



# Apollinaris

COMMENTARIUS IURIDICUS INSTITUTI UTRIVSQUE IURIS

2011 | LXXXIV | 2

**MANUEL J. ARROBA CONDE**, *Conoscenza e giudizio nella Chiesa*

**PAOLO GHERRI**, *Coram Sciacca, 14 marzo 2008: Causa iurium o Contenzioso amministrativo?*

**MATTEO NACCI**, *Le novità del motu proprio "Quærit Semper" e gli insegnamenti della storia sulla missione della Rota Romana*

**MICHELE RIONDINO**, *La "Mediazione" come decisione condivisa*

**PATRICK VALDRINI**, *La decisione di governo nella Chiesa. Rationabilitas e iustitia dell'Atto amministrativo singolare*

**MARCELLO VOLPE**, *Stato laico e libertà religiosa: questioni attuali e nuove frontiere*



*Director:*

Emmanuel J. Arroba Conde, cmf

*Consilium redactionis:*Natalis Loda  
Paulus Gherri  
Henricus Mei  
Raphäel Lomonaco*A secretis:*Paulus Gherri (*Redactor*)  
E-mail: apollinaris@pul.it*Redazione:*Pontificia Università Lateranense  
Ufficio Edizioni  
Piazza S. Giovanni in Laterano, 4 - 00120 Città del Vaticano*Abbonamenti:*Lateran University Press  
Ufficio Marketing e Abbonamenti  
Piazza S. Giovanni in Laterano, 4 - 00120 Città del Vaticano  
Tel. +39 06/69895688 - Fax +39 06/69895501 - E-mail: promozioneelup@pul.it

## Quote 2011:

Abbonamento annuo (2 numeri)	66,00 €	Estero 105,00 €
Un fascicolo	37,00 €	Estero 54,00 €
Annata arretrata	88,00 €	Estero 138,00 €

La Rivista ha periodicità semestrale.

L'abbonamento decorre dal 1° gennaio di ogni anno. Gli abbonamenti che non saranno disdetti entro il 31 dicembre di ciascun anno si intendono tacitamente rinnovati per l'anno successivo.

I fascicoli non pervenuti all'abbonato devono essere reclamati presso l'Ufficio Abbonamenti entro 15 giorni dal ricevimento del fascicolo successivo.

Il versamento delle quote degli abbonamenti può essere effettuato con le seguenti modalità:

*Payment can be done by:**La payment de la tarif peut être effectué avec le moyens suivantes:**El pago de la tarifa puede ser efectuado de las siguientes formas:*

- tramite versamento su conto corrente postale (solo Italia):  
c.c. n. 76563030
- tramite bonifico bancario (coord. IBAN):  
Banco Posta - Poste Italiane S.p.A. - Direzione Operazioni  
IBAN: IT23N0760103200000076563030
- tramite bonifico bancario internazionale (coord. IBAN):  
*international bank transfer (ref. IBAN)*  
*avec virement bancaire internacional (ref. IBAN)*  
*consignación bancaria internacional (ref. IBAN)*  
IBAN: IT23N0760103200000076563030  
Bic-SWIFT BPPHITRRXXX  
*intestato a / in favour of / au nom de / a favor de*  
Pontificia Università Lateranense - Editoria  
Piazza di San Giovanni in Laterano, 4 - 00120 Città del Vaticano  
specificando come causale del versamento "Abbonamento Apollinaris".

ISBN ePub: 978-88-465-0853-9

ISBN PDF: 978-88-465-0854-6

www.e-lup.com

© COPYRIGHT 2012 - ISBN 978-88-465-0832-4

LATERAN UNIVERSITY PRESS  
PONTIFICIA UNIVERSITÀ LATERANENSE  
PIAZZA SAN GIOVANNI IN LATERANO, 4  
CITTÀ DEL VATICANO

## INDEX

### **I. Apostolica**

SUPREMUM TRIBUNAL SIGNATURE APOSTOLICÆ, <i>Decreta</i>	455
CRISTIAN BEGUS, <i>Adnotationes in Decreta</i>	479

### **III. Argumenta**

MANUEL J. ARROBA CONDE, Conoscenza e giudizio nella Chiesa	505
PAOLO GHERRI, <i>Coram Sciacca</i> , 14 marzo 2008: <i>Causa iurium</i> o Contenzioso amministrativo?	535
MATTEO NACCI, Le novità del <i>motu proprio</i> “ <i>Quærit Semper</i> ” e gli insegnamenti della storia sulla missione della Rota Romana	563
EDWARD N. PETERS, Retrospectives on Benedict XIV’s <i>Constitutio Sacramentum Pœnitentiæ</i> (1741)	581
MICHELE RIORDINO, La “Mediazione” come decisione condivisa	607
PATRICK VALDRINI, La decisione di governo nella Chiesa. <i>Rationabilitas</i> e <i>iustitia</i> dell’Atto amministrativo singolare	633
MARCELLO VOLPE, Stato laico e libertà religiosa: questioni attuali e nuove frontiere	647

**V. Bibliographica**

Præsentationes 679

- Fontes huius voluminis 685

- Bibliographia huius voluminis 697

**VI. Indices**

Index Canonum CIC 1983 717

Index Canonum CCEO 1990 721

Index Nominum et Auctorum 723

Index generalis 735

# **I. APOSTOLICA**



SUPREMUM SIGNATURÆ APOSTOLICÆ TRIBUNAL

*Decreta et Sententiæ*

La nuova “*Lex propria*” del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica all’Art. 11 prevede espressamente la pubblicazione delle “*Decisiones selectæ*” dello stesso Supremo Tribunale<sup>1</sup>. La Rivista *Apollinaris* pubblicherà periodicamente Decisioni, corredate dalla traduzione in lingua italiana e da qualche cenno di commento da parte della Rivista stessa<sup>2</sup>.

---

1 Art. 11 §4: «*Ipse [=Præpositus Cancellariæ] curat ut omnes Decisiones colligantur; quarum aliqua, quotannis a Praefecto in Congressu selectæ, ope Supremi Tribunalis publici Iuris fiunt*».

2 Pur non trattandosi della ‘edizione critica’ delle Decisioni, il necessario rispetto dello *stilus* originario motiva la loro non uniformità grafica e stilistica (es.. minuscole/Maiuscole, modalità delle citazioni, ecc.) rispetto alla metodologia generale adottata dalla Rivista.

SUPREMUM SIGNATURAE APOSTOLICAE TRIBUNAL  
Decretum

**Prot. N. 30199/99 CA**

**Dimissionis**

*(Rev.da Soror N. - Congregatio pro Institutis vitae consecratae et Societatibus vitae apostolicae)*

**DECRETUM DEFINITIVUM**

IN NOMINE DOMINI. AMEN

BENEDICTO PP. XVI feliciter regnante, Pontificatus sui anno I, die 18 martii 2006, Supremum Signaturae Apostolicae Tribunal, videntibus Em.mis ac Rev.mis D.nis Petro Card. Erdö, Augustino Card. Cacciavillan, Ioanne Ludovico Card. Tauran, atque Exc.mis ac Rev.mis D.nis Augustino Vallini, Praefecto, Iosepho Mercieca, Francisco Coccopalmerio, Ponente, Thoma Georgio Doran, Xaverio Echevarría Rodríguez, intervenientibus Cl.ma M. Wegan, utpote Recurrentis Patrona, et Rev.do P. Nicolao Schöch, ofm, Promotore Iustitiae deputato, in causa de qua supra, hoc definitivum tulit decretum.

**I. FACTI SPECIES**

1. Rev.da Soror N., nata die 19 decembris 1936 in Africa, inde ab anno 1952 vitam religiosam in quattuor monasteriis in Africa duxit, sed semper vel post novitiatum vel saltem ante professionem perpetuam ad aliud monasterium transmigravit. Deinde Galliam adiit, ubi die 7 aprilis 1971 in Monasterium Benedictinarum recepta est et die 3 maii 1973 professionem temporaneam emisit. Cum ad professionem perpetuam ob iudicium negativum circa idoneitatem ad vitam claustralem admissa non esset, Rev.da N. praefatum monasterium die 3 maii 1976 dereliquit et sese in Italiam contulit, ubi in variis monasteriis degebat.

Anno 1981 in Monasterium X recepta est, quod ad Foederationem Benedictinarum Italiae Septemtrionalis pertinet. Ibi Rev.da N., simul cum sanatione invalidi novitiatus, rescripto diei 18 octobris 1984 a Congregatione pro Institutis vitae consecratae et Societatibus vitae apostolicae etiam indultum obtinuit ut die 1 novembris 1984 professionem perpetuam emittere posset.



Inde ab anno 1987 usque ad hodiernum diem salvis brevissimis interruptionibus Romae degit, maiore temporis spatio extra claustra, in domibus saecularium. Die 28 martii 1990 grave infortunium passa est et diuturnum tempus in nosocomio peregit.

2. Soror vere inde ab anno 1995 certior facta est de illegitimitate suae absentiae, attentis propriis normis ad clausuram papalem pro monialibus quod attinet. Quamquam sive Rev.da Priorissa sive ipsa Recurrens pluries licentiam a Sede Apostolica petebant, vel nullam vel negativam responsionem receperunt.

Cum Rev.da Priorissa de dimissione locuta esset et notitias ad rem pertinentes exquisivisset, successor eius, Rev.da Priorissa administratrix, die 26 iunii 1998 Rev.dae Recurrenti, vi voti oboedientiae et expresse minata dimissione, reversionem ad Monasterium imposuit. Rev.da autem Recurrens contendit se illud praeceptum numquam recepisse.

Quia Rev.da Soror praecepto minime parebat, Rev.da Priorissa administratrix die 30 iulii 1998 primam monitionem canonicam ad normam can. 697, n. 2 intimavit, quam Rev.da N. die 11 augusti recepit. Ipsa vero die 14 augusti 1998 Rev.dam Priorissam ope telephonii certiore fecit se neque epistulas recipere neque colloquia telephonica peragere velle. Rev.da Soror dein die 18 augusti 1998 advocacioni telephonicae non respondit.

Die 19 augusti 1998 secunda monitio missa est, quam Soror N. recipere recusavit, qua de causa die 20 septembris 1998 Rev.da Priorissa, duabus testibus adstantibus, Rev.dae Sorori ope telephonii secundam monitionem perlegit.

Cum consensu sui consilii Rev.da Priorissa administratrix die 25 novembris 1998 ab Exc.mo Episcopo dioecesano, qui iam a die 19 octobris eiusdem anni ab ipsa Priorissa de frustra peractis monitionibus certior factus erat, emanationem decreti dimissionis ad normam can. 699, § 2 expostulavit.

Post primum decretum diei 29 ianuarii 1999, ob errores a Congregatione pro Institutis vitae consecratae et Societatibus vitae apostolicae haud confirmatum, Exc.mus Episcopus die 15 aprilis 1999 decretum emendatum protulit, quod Congregatio die 14 maii 1999 confirmavit.

Die dein 5 octobris 1999 Prioratus, cui Rev.da Soror adscripta erat, cum Monasterio Y unitus est.

Rev.da Soror, recepto die 4 iunii 1999 decreto dimissionis a Congregatione confirmato, statim die 11 iunii 1999 ad H.S.T. recurrit, non autem ad Congregationem adhuc competentem, quae hanc ob rem tantummodo magna interposita mora recursum hierarchicum attento studio subiecit et decreto diei 30 augusti 2001 reiecit.

3. Recepto die 1 octobris 2001 decreto reiectionis, Rev.da N. die 18 octobris eiusdem anni recursum denuo penes H.S.T. interposuit. Die 12 martii 2002 Exc.mus H.S.T. Secretarius statuit ut Cl.ma Rev.dae Recurrentis Patrona, intra terminum triginta dierum memoriale pro Sorore exararet, quod ipsa die 25 aprilis 2002 exhibuit. Sua ex parte, in epistula die 12 maii 2002 ad H.S.T. data, Abbatissa monasteriorum anno 1999 coniunctorum nominationi Patroni in processu abrenuntiavit.

Die 19 iulii 2002 Cl.ma Recurrentis Patrona institit ut Cl.mus Congregationis Patronus memoriale suum exhiberet. Hic vero tantummodo post duos annos, epistula diei 26 februarii 2004 H.S.T. de mandato renuntiatione certius fecit. Litteris tunc dierum 28 februarii 2004 et 10 iulii 2004 Exc.mus H.S.T. Secretarius Congregationem exhortatus est, ut novum Patronum nominaret.

Adhuc silente Congregatione, re tandem discussa inter Cl.mam Recurrentis Patronam et Rev.dum Promotorem Iustitiæ deputatum, Exc.mus H.S.T. Praefectus in Congressu die 29 septembris 2005 habito, recursum ad disceptationem coram Em.mis et Exc.mis H.S.T. Iudicibus non admisit, utpote manifeste carentem fundamento.

4. Quo decreto die 19 octobris 2005 notificato, Cl.ma Recurrentis Patrona die 3 novembris eiusdem anni recursum ad Em.mos et Exc.mos H.S.T. Patres proposuit.

Rite peractis peragendis, Nobis nunc huic dubio respondendum est: **An decretum Congressus, die 29 septembris 2005 latum, in casu, reformandum sit.**

Decreto, scilicet, ab Exc.mo Praefecto in Congressu diei 29 septembris 2005 lato, ad disceptationem admissus non est recursus adversus Decretum Congregationis pro Institutis vitae consecratae et Societatibus vitae apostolicae diei 30 augusti 2001, quo reiciebatur recursus hierarchicus adversus Rev.dae Recurrentis dimissionem ab Exc.mo Episcopo die 15 aprilis 1999 decretam et a competenti Congregatione die 14 maii 1999 confirmatam.

## II. IN IURE ET IN FACTO

5. Motiva in decreto dimissionis allata duo sunt ad normam can. 696, nempe illegittima absentia et pertinax inoboedientia in materia gravi.

### A. DE ILLEGITIMA ABSENTIA

6. De illegittima sodalis instituti religiosi iuris pontificii absentia loquitur can. 665, § 2, qui tamen non dicit in quo consistit illa illegitimitas, sed res indirecte desumi potest ex can. 665, § 1. Nam, ut absentia legitima sit, haec elementa requiruntur:

- si de absentia brevi agitur, necessaria et sufficiens est licentia Superioris;
- si de absentia diuturna non ultra annum agitur, necessaria et sufficiens est licentia Superioris maioris (qui eget consensu praevio sui consilii), una cum iusta causa;
- si de absentia ultra annum agitur, valetudinis autem, studii vel apostolatus (nomine Instituti exercendi) causa, necessaria ac sufficientia sunt eadem elementa ac supra;
- si tandem de absentia ultra annum ex motivis differentibus ac illis supra recensitis agitur, requiritur indultum Sedis Apostolicae (cf. can. 667, § 3), salvo praescripto can. 686, § 1.

Haec omnia, tamen, tantum valent pro religiosis instituti iuris pontificii in genere. Moniales, vero, «quae integre ad vitam contemplativam ordinantur» (can. 667, § 3) observare debent «clausuram papalem, iuxta normas scilicet ab Apostolica Sede datas» (ibid.).

Hae normae inveniebantur in Instructione *Venite seorsum* diei 15 augusti 1969, art. 7 (dein, anno 1999, subrogata ab Instructione *Verbi Sponsa*).

Particularia seponentes, dicere sufficit quod pro absentia ultra tres menses in casu necessaria erat licentia Sedis Apostolicae.

7. Sed quaerendum est: eratne haec norma cognita a Rev.da Recurrente? Admittendum sane est sive Rev.dam Sororem sive Rev.dam Priorissam sive Exc.mum Episcopum usque ad annum 1995 legislationem eo tempore vigentem circa clausuram necnon absentiam a domo plane ignoravisse.

Rev.da Soror, tamen, saltem ab anno 1995 de irregularitate absentiae suae edocta est: oretenus, in colloquio diebus 4 et 5 septembris 1995 cum visitatoribus habito, et denique scripto, in epistula diei 8 septembris 1995.

Eodem anno Rev.da Priorissa perspexit licentiam solius Ordinarii loci insufficientem esse, sed licentiam Sedis Apostolicae requiri, quam ob rem die 3 octobris 1995 a Summo Pontefice licentiam expostulavit, ut Rev.da Soror ad curandam infirmitatem per necessarium temporis spatium extra claustra permanere posset.

Sedes autem Apostolica requisitam licentiam minime concessit, quam ob rem saltem inde ab hoc temporis momento absentia Rev.dae Sororis illegitima facta est et hoc notum erat etiam ipsi Sorori recurrenti. Sedes Apostolica non solummodo petitioni die 3 octobris 1995 non respondit, sed die 12 novembris 1996 licentiam extra claustra permanendi a Priorissa expetitam expresse denegavit, atque etiam petitionem ab ipsa Rev.da Recurrente die 9 novembris 1997 exhibitam epistula diei 16 decembris 1997 reiecit et Rev.dam Priorissam de modo procedendi ob illegitimam absentiam instruxit.

Ad legitimitatem absentiae probandam dein minime sufficit demonstrare Rev.dam N. licentiam crebre quaesivisse vel, documentis medicis adductis, eam

infirmam fuisse. Absentia ob solam petitionem licentiae vel solam infirmitatem minime licita fit, praesertim quando non semel expresse denegata est.

In casu ideo satis constat de absentia Rev.dae Monialis a domo per saltem tres annos protracta sine licentia auctoritatis competentis, quae absentia a domo tam gravis ab ipsa lege consideratur, ut pro dimissione hanc ob causam non requiratur per se praeceptum domum revertendi explicite vi voti oboedientiae impositum.

8. Insuper quaerendum est an Rev.da Recurrens, quamvis sciret suam absentiam a monasterio X legitimam haud esse, impossibilitate laboraret, valetudinis causa, ad illud revertendi.

Possumus retinere quod deest nexus inter infirmitatem et impossibilitatem revertendi. Rev.da Soror enim non debebat in nosocomio, adeo ut hanc ob rem domum revertere non posset, sed in domibus saecularium. Merito ergo conclusit Congregatio in decreto diei 30 augusti 2001: «I motivi di salute, con insistenza presentati nel ricorso, analizzati con attenzione da questo Dicastero, non sono tali da giustificare le cause che hanno portato alla dimissione della Monaca».

Neque natura aëris nec humiditas loci, de quibus in relatione Doct. P., argumentum contra reditum ad monasterium constituunt, quia Soror inde ab infortunio crebre adiverat civitatem P., ubi ei adhuc domicilium civile erat, etsi fere numquam in monasterio X degebat. Ipsa enim praeferbat sine licentia propriae Priorissae in Monasterio Z in civitate P. permanere, uti eius Abbatissa die 4 ianuarii 1993 confirmavit. Immo, ipsa Soror, in epistula ad obtinenda subsidia, die 9 novembris 1997 Summo Pontifici missa, tamquam domicilium Monasterium benedictinarum in civitate P. indicavit.

Rev.da Priorissa, demum, die 2 februarii 1998 Rev.dae Sorori notificavit causas ad concedendam licentiam extra monasterium permanendi deesse.

## B. DE PERTINACI INOBOEDIENTIA IN MATERIA GRAVI

9. In facti specie iam fuse indicavimus gressus proceduræ dimissionis, ex quo clare evincitur Sororem non obtemperavisse in materia gravi.

Obici enim non potest Sororem legitimam notificationem praecepti ad monasterium revertendi, saltem una cum duabus monitionibus, non recepisse, eamque non habuisse possibilitatem obtemperandi.

Etenim:

a) Soror recepit duplicem monitionem et sciebat agi de monitionibus canonicis ad dimissionem decernendam, sed epistulas recipere recusavit (cf. can. 1510);

b) Soror habebat revera possibilitatem obtemperandi, quia non aderant causae valetudinis curandae quae reditum ad monasterium impediabant.

10. Omnibus, proinde, rite perpensis, decernimus recursum contra decretum die 15 aprilis 1999 ab Exc.mo Episcopo dioecesano latum et diebus 14 maii 1999 ac 30 augusti 2001 a Congregatione pro Institutis vitae consecratae ac Societatibus vitae apostolicae confirmatum reiciendum esse et de facto reici, utpote manifeste fundamento carentem.

### III. CONCLUSIO

11. Omnibus sive in iure sive in facto aequè rimatis, infrascripti Patres pro Tribunali sedentes ac solum Deum prae oculis habentes, dubio proposito respondendum decreverunt ideoque facto respondent:

**NEGATIVE, seu decretum Congressus, die 29 septembris 2005 latum, in casu, reformandum non esse.**

Solvatur Cl.mae Rev.dae Recurrentis Patronae congruum honorarium ex cautione in arca H.S.T. deposita; reliqua pars cautionis retineatur pro expensis processualibus.

Ita pronuntiamus ac statuimus, mandantes iis quorum interest, ut hoc Nostrum definitivum decretum executioni tradant, ad omnes iuris effectus.

Datum Romae, e sede Supremi Signaturae Apostolicae Tribunalis, die 18 martii 2006.

Petrus Card. ERDÖ  
 Augustinus Card. CACCIAVILLAN  
 Ioannes Ludovicus Card. TAURAN  
 + Augustinus VALLINI, *Praefectus*  
 + Iosephus MERCIECA  
 + Franciscus COCCOPALMERIO, *Ponens*  
 + Thomas Georgius DORAN  
 + Xaverius ECHEVARRÍA RODRÍGUEZ

Notificetur.  
 Die 19 iunii 2006.

+ Velasius DE PAOLIS, C.S., *Secretarius*  
 Paulus MALECHA, *vices Praepositi Cancellariae gerens*

\* \* \* \* \*

TRADUZIONE ITALIANA

Prot. N. 30199/99 CA

Dimissione

(Rev.da Suor N. - Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica)

### DECRETO DEFINITIVO

Nel I anno di Pontificato di Papa Benedetto XVI, il 18 marzo 2006, il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, alla presenza degli Em.mi e Rev.mi Signori Péter Card. Erdő, Agostino Card. Cacciavillan, Jean-Louis Card. Tauran, e gli Ecc.mi e Rev.mi Signori Agostino Vallini, Prefetto, Joseph Mercieca, Francesco Coccopalmerio, Ponente, Thomas George Doran, Javier Echevarría Rodríguez, intervenienti la Ch.ma M. Wegan, come Patrona della Ricorrente, ed il Rev.do P. Nicola Schöch, ofm, Promotore di giustizia deputato, nella causa di cui sopra, ha emesso questo decreto definitivo.

#### I. FATTISPECIE

1. La Rev.da Suor N., nata il 19 dicembre 1936 in Africa, fin dall'anno 1952 trascorse la vita religiosa in quattro monasteri in Africa, ma sempre si trasferì ad altro monastero o dopo il noviziato o almeno prima della professione perpetua. In seguito si recò in Francia dove il 7 aprile 1971 fu accolta in un Monastero di Benedettine e il 3 maggio 1973 emise la professione temporanea. Non essendo stata ammessa alla professione perpetua per il giudizio negativo circa l'idoneità alla vita claustrale, la Rev.da N. abbandonò il predetto monastero il 3 maggio 1976 e si recò in Italia dove visse in vari monasteri.

Nel 1981 fu accolta nel Monastero X che appartiene alla Federazione delle Benedettine dell'Italia settentrionale. Ivi la Rev.da N. insieme con la sanazione del noviziato invalido, con rescritto del 18 ottobre 1984 ottenne dalla Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica anche l'indulto di poter emettere il 1° novembre 1984 la professione perpetua.

In seguito dal 1987 fino ad oggi è vissuta salve brevissime interruzioni a Roma, per il maggior lasso di tempo *extra claustra* in case di secolari. Il 28 marzo 1990 subì un grave infortunio e trascorse un lungo periodo in ospedale.

2. Invero la Suora dal 1995 fu informata sulla illegittimità della sua assenza, considerate le norme proprie relative alla clausura papale per le monache. Benché sia la Rev.da Priora sia la stessa Ricorrente più volte avessero richiesto la licenza dalla Sede Apostolica, non ricevettero nessuna risposta o la ricevettero negativa.

Avendo la Rev.da Priora parlato di dimissione e avendo chiesto notizie riguardanti la cosa, chi le succedette, la Rev.da Priora amministratrice il 26 giugno 1998 impose alla Rev.da Ricorrente il ritorno al Monastero in forza del voto di obbedienza ed espressamente minacciando la dimissione. Ma la Rev.da Ricorrente dichiara fermamente di non aver mai ricevuto quell'ordine.

Poiché la Rev.da Suora non obbediva per nulla all'ordine, la Rev.da Priora amministratrice il 30 luglio 1998 intimò la prima ammonizione canonica a norma del can. 697, n. 2, che la Rev.da N. ricevette l'11 agosto. Ella stessa invero il 14 agosto 1998 informò la Rev.da Priora telefonicamente di non voler ricevere lettere e di non voler fare colloqui telefonici. La Rev.da Suora quindi non rispose il 18 agosto 1998 alla chiamata telefonica.

Il 19 agosto 1998 fu inviata la seconda ammonizione, che Suor N. rifiutò di ricevere per la qual causa il 20 settembre 1998 la Rev.da Priora, essendo presenti due testi, lesse alla Rev.da Suora la seconda ammonizione per telefono.

La Rev.da Priora amministratrice con il consenso del suo consiglio il 25 novembre 1998 chiese l'emanazione del decreto di dimissione a norma del can. 699, § 2 dal Vescovo diocesano che già dal 19 ottobre del medesimo anno era stato reso edotto dalla stessa Priora delle ammonizioni compiute invano.

Dopo il primo decreto del 29 gennaio 1999, non confermato dalla Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica a causa di errori, l'Ecc.mo Vescovo il 15 aprile 1999 emise il decreto emendato, che la Congregazione confermò il 14 maggio 1999.

In seguito il 5 ottobre 1999 il Priorato, cui la Rev.da Suora era stata ascritta, fu unito con il Monastero Y.

La Rev.da Suora, ricevuto il 4 giugno 1999 il decreto di dimissione confermato dalla Congregazione, subito l'11 giugno 1999 ricorse a Questo Supremo Tribunale, non invece alla Congregazione ancora competente, che a motivo di ciò lasciato passare molto tempo sottopose il ricorso gerarchico ad un attento studio e con decreto del 30 agosto 2001 lo rigettò.

3. Ricevuto il 1° ottobre 2001 il decreto di rigetto, la Rev.da N. il 18 ottobre del medesimo anno interpose di nuovo ricorso presso Questo Supremo Tribunale. Il 12 marzo 2002 l'Ecc.mo Segretario di Questo Supremo Tribu-

nale stabili che la Ch.ma Patrona della Rev.da Ricorrente redigesse entro il termine di trenta giorni il memoriale per la Suora, che la stessa presentò il 25 aprile 2002. Da parte sua nella lettera del 12 maggio 2002, rivolta a Questo Supremo Tribunale, la Badessa dei monasteri congiunti nell'anno 1999 rinunciò alla nomina del Patrono nel processo.

Il 19 luglio 2002 la Ch.ma Patrona della Ricorrente fece istanza perché il Ch.mo Patrono della Congregazione presentasse il suo memoriale. Questo invero soltanto dopo due anni, con lettera del 26 febbraio 2004 informò Questo Supremo Tribunale della rinuncia al mandato. Allora con lettere del 28 febbraio e del 10 luglio 2004 l'Ecc.mo Segretario di Questo Supremo Tribunale esortò la Congregazione a nominare un nuovo Patrono.

Restando ancora inattiva la Congregazione, discussa infine la cosa tra la Ch.ma Patrona della Ricorrente ed il Promotore di Giustizia deputato, l'Ecc.mo Prefetto di Questo Supremo Tribunale nel Congresso tenuto il 29 settembre 2005 non ammise il ricorso alla discussione avanti agli Em.mi ed Ecc.mi Giudici, in quanto manifestamente carente di fondamento.

4. Notificato questo decreto il 19 ottobre 2005, la Ch.ma Patrona della Ricorrente il 3 novembre del medesimo anno interpose ricorso agli Em.mi ed Ecc.mi Padri di Questo Supremo Tribunale. Ritualmente fatto quanto era da farsi, ora Noi dobbiamo rispondere a questo dubbio: **Se il decreto del Congresso, dato il 29 settembre 2005, nel caso, sia da riformare.**

Di fatto, con il decreto dato dall'Ecc.mo Prefetto nel Congresso del 29 settembre 2005, non fu ammesso alla discussione il ricorso contro il decreto della Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica del 30 agosto 2001 con cui veniva rigettato il ricorso gerarchico contro la dimissione della Rev.da Ricorrente decisa il 15 aprile 1999 e confermata dalla competente Congregazione il 14 maggio 1999.

## II. IN DIRITTO E IN FATTO

5. I motivi addotti nel decreto di dimissione sono due a norma del can. 696, ossia l'assenza illegittima e la ostinata disobbedienza in materia grave.

### A. L'ASSENZA ILLEGITTIMA

6. Dell'illegittima assenza del religioso di un istituto religioso di diritto pontificio parla il can. 665, § 2 che tuttavia non dice in che cosa consista quella illegittimità, ma la cosa può essere dedotta indirettamente dal can. 665, § 1. Infatti perché l'assenza sia legittima si richiedono questi elementi:



- se si tratta di assenza breve, è necessaria e sufficiente la licenza del Superiore;

- se si tratta di assenza lunga non oltre un anno, è necessaria e sufficiente la licenza del Superiore maggiore (che ha bisogno del previo consenso del suo consiglio) insieme alla giusta causa;

- se si tratta di assenza oltre l'anno, ma a causa di salute, di studio o di apostolato (da svolgere a nome dell'istituto) sono necessari e sufficienti i medesimi elementi come sopra;

- se infine si tratta di assenza oltre l'anno per motivi differenti da quelli sopra enumerati, si richiede l'indulto della Sede Apostolica (cf. can. 667, § 3), salvo il prescritto del can. 686, § 1.

Tutto ciò tuttavia vale soltanto per i religiosi di un istituto di diritto pontificio in genere. Le monache invero “che sono ordinate interamente alla vita contemplativa” (can. 667, § 3) devono osservare “la clausura papale, cioè secondo le norme date dalla Sede Apostolica” (*ibid.*).

Queste norme si ritrovavano nell'Istruzione *Venite seorsum* del 15 agosto 1969, art. 7 (poi, dall'anno 1999, surrogata dall'Istruzione *Verbi Sponsa*).

Tralasciando i particolari, è sufficiente dire che per l'assenza oltre tre mesi nel caso era necessaria la licenza della Sede Apostolica.

7. Ma ci si deve chiedere: era questa norma conosciuta dalla Rev.da Ricorrente? Si deve ragionevolmente ammettere che sia la Rev.da Suora sia la Rev.da Priora sia l'Ecc.mo Vescovo fino all'anno 1995 ignoravano completamente la legislazione vigente in quel tempo sulla clausura nonché sull'assenza dalla casa.

La Rev.da Suora, tuttavia, almeno dall'anno 1995 fu informata dell'irregolarità della sua assenza: verbalmente nel colloquio avuto con i visitatori il 4 e il 5 settembre 1995 e poi per scritto nella lettera dell'8 settembre 1995.

Nello stesso anno la Rev.da Priora si rese conto che la licenza del solo Ordinario del luogo era insufficiente, ma era richiesta la licenza della Sede Apostolica per la qual cosa il 3 ottobre 1995 chiese la licenza dal Sommo Pontefice perché la Rev.da Suora potesse rimanere *extra claustra* per lo spazio di tempo necessario a curare la malattia.

Ma la Sede Apostolica non concesse per nulla la richiesta licenza, per la qual cosa almeno da quel momento l'assenza della Rev.da Suora è divenuta illecita e ciò era noto anche alla Suora ricorrente stessa. La Sede Apostolica non soltanto non rispose alla richiesta del 3 ottobre 1995, ma il 12 novembre 1996 negò espressamente la licenza di rimanere *extra claustra* richiesta dalla Priora e con lettera del 16 dicembre 1997 rigettò anche la richiesta presentata

dalla Rev.da Ricorrente stessa il 9 novembre 1997 e istruì la Rev.da Priora sul modo di procedere per assenza illegittima.

Per provare la legittimità dell'assenza poi non basta per nulla dimostrare che la Rev.da N. chiese frequentemente la licenza o, addotti documenti medici, che quella era inferma. L'assenza non diviene per nulla lecita per la sola richiesta di licenza o per la sola malattia, soprattutto quando più volte è stata espressamente negata.

Nel caso perciò consta a sufficienza l'assenza della Rev.da Monaca dalla casa protratta per almeno tre anni senza licenza dell'autorità competente, la quale assenza dalla casa è considerata dalla legge stessa tanto grave che per la dimissione per questa causa non si richiede di per sé l'ordine di tornare a casa esplicitamente imposto in forza del voto di obbedienza.

8. Inoltre ci si deve chiedere se la Rev.da Ricorrente, benché sapesse che la sua assenza dal monastero X non era legittima, si trovasse nell'impossibilità a causa dello stato di salute di ritornarvi.

Possiamo ritenere che manchi un nesso tra l'infermità e l'impossibilità di tornare. Infatti la Rev.da Suora non viveva in ospedale a tal punto che per questa cosa non potesse ritornare alla casa, ma in case di secolari. Giustamente pertanto la Congregazione concluse nel decreto del 30 agosto 2001: "I motivi di salute, con insistenza presentati nel ricorso, analizzati con attenzione da questo Dicastero, non sono tali da giustificare le cause che hanno portato alla dimissione della Monaca".

Né la natura dell'aria né l'umidità del luogo, di cui nella relazione del Dott. P., costituiscono un argomento contro il ritorno al monastero poiché la Suora fin dall'infortunio spesso era andata nella città P., ove inoltre aveva il domicilio civile, anche se quasi mai viveva nel monastero X. La stessa infatti preferiva rimanere nel Monastero Z nella città P. senza licenza della propria Priora, come la Badessa di quello confermò il 4 gennaio 1993. Anzi la stessa Suora nella lettera, mandata al Sommo Pontefice il 9 novembre 1997, per ottenere i sussidi, indicò come domicilio il Monastero delle benedettine nella città P.

La Rev.da Priora finalmente il 2 febbraio 1998 notificò alla Rev.da Suora che mancavano le cause per concedere la licenza di rimanere fuori del monastero.

## B. LA DISOBBEDIENZA OSTINATA IN MATERIA GRAVE

9. Nella fattispecie abbiamo già abbondantemente indicato il corso della procedura di dimissione, da cui chiaramente si evince che la Suora non obbedì in materia grave.

Infatti non si può obiettare che la Suora non abbia ricevuto la legittima notificazione del precetto di ritornare al monastero, almeno con due ammonizioni, e che non abbia avuto la possibilità di obbedire.

E infatti:

a) La Suora ricevette la duplice ammonizione e sapeva che si trattava di ammonizioni canoniche per la dimissione ma rifiutò di ricevere le lettere (cf. can. 1510);

b) La Suora aveva in realtà la possibilità di obbedire poiché non vi erano cause di salute da curare che impedivano il ritorno al monastero.

10. Quindi valutato tutto debitamente, decretiamo che il ricorso contro il decreto dato il 15 aprile 1999 dall'Ecc.mo Vescovo diocesano e confermato il 14 maggio 1999 e il 30 agosto 2001 dalla Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica debba essere rigettato e di fatto è rigettato, in quanto manifestamente carente di fondamento.

### III. CONCLUSIONE

11. Approfondito equamente ogni aspetto in diritto ed in fatto, i sottoscritti Padri incaricati di decidere e avendo solo Dio davanti agli occhi, al dubbio proposto hanno decretato che sia da rispondere e rispondono:

**NEGATIVAMENTE, ossia il decreto del Congresso, dato il giorno 29 settembre 2005, nel caso, non deve essere riformato.**

Si paghi un congruo onorario alla Ch.ma Patrona della Rev.da Ricorrente attingendo dalla cauzione depositata nella cassa di Questo Supremo Tribunale; la parte restante della cauzione si trattenga per le spese processuali.

Così pronunciamo e decidiamo, incaricando gli aventi interesse, di mandare ad esecuzione questo Nostro decreto definitivo, a tutti gli effetti di diritto.

Dato a Roma, dalla sede del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, il 18 marzo 2006.

Péter Card. ERDÖ  
 Agostino Card. CACCIAVILLAN  
 Jean-Louis Card. TAURAN  
 Agostino Card. VALLINI, *Prefetto*  
 + Joseph MERECIECA

SUPREMUM SIGNATURÆ APOSTOLICÆ TRIBUNAL

- + Francesco COCCOPALMERIO, *Ponente*
- + Thomas George DORAN
- + Javier ECHEVARRÍA RODRÍGUEZ

Si notifici.

Il 19 giugno 2006.

- + Velasio DE PAOLIS, C.S., Segretario
- Pawel MALECHA, Cancelliere f.f.

SUPREMUM SIGNATURAE APOSTOLICAE TRIBUNAL  
Decretum

**Prot. N. 33358/02 CA**

**Dimissionis**

*(Fr. N. - Congregatio pro Institutis vitae consecratae et Societatibus vitae apostolicae)*

**DECRETUM DEFINITIVUM**

IN NOMINE DOMINI. AMEN

BENEDICTO PP. XVI feliciter regnante, Pontificatus sui anno II, die 2 decembris 2006, Supremum Signaturae Apostolicae Tribunal, videntibus Em.mis ac Rev.mis Augustino Card. Vallini, Praefecto et Ponente, Ioanne Ludovico Card. Tauran, atque Exc.mis ac Rev.mis D.nis Raimundo Leone Burke, Francisco Coccopalmerio et Xaverio Echevarría Rodríguez, intervenientibus Cl.mo C. Gullo, utpote Recurrentis Patrono, Cl.ma M. Wegan, tamquam Patrona Congregationis pro Institutis vitae consecratae et Societatibus vitae apostolicae, et Rev.mo Josepho R. Punderson, Promotore Iustitiae deputato, in causa de qua supra, hoc definitivum tulit decretum.

**I. FACTI SPECIES**

1. Rev.dus N., Provinciae Herzegovinae O.F.M. adscriptus et paroeciae in loco X legitime adsignatus, a mense aprili 1999 sine licentia Superioris, de qua in can. 665, § 1, et absque ullo mandato auctoritatis competentis, sese transtulit ad paroeciam in loco Y in dioecesi Z ad ministerium pastorale ibi exercendum, etsi cura pastoralis paroeciae, olim Ordini Fratrum Minorum commissa, iam ad clerum dioecesanum translata erat, in executione decreti a Sacra Congregatione pro Gentium Evangelizatione die 6 iunii 1975 lati et a Summo Pontifice Paulo VI confirmati et publici iuris facti.

Cum idem sodalis non oboedivisset praecepto Rev.mi Ministri provincialis ut ad propriam domum rediret, res delata est Rev.mo Ministro generali, qui,

cum consensu sui Definitorii, primam monitionem canonicam die 1 februarii 2000, ad normam can. 697, n. 2, N. imposuit, eidem terminum statuens intra quem sese mitteret sub auctoritate legitimi Superioris.

Quo praecepto accepto, Rev.dus Recurrens, die 28 februarii 2000 respondit se oboedire non posse; itaque Rev.mus Minister generalis, cum consensu Definitorii, decreto die 26 maii 2000 alteram monitionem canonicam eidem sodali dedit, terminum decem dierum statuens intra quem ad domum religiosam rediret. N., decreto recepto, die 19 iunii eiusdem anni responsionem summariam sed utique negativam dedit, affirmans decretum Rev.mi Ministri generalis esse «fondato sulla menzogna la quale non può essere fondamento della mia obbedienza» et petens conveniri coram iudice ecclesiastico.

Qua responsione perpensa, Rev.mus Minister generalis processum dimissionis suspendit, sperans fore ut solutio pacifica inveniretur occasione proximae visitationis canonicae, sed frustra. Tandem die 30 maii 2001 ipse Rev.mus Minister generalis, ad normam iuris, dimissionem Rev.di N. ab Ordine Fratrum Minorum statuit ob pertinacem inoboedientiam legitimis praescriptis Superiorum in materia gravi et ob illegitimam absentiam, de qua in can. 665, § 2, per ultra semestre protractam.

2. Decretum dimissionis a Congregatione pro Institutis vitae consecratae et Societatibus vitae apostolicae die 23 iunii 2001 ad normam can. 700 confirmatum, die 27 septembris Rev.do Recurrenti notificatum est, qui instantia diei 5 octobris 2001 Rev.mo Ministro generali nonnullos errores materiales corrigendos indicavit. Recepto die 19 novembris eiusdem anni decreto correcto, Rev.dus N. die 26 novembris 2001 recursum hierarchicum coram eadem Congregatione interposuit. Haec autem die 15 februarii 2002 recursum reiecit et dimissionem confirmavit.

3. Quam adversus decisionem, Rev.dus Recurrens die 13 martii 2002 provocavit ad H.S.T. Exhibitis memorialibus Cl.morum partium Patronorum, necnon voto pro rei veritate Rev.mi Promotoris Iustitiae deputati, Em.mus H.S.T. Praefectus, in Congressu die 18 maii 2006 habito, recursum ad disceptationem coram Em.mis et Exc.mis Iudicibus non admisit, utpote manifeste carentem fundamento.

4. Quo decreto die 5 iulii 2006 notificato, Cl.mus Rev.di Recurrentis Patronus die 11 iulii 2006 recursum ad Em.mos et Exc.mos H.S.T. Patres interposuit. Rite peractis peragendis, Nobis nunc dubio respondendum est: **An decretum Congressus, die 18 maii 2006 latum, in casu, reformandum sit.**

## II. IN IURE ET IN FACTO

5. Contra Congressus decretum, Cl.mus Rev.di Recurrentis Patronus ad Collegium Patrum tantummodo provocat «pro motivationibus expositis in meo Memoriali [pro Congressu] et non acceptis». Hoc in casu arduum videtur a conclusione eiusdem Congressus recedere.

6. Arguit ipse Cl.mus Patronus in suo memoriali diei 1 septembris 2005 legem violatam esse in decernendo quia Rev.dus Recurrens dimissus sit ob pertinacem inoboedientiam, etsi adfuerint circumstantiae excusantes, quae singulae sunt:

1) Rev.dus Recurrens praeceptis revertendi ad domum legitime obtemperare recusavisset ob necessitatem fidelium paroeciae Y, scilicet ne ipsi fideles spiritale detrimentum paterentur ob defectum curae pastoralis, nam paroecia parochi carebat;

2) Inoboedientia Rev.di N. praeterea eidem eo minus imputabilis esset quo adhuc perdurarent rationes ob quas ipsi Superiores Provinciae Herzegovinae praeteritis annis diutius sese opposuerant translationi curae pastoralis paroeciae ad clerum dioecesanum;

3) Postremo assertum scandalum et obruptio communionis ecclesialis ex parte Rev.di Recurrentis, quae circumstantiae gravitatem eius inoboedientiae augere dicebantur, non haberentur.

7. Insuper ipse Cl.mus Patronus contendit legem violatam esse in procedendo ob ius defensionis denegatum, quia Rev.do Recurrenti datus non fuisset petitus advocatus in processu dimissionis.

8. Evidenter nullum illis ex argumentis acceptum est a Congressu; neque Cl.mus Patronus Rev.di Recurrentis, post Congressum, quidquam argumentum protulit ob quod Congressus erravisset, sed tantummodo impugnat partem dispositivam eius decreti.

Nobis ergo nunc est decretum impugnatum examini breviter subiciere.

9. Decretum Congressus postquam opportune in memoriam revocavit principia iuris circa evangelicam oboedientiae consilium necnon consecraria quae moraliter atque iuridice sodalem libero totoque animo per votum oboedientiae obligant, responsum dedit nonnullis ex rationibus de quibus supra.

Quoad primam rationem, iuxta quam Rev.dus Recurrens ab oboediendo excusatus fuisset ob assertam necessitatem pastorem fidelium parociae Y, decretum Congressus accurate respondit quod, etsi Rev.dus Recurrens die 28 martii 1999 curam pastorem parociae de facto vacantis assumpsisset, novus parochus die 22 aprilis 1999 nominatus fuerat, quem Rev.dus N. nonnullique parociani impediverunt a cura pastorali in parocia exercenda; quam ob rem asserta necessitas artificiosa apparet atque merum praetextum ad inoboedientiam Rev.di Recurrentis iustificandam.

Ad secundam etiam rationem quod attinet, iuxta quam Rev.dus Recurrens adhuc perdurare censeret motiva praeteritae et diutinae oppositionis Provinciae O.F.M. Herzegovinae executioni decreti “Romanis Pontificibus” die 6 iunii 1975 lati, quaeque etiam nunc eum excusarent a praeceptis Superiorum servandis, Infrascripti adhaerere nequimus.

Congressus enim recte responsum dedit quod ea ratio nulla refert, nam in casu Rev.dus N. dimissus est quia relinquere recusavit parociam Y et reverti ad propriam domum religiosam ad normam can. 665. Quod praeceptum in se haud «legibus divinis vel constitutionibus Instituti manifesto adversatur» nec «malum grave et certum secumfert» (Paulus PP. VI, Adhort. Apost. *Evangelica testificatio*, diei 29 iunii 1971, n. 28) vel pro fidelibus parociae vel pro ipso sodale. Neque Rev.dus Recurrens bonam fidem invocare potest per praeteritum modum agendi Superiorum suae Provinciae, quia ipsi Superiores olim recusantes nunc sunt praecipientes quae agenda sunt.

Ratio ergo a Rev.do Recurrente adducta admitti nequit.

Ad tertium vero motivum in Memoriali Cl.mi Patroni Recurrentis expressum sed non acceptum, decretum Congressus nullum responsum dedit, et legitime quidem, nam, quidquid est de asserto defecto scandali et damni communionis ecclesialis ex modo agendi Rev.di N., dictae circumstantiae aggravantes necessariae haud erant pro dimissione sodalis in casu, nam pertinax inoboedientia legitimis praescriptis Superiorum in materia gravi et illegitima absentia, de qua in can. 665, § 2, per ultra semestre protracta, iam in se constituebant causas graves ob quas sodalis dimitti potest, ad normam can. 696, § 1.

10. Quaedam tandem breviter dicenda manent de asserta legis violatione in procedendo quoad ius defensionis denegatum. Decretum Congressus principia iuris clare exposuit (cf. cann. 697, n. 2,3; 698; 699) et affirmavit sodalem per se ius non habere ad assistentiam advocati in procedura dimissionis coram instituto peragenda, sed nihil obstat quominus Superiores ei huiusmodi facultatem concedant.



Relate ad casum, vero, decretum Congressus animavertit quod:

- Rev.dus N. sese abundanter defendere poterat et reapse defendit, nam argumenta sua ad abundantiam exprimere potuit et facto expressit, sese remittens etiam ad omnia argumenta per viginti quinque annos prolata;

- Ei immo facultas data est assistentiae advocati adhibendae in procedura dimissionis, sed ipse hac facultate usus non est, prorsus inepte potius petens ut causa dimissionis, contra ius, ad tribunal transferretur.

### III. CONCLUSIO

11. Omnibus sive in iure sive in facto aequè rimatis, infrascripti Patres pro Tribunali sedentes ac solum Deum prae oculis habentes, dubio proposito respondendum decreverunt ideoque facto respondent:

**Negative, seu decretum Congressus H.S.T., die 18 maii 2006 latum, non esse reformandum.**

Solvatur Cl.mo Rev.di Recurrentis Patrono congruum honorarium ex cautione ab Ordine Fratrum Minorum in arca H.S.T. deposita; reliqua pars cautionis retineatur pro expensis processualibus. Pars vero resistens suae Cl.mae Patronae honorarium solvat.

Ita pronuntiamus ac statuimus, mandantes iis quorum interest, ut hoc Nostrum definitivum decretum executioni tradant, ad omnes iuris effectus.

Datum Romae, die 2 decembris 2006.

Augustinus Card. VALLINI, *Praefectus et Ponens*

Ioannes Ludovicus Card. TAURAN

+ Raimundus Leo BURKE

+ Franciscus COCCOPALMERIO

+ Xaverius ECHEVARRÍA RODRÍGUEZ

Notificetur.

Die 3 ianuarii 2007.

+ Velasius DE PAOLIS, C.S., *Secretarius*

Paulus MALECHA, *vices Praepositi Cancellariae gerens*

\* \* \* \* \*

TRADUZIONE ITALIANA

Prot. N. 33358/02 CA

Dimissione

(Fr. N. – Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica)

## DECRETO DEFINITIVO

Nel II anno di Pontificato di Papa Benedetto XVI, il 2 dicembre 2006, il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, alla presenza degli Em.mi e Rev.mi Agostino Card. Vallini, Prefetto e Ponente, Jean-Louis Card. Tauran, e gli Ecc.mi e Rev.mi Signori Raymond Leo Burke, Francesco Coccopalmerio, e Javier Echevarría Rodríguez, intervenienti il Ch.mo C. Gullo, come Patrono del Ricorrente, la Ch.ma M. Wegan, come Patrona della Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica, ed il Rev.mo Joseph R. Punderson, Promotore di giustizia deputato, nella causa di cui sopra, ha emesso questo decreto definitivo.

### I. FATTISPECIE

1. Il Rev.do N, ascritto alla Provincia dell'Erzegovina O.F.M. e legittimamente assegnato ad una parrocchia nel luogo X, dal mese di aprile del 1999 senza la licenza del Superiore, di cui al can. 665, § 1, e senza alcun mandato dell'autorità competente, si trasferì alla parrocchia nel luogo Y nella diocesi Z per esercitare ivi il ministero pastorale, nonostante la cura pastorale della parrocchia, un tempo affidata all'Ordine dei Frati Minori, fosse già stata trasferita al clero diocesano, in esecuzione del decreto dato dalla Sacra Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli il 6 giugno 1975 e confermato dal Sommo Pontefice Paolo VI e pubblicato.

Non avendo lo stesso religioso obbedito al precetto del Rev.mo Ministro provinciale di tornare alla propria casa, la cosa fu deferita al Rev.mo Ministro generale, che, con il consenso del suo Definitorio, il 1° febbraio 2000 inviò a N. una prima ammonizione canonica a norma del can. 697, n. 2, fissando allo stesso un termine entro il quale sottomettersi all'autorità del legittimo Superiore.

Ricevuto questo ordine, il Rev.do Ricorrente il 28 febbraio 2000 rispose di non poter obbedire; pertanto il Rev.do Ministro generale, con il consenso del Definitorio, con decreto il 26 maggio 2000 diede al medesimo religioso una seconda ammonizione canonica, fissando un termine di dieci giorni entro

cui tornare alla casa religiosa. N. ricevuto il decreto, il 19 giugno dello stesso anno diede una risposta sommaria ma comunque negativa, affermando che il decreto del Rev.mo Ministro generale era “fondato sulla menzogna la quale non può essere fondamento della mia obbedienza” e chiedendo di essere convenuto avanti al giudice ecclesiastico.

Valutata questa risposta, il Rev.mo Ministro generale sospese il processo di dimissione, sperando che si sarebbe trovata una soluzione pacifica in occasione della prossima visita canonica, ma invano. Infine il 30 maggio 2001 lo stesso Rev.mo Ministro generale, a norma del diritto, decise la dimissione del Rev.do N. dall’Ordine dei Frati Minori per ostinata disobbedienza ai legittimi ordini dei Superiori in materia grave e per illegittima assenza, di cui al c. 665, § 2, protratta per oltre sei mesi.

2. Il decreto di dimissione confermato a norma del c. 700 dalla Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica il 23 giugno 2001, fu notificato al Rev.do Ricorrente il 27 settembre, che con istanza del 5 ottobre 2001 indicò al Rev.mo Ministro generale alcuni errori materiali da correggere. Ricevuto il decreto corretto il 19 novembre dello stesso anno, il Rev.do N. interpose ricorso gerarchico avanti alla medesima Congregazione il 26 novembre 2001. Questa tuttavia il 15 febbraio 2002 rigettò il ricorso e confermò la dimissione.

3. Contro questa decisione il Rev.do Ricorrente ricorse a Questo Supremo Tribunale il 13 marzo 2002. Presentati i memoriali dei Ch.mi Patroni delle parti, nonché il voto *pro rei veritate* del del Rev.mo Promotore di Giustizia deputato, l’Em.mo Prefetto di Questo Supremo Tribunale, nel Congresso tenuto il 18 maggio 2006, non ammise il ricorso alla discussione avanti agli Em.mi ed Ecc.mi Giudici, in quanto manifestamente carente di fondamento.

4. Notificato questo decreto il 5 luglio 2006, il Ch.mo Patrono del Rev.do Ricorrente l’11 luglio 2006 interpose ricorso agli Em.mi ed Ecc.mi Padri. Ri-tualmente fatto quanto era da farsi, ora Noi dobbiamo rispondere al dubbio: **Se il decreto del Congresso, dato il 18 maggio 2006, nel caso, sia da riformare.**

## II. IN DIRITTO E IN FATTO

5. Contro il decreto del Congresso il Ch.mo Patrono del Rev.do Ricorrente ricorre al Collegio dei Padri soltanto “per le motivazioni esposte nel mio Memoriale [per il Congresso] e non accolte”. In questo caso sembra arduo scostarsi dalla conclusione dello stesso Congresso.

6. Lo stesso Ch.mo Patrono nel suo memoriale del 1° settembre 2005 asserisce che la legge è stata violata *in decernendo* poiché il Rev.do Ricorrente è stato dimesso per ostinata disobbedienza nonostante ci siano state circostanze scusanti, le quali a una a una sono:

1) Il Rev.do Ricorrente si sarebbe rifiutato di ottemperare agli ordini di tornare alla casa per la necessità dei fedeli della parrocchia Y, cioè perché gli stessi fedeli non subissero un danno spirituale per mancanza di cura pastorale; infatti la parrocchia era priva del parroco;

2) La disobbedienza del Rev.do N. inoltre tanto meno sarebbe allo stesso imputabile in quanto ancora perduravano le ragioni per le quali gli stessi Superiori della Provincia d'Erzegovina negli anni passati alquanto lungamente si erano opposti al passaggio della cura pastorale della parrocchia al clero diocesano;

3) Infine non si sarebbero avuti l'asserito scandalo e la rottura della comunione ecclesiale da parte del Rev.do Ricorrente, le quali circostanze si diceva che aumentavano la gravità della sua disobbedienza.

7. Inoltre lo stesso Ch.mo Patrono dichiara fermamente che è stata violata la legge *in procedendo* per negazione del diritto di difesa poiché al Rev.do Ricorrente non sarebbe stato dato il richiesto avvocato nel processo di dimissione.

8. Evidentemente nessuno di quegli argomenti è stato accolto dal Congresso; né il Ch.mo Patrono del Rev.do Ricorrente dopo il Congresso ha addotto qualche argomento per cui il Congresso avrebbe errato, ma impugna soltanto la parte dispositiva del suo decreto.

Pertanto Noi ora dobbiamo sottoporre brevemente ad esame il decreto impugnato.

9. Il decreto del Congresso dopo che ha opportunamente richiamato alla memoria i principi di diritto sul consiglio evangelico dell'obbedienza nonché la conclusione che moralmente e giuridicamente obbliga il religioso con animo intero e libero per mezzo del voto di obbedienza, diede risposta a parecchi dei motivi di cui sopra.

Circa il primo motivo, secondo cui il Rev.do Ricorrente sarebbe stato scusato dall'obbedire per l'asserita necessità pastorale dei fedeli della parrocchia Y, il decreto del Congresso accuratamente risponde che, nonostante il Rev.do Ricorrente abbia assunto il 28 marzo 1999 la cura pastorale della parrocchia di fatto vacante, un nuovo parroco era stato nominato il 22 aprile 1999, a cui il Rev.do N. ed alcuni parrocchiani impedirono di esercitare la cura pastorale

nella parrocchia; per la qual cosa l'asserita necessità appare artificiosa ed un mero pretesto per giustificare la disobbedienza del Rev.do Ricorrente.

Per quanto riguarda anche il secondo motivo, per cui il Rev.do Ricorrente ancora giudicherebbe perdurare i motivi della passata e continuata opposizione della Provincia dell'O.F.M. di Erzegovina all'esecuzione del decreto "Romanis Pontificibus" dato il 6 giugno 1975 e che anche ora lo scuserebbero dall'obbedire agli ordini dei Superiori, Noi Sottoscritti non possiamo aderire.

Il Congresso infatti giustamente diede risposta che quel motivo non vale nulla; infatti nel caso il Rev.do N. è stato dimesso perché rifiutò di abbandonare la parrocchia Y e di tornare alla propria casa religiosa a norma del can. 665. Il quale ordine in sé non "è manifestamente contrario alle leggi divine o alle costituzioni dell'Istituto" né "implica un male grave e certo" (Paolo PP. VI, Es. Apost. *Evangelica testificatio*, del 29 giugno 1971, n. 28) per i fedeli della parrocchia o per lo stesso religioso. Né il Rev.do Ricorrente può invocare la buona fede per il passato modo di agire dei Superiori della sua Provincia, poiché gli stessi Superiori che una volta rifiutavano ora comandano ciò che deve essere fatto.

Pertanto il motivo addotto dal Rev.do Ricorrente non può essere ammesso.

Al terzo motivo espresso nel Memoriale del Ch.mo Patrono del Ricorrente ma non accolto, il decreto del Congresso in realtà non ha dato alcuna risposta, e di certo legittimamente; infatti, checché ne sia dell'asserita mancanza di scandalo e di danno della comunione ecclesiale proveniente dal modo di agire del Rev.do N., le dette circostanze aggravanti non erano necessarie per la dimissione del religioso nel caso; infatti l'ostinata disobbedienza ai legittimi ordini dei Superiori in materia grave e l'assenza illegittima, di cui al can. 665, § 2, protratta per oltre un semestre, già di per sé costituivano cause gravi per le quali il religioso può essere dimesso a norma del can. 696, § 1.

10. Infine rimangono da dire brevemente alcune cose sulla asserita violazione *in procedendo* per quel che riguarda la negazione del diritto di difesa. Il decreto del Congresso ha esposto chiaramente i principi di diritto (cf. cann. 697, n. 2, 3; 698; 699) e ha affermato che il religioso non ha per sé diritto all'assistenza di un avvocato nella procedura di dimissione da compiere avanti all'istituto, ma nulla impedisce che i Superiori gli concedano una facoltà di tal fatta.

Relativamente al caso, invero il decreto del Congresso osserva che:

- Il Rev.do N. poteva difendersi abbondantemente e in realtà si difese; infatti ha potuto esporre e di fatto ha espresso i suoi argomenti in abbondanza, rimettendosi anche a tutti gli argomenti addotti per venticinque anni;

- Anzi per di più gli è stata data la facoltà di ricorrere all'assistenza di un avvocato nella procedura di dimissione, ma egli stesso non ha utilizzato questa facoltà, chiedendo del tutto inutilmente che la causa di dimissione fosse trasferita contrariamente al diritto ad un tribunale.

### III. CONCLUSIONE

11. Approfondito equamente ogni aspetto in diritto ed in fatto, i sottoscritti Padri incaricati di decidere e avendo solo Dio davanti agli occhi, al dubbio proposto hanno decretato sia da rispondere e rispondono:

**Negativamente, ossia il decreto del Congresso di Questo Supremo Tribunale, dato il 18 maggio 2006, non deve essere riformato.**

Si paghi un congruo onorario al Ch.mo Patrono del Rev.do Ricorrente attingendo dalla cauzione depositata dall'Ordine dei Frati Minori nella cassa di Questo Supremo Tribunale; si trattenga la parte restante della cauzione per le spese processuali. La parte resistente invero paghi l'onorario alla sua Ch.ma Patrona.

Così pronunciamo e decidiamo, incaricando gli aventi interesse, di mandare ad esecuzione questo Nostro decreto definitivo, a tutti gli effetti di diritto.

Dato a Roma, il 2 dicembre 2006

Agostino Card. VALLINI, *Prefetto e Ponente*

Jean-Louis Card. TAURAN

+ Raymond Leo BURKE

+ Francesco COCCOPALMERIO

+ Javier ECHEVARRÍA RODRÍGUEZ

Si notifichi.

Il 3 gennaio 2007.

+ Velasio DE PAOLIS, C.S., Segretario

Pawel MALECHA, Cancelliere f.f.

## ADNOTATIONES IN DECRETA<sup>1</sup>

### 1. LE REGOLE GIURISPRUDENZIALI CONTENUTE NELLE DECISIONI DELLA SEGNAURA APOSTOLICA DEVONO ESSERE CONSIDERATE SENZA DISTINZIONE TRA *RATIO DECIDENDI* E *OBITER DICTUM*

I casi in oggetto traggono origine da un problema di *Assenza illegittima* dalla Casa religiosa cui si unisce la precisa volontà di sottrarsi all'autorità dei Superiori a mezzo di un'evidente disobbedienza di fronte ad un loro ordine<sup>2</sup>.

In particolare il Decreto prot. n. 30199/99 CA si sofferma sull'Assenza<sup>3</sup>, richiamandone direttamente alcuni aspetti normativi con particolare riferimento a quelli contenuti nei Cann. 665 §2 e 667 §3 CIC nonché nelle Istruzioni “*Venite Seorsum*”<sup>4</sup> e “*Verbi Sponsa*”<sup>5</sup>, che nel caso specifico trovano

- 
- 1 La sostanziale omogeneità delle fattispecie oggetto dei Decreti pubblicati suggerisce di trattare cumulativamente le questioni in essi emergenti al fine di meglio evidenziarne la portata sistematica per l'Ordinamento canonico.
  - 2 La rilevanza dell'animo di sottrarsi alla potestà dei Superiori, ai fini dell'individuazione di una fattispecie di Assenza illegittima, è rimarcata da D. ANDRÉS, *Le forme di vita consacrata*, Roma, 2005, 467, il quale lo pone tra le “condizioni essenziali di illegittimità”.
  - 3 Nel Decreto prot. n. 33358/02 CA si fa un rapido accenno all'Assenza del religioso quando si ricorda nella fattispecie che «*Rev.mus Minister generalis, ad normam Iuris, Dimissionem Rev.di ab Ordine Fratrum Minorum statuit ob pertinacem inobædientiam legitimis præscriptis Superiorum in materia gravi et ob illegitimam Absentiam*» (n. 1) e nella parte *in Iure et in facto*: «*nam in casu Rev.dus N. dimissus est quia relinquere recusavit Paræciam Y et revertere ad propriam Domum religiosam ad normam Can. 665*» (n. 9).
  - 4 SACRA CONGREGATIO PRO RELIGIOSIS ET INSTITUTIS SÆCULARIBUS, *Instructio de vita contemplativa et de monialium clausura: Venite Seorsum*, in *AAS*, LXI (1969), 688, n. 7d: «*egressus omnes ad normam a), b), et c) huius Articuli concessi protrahi non possunt ultra tres menses sine Licentia Sanctæ Sedis*».
  - 5 Per quanto riguarda la clausura papale delle monache, la disciplina è prevista in: CONGREGATIO PRO INSTITUTIS VITÆ CONSECRATÆ ET SOCIETATIBUS VITÆ APOSTOLICÆ, *Istruzione sulla vita contemplativa e la clausura delle monache: Verbi Sponsa*, Città del Vaticano, 1999, 14-21, ed in particolar modo, per quanto concerne il Decreto prot. n. 30199/99 CA, al n. 17 §2 dove si stabilisce che in caso di

applicazione, e risolvendo il problema dell'illegittimità dell'Assenza con un rapido riferimento alla disciplina delle Licenze<sup>6</sup>. La brevità della trattazione della tematica strettamente relativa all'Assenza –sia “in Diritto” ove sinteticamente si afferma: «*particularia seponentes, dicere sufficit quod pro Absentia ultra tres menses in casu necessaria erat Licentia Sedis Apostolicæ*» (n. 6), sia “in fatto” ove si legge: «*in casu ideo satis constat de Absentia Rev. dæ monialis a Domo per saltem tres annos protracta sine Licentia Auctoritatis competentis, quæ Absentia a Domo tam gravis ab ipsa Lege consideratur, ut pro Dimissione hanc ob causam non requiratur per se præceptum Domum revertendi explicite vi Voti obædientiæ impositum*» (n. 7)– è dovuta certamente allo stile redazionale dei Decreti stessi ma è anche e soprattutto legata alla mancanza di particolari questioni direttamente riferibili alle concrete fattispecie di riferimento che possono trovare pronta soluzione anche senza affrontare in modo approfondito temi giuridici controversi<sup>7</sup>. Ciò è messo in evidenza dallo stesso Decreto che si concentra su altri aspetti più problematici solo indirettamente legati all'Assenza ma che offrono importanti spunti per una riflessione giuridica poiché comportano delle evidenti conseguenze applicative in tutti i casi simili.

Del resto la rilevanza di tutta la riflessione giuridica contenuta nei Provvedimenti di un Tribunale supremo, come la Segnatura Apostolica, risulta evidente, se si considera che, volendo prendere in prestito la terminologia propria del *common Law*, non è possibile porre quella ferrea distinzione tra “*ratio decidendi*” e “*obiter dictum*” che la dottrina classica del *common Law* vorrebbe. Innanzitutto sono l'autorevolezza e la capacità argomentativa a creare la forza di convincimento e non il fatto formale di essere un asserto giuridico compreso nella *ratio decidendi*. Vi è poi da considerare che si può finire per accogliere una regola giurisprudenziale sia che faccia parte della *ratio decidendi* sia

---

Assenza oltre i tre mesi, salvo i casi di cura della salute, si deve chiedere la Licenza alla Santa Sede: «*tres autem si menses Absentia excesserit, nisi de curanda agitur salute, permissionem Sanctæ Sedis poscere debet*» e si prevede che alle monache di clausura non si applichino le Norme del Can. 665 §1 CIC sull'Assenza, ricordando espressamente che «*Normam Canonis 665 §1, de commoratione extra Institutum, clausuræ moniales non tangere*».

6 Per un'ampia trattazione del tema dell'Assenza dalla Casa religiosa, soprattutto in relazione all'importanza fondamentale della “vita fraterna e comunitaria” si veda: D. ANDRÉS, *Le forme*, 461 ss.

7 J.M. ANAYA TORRES, *L'Assenza dalla comunità*, in *Quaderni di Diritto ecclesiale*, 23 (2010), 460 ss., indica alcuni problemi interpretativi riguardanti l'Assenza non del tutto risolti né in Giurisprudenza né in dottrina, che nulla hanno però a che vedere con la fattispecie del Decreto prof. n. 30199/99 CA, come quello relativo alla distinzione tra le Assenze brevi e quelle prolungate che in dottrina non trova una determinazione temporale precisa; infatti si va dall'indicazione di un mese dettata da V. DE PAOLIS, *La vita consacrata nella Chiesa*, Venezia, 2010, 499, il quale sottolinea che per l'Assenza prolungata servono “termini piuttosto ristretti”, a quella del tutto indeterminata di parecchi mesi proposta da J. BEYER, *Il Diritto della vita consacrata*, Milano, 1989, 351.



che risulti un semplice *obiter dictum* nella costruzione logico-giuridica della Decisione, quando anticipa potenziali Decisioni future; in questa prospettiva, la distinzione tra *ratio decidendi* ed *obiter dicta* diviene quasi inesistente<sup>8</sup> poiché questi ultimi possono essere rilevanti nella comprensione dell'esito di eventuali futuri Giudizi, costituendo un elemento di comprensione degli orientamenti giurisprudenziali del Tribunale<sup>9</sup>.

## 2. L'OBEDIENZA DEL RELIGIOSO E LA VALUTAZIONE DI LEGITTIMITÀ DELLA DISPOSIZIONE DATA DAL SUPERIORE

### 2.1 *La disciplina del Can. 696 §1 CIC in relazione con la "Evangelica Testificatio"*

Sulla base del Can. 696 §1 CIC la disobbedienza ostinata alle legittime Disposizioni dei Superiori in materia grave è uno dei motivi per cui un religioso può essere dimesso. In relazione con questa prescrizione codiciale, il Decreto prot. n. 33358/02 CA richiama la Esortazione apostolica "*Evangelica Testificatio*" che cita alcuni casi in cui l'obbligo di obbedienza non vincola:

*«praeterquam cum aliquid iniungitur, quod Legibus divinis vel Constitutionibus Instituti manifesto adversatur, aut quod malum grave et certum secumfert – tunc enim obœdiendi obligatio deest– Superioris deliberationes Provinciam respiciunt, in qua æstimatio boni maioris secundum modum rem considerandi potest variari»*<sup>10</sup>.

8 Cfr. U. MATTEI, *Stare decisis*, Milano, 1988, 297.

9 Sulla differenza tra *ratio decidendi* ed *obiter dicta*, messa in discussione nei sistemi di *common Law* dal *prospective overruling*, cfr. *ivi*, 309 ss.

10 PAULUS PP. VI, Adhortatio apostolica de religiosa vita secundum Concilii Œcumenici Vaticani II renovanda præceptiones: *Evangelica Testificatio*, in *AAS*, LXIII (1971), 512-513, n. 28. Nella Giurisprudenza della Segnatura Apostolica si considerano i casi in cui il religioso può rifiutare l'obbedienza che non è dovuta quando il Superiore agisca contro il Diritto divino e naturale e nella sua azione non rimanga dentro i confini della sua potestà: «*ea præstanda est semper, dummodo Superior Iura divina et naturalia non offendat et intra fines suæ potestatis agat*» (SUPREMUM SIGNATURÆ APOSTOLICÆ TRIBUNAL, *Coram FELICI, decisio diei 21 novembris 1981*, in X. OCHOA, *Leges Ecclesie post Codicem Iuris canonici editæ*, VI, Roma, 1987, n. 4874, col. 8259); leggermente differente la formulazione dei casi in cui il religioso non è tenuto all'obbedienza rispetto ad ordini che sono contrari alle Leggi morali ed ai limiti indicati dalle Costituzioni: «*praeter ea quæ contra Leges morales sint et quæ proinde nequeunt a Superioribus præscribi et, si præscripta, vim non habent, limites obœdientie inveniuntur in ipsis Constitutionibus: religiosus obœdientiam promittit Superiori præcipienti secundum Constitutiones*» (SUPREMUM SIGNATURÆ APOSTOLICÆ TRIBUNAL, *Coram SABATTANI, decretum diei 7 iunii 1986*, in *Monitor ecclesiasticus*, CXII [1987], 277, n. 9).

In tal modo, l'Esortazione apostolica si limita a segnalare alcune ipotesi in cui sicuramente non sussiste il dovere di obbedienza, senza esprimere compiutamente i suoi limiti e quali valutazioni sia chiamato a fare il religioso nei confronti dell'ordine illegittimo. Tuttavia l'esplicito riferimento fatto dal Can. 696 §1 CIC alla legittimità della Disposizione, che implicitamente la *Evangelica Testificatio* rende oggetto di valutazione del religioso per stabilire se nello specifico caso vi sia un obbligo di obbedire, costituisce un elemento normativo il quale impone un'indagine su tutte le ricadute che può avere nell'Ordinamento giuridico canonico, anche in considerazione della Giurisprudenza della Segnatura Apostolica.

## 2.2 La valutazione di legittimità alla luce di alcune connotazioni proprie dell'obbedienza

Il modello, a cui conformare il rapporto tra Superiori e religiosi, è contraddistinto dal superamento di un'idea meramente autoritaria<sup>11</sup> di obbedienza in favore di una visione più propriamente caratterizzata dalla cooperazione e collaborazione come dimensioni proprie di detto rapporto<sup>12</sup>; in tal modo non si

11 Possono ritenersi indicative del rapporto tra religiosi e Superiori le parole –riprese dal Can. 618 CIC– del Decreto *Perfectæ Caritatis* n. 14: «*subditos regant qua filios Dei et cum respectu personæ humanæ, illorum voluntariam subiectionem promoventes*». In dottrina Andrés si sofferma con cura sulle modalità con cui il Superiore deve agire, con attenzione «*al servizio, al dialogo, al rispetto per la persona umana*» (D. ANDRÉS, *Le forme*, 143 ss.).

12 Anche in questo caso appare fondamentale quanto dettato da *Perfectæ Caritatis* n. 14: «*sodales eo perducant ut in muneribus obeundis et in inceptis suscipiendis activa atque responsabili obedientia cooperentur. Itaque Superiores libenter sodales audiant necnon eorum conspirationem ad bonum Instituti et Ecclesiæ promoveant*»; ciò è prontamente ribadito da CONGREGATIO PRO INSTITUTIS VITÆ CONSECRATÆ ET SOCIETIBUS VITÆ APOSTOLICÆ, Istruzione sul servizio dell'autorità e l'obbedienza: *Faciem Tuam*, Città del Vaticano, 2008, n. 20, che riprende il concetto di cooperazione: «*l'Autorità promuove la crescita della vita fraterna attraverso il servizio dell'ascolto e del dialogo, la creazione di un clima favorevole alla condivisione e alla corresponsabilità, la partecipazione di tutti alle cose di tutti, il servizio equilibrato al singolo e alla comunità, il discernimento, la promozione dell'obbedienza fraterna*».

Sul tema della collaborazione per il bene dell'Istituto e della Chiesa, di cui al Can. 618 CIC, e della promozione della stessa da parte dei Superiori, cfr. D. ANDRÉS, *Le forme*, 146-147. Ovviamente, pur nella rilevanza della cooperazione, *Perfectæ Caritatis* n. 14 mantiene per il Superiore «*firma tamen sua auctoritate decernendi et præcipiendi quæ agenda sunt*». A quest'ultimo aspetto sembra fare riferimento la distinzione tra aspetti pedagogici ed obbedienza, contenuta in SUPREMUM SIGNATURÆ APOSTOLICÆ TRIBUNAL, *Coram FELICI, decisio diei 21 novembris 1981*, in X. OCHOA, *Leges Ecclesiæ*, VI, n. 4874, col. 8259: «*dialogus inter Superiores et subditos tamquam inter patrem et filium, non inter æquales, fovendus est: est quoque prudentis Superioris audire subditum, si quæ gravis difficultas mandato opponatur: subditus autem sua ex parte potest Superiori animum suum patefacere forsitan anxium ob mandatum receptum. Sed hæc omnia pertinent ad pedagogiam iubendi ed obædiendi*».

esclude, ma piuttosto si riafferma una legalità condivisa dell'azione amministrativa, inscindibile da una consapevole e responsabile partecipazione di ogni religioso al perseguimento del buon andamento del servizio reso all'Istituto e alla Chiesa<sup>13</sup>.

Ammissa comunque la particolare rilevanza della dimensione dell'obbedienza nella vita del religioso<sup>14</sup> –importanza che si riflette nelle previsioni del Can. 696 §1 CIC che è richiamato dal Decreto prot. n. 33358/02 CA n. 9 per rilevare come tra le cause che possono condurre alla Dimissione del religioso vi sia anche la disobbedienza ostinata alle legittime Disposizioni dei Superiori in materia grave<sup>15</sup>– resta il problema di stabilire a quale forma di obbedienza si faccia riferimento nel Can. 601 CIC e di individuare i limiti che sono da porsi al dovere di obbedienza.

Se quest'ultima è da considerare non già come un atteggiamento di passiva sottomissione ad un potere autoritativo, bensì come una forma di attiva cooperazione al raggiungimento di finalità condivise sia da chi vi è tenuto sia dal Superiore che dà la Disposizione, l'obbedienza stessa non può essere cieca, come spiegato nella Decisione della Segnatura Apostolica del 23 gennaio 1988: «*cæca esse tamen, non debet*»<sup>16</sup>; essa deve, al contrario, essere vigile e perciò al religioso si chiede di obbedire alle legittime Disposizioni del Supe-

---

*ad ipsam obædientiam non spectant præsertim in eo qui per professionem religiosam totam suam voluntatem, iuxta Ecclesiæ Leges, legitimis Superioribus legitime mandantibus commisit.*

- 13 Non si tratta qui di concetti assimilabili a quello civilistico di “amministrazione di risultato”, ma di concretizzare, in termini di servizio per la Chiesa, i frutti dell'obbedienza nella traccia di *Perfectæ Caritatis* n. 14: «*ita, Ecclesiæ servitio arctius devinciuntur*». Il concetto è proposto anche da PAULUS PP. VI, *Evangelica Testificatio*, n. 23.
- 14 L'obbedienza è il punto centrale della vita religiosa per SUPREMUM SIGNATURÆ APOSTOLICÆ TRIBUNAL, *Coram FELICI, decisio diei 20 ianuarii 1979*, in X. OCHOA, *Leges Ecclesiæ*, VI, n. 4683, col. 7669-7670: «*obædientia est cardo vitæ religiosæ*»; similmente si riconosce la particolare rilevanza del Voto di obbedienza per i religiosi in SUPREMUM SIGNATURÆ APOSTOLICÆ TRIBUNAL, *Coram SABATTANI, decretum diei 7 iunii 1986*, in *Monitor ecclesiasticus*, CXII (1987), 277, n. 8: «*quod præstantissimum est inter Vota religiosæ*»; infine il Voto dell'obbedienza è posto tra quelli essenziali della vita religiosa da SUPREMUM SIGNATURÆ APOSTOLICÆ TRIBUNAL, *Coram PALAZZINI, decisio diei 23 ianuarii 1988*, in *Il Diritto ecclesiastico*, CII (1991), 160, n. 11: «*Votum, enim, obædientiæ, est præceptum inter Vota essentialia status religiosi*».
- 15 Procedo nello stesso modo, mettendo espressamente e direttamente in relazione tra loro Dimissione e disobbedienza, quale elemento che contrasta con la sostanza della vita religiosa, SUPREMUM SIGNATURÆ APOSTOLICÆ TRIBUNAL, *Coram FELICI, decisio diei 15 decembris 1979*, in X. OCHOA, *Leges Ecclesiæ*, VI, n. 4746, col. 7852; nello stesso senso SUPREMUM SIGNATURÆ APOSTOLICÆ TRIBUNAL, *Coram FELICI, decisio diei 20 ianuarii 1979*, in X. OCHOA, *Leges Ecclesiæ*, VI, n. 4683, col. 7669.
- 16 SUPREMUM SIGNATURÆ APOSTOLICÆ TRIBUNAL, *Coram PALAZZINI, decisio diei 23 ianuarii 1988*, in *Il Diritto ecclesiastico*, CII (1991), 160, n. 11. Con terminologia simile, cfr. T. RINCÓN-PÉREZ, “Can. 601”, in AA.VV., *Comentario exegético al Código de Derecho canónico*, 2 ed., Pamplona, 1997, 1487: «*la entrega de la propia voluntad a los Superiores legítimos, a ejemplo de Jesucristo, no entraña un sometimiento ciego*».

riore con senso di responsabilità e partecipazione<sup>17</sup> – nonché, stando al Decreto prot. n. 33358/02 CA, “*libero totoque animo*” (n. 9) – rendendosi consapevole dei supremi valori dell’Ordinamento e delle finalità dell’Istituto e della Chiesa ed essendo partecipe della loro realizzazione in osservanza delle Leggi.

Una considerazione sulle caratteristiche del dovere di obbedienza si impone perché la sua configurazione in termini più o meno assoluti è correlata con l’estensione della valutazione attribuita al religioso sulla legittimità della Disposizione del Superiore. Se non v’è dubbio, infatti, che la Disposizione<sup>18</sup> legittima faccia sempre sorgere il dovere di obbedienza, ben più complessa è la questione riguardante la posizione da assumere nei confronti della Disposizione illegittima.

La teoria dell’obbedienza assoluta, la quale comporterebbe l’impossibilità di operare una valutazione sulla legittimità dell’ordine e la necessità di obbedire anche quando è illegittimo, può essere giustificata dalla maggior

17 Alla responsabilità allude IOANNES PAULUS PP. II, Adhortatio apostolica post-synodalis: *Vita Consecrata*, in *AAS*, LXXXVIII (1996), 394-395, n. 21, quando afferma che l’obbedienza «*pulchritudinem liberantem patefacit filialis et haud servilis famulatus, ubi conscientia propriorum Officiorum viget et mutua valet fiducia*». Con riferimento ai concetti di responsabilità e partecipazione, cfr. T. RINCÓN-PÉREZ, “Can. 601”, 1486, il quale indica ciò che è richiesto dall’obbedienza ed alcune caratteristiche che la accompagnano: «*la profesión de este consejo evangélico exige el sometimiento de la propia voluntad a los mandatos legítimos de los Superiores. Cierito es que habrá de ser una entrega libre, responsable, activa y participativa, y que habrá de mediar diálogo y comunicación entre Superiores y súbditos*». Riprende il tema della connessione tra obbedienza e responsabilità anche S. RECCHI, *Il consiglio evangelico dell’obbedienza (Can. 601)*, in *Quaderni di Diritto ecclesiale*, 24 (2010), 455: «l’obbedienza delle persone consacrate si configura perciò come un atteggiamento di dipendenza filiale e responsabile».

La responsabilità o lo spirito vigile con cui si deve obbedire non significa che ci possa essere spazio per una disobbedienza costruttiva, come chiarito da SUPREMUM SIGNATURÆ APOSTOLICÆ TRIBUNAL, *Coram FELICI, decisio diei 20 ianuarii 1979*, in X. OCHOA, *Leges Ecclesiae*, VI, n. 4683, col. 7670: «*inobedientiam constructivam, quam dicunt, neque ascensis religiosa neque Ius admittit*».

Appare infine riduttiva l’immagine di obbedienza conscia e responsabile, ove la si ravvisi consistere nel fatto che il religioso obbedisca agli ordini legittimi senza che vi sia coazione, come espresso da SUPREMUM SIGNATURÆ APOSTOLICÆ TRIBUNAL, *Coram FELICI, decisio diei 21 novembris 1981*, in X. OCHOA, *Leges Ecclesiae*, VI, n. 4874, col. 8260: «*illa conscia et responsabilis obœdientia, de quo loquitur Concilium, consistit ut subditus, remota quavis coactione, mandatis sui legitimi Superioris voluntarie pareat*».

18 Prima di occuparsi della questione relativa alla legittimità, si deve rilevare in nota che l’oggetto del Voto di obbedienza è dato dall’ordine considerato in senso stretto, cioè quello che i Superiori competenti vogliono imporre in virtù del Voto di obbedienza; in tal senso è SUPREMUM SIGNATURÆ APOSTOLICÆ TRIBUNAL, *Coram SABATTANI, decretum diei 7 iunii 1986*, in *Monitor ecclesiasticus*, CXII (1987), 277, n. 8: «*materia proxima seu obiectum Voti complectitur Prœcepta stricte talia, ea scilicet quæ Superiores competentes imponere intendunt vi Voti obœdientiae, quæ conscientiam subditi ligat*» e quindi, si prosegue, non tutti gli ordini del Superiore vincolano in forza del Voto di obbedienza: «*non omnia proinde Prœcepta Superioris vi Voti obligant sed ea quæ ex voluntate Superioris, ex eius verbis aut ex ipsis Constitutionibus desumenda talem vim habere intendunt*».

efficienza nel soddisfare le finalità da perseguire e dalla supposizione che il Superiore sia, quanto meno per la sua maggiore esperienza, più qualificato del religioso nell'interpretare la Legge e applicarla alla fattispecie concreta. Stante il netto rigetto di tale teoria, contenuto nel Decreto della Segnatura Apostolica del 7 giugno 1986 per cui: «*obœdientia autem non est absoluta et indeterminata, sed certis limitibus circumscibitur*»<sup>19</sup>, si deve ritenere che sia consentita una valutazione sulla legittimità della Disposizione del Superiore e che il dovere di obbedienza riguardi soltanto quella legittima: il religioso, infatti, avendo la possibilità di valutare la legittimità, non sarà obbligato dalla Disposizione che non sia conforme alla Legge<sup>20</sup>.

### 2.3 Il contenuto della valutazione di legittimità attribuita al religioso

Si deve premettere che, affinché il religioso possa procedere alla valutazione e non obbedire, secondo *Evangelica Testificatio* è necessario che la Disposizione appaia illegittima “*manifesto*”<sup>21</sup>. L'avverbio “manifestamente” è stato opportunamente utilizzato, infatti in tal modo si vanno ad evitare ingiustificate disobbedienze dovute a laboriose e opinabili interpretazioni di Norme giuridiche; quindi, per poter rifiutare l'obbedienza è necessario che l'illegittimità appaia *ictu oculi*, ossia senza necessità di ulteriore indagine.

Detto questo la Disposizione del Superiore può essere oggetto di valutazione di legittimità relativamente agli aspetti formali e così il religioso potrà rifiutarsi di obbedire quando essa non abbia tutti i requisiti di forma, come avviene ad esempio se manca la competenza del Superiore ad impartirla<sup>22</sup> o non si è proceduto all'emanazione nei modi prescritti dalla Legge.

19 SUPREMUM SIGNATURÆ APOSTOLICÆ TRIBUNAL, *Coram SABATTANI, decretum diei 7 iunii 1986*, in *Monitor ecclesiasticus*, CXII (1987), 277, n. 9.

20 Si ricorda solo in nota, vista la poca rilevanza che presentano nell'Ordinamento canonico, che tra la teoria dell'obbedienza assoluta e quella della piena valutazione, se ne possono ipotizzare altre intermedie, quale quella secondo cui al religioso sarebbe consentita soltanto la valutazione sulla legittimità degli elementi formali della Disposizione, con esclusione della valutazione di legittimità su quelli sostanziali.

21 PAULUS PP. VI, *Evangelica Testificatio*, n. 28.

22 Andrés insiste sulla necessità che il Superiore sia legittimo «secondo la Legge universale e la Legge propria» e conclude affermando che «per tanto non si tratta di tutti i Superiori possibili e impossibili» (D. ANDRÉS, *Le forme*, 92). Sul rapporto tra obbedienza, autorità legittima e legittimo esercizio della stessa, si veda: G.P. MONTINI, *Modalità procedurali e processuali per la difesa dei diritti dei fedeli. Il Ricorso gerarchico. Il Ricorso alla Segnatura Apostolica*, in *Quaderni di Diritto ecclesiale*, 8 (1995), 289.

La Giurisprudenza della Segnatura Apostolica si sofferma sul problema del Superiore legittimo:

Ma, a ben vedere, sussiste la possibilità di valutare anche l'illegittimità per aspetti relativi alla sostanza. Il richiamo del Can. 696 §1 CIC alla conformità alla Legge delle Disposizioni dei Superiori non distingue tra differenti ipotesi, e ciò conduce di per sé a ritenere che il religioso sia vincolato all'obbedienza solo nel caso in cui esse siano integralmente legittime.

Vi sono poi alcuni esempi che mettono in risalto la necessità di una valutazione sostanziale. Infatti non v'è dubbio che la Disposizione manifestamente rivolta contro l'Istituto o la Chiesa e quella manifestamente criminosa non possano essere vincolanti; così come è chiaro che è illegittima a causa del suo contenuto la Disposizione volta a far commettere un Delitto, ossia a compiere un'attività vietata dal Diritto penale. Altrettanto evidente è la mancanza di carattere vincolante dell'ordine, che non attiene né al servizio né alla disciplina, e con cui viene chiesta al religioso una 'prestazione' estranea ai compiti dell'Istituto e non riconducibile alle situazioni giuridiche che caratterizzano il suo *status*<sup>23</sup>. Infine, pure la Disposizione lesiva della dignità umana del religioso o di un qualsiasi altro soggetto non è vincolante, in quanto la dignità umana è intangibile ed è obbligo di tutti garantirne il rispetto e la tutela<sup>24</sup>.

Esiste dunque uno stretto collegamento tra vincolatività e legittimità che può e deve essere accertata a mezzo di una piena valutazione su di essa.

---

SUPREMUM SIGNATURÆ APOSTOLICÆ TRIBUNAL, *Coram FELICI, decisio diei 21 novembris 1981*, in X. OCHOA, *Leges Ecclesiae*, VI, n. 4874, col. 8259, dove si richiama l'esigenza che il Superiore «*intra fines suae potestatis agat*» ed in modo più articolato riprende la questione, con riferimento sia alla competenza del Superiore sia al legittimo esercizio: «*Votum obædientie [...] libera est promissio Deo facta obsecundandi Superiori competenti et legitime præcipienti in omnibus, quæ secundum Constitutiones præscribitur*» (SUPREMUM SIGNATURÆ APOSTOLICÆ TRIBUNAL, *Coram SABATTANI, decretum diei 7 iunii 1986*, in *Monitor ecclesiasticus*, CXII [1987], 277, n. 8). Questione complessa è quella sulla possibilità di valutare se il Superiore sia stato legittimamente eletto; sul punto: G.P. MONTINI, *Modalità procedurali*, 289, il quale ritiene che non sia dovuta nessuna obbedienza al Superiore che non è legittimo in quanto la sua Elezione è invalida.

23 Cfr. V. DE PAOLIS, *La vita consacrata*, 83, per cui: «l'ambito del Voto di obbedienza è in relazione al progetto dell'Istituto, delimitato dalle Costituzioni»; nello stesso senso: S. RECCHI, *Il consiglio*, 453.

24 Il rapporto tra obbedienza e dignità della persona è significativamente tracciato da *Perfectæ Caritatis* n. 14: «*sic obædientia religiosa, nedum dignitatem personæ humanæ minuit, illam, ampliata libertate filiorum Dei, ad maturitatem adducit*». In CONGREGATIO PRO INSTITUTIS VITÆ CONSECRATÆ ET SOCIETIBUS VITÆ APOSTOLICÆ, *Faciem Tuam*, n. 13, si afferma inoltre che «l'Autorità è chiamata a promuovere la dignità della persona». Sulla stretta relazione tra azione del Superiore e dignità della persona umana si veda: D. ANDRÉS, *Le forme*, 145; il fatto che l'obbedienza non possa comportare una lesione della dignità della persona è menzionato anche da T. RINCÓN-PÉREZ, "Can. 601", in AA.VV., *Comentario exegético*, 1487: «*ni supone mengua alguna de la dignidad de la persona humana o de su libertad*».

### 3. L'IMPUTABILITÀ NELLA DIMISSIONE FACOLTATIVA DOVUTA A DISOBEDIENZA DEL RELIGIOSO

Il Can. 696 §1 CIC utilizza il concetto di *causa imputabile* in riferimento alla Dimissione facoltativa del religioso e perciò l'impossibilità di obbedire a quanto ordinatogli dal Superiore è liberatoria e non comporta la sua Dimissione solo se non è imputabile poiché in tal caso egli non può ritenersi responsabile per una prestazione che è diventata impossibile.

#### 3.1 *L'impossibilità di adempiere a quanto disposto dal Superiore*

Prima di valutare l'imputabilità della disobbedienza, coerentemente con i dati giurisprudenziali, è necessario soffermarsi sull'impossibilità di adempiere a quanto ordinato. In tal senso è chiarissimo il Decreto prot. n. 30199/99 CA in cui, seppur in uno spazio brevissimo e in un rapido susseguirsi di pochi termini, prima si pone la "*possibilitatem obtemperandi*" e poi si citano le "*causæ valetudinis curandæ*" (n. 9)<sup>25</sup>.

Si deve trattare certamente di *impossibilità*, non di eccessiva difficoltà ad adempiere, e deve essere effettiva e reale, andando ad incidere immediatamente sull'obbedienza a quanto ordinato dal Superiore<sup>26</sup>. In riferimento alla gravità ed inevitabilità dell'ostacolo che si presenta, è necessario poi distinguere tra impossibilità assoluta, che vi è quando un ostacolo rende impossibile in ogni modo l'adempimento dell'obbligo<sup>27</sup>, e relativa che vi è quando l'adempimento dell'obbligo richiede un impegno particolarmente rilevante o ha come possibile effetto un danno grave ed imminente o comporta la privazione di un bene di particolare valore<sup>28</sup>.

25 SUPREMUM SIGNATURÆ APOSTOLICÆ TRIBUNAL, *Decretum 27 Novembris 1982* (Prot. n. 12.618/80 CA), in *Monitor ecclesiasticus*, CVIII (1983), 290, constata solo la presenza della disobbedienza: «*nec obædierit nec quidem demonstraverit voluntatem obædiendi*» e quindi unicamente l'inadempimento della religiosa sulla base del quale, in assenza di una qualsiasi impossibilità di adempiere, si rigetta il Ricorso contro la Dimissione della stessa.

26 Cfr. G.P. MONTINI, *Il Diritto canonico dalla A alla Z*, in *Quaderni di Diritto ecclesiale*, 10 (1997), 462, che sottolinea come la semplice difficoltà non sia equiparabile all'impossibilità.

27 Cfr. *ivi*, 460-461, dove l'autore procede ad una ulteriore suddivisione in impossibilità di ordine naturale «quando l'assoluta impossibilità proviene da cause di natura fisica» e di ordine giuridico «quando l'impossibilità sia generata dal fatto che l'azione prescritta non si possa compiere perché configura per la persona un'azione illecita o comunque proibita dalla Legge».

28 Il concetto di razionale inesigibilità per cui l'impegno straordinario, da parte di chi deve adempiere, deve comunque essere in un rapporto razionale con la prestazione, non trova certamente spazio nell'Ordinamento canonico nei casi in cui sono previsti direttamente dal Legislatore obblighi che



Stante questa distinzione, nel Decreto prot. n. 33358/02 CA si affronta un caso particolare in cui non vi è un'impossibilità assoluta ma un adempimento potenzialmente possibile il quale però, a detta del ricorrente, urta contro interessi superiori a quelli facenti capo all'obbedienza, che quindi dovrebbero trovare una tutela più forte nell'Ordinamento giuridico<sup>29</sup>. In realtà il Decreto prot. n. 33358/02 CA spiega, riprendendo il contenuto del precedente Decreto del Congresso, che la disobbedienza del ricorrente non ha nessuna relazione con una necessità pastorale dei fedeli della Parrocchia, per la quale era stato nominato un nuovo Parroco a garanzia della cura pastorale e quindi la «*asserta necessitas artificiosa apparet*» (n. 9). Nel caso concreto non viene neanche in considerazione la rilevanza maggiore o minore di certi interessi –come quello ad avere una specifica cura pastorale– o la tutela particolare che essi trovano nell'Ordinamento giuridico, in quanto questi si dimostrano già ampiamente garantiti in altro modo e quindi non necessitano di ulteriore tutela.

### 3.2 Disobbedienza e criteri di imputazione

Il Can. 696 §1 CIC non indica quali siano i criteri di imputazione. Pare sussistere un indirizzo giurisprudenziale propenso a considerare necessario l'elemento della *colpa* per l'imputazione dell'inadempimento e quindi la Dimissione del religioso richiederebbe una disobbedienza imputabile a sua colpa, da considerarsi soprattutto quale negligenza<sup>30</sup>.

Ma in altre Decisioni la Segnatura Apostolica sembra non dare lo stesso valore alla diligenza della condotta del religioso che si direbbe invece chiamato ad individuare e provare uno specifico evento che ha determinato la disobbedienza per escludere un nesso causale tra la propria condotta e la di-

---

comportano uno sforzo di particolare rilievo il quale non può essere quindi motivo per ottenere la liberazione dall'adempire (cfr. *ivi*, 463).

29 Cfr. L. MOSCO, "Impossibilità sopravvenuta della prestazione", in *Enciclopedia del Diritto*, XX, Milano, 1970, 424.

30 Con riferimento diretto alla «*gravis et continuata exterior violatio Votorum religiosorum*», SUPREMUM SIGNATURÆ APOSTOLICÆ TRIBUNAL, *Coram FELICI, decisio diei 31 maii 1980*, in X. OCHOA, *Leges Ecclesie*, VI, n. 4777, col. 7968, ritiene che i fatti che comportano l'inadempimento debbano essere commessi in modo colposo: «*facta admissa, ut revera culposa dicantur; procedant oportet a persona quæ libero consilio ea elicere possit*»; e l'impostazione del ragionamento giuridico in termini di colpa appare ancor più evidente quando si sostiene che la religiosa abbia agito «*sine gravi culpa*» (*ivi*, col. 7973). SUPREMUM SIGNATURÆ APOSTOLICÆ TRIBUNAL, *Prot. n. 13954/82 CA, decr. 27 novembris 1982*, in *Monitor ecclesiasticus*, CVIII (1983), 291, procede in modo simile con riferimento a fatti colposi: «*quæ tamen perturbatio considerari nequit in ordine ad præcedentes graves culpas minuendas*».



sobbedienza stessa la quale diviene in tal modo non imputabile. Si finisce inevitabilmente per dover individuare un evento che non era prevedibile o evitabile da parte del religioso, che va a concretizzarsi o in un caso fortuito o nel fatto del terzo o in quello dello stesso Superiore. In questo senso sembra essere il Decreto prot. n. 33358/02 CA in cui si argomenta su alcuni fatti, che il ricorrente aveva indicato per escludere l'imputabilità, e se ne nega la rilevanza senza fare cenno alla negligenza del religioso<sup>31</sup>.

L'analisi delle risultanze giurisprudenziali dimostra che la Segnatura Apostolica non confonde l'imputazione con il *criterio* di imputazione. Certamente il criterio della colpa può mantenere una sua rilevanza poiché il religioso va incontro alla Dimissione se la disobbedienza è strettamente connessa ad un suo comportamento colposo, ma vi sono altri criteri ed altri elementi che impediscono il compimento di quanto dovuto e che possono essere imputati al religioso sulla base di osservazioni che non attengono all'indagine su un suo comportamento negligente.

Si può infine ipotizzare che nella Giurisprudenza, che prescinde dal considerare la colpa, si intenda procedere nei termini di una presunzione della stessa a fronte della quale il religioso sarebbe chiamato a dare la prova della propria diligenza. A questo proposito si deve innanzitutto notare che sarebbe complesso, se non impossibile, per il religioso dare dimostrazione della sua diligenza e della non riferibilità della disobbedienza ad una sua colpa senza aver previamente individuato determinati fatti che abbiano reso impossibile obbedire, per poi provare la propria diligenza in riferimento a quelli; appare, infatti, difficilmente realizzabile l'ipotesi di una Prova sulla diligenza in tutta la condotta del religioso dopo aver appreso la Disposizione del Superiore. E comunque l'esiguità del materiale giurisprudenziale pubblicato, nonché la totale assenza di riferimenti in tal senso all'interno delle Decisioni, lascia al momento poco fondata questa ipotesi.

### 3.3 *L'imputabilità nel caso della malattia del religioso*

Nel Decreto prot. n. 30199/99 CA si prende in considerazione la malattia della religiosa come fatto che potrebbe impedire di imputare alla stessa

---

31 Anche nella SUPREMUM SIGNATURÆ APOSTOLICÆ TRIBUNAL, *Coram FELICI, decisio diei 20 ianuarii 1979*, in X. OCHOA, *Leges Ecclesiae*, VI, n. 4683, col. 7670, si valuta una serie di cause indicate dalla ricorrente al fine di escludere l'imputabilità; e le stesse vengono considerate in modo oggettivo senza dedurre un complessivo comportarsi con negligenza da parte della religiosa e senza riferirsi ad una situazione di colpa.

la disobbedienza, giungendo però ad escludere che nel caso vi sia un nesso causale tra la situazione relativa alla salute e la disobbedienza: «*soror habebat revera possibilitatem obtemperandi, quia non aderant causæ valetudinis curandæ quæ reditum ad Monasterium impediabant*» (n. 9)<sup>32</sup>. In effetti non si attribuisce rilevanza alcuna allo stato morboso indicato dalla religiosa e, sulla base di alcune specifiche osservazioni, si riconduce la malattia entro precisi limiti, valutando con rigore l'efficacia causale di alcuni fatti sull'impossibilità di adempiere, sia perché «*Rev.da soror enim non debebat in nosocomio, adeo ut hanc ob rem Domum revertere non posset*» (n. 8) sia perché «*neque natura aëris nec humiditas loci [...] argumentum contra reditum ad Monasterium constituunt*» (n. 8)<sup>33</sup>. Del resto anche altre Decisioni non negano la presenza di una malattia, ma smentiscono la sua rilevanza. Nel Decreto della Segnatura del 27 novembre 1982 è riconosciuta la presenza di «*aliquæ perturbationes animi*»<sup>34</sup>, ma queste non risultano sufficienti ad eliminare l'imputabilità<sup>35</sup>; anche nella Decisione della Segnatura Apostolica dell'8 novembre 1975 non si ritiene sufficiente la malattia psichica di una religiosa per escludere l'imputabilità<sup>36</sup>, in quanto la stessa non è considerata particolarmente rilevante: «*nec exaggerandæ sunt quædam perturbationes psycho-patologicæ quibus laboravit vel laborat soror*»<sup>37</sup>.

Quindi la presenza di una malattia, fisica o psichica, non comporta di per sé la non imputabilità della disobbedienza del religioso che invece ricorre qualora lo stato morboso si inserisca direttamente nel nesso di causalità, provocando la disobbedienza e rendendo impossibile da attuarsi il comportamento dovuto sulla base dell'ordine del Superiore. Ciò avviene nel caso di cui alla Decisione della Segnatura Apostolica del 31 maggio 1980, ove si tratta di una condizione psichica particolarmente rilevante, ossia di una personalità para-

32 Per quanto riguarda l'Assenza dalla Casa religiosa il ragionamento è svolto in termini di nesso di causalità in modo ancor più evidente: «*deest nexus inter infirmitatem et impossibilitatem revertendi*». Decreto prot. n. 30199/99 CA n. 8.

33 Nonostante la Sentenza sia articolata in considerazione della colpa della ricorrente, la rilevanza della questione causale nel caso della presenza di una malattia è posta in modo chiaro in SUPREMUM SIGNATURÆ APOSTOLICÆ TRIBUNAL, *Coram FELICI, decisio diei 31 maii 1980*, in X. OCHOA, *Leges Ecclesiæ*, VI, n. 4777, col. 7971, quando si chiede se la religiosa agi: «*sub incitatione ideæ delirantis paranoicæ*».

34 SUPREMUM SIGNATURÆ APOSTOLICÆ TRIBUNAL, *Prot. n. 13954/82 CA, decr. 27 novembris 1982*, in *Monitor ecclesiasticus*, CVIII (1983), 290.

35 Cfr. *ivi*, 291, ove si giunge al rigetto del Ricorso in Congresso in quanto «*manifeste carentem fundamento*».

36 Cfr. SUPREMUM SIGNATURÆ APOSTOLICÆ TRIBUNAL, *Coram PALAZZINI, decisio diei 8 novembris 1975*, in X. OCHOA, *Leges Ecclesiæ*, V, n. 4411, col. 7083, n. 12, in cui la trattazione del tema della malattia conduce ad un: «*negative, seu non constare de violatione Legis in discernendo*».

37 *Ivi*, col. 7083, n. 11.

noica e di una forma di delirio paranoideo<sup>38</sup>, che comporta la non imputabilità da cui deriva l'illegittimità del Provvedimento di Dimissione<sup>39</sup>.

#### 4. LA DIMISSIONE FACOLTATIVA DEL RELIGIOSO E IL DIRITTO DI DIFESA

Il diritto di difesa del religioso nel Procedimento di *Dimissione facoltativa* è oggetto di particolare attenzione da parte della Giurisprudenza della Segnatura Apostolica sia per quanto riguarda il suo fondamento, che è rinvenuto alternativamente nel Diritto naturale<sup>40</sup> o nella dignità della persona<sup>41</sup>, sia per quanto riguarda alcuni elementi atti a concretizzare un corretto contraddittorio –pur non essendo *difesa* e *contraddittorio* concetti equivalenti<sup>42</sup>– ossia la precisa conoscenza dei fatti contestati, in modo da verificarne o contestarne l'esistenza nella realtà esterna e controllarne la corretta qualifica giuridica, il riconoscimento al religioso della possibilità di produrre Prove, la formulazione di una propria costruzione logico-difensiva in sede di ascolto della parte ed in sede di discussione<sup>43</sup>.

Tuttavia, prima di considerare da vicino le facoltà che corrispondono al diritto di difesa –provando ad andare oltre ad una lettura del mero dato positivo, in quanto è necessario seguire le riflessioni giurisprudenziali e cercare di evidenziare le possibili lesioni del diritto di difesa non solo in riferimento

38 Cfr. SUPREMUM SIGNATURÆ APOSTOLICÆ TRIBUNAL, *Coram FELICI, decisio diei 31 maii 1980*, in X. OCHOA, *Leges Ecclesiae*, VI, n. 4777, col. 7972.

39 Cfr. *ivi*, col. 7973.

40 È chiaro il richiamo al fondamento in Diritto naturale del diritto di difesa in SUPREMUM SIGNATURÆ APOSTOLICÆ TRIBUNAL, *Coram STAFFA, decisio diei 1 iunii 1974*, in *Apollinaris*, XLVII (1974), 387, n. 4. Le affermazioni più esplicite sul tema sono esposte da SUPREMUM SIGNATURÆ APOSTOLICÆ TRIBUNAL, *Coram STAFFA, decisio diei 24 novembris 1973*, in *Apollinaris*, XLVII (1974), 371, n. 7 (che però non è relativa alla Dimissione essendo *Suspensio a divinis, Privatio vocis activæ et passivæ, Relegatio*) in cui prima si afferma: «*nostrum autem S. Tribunal firmiter et inhæsitanter tenet ius sese defendendi reo competere ex ipso iure naturæ*» e poi si ribadisce: «*facultas sese defendendi pertinet ad Ius naturæ*» (*ivi*, n. 11).

41 Nella SUPREMUM SIGNATURÆ APOSTOLICÆ TRIBUNAL, *Coram PALAZZINI, decisio diei 8 novembris 1975*, in X. OCHOA, *Leges Ecclesiae*, V, n. 4411, col. 7080, n. 3, il fondamento del diritto di difesa è direttamente collegato alla dignità della persona umana: «*agitur de iure insito in ipsa dignitate personæ humanæ, et a fortiori in dignitate personæ 'religiøsæ', quæ Deo est publice sacra*».

42 Cfr. G. ERLEBACH, *La nullità della Sentenza giudiziale "ob ius defensionis denegatum" nella Giurisprudenza rotale*, coll. *Studi giuridici*, n. XXV, Città del Vaticano, 1991, 70 ss. Sul rapporto stretto tra diritto di difesa e contraddittorio si veda: M.J. ARROBA CONDE, *Prova e difesa nel Processo di nullità del Matrimonio canonico. Temi controversi*, Lugano, 2008, 23.

43 M.A. ORTIZ, *I Ricorsi gerarchici*, in G.I.D.D.C. (cur.), *I Giudizi nella Chiesa. Processi e Procedure speciali*, coll. *Quaderni della Mendola*, n. 7, Milano, 1999, 42, segnala l'utilità di far ricorso ad Istituti propri del Processo «soprattutto quelli riguardanti il diritto di difesa e l'istruzione del Ricorso» ovviamente considerati i necessari correttivi.

alle forme procedurali stabilite dai Canoni<sup>44</sup>— si deve rilevare che per una sua definitiva tutela sarebbe necessario rinvenire una reale contrapposizione dialettica tra le parti. In questa prospettiva non rileva tanto, o solo, l'insieme delle facoltà che al religioso sono riconosciute e che esercita, ma anche e soprattutto il rapporto che può instaurare con gli altri soggetti che prendono parte al Procedimento di Dimissione e con le funzioni che gli stessi esercitano. Infatti, la difesa può svilupparsi in modo compiuto quando sia garantita l'alterità tra il soggetto che decide e le parti le quali allo stesso tempo devono agire in un rapporto paritario tra di loro<sup>45</sup>. Detta alterità non si rinviene nella fase in cui il Superiore maggiore avvia il Procedimento e lo guida fino alla trasmissione degli Atti al Moderatore supremo (Can. 697 CIC), anche se la necessità di ascoltare il suo Consiglio è un fattore di leggerissima correzione delle disparità procedurali. Appare invece già maggiormente garantita nel momento in cui si passa avanti al Moderatore supremo che peraltro deve procedere in modo collegiale con il suo Consiglio (Can. 699 CIC), il quale è chiamato a votare a maggioranza sulla Dimissione<sup>46</sup>; una garanzia ulteriore è data anche dalla necessità di ratifica da parte della Santa Sede per i religiosi di un Istituto di Diritto pontificio e del Vescovo per i religiosi di un Istituto di Diritto diocesano (Can. 700 CIC)<sup>47</sup>. L'alterità traspare ulteriormente nell'eventuale prosieguo del Procedimento avanti alla Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica<sup>48</sup>.

44 Questa prospettiva tracciata da M.J. ARROBA, *Prova e difesa*, 22, è indispensabile per una corretta comprensione del diritto di difesa, nonostante la Dimissione del religioso sia un Procedimento sufficientemente normativizzato (su quest'ultimo punto: G.P. MONTINI, *Modalità procedurali*, 291). Si tratta quindi di non fermarsi agli elementi procedurali stabiliti dalle Norme, come ad esempio nel caso dell'indicazione nel Decreto di Dimissione del diritto di ricorrere entro dieci giorni dalla ricezione della Notifica, stabilita dal Can. 700 CIC, che in SUPREMUM SIGNATURÆ APOSTOLICÆ TRIBUNAL, *Coram SABATTANI, decretum diei 26 aprilis 1986*, in *Monitor ecclesiasticus*, CXI (1986), 385, n. 9, è enumerata tra ciò che garantisce il diritto di difesa.

45 Cfr. M. CHIAVARIO, *Processo e garanzie della persona*, Milano, 1984, 190-191.

46 D. ANDRÉS, *Le forme*, 672, evidenzia che nella disciplina dettata dai Canoni si è trovato un equilibrio nel rapporto tra le parti: «il gioco tra le parti è equilibrato ed armonico: in favore del membro operano, soprattutto, l'evidente diritto alla difesa, la necessità delle Ammonizioni ben formulate e distinte e la facoltà di comunicare direttamente con il Moderatore supremo; in favore dell'IVCR, i passaggi che deve fare il Superiore maggiore, come Istruttore della Causa».

47 Individua un rapporto tra Ratifica e tutela del diritto di difesa J. LLOBELL, *La conferma del Decreto di Dimissione del religioso a norma del Can. 700. Note sull'ermeneutica degli Istituti rivolti all'attuazione del diritto di difesa*, in *Ius Ecclesiae*, IV (1992), 239; nello stesso senso, cfr. M.A. ORTIZ, *I Ricorsi gerarchici*, 61.

48 G.P. MONTINI, *Modalità procedurali*, 300, si manifesta dubbioso sulla reale alterità, rilevando come uno degli svantaggi del sistema dei Ricorsi gerarchici sia dato dal fatto che il Superiore potrebbe non essere del tutto imparziale con l'Autorità inferiore poiché «appartengono infatti entrambe alla stessa Organizzazione e questo può dare l'impressione, a volte, che il Superiore gerarchico sia chiamato a giudicare *in re sua*».

Questa prospettiva di lettura sarà essenziale per comprendere ed interpretare correttamente le Norme che regolano la Dimissione facoltativa, contenute nei Cann. 697 CIC e ss., e per verificare che al religioso si garantisca la possibilità di difendersi, preservando un bilanciamento tra le funzioni svolte dalle parti<sup>49</sup>. In tal senso non si riscontra certo una particolare problematica nel fatto che uno dei soggetti inizi un Procedimento, sul merito del quale l'altra parte ha l'obbligo di contraddire e appare ovvio che il diritto di difesa viene in questi casi in considerazione non come *ius agendi* quanto piuttosto come *ius sese defendendi*; ma deve apparire altrettanto chiaro che il religioso non è un soggetto meramente passivo nel Procedimento, al contrario ha un diritto a parteciparvi attivamente esercitando il suo diritto alla difesa in due prospettive funzionali, quella della tutela dei suoi diritti e quella di un corretto svolgimento del Procedimento e accertamento dei fatti poiché il contraddittorio è lo strumento migliore per stimare quanto un'affermazione sia fondata e un fatto attendibile al punto da fornire un sostegno alla decisione finale<sup>50</sup>. Vista quindi la rilevanza funzionale del diritto di difesa dovrebbero essere proprio i Superiori a garantirlo al massimo, anche se poi dovrà essere il religioso ad esercitarlo nel modo più corretto e consono<sup>51</sup>.

49 R.J. CASTILLO LARA, *La difesa dei diritti nell'Ordinamento canonico*, in ASSOCIAZIONE CANONISTICA ITALIANA (cur.), *Il diritto alla difesa nell'Ordinamento canonico*, coll. *Studi giuridici*, n. XVIII, Città del Vaticano, 1988, XIV, ritiene che la difesa sia ampiamente garantita al religioso nel Procedimento di Dimissione facoltativa.

50 Anche il Procedimento di Dimissione si deve ritenere sia necessariamente volto alla ricerca e alla dichiarazione della verità come il Processo giudiziale canonico il cui scopo è «temperare al dovere di giustizia di dare a ciascuno il suo». BENEDICTUS PP. XVI, Allocutio: *Ad Tribunal Rotæ Romanæ* (28 ianuarii 2006), in *AAS*, XCVIII (2006), 135-138.

Sul rapporto tra le suddette funzioni del diritto di difesa, cfr. V. DENTI, *La difesa come diritto e come garanzia*, in *AA.Vv.*, *Il problema dell'autodifesa nel Processo penale*, Bologna, 1977, 48 ss.

51 Sulla differenza tra diritto ed esercizio del diritto con riferimento alla difesa si sofferma S. VILLEGIANTE, *Lo jus defensionis denegatum e il diritto di difesa della parte dichiarata assente*, in *Monitor ecclesiasticus*, CXI (1986), 193. In Giurisprudenza la Segnatura Apostolica è attenta nel richiamare detta distinzione e nel verificare se entrambe le dimensioni si siano realizzate; in questo senso è il Decreto prot. n. 33358/02 CA per cui «*Rev.dus N. sese abundanter defendere poterat et reapse defendit*» (n. 10); anche SUPREMUM SIGNATURÆ APOSTOLICÆ TRIBUNAL, *Coram SABATTANI, decretum diei 26 aprilis 1986*, in *Monitor ecclesiasticus*, CXI (1986), 386, fa presente come alla ricorrente fosse stato concesso di difendersi e come consti dell'esercizio del diritto di difesa sia presso le Autorità dell'Istituto sia presso la Congregazione: «*ex Actis, præterquam de concessione iuris defensionis, positive constat de huius exercitio*»; pone la stessa distinzione SUPREMUM SIGNATURÆ APOSTOLICÆ TRIBUNAL, *Coram SABATTANI, decisio diei 20 ianuarii 1986*, in *Monitor ecclesiasticus*, CXI (1986), 147, n. 13. Infine si distingue tra il diritto e l'esercizio dello stesso, cui si può rinunciare, in SUPREMUM SIGNATURÆ APOSTOLICÆ TRIBUNAL, *Coram PALAZZINI, decisio diei 8 novembris 1975*, in X. OCHOA, *Leges Ecclesiæ*, V, n. 4411, col. 7080, n. 3.

#### 4.1 *L'Ammonizione del religioso ed il diritto di difesa nel Procedimento di Dimissione facoltativa*

L'Ammonizione rivolta al religioso con l'indicazione della causa della Dimissione, richiesta espressamente dal Can. 697, 2° CIC, è uno dei punti centrali del Procedimento amministrativo di Dimissione non solo perché a mezzo di quella il religioso riceve conoscenza della possibilità che si proceda a suo carico, ma anche perché in seguito all'Ammonizione gli si deve dare la possibilità di porre in essere tutte le proprie difese<sup>52</sup>. Conseguentemente al Can. 697, 2° CIC si prevede non solo la necessità dell'Ammonizione, ma si stabiliscono anche le modalità con cui la si deve notificare in modo da garantire la certezza dell'avvenuta comunicazione, ossia per scritto o davanti a due Testimoni. La rilevanza attribuita dalla Giurisprudenza alla correttezza della Notificazione ben traspare nel Decreto prot. n. 30199/99 CA che si sofferma con attenzione sulle modalità con cui le Ammonizioni sono state comunicate alla religiosa, la prima ricevuta direttamente «*Rev. da N. die 11 augusti recepta*» (n. 2) e la seconda letta «*duabus Testibus adstantibus, Rev. dae sorori ope telephoni*» (n. 2).

Quindi questo Atto e la sua corretta formulazione sono fondamentali per garantire la piena conoscenza dei fatti da parte del religioso e la compiuta considerazione degli stessi nelle sue difese; si rivela conseguentemente ovvio che l'assenza di detta Ammonizione o l'Ammonizione con cui si sia proceduto a dare brevi formali informazioni, ma senza che sia compiutamente data conoscenza di quanto si muove a carico della parte, renderebbero al religioso impossibile sviluppare una propria linea difensiva<sup>53</sup>, provocan-

52 Per la rilevanza del diritto all'informazione e dei suoi riflessi sul diritto di difesa, cfr. M.J. ARROBA, *Prova e difesa*, 24. In Giurisprudenza si indica nello specifico cosa coinvolge il diritto alla difesa, ossia la conoscenza della volontà dei Superiori di procedere alla Dimissione e la facoltà di difendersi dallo specifico Atto posto in essere dagli stessi; in questo senso è SUPREMUM SIGNATURÆ APOSTOLICÆ TRIBUNAL, *Coram PALAZZINI, decisio diei 8 novembris 1975*, in X. OCHOA, *Leges Ecclesiae*, V, n. 4411, col. 7080, n. 3: «*præsupponit ius propriæ defensionis ut soror dimittenda cognoscat intentionem et propositum Superiorum procedendi ad Dimissionem, et ut detur ei facultas seu possibilitas sese defendendi ab hoc specifico Actu*». In una prospettiva diversa si sofferma sulla necessità di indicare con esattezza nelle *Monitiones* le violazioni di Legge in modo che possano avere la forza di correggere il soggetto e perché consentano poi di dimostrare la sua incorreggibilità SUPREMUM SIGNATURÆ APOSTOLICÆ TRIBUNAL, *Coram PALAZZINI, decisio diei 23 ianuarii 1988*, in *Il Diritto ecclesiastico*, CII (1992), 159, n. 8: «*præterea, ut Monitiones factæ ad Dimissionem decernendam vim haberent corrigendi et ut incorrigibilitas dein demonstrari posset, evidenter requirebatur ut Legis violationes bene indicarentur*».

53 L'affermazione «*obiectum iuris ad propriam defensionem respicit directe et immediate ipsam Dimissionem; indirecte et mediate existentiam causarum*» contenuta in SUPREMUM SIGNATURÆ APOSTOLICÆ TRIBUNAL, *Coram PALAZZINI, decisio diei 8 novembris 1975*, in X. OCHOA, *Leges Ecclesiae*, V, n. 4411, col. 7083, n. 3, spiega bene che il diritto alla difesa, per essere esercitato in un caso di Dimissione

do la lesione del diritto di difesa e portando alla nullità del Provvedimento amministrativo<sup>54</sup>.

#### 4.2 *Produzione di Prove da parte del religioso e diritto di difesa nel Procedimento di Dimissione facoltativa*

Data per certa la necessità che il religioso sia prima informato su quelli che sono i fatti contestatigli, si deve poi cercare di favorire in ogni modo la sua partecipazione; quindi deve essere ascoltato –per dare un contenuto minimo al diritto di difesa che comunque in questi termini appare eccessivamente compresso– stante la rilevanza da attribuire alle sue Dichiarazioni in considerazione della centralità della persona nel Diritto della Chiesa che deve trovare un corretto riscontro anche nel Procedimento amministrativo<sup>55</sup>.

---

di religioso, richiede la conoscenza della volontà del Superiore di procedere e quella delle cause, in modo che ci si possa opporre in modo fondato (cfr. M. CARDINALE, *Il diritto alla difesa nel sistema di giustizia amministrativa canonica*, in *Ephemerides Iuris canonici*, XXXIX [1983], 107-108). Ovvio che dovendosi difendere dopo la prima Ammonizione, il contenuto di questa dovrà esplicitare i ricordati elementi; e proprio ciò si suggerisce indirettamente, rilevando positivamente ai fini della tutela della religiosa che gli addebiti erano chiari fin dalle Ammonizioni, in SUPREMUM SIGNATURÆ APOSTOLICÆ TRIBUNAL, *Coram FELICI, decisio diei 15 decembris 1979*, in X. OCHOA, *Leges Ecclesie*, VI, n. 4746, col. 7853: «*in Admonitionibus clare determinate sunt causæ exteriores graves*». In dottrina: V. DE PAOLIS, *La vita consacrata*, 83, specifica che l'Ammonizione «deve esprimere in modo chiaro e preciso la causa della Dimissione minacciata». Si sofferma sulla necessità di una retta formulazione delle Ammonizioni anche D. ANDRÉS, *Le forme*, 672.

54 La stretta connessione tra l'Ammonizione ed il diritto di difesa è richiamata in SUPREMUM SIGNATURÆ APOSTOLICÆ TRIBUNAL, *Coram SABATTANI, decretum diei 26 aprilis 1986*, in *Monitor ecclesiasticus*, CXI (1986), 385-386, n. 9, ove si elencano una serie di fatti a sostegno della concessione del diritto di difesa alla ricorrente e tra questi si ricorda che la Moderatrice provinciale ha posto in essere le richieste Ammonizioni.

55 Sul punto con riferimento al Codice ed al Processo giudiziale ivi disciplinato, cfr. M.J. ARROBA CONDE, *La Dichiarazione delle parti come valorizzazione della dimensione personalista del Processo matrimoniale canonico*, in P. GHERRI (ed.), *Diritto canonico, Antropologia e Personalismo*. Atti della Giornata canonistica interdisciplinare, Città del Vaticano 2007, 140-141. La Giurisprudenza della Segnatura Apostolica richiama l'assoluta rilevanza della facoltà di fare le proprie dichiarazioni –“*requiritur insuper*” quindi inoltre rispetto agli altri elementi, quasi a voler dare particolare autonomia e rilevanza– esponendo le relative ragioni (la presentazione delle proprie *rationes* deve intendersi, seppur in una accezione minimalista, anche con il rendere Dichiarazioni), in SUPREMUM SIGNATURÆ APOSTOLICÆ TRIBUNAL, *Coram STAFFA, decisio diei 1 iunii 1974*, in *Apollinaris* XLVII (1974), 387, ove si fa presente che la concessione di questa *facultas* è per la legittimità della Dimissione: «*ad legitimitatem Dimissionis requiritur insuper ut religiose facultas concedatur suas rationes libere exponendi et hæc fideliter referantur in Actis*». È poi messa in stretta correlazione la possibilità di presentare le proprie ragioni con il diritto di difesa sia in SUPREMUM SIGNATURÆ APOSTOLICÆ TRIBUNAL, *Coram ODDI, decretum diei 20 maii 1978*, in X. OCHOA, *Leges Ecclesie*, VI, n. 4667, col. 7624: «*religiosus vero, de quo agitur, ius habet sese defendendi, seu suas rationes libere exponendi, eiusque responsiones in Actis fideliter referendæ sunt*», sia in SUPREMUM SIGNATURÆ APO-



Si deve però compiere un passo ulteriore, allargando la tutela del diritto fino a comprendervi anche la produzione di Prove che «è contenuto primordiale del diritto di difesa»<sup>56</sup> e garantendo al religioso, come ricorda la Giurisprudenza della Segnatura Apostolica, di poter provare quanto asserito<sup>57</sup> in modo da andare a svolgere le citate funzioni di tutela dei propri diritti e di contribuzione alla successiva decisione a mezzo della propria attività difensiva.

Certamente è necessario tenere in giusta considerazione la necessaria celerità che richiede il Procedimento amministrativo<sup>58</sup> il quale deve concludersi in tempi rapidi per il corretto funzionamento del sistema complessivamente considerato; ma è indispensabile anche trovare un punto di equilibrio con la imprescindibile ricerca della verità, in una prospettiva che tenga comunque in debito conto l'utilità di quanto richiesto come Prova<sup>59</sup>. Appare del resto applicabile ad ogni tipo di Procedimento l'affermazione per cui «una falsa celerità, che sia a scapito della verità, è ancor più gravemente ingiusta»<sup>60</sup>. Ovviamente il tutto senza dare adito a tattiche dilatorie da parte del religioso il quale è chiamato ad avvalersi delle facoltà difensive e a svolgere le proprie richieste istruttorie nei tempi previsti con un corretto utilizzo degli strumenti di difesa e senza incorrere nell'abuso del diritto a fini di ostruzionismo utilitaristico<sup>61</sup>.

---

STOLICÆ TRIBUNAL, *Coram FELICI, decisio diei 20 ianuarii 1979*, in X. OCHOA, *Leges Ecclesiae*, VI, n. 4683, col. 7669: «oportet ut Antistita seu Superior generalis [...] relinquat religiosæ facultatem suas rationes exponendi et sese defendendi». Anche per SUPREMUM SIGNATURÆ APOSTOLICÆ TRIBUNAL, *Coram PALAZZINI, decisio diei 8 novembris 1975*, in X. OCHOA, *Leges Ecclesiae*, V, n. 4411, col. 7081, n. 4, il non potersi esprimere liberamente o il non riportare fedelmente in Atti quanto asserito dalla ricorrente costituiscono violazioni delle previsioni di Legge: «aut non fuit plene recognitum sorori N. exercitium iuris sese defendendi, aut eiusdem 'responsiones' non sunt 'fideliter' in Actis relatæ». Infine in SUPREMUM SIGNATURÆ APOSTOLICÆ TRIBUNAL, *Coram SABATTANI, decretum diei 26 aprilis 1986*, in *Monitor ecclesiasticus*, CXI (1986), 385-386, n. 9, si ravvisa, sottolineando la correttezza dell'agire, che la Moderatrice generale invitò la ricorrente ad esporre le sue ragioni e successivamente confutò i motivi esposti.

56 M.J. ARROBA, *Prova e difesa*, 179.

57 Con riferimento ad una fattispecie ed al Procedimento di cui al Can. 695 CIC, SUPREMUM SIGNATURÆ APOSTOLICÆ TRIBUNAL, *Coram COCCOPALMERIO, decisio diei 22 iunii 2002*, in P.V. PINTO, *Diritto amministrativo canonico*, Bologna, 2006, 509, n. 8, specifica in che cosa consista la *facultas sese defendendi*, ossia nel portare elementi tali da opporsi alla certezza morale sulla commissione di un Delitto; l'affermazione, che è posta in modo generico con riferimento al diritto di difesa, può essere riferita anche al Procedimento di Dimissione facoltativa.

58 G.P. MONTINI, *Modalità procedurali*, 310, sottolinea che la rapidità del Procedimento amministrativo è legata alla necessità di abbreviare il tempo in cui il Provvedimento può restare sospeso e di non prolungare eccessivamente il momento del Procedimento e la lite.

59 Cfr. M.J. ARROBA, *Prova e difesa*, 169-173.

60 IOANNES PAULUS PP. II, Allocutio: *Ad Tribunal Rotæ Romanæ iudiciali ineunte anno* (29 Ianuarii 2005), in *AAS*, XCVII (2005), 166.

61 SUPREMUM SIGNATURÆ APOSTOLICÆ TRIBUNAL, *Coram PALAZZINI, decisio diei 8 novembris 1975*, in X. OCHOA, *Leges Ecclesiae*, V, n. 4411, col. 7080, n. 3, accenna anche al problema del tempo ed alla necessità di evitare manovre meramente dilatorie per cui l'esercizio del diritto di difesa deve essere «intra



Questione che può apparire controversa sulla base di una lettura meramente testuale dei Canoni è quella relativa al fatto che la pienezza del diritto di difesa comporta anche la conoscenza di quanto sostenuto o provato dall'altra parte. Infatti, nel Procedimento di Dimissione facoltativa i Cann. 697 CIC ss. non stabiliscono la pubblicazione delle Prove e degli Atti per consentirne al religioso una conoscenza previa alla discussione. Tuttavia, qualora la mancata conoscenza dei risultati istruttori provocasse l'impossibilità di difendersi, precludendo la produzione di nuove Prove o la presentazione di adeguate e compiute difese al Moderatore supremo<sup>62</sup>, si potrebbe ipotizzare una nullità del Decreto di Dimissione per denegato diritto di difesa<sup>63</sup>.

#### 4.3 *Le Defensiones di cui al Can. 698 CIC e la loro rilevanza in riferimento al diritto di difesa nel Procedimento di Dimissione facoltativa*

La rilevanza della discussione ai fini della decisione e del diritto di difesa è data dal fatto che consente di presentare in modo articolato e logico tutti gli elementi di Diritto e di fatto a sostegno della propria posizione, garantendo un ausilio a chi dovrà poi procedere con l'Atto amministrativo<sup>64</sup>. Nel caso della Dimissione facoltativa il Can. 698 CIC dispone che il religioso possa sempre esporre al Moderatore supremo le sue *Defensiones* le quali dovrebbero avere un carattere conclusionale e la cui rilevanza traspare dalla indicazione fatta

---

*definitum tempus*". Sul rischio, diffuso in tutti i Procedimenti, di pratiche volte a procrastinare la decisione, cfr. C. GULLO, *Ostruzionismo processuale e diritto di difesa*, in AA.VV., *Iustus Iudex. Festgabe für Paul Wesemann zum 75 Geburtstag von seinen Freunden und Schülern*, Essen, 1990, 461 ss.

62 Per un'approfondita riflessione sul rapporto tra diritto di difesa e diritto all'Audizione che comporta sia il diritto di presentare Prove sia di partecipare all'attività di discussione, cfr. M.J. ARROBA, *Prova e difesa*, 29.

63 Sulla necessità di garantire la conoscenza dei dati istruttori al religioso nel Procedimento di Dimissione per tutelare il diritto di difesa, cfr. C. GULLO, *Il Ricorso gerarchico: Procedura e decisione*, in AA.VV., *La giustizia amministrativa nella Chiesa*, coll. *Studi giuridici*, n. XXIV, Città del Vaticano, 1991, 93, che ritiene obbligatorio per il «Superiore di mettere a conoscenza la persona nei cui confronti si procede, delle Prove che si sono acquisite, dando alla stessa la possibilità di replicare e produrre proprie argomentazioni». In Giurisprudenza di particolare interesse si rivela SUPREMUM SIGNATURE APOSTOLICÆ TRIBUNAL, *Coram ODDI, decretum diei 20 maii 1978*, in X. OCHOA, *Leges Ecclesiae*, VI, n. 4667, col. 7625, in cui si afferma: «*etsi diuturnæ Absentiæ aliæque quædam Normarum violationes, nimis severa interpretatione adhibita, in gravem sororis Mariæ culpam impudentur, mirandum magnopere est cur Delicta delinquenti non fuerint exprobrata cum facultate sese defendendi*»; nel Decreto si riconosce che fu leso il diritto di difesa ed il richiamo alla Prova a favore della Dimissione in stretta vicinanza e connessione con la facoltà di difendersi del religioso può far ritenere che detta facoltà dovesse essere svolta proprio contro quella Prova con la necessità di una previa conoscenza della stessa.

64 Cfr. M.J. ARROBA CONDE, *Diritto processuale canonico*, 5 ed., Roma, 2006, 481.

dal Can. 699 §1 CIC su ciò che deve essere oggetto di valutazione da parte del Moderatore supremo e del suo Consiglio; questi, infatti, devono procedere ad un'accurata valutazione non solo delle Prove, ma anche delle *Defensiones* che non sono quindi elementi accessori, ma necessari ai fini dell'attività decisionale. Il termine *Defensiones* richiama poi in modo forte il momento della discussione, in quanto ricorre nel Can. 1602 CIC che disciplina quella fase del Processo giudiziale canonico e del resto il termine *discussio* è espressamente utilizzato dalla Giurisprudenza della Segnatura Apostolica<sup>65</sup>.

#### 4.4 Difesa tecnica del religioso e diritto di difesa nel Procedimento di Dimissione facoltativa

Il Decreto prot. n. 33358/02 CA si occupa del tema della *difesa tecnica* in relazione al diritto di difesa, escludendo che sia necessaria la presenza di un Difensore per il religioso (n. 10). Ed in effetti anche per il Procedimento di Dimissione di cui ai Cann. 697 CIC ss., similmente a quanto avviene in altri Procedimenti amministrativi, i Canoni non stabiliscono che la presenza di un Difensore tecnico sia obbligatoria.

Rimane quindi la libertà di costituire un Avvocato per la propria difesa<sup>66</sup>, fatta salva la possibilità di agire e rispondere personalmente, a meno che non si sia ritenuta da parte del Superiore necessaria la presenza di un Difensore in applicazione del Can. 1738 CIC<sup>67</sup>.

Tuttavia il Can. 1738 CIC e il riferimento espresso a un Difensore si rivolgono ai Ricorsi gerarchici e non alle fasi precedenti del Procedimento amministrativo. Ciò ha un preciso fondamento nei casi in cui la reale difesa giuridica del soggetto inizia con il successivo Ricorso gerarchico perché è dal quel momento che risulta importante la presenza di un Patrono<sup>68</sup>, anche

65 Parla di “discussione” SUPREMUM SIGNATURÆ APOSTOLICÆ TRIBUNAL, *Coram FELICI, decisio diei 15 decembris 1979*, in X. OCHOA, *Leges Ecclesiae*, VI, n. 4746, col. 7853: «*potuit recurrere sese amplissime defendere: vetitum quidem est ei ut quasi comitium celebraret: sed deinde permissum est ut coram Consilio suæ Congregationis per circiter tres horas sese defenderet: que discussio in taniola magnetica impressa fuit*»; è interessante la distinzione che si fa nella Decisione tra “comizio”, che comporta un abuso delle facoltà di difesa, e “discussione” che rimane nell’ambito della legittimità, mantenendosi peraltro per il ricorrente ampi spazi temporali in cui esporre le proprie difese.

66 Cfr. J. MIRAS - J. CANOSA - E. BAURA, *Compendio di Diritto amministrativo canonico*, 1 ed., Roma, 2007, 309, per cui il ricorso alla difesa tecnica è un diritto che il Superiore non può negare; nello stesso senso, cfr. M.A. ORTIZ, *I Ricorsi gerarchici*, 56.

67 La nomina del Difensore diviene obbligo solo nell’ambito del Contenzioso amministrativo avanti alla Segnatura Apostolica ex Art. 16 della *Lex Propria*.

68 Cfr. J. MIRAS, “Can. 1734”, in AA.VV., *Comentario exegetico*.

se nulla impedisce di servirsi del Difensore tecnico anche per la proposizione dell'Istanza previa, pur trattandosi non di un Ricorso ma di una semplice richiesta che non necessita di particolari conoscenze giuridiche<sup>69</sup>. Ammessa questa *ratio* alla base della previsione del Canone, si deve notare che nel Procedimento di Dimissione l'attività di difesa giuridica ha inizio fin dalla fase avanti al Superiore maggiore<sup>70</sup>, durante la quale al religioso è accordata dal Can. 697, 2° CIC la piena facoltà di difendersi, come rileva la Giurisprudenza della Segnatura Apostolica<sup>71</sup>. Infatti, fin da subito possono sorgere questioni relative alla qualifica giuridica di un determinato fatto per cui si rendono necessarie delle specifiche conoscenze tecniche che spesso i religiosi non possiedono o, anche avendo, rischiano di non riuscire ad utilizzare pienamente per la mancanza della necessaria lucidità su questioni che li coinvolgono personalmente, finendo per non sviluppare la difesa più opportuna<sup>72</sup>. In particolare poi, per quanto riguarda la produzione di Prove, la funzione del Difensore dovrebbe assicurare un maggior contributo nella individuazione di Prove coerenti ed utili alla Causa ed alla sua soluzione<sup>73</sup>.

Pur comportando l'assistenza di un Difensore tecnico delle evidenti conseguenze a livello di tutela del religioso<sup>74</sup>, anche questo apporto resta condizionato dalla presenza di una reale struttura dialettica nel Procedimento e dal

69 Cfr. *ibidem*.

70 Per M. CARDINALE, *Il diritto*, 110, il diritto di difesa deve essere esercitato fin dal primo Atto.

71 Sul momento in cui esercitare il diritto di difesa vi sono delle espresse indicazioni in SUPREMUM SIGNATURE APOSTOLICÆ TRIBUNAL, *Coram PALAZZINI, decisio diei 8 novembris 1975*, in X. OCHOA, *Leges Ecclesiae*, V, n. 4411, col. 7080, n. 3: «*religiosa dimittenda ius habet exercendi propriam defensionem saltem ante Decretum Dimissionis et ante huius Decreti Confirmationem*». Più precisamente consta dell'esercizio del diritto di difesa già nella fase presso le Autorità dell'Istituto, in seguito alle Ammonizioni, nella SUPREMUM SIGNATURE APOSTOLICÆ TRIBUNAL, *Coram SABATTANI, decretum diei 26 aprilis 1986*, in *Monitor ecclesiasticus*, CXI (1986), 385-386, n. 9; e similmente SUPREMUM SIGNATURE APOSTOLICÆ TRIBUNAL, *Coram FELICI, decisio diei 20 ianuarii 1979*, in X. OCHOA, *Leges Ecclesiae*, VI, n. 4683, col. 7669, sottolinea che fin da quando si procede con l'Ammonizione deve essere data la possibilità di difendersi. Il fatto che l'esercizio del diritto di difesa inizi con l'audizione delle ragioni esposte dal religioso avanti al Superiore maggiore è richiamato anche in SUPREMUM SIGNATURE APOSTOLICÆ TRIBUNAL, *Coram STAFFA, decisio diei 1 iunii 1974*, in *Apollinaris*, XLVII (1974), 387. In dottrina si rileva come la possibilità di difendersi sia garantita dopo ognuna delle due Ammonizioni; in questo senso, cfr. R.J. CASTILLO LARA, *La difesa*, XIV e G. LOBINA, *La motivazione dei Decreti amministrativi*, in *Monitor ecclesiasticus*, CVIII (1983), 292.

72 La presenza di un Difensore tecnico potrebbe anche facilitare la ricerca di soluzioni volte ad evitare la controversia o il prosieguo della stessa, soprattutto quando si riveli infondata. Sul punto, cfr. C. GULLO, *Il Ricorso gerarchico*, 93; M. MARCHESI, *I Ricorsi gerarchici presso i Dicasteri della Curia romana*, in *Ius Ecclesiae*, VIII (1996), 84; A. BLASI, *Profili sulla difesa nel Contenzioso amministrativo canonico*, in *Apollinaris*, LX (1987), 591.

73 Cfr. J. MIRAS - J. CANOSA - E. BAURA, *Compendio*, 310, in cui pare volersi suggerire che l'attività del Difensore è legata in modo particolare alla possibilità riconosciuta alla parte di presentare Prove.

74 Cfr. M. MARCHESI, *I Ricorsi gerarchici*, 84-85.

corretto bilanciamento delle funzioni che può dare valore alla difesa in modo che divenga uno strumento per dar forza effettiva al contraddittorio e non si limiti ad un ruolo di controllo della correttezza dell'attività svolta da altri.

Se il religioso ha diritto di nominare un proprio Difensore – e sul punto si sofferma anche il Decreto prot. n. 33358/02 CA sottolineando come al religioso sia stata data la facoltà di nominarne uno: «*ei immo facultas data est assistentiae Advocati adhibendae in Procedura Dimissionis, sed ipse hac facultate usus non est*» (n. 10)– tuttavia egli non può esigere che gliene venga affidato uno d'Ufficio, in quanto ciò è vincolato alle valutazioni del Superiore<sup>75</sup> poiché il Can. 1738 CIC prevede che un Patrono sia costituito dal Superiore quando lo ritenga necessario.

Ma se è vero che l'assegnazione del Patrono risulta soggetta ad una valutazione discrezionale del Superiore e che la mancata nomina, quando legittimamente decisa, non comporta nessun diniego del diritto di difesa – stante la distinzione presente nell'Ordinamento canonico tra diritto alla difesa e diritto ad un Difensore<sup>76</sup>– comunque non sembra che quanto previsto dal Can. 1738 CIC possa essere considerato semplicemente un promemoria utile a ricordare la giuridicità del Procedimento amministrativo e la necessità di tener vagamente presente il diritto di difesa del religioso<sup>77</sup>. In realtà, se si considera con attenzione il testo della Norma, la discrezionalità è presente nel momento della valutazione della necessità di procedere alla nomina di un Difensore, ma, una volta che il Superiore abbia ravvisato la presenza di detta necessità, deve nominare un Patrono come è deducibile dall'utilizzo del congiuntivo *constituatur*<sup>78</sup>. Quindi se il Superiore, pur avendo ritenuto necessaria la nomina, non dovesse procedere in tal senso, si potrebbe rilevare un suo comportamento illegittimo.

75 Cfr. G.P. MONTINI, *Modalità procedurali*, 301.

76 Cfr. M.J. ARROBA, *Prova e difesa*, 23.

77 Cfr. A. RANAUDO, *Il Ricorso gerarchico e la Rimozione e Trasferimento dei Parroci nel nuovo Codice*, in Z. GROCHOLEWSKI - V. CARCEL ORTÍ (CURT.), *Dilexit iustitiam. Studia in honorem Aurelii Card. Sabattani*, coll. *Studi giuridici*, n. V, Città del Vaticano, 1984, 540.

78 In J. MIRAS - J. CANOSA - E. BAURA, *Compendio*, 310, si individua la presenza di un pregiudizio quando il soggetto non “è in grado” di proporre una difesa in prima persona. Conseguentemente anche quando il religioso dovesse chiedere di difendersi da solo, il Superiore potrebbe procedere alla nomina di un Difensore qualora lo stesso religioso si dovesse dimostrare del tutto non idoneo a creare un contraddittorio. Quando poi il religioso rinuncia a difendersi, questa rinuncia deve essere indicata negli Atti in modo da rendere chiaro che si tratta di una volontà libera e non di una negazione del diritto di difesa (cfr. SUPREMUM SIGNATURÆ APOSTOLICÆ, *Coram PALAZZINI, decisio diei 8 novembris 1975*, in X. OCHOA, *Leges Ecclesiae*, V, n. 4411, col. 7080, n. 3); del resto SUPREMUM SIGNATURÆ APOSTOLICÆ, *Coram PALAZZINI, decisio diei 8 novembris 1975*, in X. OCHOA, *Leges Ecclesiae*, V, n. 4411, col. 7080, n. 3, indica chiaramente che è possibile rinunciare all'esercizio del diritto di difesa: «*non requiritur certe exercitium iuris, nam potest soror libere ei renuntiare*».

## 5. CONCLUSIONI

La prospettiva assunta nell'esame dei Decreti prot. n. 30199/99 CA e prot. n. 33358/02 CA, che ha portato alla considerazione globale del loro contenuto senza distinzione tra *ratio decidendi* ed *obiter dicta*, ha consentito di cogliere la rilevanza di tutti gli asserti giuridici in essi contenuti e di valutare in modo più approfondito alcune tematiche alla luce della Giurisprudenza della Segnatura Apostolica. Proprio su questa si impone una particolare attenzione per accertare come le Norme dei Canoni siano interpretate e applicate a casi specifici, divenendo effettive nell'Ordinamento, o come si proponano costruzioni logico-giuridiche già presenti nelle pieghe della Legge o come si vadano ad esplicitare regole non del tutto compiute nei Canoni. È soprattutto nei casi in cui la previsione codiciale lascia spazio ad una elaborazione giurisprudenziale che diviene indispensabile concretizzare e sintetizzare alcuni enunciati dedotti dalle riflessioni della Giurisprudenza:

- la mancanza del carattere di assolutezza dell'obbedienza comporta la possibilità per il religioso di procedere ad una valutazione della legittimità dell'ordine ricevuto sia sotto il profilo formale sia sotto il profilo sostanziale, purché la Disposizione appaia manifestamente illegittima;
- nel caso di disobbedienza del religioso oltre al criterio di imputazione che fa riferimento all'elemento della colpa, appare possibile individuarne ulteriori, soprattutto in considerazione della rilevanza attribuita al nesso causale tra condotte, eventi e disobbedienza, in assenza di valutazioni sulla negligenza del religioso;
- la tutela del diritto di difesa ha assoluta rilevanza ed è oggetto di particolare attenzione nella Dimissione facoltativa, venendo in considerazione per molteplici aspetti –anche non specificamente normativizzati– che seguono tutto l'arco del Procedimento: dalle Ammonizioni, al momento probatorio, a quello in cui si garantisce la possibilità di presentare le proprie *Defensiones*. La suddetta tutela non comporta invece la necessità della presenza di un Difensore tecnico per il religioso il quale può nominarne uno ma non pretendere la nomina di un Patrono d'Ufficio.

CRISTIAN BEGUS



### **III. ARGUMENTA**





# Conoscenza e giudizio nella Chiesa<sup>1</sup>

MANUEL JESÚS ARROBA CONDE

**SOMMARIO** Introduzione. 1. Portata teologica dell'esigenza di verità nella Chiesa. 2. La verità nel contesto filosofico successivo al post-moderno. 3. Concetti inappropriati circa la conoscenza della verità per via giudiziale. 4. Il ruolo veritativo delle regole probatorie nel sistema canonico. 5. Presupposti e caratteristiche della Decisione giudiziale canonica. 6. Conclusione.

**SUMMARY** *Introduction. 1. Theological significance of the need for truth in the Church. 2. The truth in the philosophical context post-modern. 3. Inappropriate concepts about the knowledge of truth by the Court. 4. The role of evidentiary rules in truth-canonical system. 5. Assumptions and characteristics of the parsonage court decision. 6. Conclusion.*

## INTRODUZIONE

I due termini del titolo –conoscenza e giudizio– possono essere intesi come espressione di due concezioni del Processo, del Diritto e, in fondo, dell'anelito di giustizia che dovrebbe essere comune ad ogni persona. Tali concezioni a volte sono considerate in tensione o addirittura in contrapposizione: la conoscenza, evoca l'aspetto gnoseologico ed esprime l'importanza primaria che si assegna alla giustezza del Procedimento formale rispetto alla

---

1 Relazione presentata in occasione della Sesta Giornata canonistica interdisciplinare sul tema "Decidere e giudicare nella Chiesa", tenutasi presso la Pontificia Università Lateranense nei giorni 8-9 marzo 2011.

giustizia della decisione, del Giudizio appunto; il giudizio richiama invece l'aspetto ontologico o sostanziale, un concetto non di rado utilizzato per ricordare la possibilità di pervenire a decisioni non giuste, malgrado siano state osservate le Norme di garanzia processuale<sup>2</sup>.

Si può pensare che le urgenze dell'attualità ecclesiale impongano strategie processuali allineate alla riferita separazione dei due concetti, che si debba quindi riscattare l'accurato appello di Capograssi nel suo celebre "torniamo al Giudizio" ma, paradossalmente, abbandonando la tecnica giudiziale<sup>3</sup>. Per me la sfida è data dall'esigenza opposta, quella cioè di non separare in eccesso i concetti di conoscenza e giudizio, di approfondire anzi il loro legame e tracciare cosa sia "conoscere giudizialmente" per arrivare a "decisioni giudiziali" di qualità<sup>4</sup>. Cogliere il riferito vincolo è imprescindibile per non confondere il servizio di amministrare la giustizia con altri modi di intervenire autoritativamente sui diversi tipi di tensione e di crisi dell'esperienza giuridica che oggi vive la Chiesa. Modi che, prescindendo da quanto possano essere giustificati, implicano ben altre modalità nel conoscere e nel decidere<sup>5</sup>.

---

2 È frequente unire l'affermarsi del c.d. "Diritto del Procedimento" (in quanto partecipe della pretesa di neutralità sui contenuti tipica delle correnti filosofiche su cui si fonda) al bisogno di compensare la perdita di fiducia nel Diritto naturale, e forse nel Diritto in sé, riponendola in valori più accessibili, come l'utilità sociale (cfr. N. LHMANN, *Procedimenti giuridici e legittimazione sociale*, Milano, 1995, 148). Tale premessa implica che il Pronunciamento su diritti controversi acquisti legittimazione, non in ragione del suo contenuto, cioè della sua qualità e della fondatezza di ciò che determina come effettivamente spettante ai destinatari, ma in forza della Procedura che precede la decisione (cfr. M. TARUFFO, *La semplice verità. Il Giudice e la costruzione dei fatti*, Bari, 2009, 100). Sull'applicazione all'Ordinamento canonico della distinzione tra aspetto sostanziale e gnoseologico del Processo, cfr. A. BETTETINI, *Il diritto ad un'adeguata tutela giurisdizionale (Can. 221) e il Processo penale canonico*, in *Il Diritto ecclesiastico*, CXIX (2008), 113 ss.

3 Cfr. G. CAPOGRASSI, *Intorno al Processo (ricordando Giuseppe Chiovenda)*, in *Rivista internazionale di Filosofia del Diritto*, XVIII (1938), 252-257.

4 Rifuggendo da affrettate dicotomie, in altri studi ho indicato l'utilità dei vari "proceduralismi" per applicare e interpretare le Norme canoniche nell'orizzonte di una gestione dialogica della relazione processuale, quale relazione pubblica; cfr. M.J. ARROBA CONDE, *Diritto processuale canonico*, 5 ed., Roma, 2006, 190; 404-405; M.J. ARROBA CONDE, *Prova e difesa nel Processo di nullità del Matrimonio canonico. Temi controversi*, Lugano, 2008, 61-65; M.J. ARROBA CONDE, *La Dichiarazione delle parti come valorizzazione della dimensione personalista del Processo matrimoniale canonico*, in P. GHERRI (ed.), *Diritto canonico, Antropologia e Personalismo*. Atti della Giornata canonistica interdisciplinare, Città del Vaticano, 2008, 146-149.

5 Sulla portata strutturale che possiede la differenza tra i modi di procedere e decidere tipici degli ambiti giudiziale e amministrativo della medesima potestà di governo ecclesiastica, cfr. M.J. ARROBA CONDE, *Apertura verso il Processo amministrativo di nullità matrimoniale e diritto di difesa delle parti*, in *Apollinaris*, LXXV (2002), 745-777. Sull'incidenza di tale differenza nelle Cause penali, con i relativi rischi, cfr. G. PUNTILLO, *Decreto penale extragiudiziale canonico e diritto di difesa: contributi alla comparazione con l'Ordinamento italiano*, coll. *Corona lateranensis*, Città del Vati-

Forse esagerando, oserei qualificare quello attuale come un momento di particolare sfiducia nell'attività giudiziale all'interno della Chiesa. Non mi riferisco a sentimenti di natura soggettiva, più o meno diffusi tra i fedeli, che andrebbero meglio precisati e verificati<sup>6</sup>. Indico solo alcuni dati oggettivi, pochi ma significativi, perché tratti dalle tre fonti canoniche principali (Legge, prassi giurisprudenziale e dottrina), e rapportabili ai vari generi di controversia.

Così, sulle Cause penali, è difficile non interpretare come segno di sfiducia nella conoscenza dei Delitti per via giudiziale i recenti cambiamenti riguardanti la possibilità di infliggere la Pena gravissima di Dimissione dallo stato clericale con un Processo extragiudiziale. Tale circostanza che, come è noto, modifica quanto stabilito rigorosamente al Can. 1425, è stata introdotta tramite riforme di natura legislativa nonché tramite concessioni che permetteranno di avviare una prassi nella Curia Romana finora inedita<sup>7</sup>.

Sul Giudizio contenzioso-amministrativo, suscita perplessità che la recente "*Lex Propria*" della Segnatura Apostolica, unico Organismo con potestà giudiziale in materia, esercitata in modo collegiale, abbia aumentato la portata dell'intervento previo di un Ufficio personale, del Segretario, attribuendogli Facoltà di rigettare in limine il Ricorso, con possibilità maggiori di impedire la conoscenza giudiziale del conflitto<sup>8</sup>.

---

cano, 2010; M. RIONDINO, *Giustizia ripartiva e mediazione nel Diritto penale canonico*, coll. *Corona lateranensis*, Città del Vaticano, 2011, 32-39; 50-53; 57-60; 178-184.

6 Si pensi alle accuse di tipo economico o di lentezza che gravano sull'operato dei Tribunali, che obbligherebbero a distinguere tra i medesimi. Pur fondati in dati più oggettivi, prescindo anche da motivi di sfiducia tali come la diffusa sensazione di imperizia e mancanza di preparazione di Giudici e Operatori dei Tribunali ecclesiastici, così come dal più che dubbio interesse di tanti responsabili delle Chiese locali per porvi rimedio, garantendo una pastorale giudiziale qualificata, destinando persone con dedizione prioritaria e prevedendo la formazione di altre in centri davvero accreditati.

7 Le modifiche di natura legislativa riguardano il m.p. "*Sacramentorum Sanctitatis Tutela*", emanato da Giovanni Paolo II il 30-04-2001 (cfr. IOANNES PAULUS PP. II, *Litteræ apostolicæ motu proprio datæ quibus normæ de gravioribus Delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis promulgantur: Sacramentorum Sanctitatis Tutela*, in *AAS*, XCIII [2001], 737-739), sul quale lo stesso Pontefice intervenne più volte concedendo Facoltà di derogare alcune sue disposizioni, finché si è arrivati ad una nuova edizione tipica promulgata per volontà di Benedetto XVI il 21-05-2010 (cfr. CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, *Normæ: De gravioribus Delictis*, in *AAS*, CII [2010], 419-430). Le modifiche di natura amministrativa sono le Facoltà speciali concesse ad alcuni Dicasteri, ritenendole giustificate dalla notorietà del Delitto e dal timore di scandalo che implicherebbe avviare un Processo giudiziale per accertarlo (cfr. M. RIONDINO, *Giustizia*, 181 ss.).

8 Così prevede l'Art. 76 §1 della *Lex Propria Supremi Tribunalis Signaturæ Apostolicæ*, 21-06-2008 (cfr. BENEDICTUS PP. XVI, *Litteræ apostolicæ motu proprio datæ quibus Supremi Tribunalis Signa-*

Sulle *Causæ iurium* basti indicare l'ogni volta più scarso numero di Sentenze rotali di fronte al dilagare del ricorso ai Tribunali civili da parte di persone ed Enti ecclesiastici<sup>9</sup>. Sulle Cause di nullità matrimoniale non si spegne mai la sfiducia; non mi riferisco solo alle solite idee avanzate dalla dottrina dei non addetti ai lavori<sup>10</sup>, ma a certe ricadute normative. Si pensi all'insistenza sulla funzione della Rota di vegliare per l'unità della Giurisprudenza: anziché come esigenza di evitare linee disomogenee all'interno del Tribunale del Papa<sup>11</sup>, si tenta in modo maldestro di farla passare come il riconoscimento di una presunta differenza di classe e di natura nell'unica attività di indole giudiziale<sup>12</sup>. Si tratta di derivazione aberrante e priva di fondamento nella Legge; purtroppo però ha avuto riflesso normativo all'Art. 216 §2 dell'Istruzione "*Dignitas Connubii*"<sup>13</sup> dove, senza mascherare la sfiducia negli operatori giudiziali, ma anche senza alcun timore di ridicolo (sul concetto scientifico di presunzione), si proibisce di stabilire presunzioni che siano contrarie alla Giurisprudenza rotale<sup>14</sup>.

---

turæ Apostolicæ Lex Propria promulgatur: *Antiqua Ordinatione Tribunalium*, in AAS, C [2008], 513-538), disposizione senza parallelo nelle precedenti *Normæ Speciales in STSA*, 25-03-1968 (cfr. SECRETARIA STATUS, *Normæ speciales in Supremo Tribunali Signaturæ Apostolicæ ad experimentum servandæ post Constitutionem apostolicam Pauli VI "Regimini Ecclesiæ Universæ"*: *Supremum Tribunal*, Città del Vaticano, 1968, anche in X. OCHOA, *Leges Ecclesiæ post Codicem Iuris canonici editæ*, III, Roma, 1972, coll. 5321-5332).

- 9 Sulle incoerenze annesse alla prassi frequente di rivolgersi ai Tribunali civili per dirimere diritti reali controversi relativi a beni ecclesiastici, cfr. M.J. ARROBA CONDE, *Corresponsabilità e Diritto processuale*, in P. GHERRI (ed.), *Responsabilità ecclesiale, corresponsabilità e rappresentanza*. Atti della Giornata canonistica interdisciplinare, Città del Vaticano, 2010, 250-252.
- 10 Per una critica alle proposte (comprese quelle di teologi e moralisti) di abbandonare il Processo giudiziale per dichiarare la nullità del Matrimonio, cfr. M.J. ARROBA CONDE, *Prova*, 14-16.
- 11 Cfr. M.J. ARROBA CONDE, *Corresponsabilità*, 264, dove spiego le ragioni per cui il compito di assicurare l'unità della Giurisprudenza ha come reale destinatario l'attività svolta dalla Rota stessa; sarebbe dunque più utile spostare l'attenzione, abitualmente riposta sulla capacità vincolante della Giurisprudenza rotale, e rivolgerla all'unico strumento che possiede il Tribunale Apostolico (quello di decidere *videntibus omnibus*, ai sensi dell'Art. 18 §3 delle sue Norme) che potrebbe evitare difformità tra le Sentenze rotali che vadano oltre le logiche differenze inerenti ad ogni fattispecie.
- 12 Da simile presupposto sembrano partire tanti autori che si sono occupati del tema in questi anni; per un convincente studio sul senso reale di questa funzione rotale, cfr. C. BEGUS, *L'armonia della Giurisprudenza canonica*, Città del Vaticano, 2002. Certe critiche mosse alle riflessioni del prof. Begus mostrano chiaramente di non aver compreso, e forse nemmeno letto integralmente, il suo studio, in seguito ulteriormente arricchito, cfr. C. BEGUS, *Recezione ed istituzionalizzazione del Personalismo nella Giurisprudenza canonica*, in P. GHERRI (ed.), *Diritto canonico, Antropologia*, 163-180.
- 13 Cfr. PONTIFICIUM CONSILIVM DE LEGVM TEXTIBVS, *Instructio servanda a Tribunalibus diocesanis et interdiocesanis in pertractandis Causis nullitatis Matrimonii: Dignitas Connubii*, in *Communicationes*, XXXVII (2005), 11-92.
- 14 Sull'equivocità del concetto di presunzione sottostante a questa Norma cfr. P. BIANCHI, *Una prima presentazione dell'Istruzione della Santa Sede Dignitas Connubii*, in *Rivista diocesana milanese*, LXXXXVI (2005), 3, 23; M.J. ARROBA CONDE, *Diritto processuale*, 492.

Dinanzi a tale panorama è lecito farsi domande sulla reazione più adeguata della dottrina. Non credo che la miglior risposta sia adagiarsi in modo acritico sulle urgenze del momento, anche se non si può prestare il servizio della riflessione nell'astrattezza, con gli occhi chiusi alla realtà. Il principio *Ius sequitur vitam* e l'ancoraggio della dottrina al Diritto vivente nulla hanno a che fare con un passivo servilismo o adeguamento acritico alle modifiche normative<sup>15</sup>.

Per quanto mi riguarda, ai sintomi di sfiducia nelle possibilità di assicurare un'attività giudiziale utile alla Chiesa, propongo il cammino inverso, certamente in spirito di servizio all'Autorità legislativa e senza mai dimenticare, come è ovvio (nonché detto da sempre e da tutti, oltre che stabilito al Can. 1446) che in ogni momento del Giudizio è aperta la via a soluzioni non giudiziali, purché sia salva la giustizia soggettiva e oggettiva<sup>16</sup>. Vorrei quindi rivalutare la *conoscenza giudiziale*, o quanto meno aiutare ad evitare che siano attribuiti al sistema giudiziale canonico vigente i mali che si pretendono di ovviare rinunciando a questa via di intervento.

Siamo nell'ambito delle "Giornate canonistiche interdisciplinari", tra i cui iniziali obiettivi occupa un posto rilevante la *explicatio terminorum*, nel tentativo di migliorare l'utilizzo dei concetti. Perciò inizierò richiamando brevemente due questioni metagiuridiche (teologiche e filosofiche) che ritengo in gioco, e che giustificano l'impostazione della riflessione che ho appena anticipato. Esaminerò poi alcuni concetti cardine dell'attività giudiziale rispetto ai quali, forse una comprensione inesatta dei medesimi si aggiunge, come con-causa, alla sfiducia verso tale attività. Nel farlo avrò presente, in prospettiva di Diritto comparato, la riflessione dottrinale sui sistemi processuali non canonici, come esige la nostra identità di Facoltà inserita nell'*Institutum Utriusque Iuris*<sup>17</sup>. Ciò permetterà di offrire risposta fondata a quanto si pro-

---

15 La dottrina deve tener presente il ruolo pedagogico delle Leggi ed evitare di confondere la critica alle disposizioni normative (anche nuove) con l'incoraggiamento a non osservarle; i cambiamenti di opinione degli autori dovrebbero essere frutto soltanto del confronto maturo e onesto delle idee.

16 Sull'interesse che oggi possono rivestire alcune di queste vie alternative mi rimetto alle relazioni dei proff. Nacci (cfr. M. NACCI, *Decidere per ragioni: l'Arbitrato. Profili storico-giuridici*, in P. GHERRI (ed.), *Decidere e giudicare nella Chiesa*. Atti della Giornata canonistica interdisciplinare, Città del Vaticano, 2012, 129-153) e Riondino (M. RIONDINO, *La "Mediazione" come decisione condivisa*, in P. GHERRI (ed.), *Decidere*, 179-205).

17 La singolarità del metodo di studio del Diritto, anche di quello canonico, propria dell'*Institutum Utriusque Iuris* della Pontificia Università Lateranense, risiede nell'attenzione che si presta al Diritto comparato (alla comparazione cioè tra i grandi sistemi, tra questi e il sistema canonico, e al Diritto internazionale), insieme alla storia delle tradizioni giuridiche e all'evoluzione del Diritto vivente.

pone (certamente come mera provocazione) nel *depliant* di pubblicità, se cioè (rispetto all'ambito giudiziale) si possa affermare che nella Chiesa, decidere e giudicare siano attività che presuppongano fondamenti e metodi del tutto diversi e distanti da quelli sottostanti agli Ordinamenti civili.

## 1. PORTATA TEOLOGICA DELL'ESIGENZA DI VERITÀ NELLA CHIESA

Il primo richiamo metagiuridico, necessario in ogni riflessione sul Diritto processuale canonico, riguarda il ruolo della verità come dinamica della vita ecclesiale<sup>18</sup>. La Chiesa è formata da coloro che accolgono la chiamata alla sequela di Colui che, proprio nel Processo della sua condanna a morte, riasunse la sua missione in termini di “testimonianza della verità” (Gv 18, 37). È quindi riduttivo intendere il tema della verità nella Chiesa in una prospettiva meramente etica, come se tutto si esaurisse nell'obbligo di dire la verità e nella proibizione di dire il falso, con le note eccezioni elaborate nei secoli per evitare altri esiti dannosi collegati alla diffusione della verità<sup>19</sup>. Nella comunità cristiana, conoscenza e testimonianza della verità, oltre che valori etici, sono dimensioni ecclesiologiche con proiezione di portata strutturante: la Verità (con la maiuscola) è il contenuto della missione comune e, per tale ragione, è fondamento imprescindibile dei rapporti tra i fedeli, qualsiasi sia la personale condizione di ciascuno<sup>20</sup>.

Sarebbe paradossale immaginare un sistema comunitario, così saldamente ancorato al valore della verità, nel quale un servizio delicato come la risoluzione autoritativa dei conflitti non fosse ispirato ad una ricostruzione veritiera dei fatti, anzi, si modulasse sul pregiudizio delle presuntivamente inevitabili

---

18 Anche le Norme processuali, pur possedendo uno spessore tecnico più definito, si debbono interpretare (come ogni Legge canonica) in armonia con il ruolo che spetta loro nella vita e nella missione essenziale della Chiesa, cfr. M.J. ARROBA CONDE, *Diritto processuale*, 27-33.

19 Che la questione della verità nella Chiesa non si riduca a problema etico non significa sminuire la sua importanza; per il prof. Taruffo l'aspetto etico (tanto se inserito nei tradizionali sistemi morali, quanto se considerato come condizione dell'agire comunicativo nella società) e l'aspetto politico (che esprime la connessione tra verità e democrazia), sono i due profili del valore sociale della verità, sicché le deroghe eccezionali confermano l'esigenza che ogni sistema etico includa la verità tra i suoi valori primordiali, cfr. M. TARUFFO, *La semplice verità*, 93.

20 Il fatto che la Verità (con la maiuscola) non appartenga al mondo delle cose umane come quello della giustizia e del Processo (cfr. M. TARUFFO, *La semplice verità*, 82), non significa che tale fondamento ultimo non abbia incidenza nei rapporti processuali canonici, dovendosi tradurre in quella “veracità” che rende la verità “anima della giustizia” in quanto “chi è impegnato per la verità non può non rifiutare la legge del più forte che vive di menzogna” (cfr. BENEDICTUS PP. XVI, *Discorso ai membri del Corpo Diplomatico presso la S. Sede* [9 Ianuarii 2006], in *AAS*, XCVIII [2006], 122).

distorsioni dei singoli<sup>21</sup> o si adeguasse al solo obiettivo di minimizzare gli errori<sup>22</sup>.

Perciò, in questioni gravi, quando si richiede discernimento e conoscenza approfondita dei fatti, non è coerente con l'essenza della vita e missione della Chiesa assumere modalità di intervento irragionevolmente esposte all'errore, che escludano, o limitino in eccesso la via della corresponsabilità nella ricerca della verità, affidandosi, senza imporre eccessivi vincoli, al convincimento raggiunto da chi deve decidere<sup>23</sup>. Se nella Chiesa la verità non è mero valore etico, non si deve ritenere sufficiente la sincerità dei convincimenti ma l'accuratezza con la quale si provvede alla formazione di essi<sup>24</sup>. Così, un convincimento è veritiero quando è il risultato di un procedimento idoneo alla scoperta della verità che, di conseguenza, consente una decisione con adeguata quali-

- 
- 21 Da prospettiva opposta parte chi esamina le novità del CIC 1983 sul valore delle Dichiarazioni delle parti, mettendo l'accento sulla loro insufficienza per la Prova piena, o giustificando la novità legislativa col fatto che le parti "a volte" dicono la verità; per una critica a tali posizioni, cfr. M.J. ARROBA CONDE, *Le Dichiarazioni delle parti nelle Cause di nullità matrimoniale*, in J.E. VILLA - C. GNAZI, *Matrimonium et Ius. Studi in onore del Prof. Avv. Sebastiano Villeggiante*, coll. *Studi giuridici*, n. LXIX, Città del Vaticano, 2006, 219-225. Sul rischio di applicare le nuove Norme con pregiudizi inaccettabili, cfr. A. RIPA, *La novità mancata. Il valore probativo delle Dichiarazioni delle parti dal Codice del 1983 alla Dignitas Connubii; il contributo della Giurisprudenza rotale*, coll. *Corona lateranensis*, n. 43, Città del Vaticano, 2010.
- 22 Si tratta della c.d. procedura decisionale per esclusione, dove il Pronunciamento si giustifica per essere quello che evita meglio di altri (in teoria, anche legittimi) possibili lacune, cfr. R. RUMIATI, *Decidere*, Bologna, 2000. Sulla necessità e limiti di tale prospettiva in ambito penale, cfr. C. LAUDAN, *Truth, error and criminal Law. An essay in legal Epistemology*, Cambridge, 2006.
- 23 Ciò significherebbe ritenere il giudizio un atto di volontà anziché di conoscenza, come fanno le correnti del c.d. scetticismo ermeneutico (su tali correnti, cfr. O. PFERSMANN - M. TROPER, *Dibattito sulla teoria realista dell'interpretazione*, Napoli, 2007). Circa la generalità dei vincoli dell'Autorità amministrativa nelle sue Decisioni, ai sensi del Can. 50, rimando alla relazione del prof. Valdrini (cfr. P. VALDRINI, *La Decisione di governo nella Chiesa. Rationabilis e iustitia dell'Atto amministrativo singolare*, in P. GHERRI (ed.), *Decidere*, 233-247). Per l'Autorità giudiziale, il principio di corresponsabilità è il correttivo, non solo dei pregiudizi di mendacità gratuiti o dei rischi di adeguamento acritico alle verità soggettive, ma anche delle interpretazioni volontariste e autoritarie della verità, cfr. M.J. ARROBA CONDE, *Diritto processuale*, 189-193; l'obbligo di motivare la Decisione non avrebbe senso se rivolto a mostrare la bontà di semplici intuizioni o affermazioni apodittiche (*Ivi*, 407), per cui implica inserire la discrezionalità del Giudice in un quadro di vincoli normativi tesi ad affrancarla dal decisionismo, cfr. A. BARAK, *La discrezionalità del Giudice*, Milano, 1995, 31-32. Contro la comprensione volontaristica della verità giudiziale avrebbe senso applicare al Processo quell'Etica del dubbio che si oppone alle pretese di verità assolute, cfr. G. ZAGREBELSKY, *Contro l'Etica della verità*, Roma-Bari, 2008.
- 24 Tale accuratezza, insieme alla sincerità, è al vertice delle "virtù della verità" che reggono l'interlocuzione sociale; sul punto, cfr. M. TARUFFO, *La semplice verità*, 93-94, che spiega i pensieri convergenti di tre autori: P. GRICE, *Studies in the way of words*, Cambridge-London, 1989; B. WILLIAMS, *Truth and truthfulness. An essay in genealogy*, Princeton-Oxford, 2002; M. LYNCH, *La verità e i suoi nemici*, Milano, 2004. Sulle regole della comunicazione razionale nel pensiero di Apel, Habermas e altri autori, cfr. S. PETRUCCIANI, *La giustificazione della giustizia*, in R. DOTTORI (ed.), *Autonomy of reason?*, Wien-Berlin, 2009, 317 ss.



tà<sup>25</sup>. Inoltre, è fuori dubbio che, per la sua portata strutturale, non è pensabile che, nel risolvere i conflitti che affliggono la comunità ecclesiale, possa prevalere sulla conoscenza della verità dei fatti l'obiettivo di inviare messaggi esemplari o rassicuranti a difesa dell'Istituzione<sup>26</sup>.

## 2. LA VERITÀ NEL CONTESTO FILOSOFICO SUCCESSIVO AL POST-MODERNO

Il secondo richiamo, ugualmente sobrio, riguarda il contesto socio-culturale nel quale ci muoviamo rispetto al nostro tema. Si descrive tale contesto, forse con eccesso di ottimismo filosofico, come il tempo di un "ritorno della verità"<sup>27</sup>. Con ciò si intende esprimere l'inizio del superamento della fase dominata dallo scetticismo post-moderno, che ha ritenuto inaffidabili i grandi concetti di verità, conoscenza, ragione e giudizio<sup>28</sup>. Pur in estrema sintesi, è utile ricordare che a fondamento di questo tratto tipico si pone, più che la negazione diretta della verità, l'affermazione dell'esistenza di una verità multipla, vincolata cioè ai vari contesti o punti di vista: ai gruppi sociali di appartenenza, al grado di consenso, alla costruzione linguistica tipica di una data Scienza... Tale orientamento, sarebbe affetto da quel cinismo<sup>29</sup> che si denomina verifobia<sup>30</sup> se confonde pluralismo con negazione della verità; detto slittamento si produce quando si riduce la verità alla mera coerenza di un enunciato col relativo contesto di riferimento, distruggendo ogni connessione tra linguaggio e realtà, o negando che possa esserci una conoscenza veritiera degli accadimenti esterni al soggetto<sup>31</sup>.

---

25 La qualità della decisione dipende dalle ragioni addotte per giustificarla, sicché il procedimento per ricavare le ragioni deve, a sua volta, avere qualità, non solo per formare la convinzione ma per fornire dati reali che, perché tali, si possono addurre come base di una certezza potenzialmente intersoggettiva, cfr. M.J. ARROBA CONDE, *Diritto processuale*, 405. Sono inscindibili l'accettazione della decisione dalla sua qualità intrinseca, e non si possono confondere *sic et simpliciter* i concetti di verità e certezza, nel senso che la certezza che fonda la decisione non si può esaurire in mera convinzione soggettiva; in tal senso, cfr. M. TARUFFO, *La semplice verità*, 86, 106.

26 Pur riconoscendo nella Pena una funzione anche preventiva, l'obiettivo di esemplarità a scapito della verità è ancor meno accettabile nel Processo penale, dove si richiede una Procedura più attrezzata alla verifica dei fatti delittuosi (cfr. M. RIONDINO, *Giustizia*, 87; 157).

27 Cfr. M. TARUFFO, *La semplice verità*, 74.

28 Cfr. D. MARCONI, *Per la verità. Relativismo e Filosofia*, Torino, 2007, 49; 57; 64.

29 Cfr. S. HAACK, *Defending Science - Within reason. Between scientism and cynicism*, Amherst (NY), 2007, 20; sulle Filosofie che negano l'esistenza della verità, cfr. R. DI CEGLIE (ed.), *Senso comune e verità. Verso un fondamento comune alle diverse formulazioni della verità*, Roma, 2004.

30 Cfr. N. VASALLO, *Contro la verifobia: sulla necessità epistemologica della nozione di verità*, in M.M.C. AMORETTI - M. MARSONET (edd.), *Conoscenza e verità*, Milano, 2007, 1-2.

31 Questi tre sono capisaldi comuni a una varietà di correnti di pensiero riunite sotto un nuovo scetti-



Ora, il ritorno alla verità dopo il post-moderno non è ritorno al pensiero precedente. Pur non essendo frutto esclusivo del pensiero post-moderno, ci sono tre acquisizioni culturali che impediscono di retrocedere verso antichi presupposti ingenui: si tratta della consapevolezza circa i problematici rapporti tra linguaggio e realtà, nonché della necessità di esaminare i fenomeni nel loro contesto e della ragionevole relativizzazione delle grandi idee<sup>32</sup>.

Nel recuperare la fiducia nella capacità di conoscere la verità, queste tre acquisizioni hanno configurato la c.d. idea aletica della verità, secondo la quale è la corrispondenza con la realtà ciò che determina la verità o falsità degli enunciati che la descrivono<sup>33</sup>. Non si tratta quindi di realismo ingenuo ma critico<sup>34</sup>, unico al quale si può rapportare la corrispondenza tra la realtà e i suoi enunciati; in tale prospettiva realistica e critica ha pieno spazio il concetto di verità oggettiva, ma sul punto, quale sfida più insidiosa, si ripropone oggi in toni più esigenti che mai la differenza tra fanatismo, intriso di verità assolute (alle quali si accede per via di un privilegio concesso a pochi, che si sentono autorizzati a formularle in modo apodittico), e ragionevolezza dei metodi di ricerca della verità<sup>35</sup>. La verità, quale finalità del Giudizio, non si esaurisce nel metodo processuale, ma dai metodi dipende che della verità si dia una conoscenza attendibile<sup>36</sup>; anzi, solo i metodi per determinare la verità possono dirsi relativi e vincolati a un contesto, mentre l'idea di verità rimane salda come corrispondenza alla realtà oggettiva<sup>37</sup>.

I due richiami di natura metagiuridica appena fatti pongono in termini molto impegnativi il problema da cui siamo partiti rispetto al modo di cono-

---

cismo, di cui tra le più note è il “decostruzionismo” (cfr. G. GIORGIO, *La traccia dell'altro: Jacques Derrida*, in *Ricerche teologiche*, XIV [2003], 243-272). Per una riflessione sulla possibilità di un pluralismo che non soccombe al Relativismo né rinuncia all'idea di verità, cfr. A. IACCARINO, *Giustizia e verità. Per un'Ontologia del pluralismo*, Roma, 2008, dove si prospetta un confronto integrativo del proceduralismo di Rawls e dell'ermeneutica di Pareyson.

32 A queste tre premesse riconduce il prof. Taruffo il ritorno della verità che contraddistingue ciò che egli chiama la fase “post-postmoderna”, cfr. M. TARUFFO, *La semplice verità*, 77.

33 Cfr. A. LIVI, *Verità del pensiero. Fondamenti di Logica aletica*, Città del Vaticano, 2002; A. LIVI, *La ricerca della verità. Dal senso comune alla dialettica*, Roma, 2005; D. MARCONI, *Per la verità*, 57.

34 Sul Realismo critico, cfr. C. NORRIS, *Epistemology. Key concepts in Philosophy*. London-New York, 2005, 42-67.

35 Cfr. M. LYNCH, *La verità*, 34. M. TARUFFO, *La semplice verità*, 78.

36 Cfr. M.J. ARROBA CONDE, *Prova*, 65.

37 Sul bisogno di assumere questa concezione “corrispondentista” della verità nel Processo, cfr. J. FERRER BELTRAN, *La valoración racional de la Prueba*, Madrid-Barcelona, 2007, 19 ss.; in senso analogo, atteso il peso delle ragioni di foro interno, cfr. S. BERLINGÒ, *Prova e Processo matrimoniale*, in ASSOCIAZIONE CANONISTICA ITALIANA (cur.), *La prova della nullità matrimoniale nella Giurisprudenza della Rota Romana*, coll. *Studi giuridici*, n. XCI, Città del Vaticano, 2011, 9-28.

scere la verità dei fatti in situazioni controverse della comunità ecclesiale. Se la verità su cui si devono fondare le Decisioni è solo quella sostenuta da fatti che corrispondono alla realtà oggettiva, il fatto che alla verità sia possibile pervenire usando metodi di accertamento differenti, legati a strategie e culture giuridiche non identiche, non evita due generi di preoccupazioni: prima, che gli esiti di uno o dell'altro metodo possano, almeno in teoria, determinare una verità diversa<sup>38</sup>; seconda, che ci siano metodi non adatti, da un punto di vista critico, alla scoperta della verità. L'idoneità del metodo è alla base della c.d. funzione epistemica del Processo, che oggi si assume come criterio di verifica e di analisi dei singoli Istituti processuali<sup>39</sup>.

### 3. CONCETTI INAPPROPRIATI CIRCA LA CONOSCENZA DELLA VERITÀ PER VIA GIUDIZIALE

Quanto detto ci permette già di passare alle puntualizzazioni concettuali sulla conoscenza dei fatti per via giudiziale. I concetti più rilevanti appartengono al sistema probatorio, a cui ho dedicato precedenti studi. Ora vorrei esaminarli alla luce della funzione epistemica del Processo e in prospettiva di Diritto comparato, perché l'anelito di verità non è appannaggio del sistema canonico, che è piuttosto interpellato a rendere una speciale testimonianza sulla ricerca della verità. In tal senso è utile premettere qualche parola sul ricorso a concetti non appropriati per qualificare la verità che deriva dalla conoscenza giudiziale.

Tale inadeguatezza si evince dalla retta comprensione del *favor veritatis*, concetto con il quale indichiamo l'indirizzo epistemico costante che deve guidare il Processo nella Chiesa<sup>40</sup>. Sul *favor veritatis* vale la pena fare due puntualizzazioni. La prima è che se la verità di un enunciato si determina dall'esistenza reale dell'evento che detto enunciato evoca, la verità è una sola e non ammette gradi; varierà solo il grado di conferma, che dipenderà dalle conoscenze disponibili. Sono i metodi di acquisizione delle conoscenze, nella misura in cui incidano nella quantità e qualità dei dati, il parametro di approssimazione alla verità<sup>41</sup>. Quindi, non la verità in sé ma solo la conoscenza della medesima può dirsi relativa, osservazione ovvia e avvertita da sempre.

---

38 Cfr. M. TARUFFO, *La semplice verità*, 79-81.

39 Cfr. D. MARCONI, *Per la verità*, 15; 151.

40 Cfr. M.J. ARROBA CONDE, *Principi di Deontologia forense*, in ASSOCIAZIONE CANONISTICA ITALIANA (cur.), *Il diritto di difesa nel Processo matrimoniale canonico*, coll. *Studi giuridici*, n. LXXII, Città del Vaticano, 2006, 138-140.

41 Cfr. M. TARUFFO, *La semplice verità*, 82-83.

La puntualizzazione da aggiungere è che, nonostante la conoscenza della verità sia relativa nel senso indicato, dipendente cioè dagli argomenti posti a giustificazione del convincimento sulla verità dei vari enunciati, tale conoscenza potrà dirsi comunque oggettiva purché la giustificazione del convincimento non si fondi su preferenze soggettive ma su regole oggettive valide e vincolanti per tutti. Ciò significa che il principio di legalità del Giudizio, non solo non si esaurisce nel decidere applicando la Legge alla fattispecie, ma nemmeno nel mero rispetto delle forme processuali poste a garanzia del diritto di difesa; la legalità raggiunge la dimensione fattuale della controversia, la determinazione cioè dei fatti storici in base a regole capaci di esprimere il convincimento in proposizioni rappresentative della realtà e poste come base di motivazioni *in facto* controllabili<sup>42</sup>.

In tal senso diciamo che nel Processo canonico il *favor veritatis* implica il non arrendersi all'idea di una verità reale diversa dalla verità processuale a causa dei limiti derivanti dalla fissazione dei fatti di Causa, dalle Norme che condizionano l'accertamento e dai principi che pongono fine alla Litispendenza<sup>43</sup>. Se per verità si intende la corrispondenza tra gli enunciati dei fatti e la realtà non ci sono due verità. Da ciò la seconda puntualizzazione: le regole di un sistema giudiziale, e certamente quelle del sistema canonico, non provocano la scoperta di una verità diversa da quella reale. Si potrà dire piuttosto che certe regole possono avere un ruolo contro-epistemico, non favorire cioè la scoperta dell'unica verità<sup>44</sup>.

#### 4. IL RUOLO VERITATIVO DELLE REGOLE PROBATORIE NEL SISTEMA CANONICO

È nota la maggiore flessibilità canonica sulla fissazione dei fatti di Causa e sulla *res iudicata*, per cui tralascio l'analisi di questi concetti che hanno

---

42 In tale prospettiva la legalità non si discosta del concetto di certezza nel secondo dei significati che propone Letizia Gianformaggio, cioè "la prevedibilità dell'esito di un eventuale intervento di un Organo con competenza giuridica decisionale" (L. GIANFORMAGGIO, *Studi sulla giustificazione giuridica*, Torino, 1986, 158). Rispetto alle Decisioni giudiziali, da posizione più cauta si preferisce parlare di non assoluta imprevedibilità insieme alla non totale prevedibilità, cfr. V. MARINELLI, *Dire il Diritto. La formazione del giudizio*, Milano, 2002, 151-164.

43 Cfr. J. FERRER BELTRAN, *Prueba y verdad en el Proceso*, Madrid-Barcelona, 2002, 41 e 63.

44 Questo appunto critico alle posizioni degli esponenti del formalismo (per es. di F. Carnelutti) è presente da molti anni nelle riflessioni del prof. Taruffo sulla Prova; tra queste, oltre a quelle citate in precedenza, segnalo due per la loro ampiezza nella trattazione del tema: M. TARUFFO, *La motivazione della Sentenza civile*, Padova, 1975; M. TARUFFO, *La prova dei fatti giuridici. Nozioni generali*, Milano, 1992.

minore relazione diretta col nostro tema. Vediamo invece, quale problema di maggiore attinenza, se ci siano regole sulla proposizione, l'ammissione, l'assunzione e la valutazione delle Prove nel sistema canonico che, rispetto ad altri sistemi, corrano il rischio di assumere un ruolo *contro epistemico*, creando cioè un *deficit* che condiziona o limita l'accertamento della verità.

#### 4.1 Regole sulla proposizione delle Prove

Al vertice della disciplina sulla proposizione delle Prove si collocano i temi del soggetto e dell'oggetto di cui al Can. 1526, con le integrazioni che impongono la relazione tra gli oneri probatori e l'orientamento dispositivo o inquisitorio del Processo canonico, di cui al Can. 1452, nonché l'incidenza delle presunzioni legali come motivo d'inversione dell'onere della prova o come eventuale delimitazione dei fatti oggetto dell'indagine, di cui al Can. 1585.

La semplice lettura delle Norme canoniche, poste in relazione con le Norme di altri ordinamenti processuali<sup>45</sup>, mostra a chiare lettere che non ci sono ostacoli reali alla ricerca della verità che derivino dall'accettazione nel sistema canonico di due regole probatorie tradizionali, anche se formatesi in altri contesti giudiziari: l'assegnazione dell'onere della prova a chi afferma<sup>46</sup> e l'esclusione dall'obbligo di fornire prova dei fatti presunti dalla Legge<sup>47</sup> o ammessi concordemente dalle parti<sup>48</sup>. Queste regole, comuni alla maggioranza degli Ordinamenti<sup>49</sup>, comportano rischi per accertare la verità solo se alle medesime, per imprecisione sui concetti, si aggiungono altre conseguenze dal più marcato valore contro-epistemico.

Credo siano riconducibili a quattro le più significative conseguenze unite in apparenza alle Norme sul soggetto e l'oggetto della Prova: che le negazioni

---

45 Sull'evoluzione di queste e altre Norme in prospettiva di comparazione tra Processo canonico e altri sistemi processuali, cfr. A.M. ARENA, *Lezioni di Diritto processuale comparato*, Roma, 1975.

46 Sui precedenti di tale regola nel Diritto romano e nel Diritto canonico antico, cfr. M. CABREROS DE ANTA, *Comentarios al Código de Derecho canónico*, III, Madrid, 1964, 548-550.

47 Gli autori attribuiscono ai glossatori le prime interpretazioni della presunzione legale come dispensa dall'onere di provare, anziché come mezzo di prova, cfr. A. CAMPITELLI, *Presunzione (Dir. intermedio)*, in *Enciclopedia del Diritto*, XXXV, Milano, 1986, 260-264.

48 La radice storica di tale conseguenza si ritrova nella concezione contrattuale del Processo, dove la *litis contestatio* rappresentava il momento dell'accordo tra le parti, condizionando la successiva istruttoria alla sola materia concordata, cfr. M.J. ARROBA CONDE, *Diritto processuale*, 69.

49 Si vedano gli Ordinamenti presi in considerazione da M. TARUFFO, *La semplice verità*, 135-160; M. DAMASKA, *Il Diritto delle Prove alla deriva*, Bologna, 2003.

non richiedano prova; che la combinazione tra allegazioni e contestazioni delle parti prevalga sulla rilevanza dei fatti da indagare, escludendone alcuni; che vi sia un'indebita automaticità tra massime di esperienza e la realtà oggettiva di ogni caso concreto; che ciò di cui solo la parte può riferire non possieda la categoria di Prova ma di mera allegazione o, all'estremo opposto, possa avere valore di Prova sufficiente. A mio avviso, nessuna di queste conseguenze possiede fondamento sufficiente nelle Leggi processuali canoniche.

Così, che le negazioni non abbiano necessità di essere provate è un'idea di origine piuttosto dottrinale, oggetto quindi di ulteriori approfondimenti<sup>50</sup>. In proposito sono utili i concetti di contestazione, intesa come negazione esplicita, e di allegazione di fatti incompatibili con quelli allegati dall'altra parte. Il punto da sottolineare, dalla mano dei processualisti più moderni è che, sia le contestazioni esplicite sia le allegazioni che negano in modo implicito i fatti adottati dall'altro, hanno valore epistemico neutro, la cui veridicità è sempre vincolata alla capacità di provare i loro contenuti<sup>51</sup>. In tal senso, in ambito canonico, è da tempo che mi è sembrato utile avvertire sul bisogno di aiutare il convenuto a capire che proferire mere negazioni apodittiche sui fatti adottati dall'attore non incrina la forza probatoria della Dichiarazione attorea né impedisce che tale Dichiarazione sia base principale dell'accertamento dei medesimi fatti<sup>52</sup>.

Più delicata è la questione sull'incidenza della combinazione tra allegazioni e contestazioni in ordine a determinare i fatti oggetto di prova. Negli Ordinamenti civili non mancano Norme che, in ossequio all'economia processuale, stabiliscono l'onere del convenuto di contestare tempestivamente i fatti affermati dall'attore, al punto di aver provocato, seppur solo per via giurisprudenziale, la formazione del concetto di fatto pacifico, che sarebbe escluso dalla prova e dalla

---

50 Il brocardo secondo cui “*negativa non sunt probanda*”, era presente nel Codice di Giustiniano adducendo un principio dottrinale falso, cioè il fondamento di tale asserto nel Diritto naturale (*cum per reum naturam factum negantis probatio nulla sit*); la ricezione del medesimo principio tra gli antichi canonisti impose presto di stabilire distinzioni e puntualizzazioni sul tipo di negazione che sarebbe esente dalla prova, cfr. I. GONZALEZ-TELLEZ, *Commentaria perpetua in singulos textus quinque librorum Decretalium Gregorii IX*, II, 2, Venetiis, 1766, 287 (tit. 19, Can. 12 n. 7).

51 Cfr. M. TARUFFO, *La semplice verità*, 122, 127 e 130, con ampia bibliografia.

52 Cfr. M.J. ARROBA CONDE, *Cuestiones fundamentales de Derecho probatorio canónico*, in R. RODRIGUEZ CHACON (ed.), *Puntos de especial dificultad en Derecho matrimonial canónico, sustantivo y procesal y cuestiones actuales de Derecho eclesiástico y relaciones Iglesia-Estado*, Madrid, 2007, 122-123, dove alle ragioni etiche e di corresponsabilità ecclesiale aggiungo, come fondamento legislativo del bisogno di evitare le mere negazioni apodittiche, il dettato del Can. 1512, dove si stabilisce che il primo effetto della citazione è proprio che *res desinit esse integra*.

decisione<sup>53</sup>. Tale deriva è oggetto di critica acuta da parte dei processualisti più convincenti, i quali avvertono che se il fatto allegato è falso non diventa vero per effetto della non contestazione tempestiva; agli stessi autori non sfugge il paradosso che implica escludere dalla prova un fatto rilevante, perché non contestato in tempo, e che una Prova vincolante dimostri poi la sua falsità<sup>54</sup>.

Tale deriva non può avere spazio in ambito canonico, dove non ci sono Norme che impongano al convenuto oneri di contestazione tempestiva, e dove non si può attribuire all'economia processuale un valore superiore alla scoperta della verità, nemmeno nelle Cause che hanno per oggetto un interesse privato o diritto disponibile. Per questa ragione lo stesso Can. 1526 §2, pur accettando la regola che esonera dalla prova i fatti sui quali le parti concordano, attribuisce al Giudice la facoltà di esigerla<sup>55</sup>. Ai fini della valutazione non sarà indifferente che le parti coincidano sui fatti<sup>56</sup>, ma ciò non comporta che la Norma in analisi abbia un ruolo contro epistemico; rimane però l'esigenza di migliorare nella prassi canonica l'interpretazione di concetti affini ma non identici, come quelli di limitarsi a negare, di ignorare, di non esprimersi o di affermare con dettaglio il contrario. E rimane ancor più decisiva la chiarezza sul valore delle affermazioni e negazioni delle parti una volta iniziato il Processo, ma fuori dall'Interrogatorio; queste non hanno la categoria di Prova, fanno parte solo degli Atti, ed è il loro contenuto ciò che sarà oggetto dell'attività probatoria successiva, se vertono su fatti rilevanti<sup>57</sup>. Lo statuto epistemico di tali Dichiarazioni è sempre quello del dubbio o incertezza, per cui le posizioni iniziali delle parti sui fatti non permettono di ipotizzare per il Giudice vincoli sulla loro esistenza o inesistenza. Ciò implicherebbe un elevato rischio di errore.

Quanto appena detto esige un'interpretazione ragionevole dell'armonia tra la regola che affida l'onere della prova a chi afferma e la ricezione nel Processo canonico dei principi dispositivo e inquisitorio<sup>58</sup>. Chi allega un fatto

---

53 Il riferito onere per il convenuto è stabilito nell'Ordinamento processuale spagnolo (cfr. Art. 405, 2 della *Ley de enjuiciamiento civil*), tedesco (cfr. §138 della *Zivilprozessordnung*) e statunitense (cfr. *Rules 8b e 8d*); sull'Ordinamento italiano (Artt. 167, 1 e 416, 3 A.p.c.), cfr. A. PROTO PISANI, *Allegazione dei fatti e principio di non contestazione nel Processo civile (Nota a Cass. 23. I. 2002, n. 761)*, in *Il Foro italiano*, CXXVIII (2003), 604-608.

54 Cfr. M. TARUFFO, *La semplice verità*, 122-134. In dottrina si sottolinea la differenza tra fatti ammessi (collegati al potere di asseverazione della parte) e fatti non contestati (collegati al potere di allegazione), cfr. G. VERDE, "Prova (Dir. proc. civ.)", in *Enciclopedia del Diritto*, XXXVII, Milano, 1988, 617.

55 Cfr. M.J. ARROBA CONDE, *Diritto processuale*, 412-413.

56 Cfr. M.J. ARROBA CONDE, *La Dichiarazione delle parti come valorizzazione*, 694-698.

57 Cfr. M.J. ARROBA CONDE, *Prova*, 82-85.

58 Sulla connessione tra ambo le regole, cfr. M.J. ARROBA CONDE, *El principio dispositivo en el Proceso*

assume l'onere di addurre prove che dimostrino che il fatto corrisponde alla realtà. E non sarà mai eccessiva l'insistenza sulla correttezza di questa regola in un'attività comunicativa improntata sulla razionalità, come pretende essere il Processo. L'esigenza è più forte nei Processi penali, dove costituirebbe condotta arbitraria e prevaricatrice decidere senza che i fatti delittuosi siano sufficientemente provati o ritenerli provati perché si applicano inconsciamente principi inammissibili, per es. perché l'accusato non ha contestato i fatti o non è riuscito a mostrare la loro falsità<sup>59</sup>.

La dottrina extracanonica che critica le derive esasperate annesse al fatto pacifico avverte anche che se un fatto allegato è rilevante per decidere, la non contestazione del medesimo non deve avere incidenza determinante sull'onere di provarlo, per cui si ritiene che non siano precluse le contestazioni successive né le Prove proposte d'Ufficio<sup>60</sup>. Sarebbe quindi il principio di rilevanza il criterio di armonia tra l'onere probatorio e le facoltà inquisitorie del Giudice<sup>61</sup>. Nel sistema canonico, tali facoltà sono formulate al Can. 1452 §2 in termini di supplenza e vincolate all'obiettivo di evitare una Sentenza ingiusta. Una maggiore precisione sul principio di rilevanza può chiarire il significato di questo Canone, al quale si attribuiscono due eventuali problemi: che il Giudice presti un indebito aiuto alla parte negligente, col rischio di perdere in imparzialità<sup>62</sup>; e che finisca per invadere l'esclusiva iniziativa di parte sulla materia del Processo nelle Cause contenziose<sup>63</sup>.

Si può dire che la formula del Codice non è felice perché, vincolando l'iniziativa inquisitoria del Giudice al rischio di produrre Sentenze ingiuste, sembra unire due cose necessariamente diverse: la richiesta della prova da

---

*contencioso canónico*, Roma, 1989, 31-70; S. CARMIGNANI CARIDI, *Principio inquisitorio e principio dispositivo*, in P.A. BONNET - C. GULLO (edd.), *Il Giudizio di nullità matrimoniale dopo l'Istruzione "Dignitas Connubii". Parte prima. I principi*, coll. *Studi giuridici*, n. LXXV, Città del Vaticano, 2007, 327-334.

59 Sulla necessità di affrancare la logica di accertamento processuale di Delitti dai condizionamenti di politica criminale, cfr. L. EUSEBI, *Il dolo come volontà*, Brescia, 1993, 107-169.

60 Cfr. M. TARUFFO, *La semplice verità*, 279.

61 Dottrina autorevole definisce la rilevanza della Prova come una condizione che attiene alla relazione logica tra mezzo di prova e fatti di Causa, ritenendo idonea quella Prova che sembri poter fornire elementi di conoscenza utili all'accertamento, cfr. L.P. COMOGLIO - C. FERRI - M. TARUFFO, *Lezioni sul Processo civile*, I, Bologna, 2005, 430.

62 Cfr. J. OCHOA, *I Processi canonici in generale*, in AA.VV., *Il nuovo Codice di Diritto canonico*, Roma, 1983, 458-459, che ammoniva contro il rischio che il Giudice diventi Avvocato.

63 A causa di questo rischio alcuni autori pensano che la Norma del Can. 1452 abbia un valore residuale, cfr. P. MONETA, *Le parti in Causa: diritti e limiti*, in P.A. BONNET (cur.), *La Procedura matrimoniale abbreviata*, coll. *Studi giuridici*, n. XLIX, Città del Vaticano, 1998, 9-10.



un lato e, dall'altro, una sorta di intuizione previa sull'esito della stessa. Il timore di Sentenza ingiusta non si può interpretare in tale ottica, difficilmente armonizzabile con l'imparzialità<sup>64</sup>. L'unica interpretazione plausibile è quella che vincola l'iniziativa del Giudice alle altre risultanze probatorie, non a suoi pregiudizi o conoscenze private<sup>65</sup>. In tal senso è opportuna la distinzione tra imparzialità, essenziale al Giudizio, e la c.d. terzietà, concetto meno adatto al ruolo del Giudice, almeno in relazione alla ricerca della verità<sup>66</sup>. Tale obiettivo rende ragionevole che egli possa e debba verificare, alla luce delle Prove, se le parti hanno prodotto tutti i dati conoscitivi disponibili e che possa egli stesso attivarsi se ciò non è accaduto. Sarebbe abnorme che chi ha la responsabilità di stabilire la verità non avesse le possibilità di acquisire i dati per l'accertamento dei fatti che si debbano chiarire.

Nello stabilire i fatti da accertare va ribadita l'inalterata vigenza del principio *nemo Iudex sine actore*, malgrado le facoltà inquisitorie del Giudice<sup>67</sup>.

- 
- 64 Cfr. M. FERRANTE, *Le Prove in generale* (Artt. 143-154), in P.A. BONNET - C. GULLO (edd.), *Il Giudizio di nullità matrimoniale dopo l'Istruzione "Dignitas Connubii"*. Parte terza. La parte dinamica del Processo, coll. *Studi giuridici*, n. LXXVII, Città del Vaticano, 2008, 307, che sottolinea la conversione del *potest* (del Can. 1452) in *debet* (all'Art. 71 §2, della *Dignitas Connubii*); credo che detto cambiamento esiga di precisare ancor di più la fonte da cui il Giudice possa percepire il rischio di ingiustizia, e le condizioni per promuovere d'Ufficio l'acquisizione di Prove.
- 65 In senso contrario, cfr. J.M. SERRANO RUIZ, *Una discutibile cuestión procesal: los conocimientos personales del Juez en la instrucción del Juicio*, in F.R. AZNAR GIL, (ed.), *Estudios de Derecho matrimonial y procesal en homenaje al Prof. Juan Luis Acebal Luján*, Salamanca, 1999, 235-244. Nessuna iniziativa del Giudice può provenire da gratuite presunzioni di mendacità delle parti, prive di riscontri oggettivi, cfr. M.J. ARROBA CONDE, *Prova*, 87.
- 66 L'imparzialità qualifica l'essenza della funzione di Giudice, ma si riferisce solo al dovere di decidere in modo uguale i casi uguali, cfr. M.J. ARROBA CONDE, *Deontologia e Norme processuali*, in G. DALLA TORRE (cur.), *Deontologia degli operatori dei Tribunali ecclesiastici*, coll. *Studi giuridici*, n. XCH, Città del Vaticano, 2011, 68; in tal senso non è fondato sostenere che l'imparzialità sia incompatibile con l'attribuzione al Giudice di poteri istruttori autonomi (o almeno con l'esercizio di essi); diversamente, cfr. L. MONTESANO, *Le Prove disponibili di Ufficio e l'imparzialità del Giudice civile*, in *Rivista trimestrale di Diritto e Procedura civile*, XXXII (1978), 189-206, molto critico con l'indirizzo inquisitorio di Liebman e Ricci, ritenuto in contrasto con principi fondamentali della nostra civiltà. Sulla distinzione tra imparzialità e terzietà, cfr. I. TRUJILLO, *Imparzialità*, Torino, 2008, 50; M. TARUFFO, *La semplice verità*, 122. Per alcuni autori l'imparzialità riguarda l'interesse pubblico dello Stato, mentre la terzietà qualifica un interesse posto al di sopra di qualsiasi interesse pubblico o privato, cfr. G.F. RICCI, *Principi di Diritto processuale generale*, Torino, 1998. Che non sia corretto descrivere la posizione del Giudice rispetto alla verità in termini di terzietà non significa che non sia imprescindibile, per la corretta dialettica processuale, la divisione rigorosa dei ruoli discorsivi che spettano al Giudice e alle parti, cfr. M.J. ARROBA CONDE, *Apertura*, 755-766; A. GENTILE, *Teoria del Diritto e tecnica dell'argomentazione forense*, in *Politica del Diritto*, XXXVIII (2008), 461-480.
- 67 Tale compatibilità si fonda nella differenza tra iniziativa e impulso processuale, cfr. M.J. ARROBA CONDE, *El principio*, 44-63. I poteri inquisitori del Giudice hanno come dinamica naturale la fase istruttoria sicché, in relazione all'esame della domanda, qualsiasi iniziativa del Giudice deve salvaguardare il diritto al Processo, garantito nell'Ordinamento canonico al Can. 221; contro il rischio di



Si deve puntualizzare che l'onere della prova riguarda i fatti storici alla base della pretesa affermata, mentre il principio dispositivo riguarda solo la riconduzione di tali fatti a una fattispecie legale, risultando fatti costitutivi solo quelli con i quali si qualifica in termini giuridici una data situazione<sup>68</sup>. Detta qualificazione è preclusa al Giudice, nonostante spetti a lui dare il *nomen Iuris*; tale operazione non è riconducibile quindi a una sua scelta discrezionale su quali fatti debbano essere considerati costitutivi e quali secondari<sup>69</sup>.

Viceversa, non è dato stabilire preclusioni per il Giudice su quali siano i fatti storici da accertare, tenendo presente inoltre che la prova dei fatti principali dipende spesso dalla certezza raggiunta sull'esistenza di un insieme di fatti storici secondari<sup>70</sup>. In tal senso, il protagonismo del Giudice nella raccolta delle Prove, di cui parliamo in seguito, si fonda sulla differenza tra l'onere di provare i fatti allegati e l'onere di provare altri fatti che una parte dovrebbe allegare, per ottenere i propri scopi<sup>71</sup>. Si richiede però molta attenzione per non privare l'indagine della sua storicità, imprigionandola nelle reti giuridizzate del sillogismo probatorio, e per non far dipendere l'onere della prova dei fatti dalla posizione assunta dalle parti sul Diritto sostanziale controverso, anziché sui fatti storici affermati o contraddetti<sup>72</sup>.

Non mancano ipotesi in cui viene modificata la regola generale sull'onere della prova, tanto negli Ordinamenti di *common Law* come in quelli di *civil Law*<sup>73</sup>. La modifica risponde a una varietà di ragioni, sia di facilitazione nel produrre la prova (perché si è in possesso della medesima) sia di miglior tutela dei diritti di soggetti deboli (con difficoltà a fornire la prova dei fatti su cui si fonda-

---

abusi al riguardo, cfr. R. CAMPISI, *I motivi di reiezione del Libello. Prassi dei Tribunali ecclesiastici italiani e Giurisprudenza della Rota Romana*, Città del Vaticano, 2007.

68 Detta qualificazione spetta alle parti nonostante il principio *iura novit Curia*. Circa alcune peculiarità che sul punto presenta il Processo penale cfr. S. QUATTROCOLO, *Riqualificazione del fatto nella Sentenza penale e tutela del contraddittorio*, Napoli, 2011.

69 Questa interpretazione restrittiva del compito di dare il *nomen Iuris* trova ulteriore fondamento se si tiene conto dell'obbligata Istanza di parte per modificare il Dubbio (Can. 1514), mantenuta ancora sotto pena di nullità all'Art. 136 della *Dignitas Connubii*, col conseguente divieto di modificarla d'Ufficio, cfr. M.J. ARROBA CONDE, *Corresponsabilità*, 213, dove riferisco le opinioni contrarie. Sul punto, cfr. G. MARAGNOLI, *La formula del Dubbio (Artt. 135-137)*, in P.A. BONNET - C. GULLO (edd.), *Il Giudizio di nullità matrimoniale dopo l'Istruzione "Dignitas Connubii". Parte terza*, 126-130.

70 Cfr. M.J. ARROBA CONDE, *Diritto processuale*, 436-438.

71 Cfr. L.P. COMOGLIO, *Le Prove civili*, Torino, 2004, 75.

72 Su tali rischi, cfr. E. DI BERNARDO, *Il sillogismo giudiziale. Prerogative e limiti di applicabilità nel Processo canonico*, in *Apollinaris*, LXXVII (2004), 415-453.

73 Nei primi non esiste la regola, e spetta al Giudice assegnare i riferiti oneri; nei secondi esiste la regola, ma si prevedono eccezioni, cfr. M. TARUFFO, *La semplice verità*, 226 ss.

no le loro pretese). A noi interessa riferirci meno alle ragioni e più alle tecniche usate, delle quali si può disquisire se possano avere un valore contro epistemico. Le tecniche modificative degli oneri sono quelle cui provvede il Giudice o il Legislatore. Con o senza previsione legislativa i Giudici invertono gli oneri di prova in base alla notorietà dei fatti o in ragione di presunzioni giudiziali<sup>74</sup>.

Nel caso canonico l'inversione dell'onere della prova è opera del Legislatore tramite la tecnica delle presunzioni legali; in realtà, anziché imporre al Giudice di ritenere vero un fatto allegato se non è prodotta una prova del contrario, la Legge canonica stabilisce piuttosto l'esonero della Prova (Can. 1526, 2), aggiungendo la possibilità (e non l'obbligo) di provare il contrario<sup>75</sup>. La dottrina non canonica avverte del valore contro epistemico di questa tecnica, volta ad evitare che del fatto presunto si debba fornire prova, richiamando regole di esperienza, che però potrebbero non essersi avverate nel caso di specie<sup>76</sup>. Ritengo che la modalità con cui il sistema canonico recepisce la tecnica delle presunzioni legali, sottolineando cioè la possibilità di fornire prova contraria del fatto presunto dalla Legge, riduca i rischi contro-epistemici comunque annessi alle presunzioni legali. Si ricordi che, con la revisione del Codice, adducendo proprio la facilità di fornire prova di essi, fu eliminata la regola sull'esonero della prova dei fatti notori<sup>77</sup>. Sulle presunzioni giudiziali la Norma canonica si esprime in termini di divieto, pur permettendo che si possano dedurre i fatti costitutivi controversi dall'accertamento di altri fatti strettamente connessi a quelli. Ho sempre sostenuto che tali deduzioni non hanno valore di prova ma sono frutto della valutazione delle Prove e, in ogni caso, non hanno incidenza sull'onere di provare i fatti principali controversi<sup>78</sup>.

Ciò spiega che nell'Ordinamento canonico la Dichiarazione giudiziale della parte abbia valore di Prova, malgrado l'apparente ricezione di una regola

---

74 Cfr. R. SACCO, *Presunzione, natura costitutiva o impeditiva del fatto, onere della prova*, in *Rivista di Diritto civile*, III (1957), 389-420.

75 Cfr. R. PALOMBI, *Le Presunzioni (Artt. 214-216)*, in P.A. BONNET - C. GULLO (edd.), *Il Giudizio di nullità matrimoniale dopo l'Istruzione "Dignitas Connubii". Parte terza*, 441-476.

76 Cfr. M. TARUFFO, *La semplice verità*, 160 ss.

77 Sul punto cfr. *Communicationes*, XI (1979), 98; contro tale indirizzo, ritenendo che la prova del notorio potrebbe risultare a volte non agevole, cfr. P.A. BONNET, *Le Prove (Artt. 155-216)*, in P.A. BONNET - C. GULLO (edd.), *Il Giudizio di nullità matrimoniale dopo l'Istruzione "Dignitas Connubii". Parte terza*, 211ss.

78 Cfr. M.J. ARROBA CONDE, *Diritto processuale*, 490-491. Sull'indebito ricorso ad artificiose massime di esperienza, che aggravano il rischio di tralasciare gli aspetti irripetibili di ogni singolo caso, cfr. SIGNATURA APOSTOLICA, *Decr. part. Præsumptiones facti pro Causis nullitatis Matrimonii* (3 Decembris 1995), in *Ius Ecclesiae*, VIII (1996), 851-852.

comune ad altri sistemi, quella cioè che proibisce la c.d. Testimonianza della parte<sup>79</sup>. In effetti, se si deve fornire prova dei fatti principali controversi, e se la certezza sui medesimi si deve spesso dedurre da altri fatti che permettono di presumere quelli, non sono applicabili al sistema canonico le abituali deduzioni della dottrina extra canonica, escludendo che le parti abbiano un ruolo epistemico, riconoscendo in esse interessi volti solo a persuadere del proprio asserto e vincere la Causa, per cui le loro Dichiarazioni sono sempre ridotte alla categoria di mere allegazioni<sup>80</sup>. Penso che il nostro sistema sia equilibrato: la Legge non ritiene pienamente provato ciò che affermano solo le parti; ma a tali Dichiarazioni riconosce comunque valore di Prova, che potrebbe risultare piena se corroborata da indizi, circostanze e elementi concludenti<sup>81</sup>. In ambito canonico non può essere trascurato che quanto dicono le parti è radicato nelle loro convinzioni di coscienza<sup>82</sup>.

#### 4.2 Regole sull'ammissione delle Prove

Sulle regole di ammissione delle Prove si può dire, come affermazione di partenza, che nel sistema canonico sono pochi i limiti alla possibilità di produrre ogni mezzo di prova rilevante. Al contrario, la tesi secondo la quale il principio di rilevanza è l'unico criterio epistemico che dovrebbe regolare l'ammissibilità delle Prove, pur sostenuto dalla dottrina extracanonica più convincente, si scontra col fatto che certi mezzi di prova, rispetto a determinate materie, siano qualificati dalle Leggi processuali come Prove inammissibili. Non mancano autori che mettono in discussione anche alcune delle principali conseguenze derivanti dall'assunzione del principio di rilevanza, come per es. la possibilità di ammettere Prove atipiche, non contemplate cioè dalla Legge, ma dalle quali, spesso grazie ai progressi scientifici, si ricavano dati conoscitivi importanti per l'accertamento della verità<sup>83</sup>.

79 Così al Can. 1550 §2, 1.

80 Gli autori negano il ruolo epistemico delle parti quando l'obiettivo del Processo si incentra nella mera soluzione dei conflitti affidata allo scontro dialettico delle parti, cfr. M. DAMASKA, *I volti della giustizia e del potere. Analisi comparatistica del Processo*, Bologna, 1986, 211; M. TARUFFO, *La semplice verità*, 107; 118; 171; ritengo però necessario prestare attenzione a non convertire in sinonimi l'insufficienza delle verità soggettive delle parti e l'assenza di un loro ruolo veritativo.

81 Sul significato di tali concetti, cfr. M.J. ARROBA CONDE, *Le Dichiarazioni delle parti nelle Cause*, 243-253; A. RIPA, *La novità mancata*, 200-226.

82 Tale è la conseguenza processuale più significativa della portata strutturante che possiede nella Chiesa il principio di corresponsabilità dei fedeli, cfr. M.J. ARROBA CONDE, *Corresponsabilità*, 211.

83 Simile opinione è vincolata a impostazioni di scuola eccessivamente incentrate nell'esegesi del Codice, come se il Diritto canonico si esaurisse nella sola Legge positiva; sull'ammissibilità delle

Nel sistema canonico, la disciplina generale è stabilita al Can. 1527. In esso, rispetto al Codice precedente, fu introdotta una significativa formula nuova, cioè che in ogni Processo sono ammesse *Probationes cuiuslibet generis*. Tale formula esprime l'obiettivo di massimizzare la ricerca della verità ammettendo le Prove atipiche ed evitando di configurare limiti sul mezzo di prova che possano derivare dalla sua qualità estrinseca o dalla materia oggetto di Giudizio, sicché si pongono come uniche condizioni la liceità e l'utilità della Prova la cui ammissione sia stata richiesta<sup>84</sup>. L'utilità è solitamente interpretata in termini di economia processuale, valore molto importante ma che, se correttamente applicato, non può costituire un vero limite contro-epistemico. In effetti, nei vari Ordinamenti processuali il riferito criterio di economia permette la selezione delle Prove in forza della loro rilevanza, escludendo quindi solo quelle meramente cumulative o ridondanti<sup>85</sup>.

In tal senso, l'unica puntualizzazione da fare riguarda il bisogno di evitare che la selezione di Prove utili impedisca di acquisire informazioni necessarie; non ci sono ragioni di tipo economico o di celerità temporale che possano prevalere sulla completezza dei dati conoscitivi da acquisire. Per tale motivo ho sempre insistito sul fatto che, in certe Cause di nullità matrimoniale, qualsiasi sia il motivo di nullità invocato, la Prova peritale, oltre che ammissibile, può rappresentare un aiuto imprescindibile<sup>86</sup>.

Arriviamo così al criterio di liceità che appare più problematico in relazione alla possibilità di determinare la verità corrispondente con la realtà oggettiva. Sul sistema canonico, pur distante dalle opinioni altrui<sup>87</sup>, ho espresso più volte il mio pensiero, che cioè una Prova è illecita soltanto quando il suo contenuto o il modo di acquisirla siano in contrasto con la dignità umana<sup>88</sup>. Si tratta di un aspetto difficile da stabilire a priori, ma che ci permette almeno di escludere presunte illiceità provenienti dal conflitto tra il diritto alla prova e

---

Prove atipiche, cfr. M.J. ARROBA CONDE, *Prova*, 34 ss. Anche fuori dall'ambito canonico, per ragioni analoghe, non mancano autori che ritengono inammissibili le Prove atipiche; cfr. G.F. RICCI, *Le Prove atipiche*, Milano, 1999.

84 Cfr. M.J. ARROBA CONDE, *Diritto processuale*, 419.

85 Cfr. C. MANDRIOLI, *Diritto processuale civile*, II, Torino, 2003, 175-182.

86 Cfr. M.J. ARROBA CONDE, *Diritto processuale*, 441; S. BENIGNI, *La simulazione implicita: aspetti sostanziali e processuali*, Roma, 1999, 198-202; J.E. TACERO OLIVA, *Nueva aproximación a la Pericia psicológica desde la dimensión personal del Matrimonio y del Proceso*, Toledo, 2002, 147-215.

87 Sul dibattito dottrinale al riguardo, cfr. A. INGOGLIA, *L'inammissibilità delle Prove illecite (Art. 157 "Dignitas Connubii")*, in J.E. AVILA - C. GNAZI (edd.), *Matrimonium et Ius*, 389-402.

88 Cfr. M.J. ARROBA CONDE, *Diritto processuale*, 413-415; M.J. ARROBA CONDE, *Prova*, 36-38.

altri diritti soggettivi come la proprietà o la c.d. *privacy*, un diritto sul quale non mancano tentativi di utilizzo contro epistemico nel Processo canonico, che non sono affatto fondati<sup>89</sup>.

Come anticipato, la situazione rispetto al criterio di illiceità è molto diversa in altri Ordinamenti processuali dove permangono regole che, pur rispondenti nella loro origine ad un'esigenza epistemica, come quella di evitare possibili errori di valutazione, oggi appaiono segno di un paternalismo inutile, e provocano limiti non necessari alla ricerca della verità, in quanto implicano l'esclusione a priori di alcuni mezzi di prova<sup>90</sup>. L'esclusione si stabilisce in ragione della materia del Processo<sup>91</sup>, in ragione di qualità inerenti al mezzo di prova<sup>92</sup>, o in ragione di altri valori sociali meritevoli di tutela<sup>93</sup>. Al di là delle ragioni poste a giustificazione, con tali limiti il Giudice è preventivamente impedito ad acquisire certe informazioni, anche se utili<sup>94</sup>.

Nella disciplina canonica particolare sui singoli mezzi di prova non ci sono limiti assoluti eccetto sulle Dichiarazioni e Testimonianze in cui si possa infrangere il sigillo sacramentale<sup>95</sup>; il segreto professionale e segreti analoghi si riconoscono come ragione di cui l'interessato si può avvalere per chiedere la Dispensa dal dichiarare<sup>96</sup>; i limiti sull'eventuale Testimonianza di un minore o di un debole di mente non sono assoluti<sup>97</sup>. L'inevitabile rischio contro epistemico annesso a queste regole è giustificato, in tutti gli Ordinamenti, in forza del c.d. bilanciamento tra valori degni di tutela ma in contrasto reciproco<sup>98</sup>. È evidente il valore che si tutela regolando in termini

---

89 Cfr. *Ivi*, 34-39.

90 Cfr. M. TARUFFO, *La semplice verità*, 144-152.

91 Per es. l'esclusione della prova per Testi nelle Cause sui contratti presenti negli Ordinamenti francese e italiano, *ibidem*, 146.

92 Per es. in certi sistemi di *common Law*, l'esclusione del Teste *de relato* o per sentito dire; in altri Ordinamenti si stabilisce l'esclusione del Teste per ragioni di età, capacità mentale o vincoli di parentela, *ibidem*, 148-149.

93 Per es. le regole sui vari segreti che esonerano dall'obbligo di dichiarare, *ibidem*, 152.

94 Cfr. L.P. COMOGGIO, *Le Prove civili*, 429 ss.

95 L'obbligo del sigillo sacramentale, stabilito ai Cann. 983-994, e tutelato penalmente con *Scomunica latae Sententiae* al Can. 1388, provoca incapacità assoluta a testimoniare (Can. 1550 §2, 2).

96 Alla Testimonianza di chi è tenuto al segreto professionale si riferisce il Can. 1548 §2.

97 L'eccezione è prevista al Can. 1550 §1; sulla convenienza di ascoltare il minore nel Processo canonico possono essere di aiuto le Norme nazionali e internazionali formatesi per rispondere meglio alla prevalenza riconosciuta alla tutela dell'interesse del minore, cfr. G. BALLARANI, *La capacità auto determinativa del minore nelle situazioni esistenziali*, Milano, 2008; M. RIONDINO, *Famiglia e minori. Temi giuridici e canonici*, Città del Vaticano, 2011, 93-122.

98 Sul concetto di bilanciamento cfr. A. NICOLUSSI, *Luigi Mengoni e il Diritto privato*, in L. NOGLER - A.

assoluti il sigillo sacramentale<sup>99</sup>; credo anche che la normativa sul segreto professionale sia corretta, in quanto affronta la circostanza in termini di dispensa; il problema pratico, nel sistema canonico, a differenza di altri sistemi processuali, deriva dall'inesistente possibilità di controllo, da parte del Giudice, circa la reale legittimazione del Teste ad avvalersi della facoltà di non rendere Dichiarazione<sup>100</sup>.

#### 4.3 Regole sull'acquisizione delle Prove

Le possibilità di controllo e direzione da parte del Giudice sono invece abbondanti in tema di acquisizione delle Prove, sia rispetto alla produzione di Prove documentali precostituite e di Prove peritali extragiudiziali, sia rispetto alla formazione delle Prove semplici, tanto orali, quanto tecniche. Si può anzi affermare che nel sistema canonico sono presenti con maggiore chiarezza e da più tempo Norme corrispondenti alle linee di tendenza verso le quali si stanno evolvendo gli altri sistemi processuali moderni, inclusi quelli appartenenti alla famiglia del c.d. *adversarial system*, prevedendo cioè poteri istruttori autonomi in capo al Giudice<sup>101</sup>. Sul punto, nonostante ci siano regole prive della sufficiente determinatezza, e pertanto esposte al rischio di applicazioni controproducenti, riterrei esagerato sostenere che le Norme canoniche in sé siano incoerenti con la funzione epistemica del Processo<sup>102</sup>.

Questa valutazione positiva non ci esonera dal puntualizzare, forse con più oculatezza di quanto fatto altre volte, quale sia la portata adeguata dei poteri istruttori del Giudice rispetto alla posizione delle parti. In altri studi mi è sembrato sufficiente avvertire che, soprattutto rispetto alle Prove, è illegittimo interpretare "l'ultima parola", che l'Ordinamento affida al Giudice, come se fosse una "unica parola"<sup>103</sup>. Oggi direi, spero con maggiore precisione e incisività, che assicurare un'applicazione adeguata dei poteri istruttori del Giudice, sia di quelli di semplice direzione sia di quelli che gli consentono di disporre

---

NICOLUSSI, *Luigi Mengoni o la coscienza del metodo*, Padova, 2007, 37-76.

99 Si tratta di proteggere la fiducia dei fedeli, non solo nella prestazione ministeriale propria dei confessori, ma soprattutto nell'assoluta gratuità e pienezza del perdono ricevuto.

100 Sull'assenza di poteri di indagine e coercitivi in capo al Giudice canonico cfr. K. LUDICKE - R.E. JENKINS, *Dignitas connubii. Norms and Commentary*, Washington, 2006, 137; F. DELLA ROCCA, *Nuovi saggi di Diritto processuale canonico*, Padova, 1988, 110.

101 Cfr. M.J. ARROBA CONDE, *El principio*, 63-67.

102 Cfr. M.J. ARROBA CONDE, *Prova*, 38-40.

103 *Ivi*, 37.

Prove di Ufficio, esige che siano garantiti appieno i diritti delle parti in materia istruttoria. Tale garanzia è la più accettabile misura di controllo razionale dei poteri del Giudice in tema di prova, oltre a possedere un valore epistemico più convincente di quanto avrebbero altre rigide misure di orientamento dispositivo o inquisitorio allo stato puro.

Volendo essere più concreto direi che l'esercizio dei poteri istruttori affidati al Giudice obbliga questi ad agire in modo tale da consentire alle parti di controllare quelle sue iniziative potenzialmente più esposte al rischio di abuso. Tra queste meritano menzione, rispetto alle Prove orali, oltre all'eventuale raccolta anticipata di una Dichiarazione, senza quindi il dovuto contraddittorio<sup>104</sup>, le modalità di conduzione degli Interrogatori (evitando l'esclusione dei Patroni delle parti dalle Udienze), di porre e selezionare i quesiti, di sindacare le integrazioni richieste dagli Avvocati e di verbalizzare le risposte dei vari dichiaranti<sup>105</sup>. Rispetto alle Prove tecniche ordinate d'Ufficio, oltre all'esame equilibrato di Eccezioni e Ricusazioni, il miglior controllo da assicurare alle parti è l'ammissione di eventuali Perizie extragiudiziali fatte per loro iniziativa, nonché l'accoglienza generosa delle loro richieste di ottenere l'ausilio di un Perito privato. Infine, per ogni tipo di Prova acquisita di Ufficio è necessario assicurare che le parti possano discutere l'esito, per cui la pubblicazione delle medesime è imprescindibile, e rende davvero eccezionale la facoltà di disporre il segreto di cui al Can. 1598.

Se al controllo delle parti sui poteri istruttori del Giudice riconosciamo una funzione epistemica, sarebbe insensato pensare che tali poteri non esercitino una funzione identica sul possibile utilizzo contro epistemico, ad opera delle parti, dei loro diritti probatori. Al riguardo ritengo equilibrate le scelte legislative rispetto al Processo giudiziale canonico; sarebbe eccessivo sostenere che le medesime rispondano a pregiudizi gratuiti sulla mendacità delle parti, anziché ad un controllo efficace della loro attendibilità teso ad offrire ulteriori garanzie di oggettività e, soprattutto, di completezza.

Sulle Prove orali, l'affidamento al Giudice del controllo ultimo sui quesiti da porre ai vari dichiaranti, oltre a diminuire il rischio di distorsioni dovute a possibili suggestioni, appare una scelta idonea ad assicurare risposte chia-

---

104 Cfr. M. FERRANTE, *Le Prove*, 304.

105 Cfr. M.J. ARROBA CONDE, *Prova*, 103-111; P. BIANCHI, *Alcune annotazioni circa l'interrogatorio di parti e Testi nelle Cause di nullità di Matrimonio*, in *Quaderni di Diritto ecclesiale*, 17 (2004), 210-223.



re, complete, controllabili dagli altri soggetti e contenenti tutti i dati utili per applicare poi i criteri di valutazione e attendibilità oggettiva<sup>106</sup>. Sulle Prove scientifiche, al problema che potrebbe derivare dalla scelta del c.d. “Perito di parte”, che non agisca con l’obiettività della sua arte<sup>107</sup>, l’Ordinamento risponde con misure rispondenti al senso ultimo del contributo che spetta ai tecnici, cioè aiutare il Giudice nel valutare i fatti che esulano dalla sua competenza<sup>108</sup>. Con le Prove precostituite i problemi sorgono da eventuali manomissioni di documenti, soprattutto privati, nonché dalla collisione tra la produzione in Giudizio e altri diritti affermati dal proprietario o possessore dei documenti. La tecnica della querela di falso non è prevista nel sistema canonico e non ci sono diritti soggettivi superiori all’obbligo di contribuire alla ricerca della verità, per cui si può dire che l’Ordinamento favorisce la produzione in Giudizio di ogni documento, ma risponde ai riferiti rischi affidando alla decisione ultima del Giudice misure di soluzione utili, come la Perizia calligrafica, la ricognizione di un documento privato se manca il riconoscimento del suo autore, e l’ammissione di una riproduzione parziale del documento che eviti la collisione con altri diritti<sup>109</sup>.

#### 4.4 *Regole sulla valutazione delle Prove*

Arriviamo così all’ultimo gruppo di regole il cui valore epistemico è degno di riflessione, quelle cioè inerenti la valutazione delle Prove; sul punto l’attenzione principale ricade sulle Prove legali, che caratterizzarono per molto tempo i sistemi processuali dell’Europa continentale, fino all’espansione del principio del libero convincimento. Come è noto, per Prove legali si intendono quelle il cui valore viene stabilito a priori dalla Legge, con efficacia quindi vincolante. Non sfugge alla dottrina extracanonica più attenta la natura contro epistemica delle regole di Prova legale, perché proibire o imporre in modo assoluto di tener per veri determinati fatti, è di ostacolo alla considerazione che

---

106 Si tratta dei criteri di cui al Can. 1572 come indicherò in seguito; sull’incidenza di questo Canone rispetto al modo di interrogare del Giudice, cfr. E. DI BERNARDO, *Accertamento razionale dei fatti nella fase probatoria*, coll. *Corona lateranensis*, Città del Vaticano, 2002, 162; 180-206.

107 Ritengo che debba essere evitato l’utilizzo del concetto di “Perito di parte”; è preferibile riferirsi al Perito extragiudiziale di cui al Can. 1575 o al Perito privato di cui al Can. 1581. Ciò gioverebbe a non oscurare la natura tecnica di questa Prova, che non dovrebbe venir meno, indipendentemente dal fatto che sia stata la parte ad avere una qualche iniziativa nella sua produzione.

108 Sulle note tipiche di questo mezzo di prova, cfr. M.J. ARROBA CONDE, *La Prova peritale e le problematiche processualistiche*, in AA.VV., *L’incapacità di intendere e volere nel Diritto matrimoniale canonico (Can. 1095 nn. 1-2)*, coll. *Studi giuridici*, n. LII, Città del Vaticano, 2000, 387-388.

109 Cfr. M.J. ARROBA CONDE, *Diritto processuale*, 443-451.



meritano le circostanze di ogni caso<sup>110</sup>. Da ciò il declino progressivo, sin dalla Rivoluzione francese, del sistema di Prove legali, sostituito dal sistema di Prova libera, nel quale è prevalente la valutazione discrezionale del Giudice.

Malgrado ciò permangono tuttora alcune tracce di Prove legali, tra le quali si includono, come regole positive comuni a più sistemi, l'efficacia probatoria della Confessione giudiziale<sup>111</sup> e dei documenti pubblici<sup>112</sup>. Non mancano anche alcuni casi di regole di Prova legale negativa, tra le quali la più frequente è il divieto incluso nel tradizionale principio *Testis unus Testis nullus*<sup>113</sup>. I tre casi indicati, uniti al divieto di ritenere veri i fatti dichiarati da una parte indotta da violenza, timore o errore (Can. 1538), costituiscono le uniche Prove legali esistenti nel Processo giudiziale canonico.

Tali regole però non comportano vincoli assoluti. Così, i documenti pubblici fanno fede piena solo su ciò che costituisce il loro contenuto diretto e principale; su certi documenti, si è sentito l'esigenza di puntualizzare ciò che possiede natura pubblica, distinguendo tra l'autenticazione ad opera di un pubblico ufficiale e il contenuto, la cui natura rimane sempre privata<sup>114</sup>. Sulle Confessioni giudiziali non si prevede in modo espresso che facciano Prova piena, ma solo indirettamente, in quanto liberano dall'onere della prova del fatto confessato, tra l'altro soltanto nelle Cause in cui sia in gioco un bene privato (Can. 1535). Il divieto di ritenere per vero quanto detto da un unico Teste prevede le eccezioni: quando si tratta di Teste qualificato o quando le circostanze della persona o del caso inducano a valutare diversamente (Can. 1573)<sup>115</sup>.

Nella valutazione delle Prove quindi, l'Ordinamento processuale canonico è ispirato al principio del libero convincimento, con il corrispettivo sistema di Prove libere che, pur rischiando di separarmi dalle definizioni normalmente utilizzate dai processualisti, ho sempre preferito definire non già come quelle Prove sulle quali la Legge affida al Giudice il compito di

---

110 Cfr. M. TARUFFO, *La semplice verità*, 160-167.

111 Cfr. L.P. COMOGLIO, *Le Prove civili*, 305.

112 *Ivi*, 541 ss.

113 Cfr. M. TARUFFO, *La semplice verità*, 165.

114 Cfr. Art. 185 della *Dignitas Connubii*.

115 Tra le circostanze della persona merita attenzione l'eventuale qualifica professionale di un Teste, specialmente nelle Cause in cui deve intervenire un Perito d'ufficio, al punto di poter risultare la Testimonianza del riferito professionista una delle circostanze che autorizzano il Giudice a fare a meno della Perizia (Can. 1680).

attribuire ad esse il loro valore, ma piuttosto come quelle in cui la Legge si limita ad indicare i criteri che il Giudice deve seguire per assolvere tale compito<sup>116</sup>. Ho avuto modo di spiegare perché, nonostante siano indicati in relazione alla Prova testimoniale, i criteri di valutazione del Can. 1572 e dell'Art. 201 della *Dignitas Connubii* possono essere ritenuti validi per la valutazione di ogni altra Prova libera<sup>117</sup>. Tali criteri sono la condizione, la fonte, il tempo della conoscenza, la fermezza o coerenza intrinseca e la concordanza con altri risultati probatori.

In tal senso, la principale puntualizzazione che ritengo di dover continuare a fare costantemente riguarda proprio la differenza tra il libero convincimento e il convincimento arbitrario, quello che interpreta il primo come un assoluto esonero in capo al Giudice di qualsivoglia criterio o vincolo razionale nella valutazione delle Prove. Che le disposizioni del Can. 1572 siano regole di natura razionale e logica non significa che non siano giuridicamente vincolanti rispetto al cammino che il Giudice deve seguire per formarsi la sua libera convinzione sui fatti di Causa, da accertare nel Processo<sup>118</sup>.

##### 5. PRESUPPOSTI E CARATTERISTICHE DELLA DECISIONE GIUDIZIALE CANONICA

La precedente affermazione introduce l'ultima parte della nostra riflessione sulla conoscenza giudiziale nel Diritto della Chiesa, quella cioè sui presupposti e le caratteristiche della Decisione giudiziale.

Se si tengono presenti gli avvertimenti fatti all'inizio del nostro discorso sul rapporto tra Processo e Decisione, risulterà chiaro che un Giudizio che intenda essere all'altezza dell'essenza della vita e missione della Chiesa, non può affatto esaurirsi nella giustizia del metodo processuale, dovendo per forza includere la corrispondenza della Decisione con la verità. Solo in tal modo la Decisione sarà coerente con il ruolo che riveste l'esigenza di verità nella comunità ecclesiale, un ruolo cioè mai subordinabile all'obiettivo di porre fine alle controversie<sup>119</sup>.

---

116 Cfr. M.J. ARROBA CONDE, *Diritto processuale*, 409-410.

117 Cfr. M.J. ARROBA CONDE, *Le Dichiarazioni delle parti nelle Cause*, 239-243.

118 Cfr. E. DI BERNARDO, *Accertamento*, 162ss.

119 Cfr. M.J. ARROBA CONDE, *Verità e principio della doppia Sentenza conforme*, in P.A. BONNET (cur.), *Verità e definitività della Sentenza canonica*, coll. *Studi giuridici*, n. XLVI, Città del Vaticano, 1997, 59-77.

Non qualunque Decisione quindi, nonostante sia apparentemente efficace per la conclusione di un conflitto giuridico, è all'altezza della giustizia che impegna la Chiesa come testimone della verità; si richiede che le decisioni in se stesse abbiano tali qualità, siano cioè giuste, conformi a Diritto, nonché fondate su di un accertamento vero dei fatti storici controversi.

Anche se molti negano che giustizia e verità siano obiettivi reali degli altri Ordinamenti processuali, non mancano autori che li ritengono un indispensabile contenuto del concetto di giusto Processo<sup>120</sup>, ed una premessa dello Stato di Diritto e dei sistemi giuridici coerenti con le aspirazioni di una società giusta. In tali sistemi la potestà giudiziale ha una funzione di garanzia dei diritti riconosciuti nelle Norme sostanziali, la cui struttura è però condizionale. In effetti, le Norme sostanziali fanno dipendere gli effetti giuridici in esse previsti dall'esistenza di determinati fatti. Perciò l'Azione giudiziale non è volta a risolvere controversie ma ad accertare situazioni giuridicamente qualificate, attraverso la verifica di fatti rilevanti posti a fondamento delle medesime. Ciò implica che la correttezza giuridica della Decisione dipenda da quanto sia conforme a Diritto, nella *quæstio Iuris*, e conforme a verità, nella *quæstio facti*, perché si è titolari di un diritto non se del medesimo si è in possesso di riconoscimento formale, ma solo se sono veri i fatti da cui dipende l'esistenza di tale diritto<sup>121</sup>.

La prevalenza del 'foro' della coscienza personale rende ancor più incisive dette considerazioni in ambito canonico. Non credo allora che, nel caso della giustizia ecclesiastica, le esigenze di un giusto Processo si possano contrapporre a quelle della giusta Decisione, come se fosse irrimediabile inciampare in paralizzanti tensioni tra conoscenza e giudizio: può non essere sufficiente il metodo di conoscenza per pervenire ad un giudizio buono, corrispondente a verità; ma non si può pretendere di pervenire ad un giudizio buono in forza di

---

120 Sul concetto di giusto Processo cfr. L.P. COMOGLIO, *Etica e tecnica del giusto Processo*, Torino, 2004; P. FERRUA, *Il giusto Processo*, Bologna, 2005; A. CONFALONIERI, *Europa e giusto Processo. Istruzioni per l'uso*, Torino, 2010.

121 Per la miglior dottrina l'accertamento della verità dei fatti, insieme alla giustizia del Procedimento e alla retta applicazione della Legge sostanziale, è requisito essenziale per la legalità della Decisione, al punto di condizionare la correttezza giuridica della soluzione data, posto che le Norme sostanziali regolano l'attribuzione di situazioni giuridiche soggettive solo se si avverano, come presupposti, i fatti previsti nella Norma stessa, cfr. M. TARUFFO, *Idee per una teoria della decisione giusta*, in M. TARUFFO, *Sui confini. Scritti sulla giustizia civile*, Bologna, 2002, 225-228, il quale avverte che nessuna delle tre condizioni indicate, presa separatamente, è sufficiente per affermare la giustizia della Decisione, mentre la carenza di una sola di esse basterebbe per comprometterla, cfr. M. TARUFFO, *La semplice verità*, 117-118.

privilegi, di grazie di stato o di un presuntuoso intuito pseudo-pastorale, senza adoperare metodi di conoscenza dei fatti che siano attendibili e che riducano il margine di errore mettendo in atto, come strumenti razionali, garanzie coerenti con il carattere comunicativo della ragione, vale a dire, le garanzie tipiche di una vera discussione giudiziale, aperta in relazione ai modi, nonché particolareggiata e completa rispetto ai fatti<sup>122</sup>.

In tal senso, senza entrare in temi appartenenti ad altre relazioni, segnalo in sintesi tre indicazioni sui presupposti e le caratteristiche delle Decisioni coerenti con la qualità di un Giudizio all'altezza della missione della Chiesa. Ciascuna delle indicazioni comporta una puntualizzazione di concetti comunemente utilizzati. La prima incide sul concetto di *certezza morale*, normalmente intesa come stato d'animo soggettivo dell'Autorità giudiziale, pur fondato, come avverte la dottrina del Magistero, in dati oggettivi<sup>123</sup>. Credo che tale oggettività debba risiedere, a sua volta, nell'applicare regole di valutazione oggettive sicché, fermo restando che la Sentenza non deve offrire spiegazioni di natura psicologica, improprie del Diritto<sup>124</sup>, non mi pare impossibile sostenere che la dimensione oggettiva della certezza morale è inseparabile dall'idoneità della Decisione ad essere convincente in coscienza per i destinatari<sup>125</sup>.

La seconda indicazione, collegata alla precedente, riguarda la *qualità della motivazione*, che ritengo risieda in una saggia e accurata congiunzione tra la valutazione globale della Causa e la valutazione dei mezzi di Prova, applicando su ciascuno dei fatti principali e secondari emersi i criteri oggettivi di valutazione indicati dalla Legge. Ho sempre richiamato tale indirizzo in tema di valutazione<sup>126</sup>; credo però che ad esso si debba unire la redazione delle motivazioni in fatto, che esige di evitare ogni retaggio di giustificazione apodittica<sup>127</sup>. Sull'equilibrio tra le due prospettive indicate, quella olistica e

---

122 Cfr. E. DI BERNARDO, *Accertamento*, 53-72.

123 Sul concetto di certezza morale rimando alla relazione della prof.ssa Izzi (cfr. C. Izzi, *La certezza morale nel Giudizio canonico*, in *Apollinaris*, LXXXIV [2011], 245-269). Tra i processualisti che studiano altri sistemi non mancano allarmi sul rischio che formule come la "certezza morale" coprano un'area di soggettivismo del Giudice non mediato da alcun criterio razionale, cfr. A. PROTO PISANI, *Lezioni di Diritto processuale civile*, Napoli, 1994, 296 ss. Non è possibile quindi applicare alla Sentenza canonica l'idea di limitarsi a rivestire di buone ragioni i motivi della Decisione, anche quelli non fondati; cfr. PH. BRETON, *Convaincre sans manipuler. Apprendre à argumenter*, Paris, 2008.

124 Cfr. R. RUMIATI - N. BONINI, *Psicologia della decisione*, Bologna, 2001, 67.

125 Cfr. M.J. ARROBA CONDE, *Diritto processuale*, 524-525.

126 *Ibidem*, 406-409.

127 Cfr. M.J. ARROBA CONDE, *Prova*, 114-115.

quella analitica, è valido l'esempio del mosaico cui si riferisce qualche autore: il mosaico non è mera somma di tasselli, ma senza i tasselli non può esistere; così, se la valutazione globale si fonda in una valutazione analitica, la motivazione in fatto non deve disertare dallo sforzo di offrire spiegazioni dettagliate dei motivi di Legge per cui ciascuno dei fatti è stato ritenuto moralmente certo o meno<sup>128</sup>.

Infine, rispetto della *stabilità delle Decisioni*, oltre alla minor fermezza che l'Ordinamento canonico attribuisce alle Sentenze ecclesiastiche, vale la pena che il sistema di impugnazioni (soprattutto dei Provvedimenti endoprocessuali) non ceda alla tentazione del decisionismo, impedendo rigidamente ulteriori revisioni se richieste tramite ricorsi oggettivamente dotati di credibilità<sup>129</sup>. La rigidità finirebbe per oscurare la natura fallibile, esposta all'errore e all'ingiustizia, che caratterizza l'attività giudiziale, quale attività umana, per cui è saggio non dotare le Decisioni giudiziali di caratteristiche volontaristiche indebite, e consentire la loro controllabilità<sup>130</sup>.

## 6. CONCLUSIONE

Concludo la presente riflessione tornando alle premesse e preoccupazioni da cui ero partito. Alla luce dell'analisi delle principali regole che devono guidare la conoscenza giudiziale, mi pare che si possa affermare, che non è giustificata la sfiducia verso il sistema che regola il Processo giudiziale canonico. Il confronto di alcune delle sue Norme con Norme analoghe presenti in altri sistemi giudiziali non consente di sostenere che le solennità del Giudizio canonico, rettammente intese, possano rivestire una funzione controepistemica, che finisca cioè per impedire che si pervenga ad una Decisione giusta, fondata in una conoscenza vera. Anzi, nel caso del sistema giudiziale canonico, risultano meglio rafforzati ed orientati in senso epistemico quelli che possiamo ritenere principi abbastanza comuni nelle varie culture processuali, almeno in quello che risulta pilastro fondamentale, che certamente separa una conoscenza giudiziale da altri approcci o interventi di autorità di natura risolutiva.

128 Cfr. M. TARUFFO, *La semplice verità*, 237-245; N. Mc CORMICK, *Ragionamento giuridico e teoria del Diritto*, Torino, 2001, 110-112.

129 Sull'obbligatoria credibilità delle Istanze e delle Decisioni endoprocessuali, cfr. P. BUSELLI MONDIN, *Il sistema dei Ricorsi e dei Decreti nel Processo matrimoniale canonico*, Città del Vaticano, 2005.

130 Sulle varietà dottrinali al riguardo, cfr. M.J. ARROBA CONDE, *Prova*, 184-189.

Tale pilastro è costituito, senza alcun genere di dubbio, dalla discussione che possiede un valore razionale se si prospetta come una discussione aperta, completa e sottoposta al controllo vicendevole dei soggetti coinvolti. In tal senso, forse la sfiducia nell'amministrazione della giustizia della Chiesa non riguarda la disfunzionalità del suo sistema, ma della sua organizzazione, ritenendo che non ci siano persone e strutture all'altezza di sostenere con competenza la discussione giudiziale<sup>131</sup>. In tal caso però, dovrebbe essere ovvio che la soluzione non consista nell'azzerare l'applicazione del metodo giudiziale a situazioni gravi, confidando in metodi molto esposti all'errore, dove dalla conoscenza derivante da una corretta discussione razionale e intersoggettiva si ceda il passo ad una conoscenza priva di garanzie razionali, autarchica e illuminata da pretese grazie di stato che il Signore non è tenuto a concedere.

---

131 Cfr. M.J. ARROBA CONDE, *Deontologia e Norme processuali*, 72.

## **Coram Sciacca, 14 marzo 2008: *Causa iurium* o Contenzioso amministrativo?**

PAOLO GHERRI

**SOMMARIO** Introduzione. 1. La Causa in commento. 2. La parte convenuta. 3. La vera questione: il *Petitum*. 4. L'Atto amministrativo in questione. 5. La Sentenza emessa. 6. Conclusioni.

**SUMMARY** *Introduction. 1. The Cause in comments. 2. The defendant. 3. The real issue: the Petitum. 4. The administrative Act in question. 5. The Judgment issued. 6. Conclusions.*

### INTRODUZIONE

Il commento alla Sentenza “*iurium*” *coram* Sciacca del 14 marzo 2008<sup>1</sup>, recentemente proposto all’attenzione dei canonisti<sup>2</sup> costituisce un’occasione importante, e *finalmente propizia*, per porre in risalto un *evidentissimo punto critico* che continua a rimbalzare tra dottrina e Giurisprudenza, visto che la Sentenza ‘*sub iudice*’ risolve una questione che per ben tre volte era stata –invece– ‘respinta’ dai Giudici (Rota Romana compresa) in quanto ritenuta estranea al “Processo contenzioso” di *ordinaria giurisdizione* in ragione del suo ‘oggetto’<sup>3</sup>.

---

1 Cfr. ROMANE ROTÆ TRIBUNAL, *Coram* SCIACCA, *decisio diei 14 martii 2008* (Prot. N. 18.982, Sent. 51/08), in *Apollinaris*, LXXXIII (2010), 31-40 (indicata d’ora innanzi con “Sent. n. \_\_\_”).

2 Cfr. I. ZUANAZZI, *La tutela dei diritti in tema di Privilegio*, in *Ius Ecclesiae*, XXIII (2011), 84-106.

3 «Quella dell’oggetto è la divisione più importante, in quanto adoperata dal Codice nel primo Canone sui Processi (Can. 1400). Non si definisce cosa sia l’oggetto di un Processo, ma si stabiliscono le tre grandi categorie che ne derivano. [...] Dall’oggetto del Processo dipende anche quale sia l’Autorità predisposta a risolverlo. [...] Dal Can. 1400 emergono tre categorie principali di pretese, in quanto i problemi di disordine, incertezza o illegalità ecclesiale pos-

Si tratta, come ben emerge dal commento in parola, del *tema* (più che ‘problema’)<sup>4</sup> della *reale distinzione* (ed *individuazione*) a livello canonico tra le materie proprie delle due differenti tipologie giudiziali: *ordinaria* (Tribunali ecclesiastici come tali, pur con tutti i necessari ‘distinguo’ di competenze, assolute e relative stabilite dal Diritto) e *straordinaria* (l’unico Tribunale amministrativo della Chiesa: il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica). La Sentenza, infatti, viene approcciata nel commento proposto proprio nella specifica prospettiva della *ratio materiae*, finendo sotto il velo di una non perspicua ‘legittimità’ a motivo d’incompetenza (assoluta!) del Giudice ordinario, ponendosi in serio dubbio la tesi del Giudicante stesso secondo cui, non solo si riammette la Causa all’ordinario esame (*Restitutio in integrum*)<sup>5</sup> ma anche la si decide ‘*iudiciali ordinario modo*’ in quanto “*Causa iurium*” a norma dei Cann. 1400ss<sup>6</sup>.

Dal punto di vista strettamente teoretico non si può tuttavia non osservare come il commento appaia ‘attestato’, come già prima anche i tre Tribunali intervenuti, Rota Romana compresa, sulla (ritenuta) ‘materia’ del contendere: un Privilegio. Il quale, però, poiché *materia amministrativa*, rientrerebbe –secondo una «consolidata [...] chiara distinzione di competenza giudiziaria tra i Tribunali ordinari e il Tribunale speciale della Segnatura Apostolica» (p.

---

sono avere diversa origine e causa, e possono dare luogo a più di una iniziativa processuale, a seconda delle quali il Codice qualifica il conflitto e prevede un Processo determinato per la sua soluzione» (M.J. ARROBA CONDE, *Diritto processuale canonico*, 5 ed., Roma, 2006, 55; 56) individuato in: [a] Processo contenzioso, [b] Processo penale, [c] Processi amministrativi (cfr. *ivi*, 56-65).

- 4 Questa ‘formula’ per sottolineare come in realtà non si tratti principalmente di un “problema”: qualcosa, cioè, che interviene –ma potrebbe anche non farlo– a turbare il tranquillo fluire dell’attività giuridica (dottrinale ed applicativa) quanto, molto maggiormente, di un “tema” che appartiene alla struttura stessa dell’Ordinamento giuridico e della sua sistematizzazione. Quanto muti la prospettiva tra i due approcci appare evidente: il “problema” dev’essere in qualche modo ‘affrontato’ e risolto (=tolto di mezzo), il “tema” invece chiede –e merita– di essere ‘trattato’... senza fretta, con le dovute attenzioni, all’interno di un quadro teoretico e generale realmente in grado di mostrarne la portata e le necessarie implicanze; non necessariamente trovarne “soluzioni”.
- 5 «*Decreto Rotali diei 14 iun. 2005*, competenza R. Rotæ recognita, *neqnon, legitimitate partis actricis standi et agendi in Iudicio, Noster Turnus Decretum coram Turnaturi diei 14 nov. 2004 reformavit*, Restitutionem in integrum concedendo, [...] per ipsius Decani Decretum diei 25 iulii 2005 factum est». Sent. n. 14.
- 6 La stringatissima annotazione posta dal Prof. M. Arroba Conde in calce alla pubblicazione della Sentenza stessa su questa Rivista è chiarissima al proposito: «la Sentenza è un esempio del fatto che la funzione di tutela dei diritti dei fedeli che la *Pastor Bonus* assegna alla Rota Romana può raggiungere le controversie sorte da Decisioni di un Vescovo almeno quando incidono in un diritto da perseguire o rivendicare, senza che lo impedisca la apparente natura amministrativa della Decisione. In tali casi è esperibile la via giudiziale». M.J. ARROBA CONDE, *Adnotatio in Sententiam*, in *Apollinaris*, LXXIII (2010), 40.



90<sup>7</sup>)– nella competenza non dei *Tribunali ordinari* e della loro Procedura, ma alla *Segnatura Apostolica* poiché ad essa

«spetta il Giudizio su tutte le questioni sorte da un Atto amministrativo singolare, anche se attinenti alla tutela dei diritti soggettivi, quantunque l’Azione giudiziaria possa essere esperita solo dopo aver esaurito tutti i Gradi del Ricorso gerarchico» (p. 90).

Lontano dall’intenzione di *sommare* qui ‘commento’ a ‘commento’, così come di *proporre* ‘commento’ a ‘commento’, come anche di *ri-commentare ex novo* la Sentenza ‘valutando’ nel merito l’operato del Giudice ordinario, si farà invece tesoro di molte delle sollecitazioni e critiche proposte in riferimento a tale *casus belli* al fine di tentare di ‘impostare’ un approccio, se non ‘definitivo’, almeno strutturale al delicato tema in oggetto... preparandosi a ‘chiudere la questione’ sotto il profilo ordinamentale.

## 1. LA CAUSA IN COMMENTO

Il commento in parola inquadra la Sentenza all’interno dei «rapporti con l’Autorità amministrativa» (p. 85), in base però a quale *specifico elemento processuale* non appare perspicuo poiché parte convenuta è il Parroco, a cui si contesta di aver violato un diritto vigente in capo ad alcuni fedeli che «esclusi dal Parroco dalla preparazione delle solennità, si volgono al Tribunale ecclesiastico di M. per chiedere la protezione dei propri diritti ingiustamente violati, contro l’azione del Parroco» (p. 85-86); la «fattispecie oggetto della Causa» riguarderebbe in tal modo «la salvaguardia delle situazioni giuridiche derivate da un Privilegio» (p. 85).

Da tale presupposto rileverebbero «due questioni di particolare rilevanza ed interesse»:

- la «distinzione tra ordine giudiziale e ordine amministrativo» (p. 85),
- la «tutela delle posizioni giuridiche individuali» (*ibidem*).

La linea portante del commento proposto alla *coram* Sciacca si concentra sul fatto che «la Causa ha per oggetto un Privilegio» (p. 85): nel caso specifico, una concessione plurisecolare mai contraddetta, per quanto parzialmente rimodulata negli ultimi decenni (25/01/1988) attraverso una estensione con-

---

7 Di seguito verranno indicate in questo modo le pagine citate dal commento alla Sentenza.

sensuale («*consentientibus 'civibus' [...] Privilegium processionis gerendæ extendit*» Sent. n. 7) ad altri fedeli (“ritualmente” corretta quanto alla forma: cfr. *ibidem*) di quanto originariamente previsto per i titolari del Privilegio stesso, tra l’altro in modalità che non risulta essere –almeno dal testo della Sentenza– né esclusiva né escludente: «*prædictos oppidanos in perpetuo iure fore gavisos sollemnia apparandi pro Ss. Christi ad Columnam gerenda pompa, seu processione*» (Sent. n. 3).

Sulla scorta di tale percezione «la prima questione sulla quale è interessante soffermarsi riguarda l’affermazione della competenza della Rota Romana *in materia di Privilegi*» (p. 86)... “affermazione” in realtà non posta –come tale– dal Collegio giudicante! Competenza che sarebbe da escludersi di principio, data la natura ‘amministrativistica’ di tale Istituto giuridico. Il commento offre poi sei pagine di accurata illustrazione giurisprudenziale ed in parte dottrinale del (presunto) fondamento di tale *IN-competenza* ...evidentemente “assoluta”, secondo quanto addotto, poiché: «i Tribunali ordinari, tra i quali è compresa la Rota Romana, non hanno potere di cognizione sugli Atti amministrativi» (p. 90).

### 1.1 *Privilegi e diritti*

Una –nostra– prima osservazione ‘generale’ su tale “questione di particolare rilevanza ed interesse” porta senz’altro a porre in luce come in realtà la fattispecie promossa dal Libello introduttorio della Causa in commento<sup>8</sup> non sia affatto una *contestazione concernente il Privilegio in sé e per sé*, né suoi addentellati, ma solo a proposito della sua concreta *non-applicazione “in casu”* nei confronti dei suoi titolari. A tal riguardo va ridimensionata *in toto* la posizione di principio (quale?) secondo cui –tutto– quanto derivi da un Privilegio, in quanto specifico “Atto amministrativo”, sarebbe sottratto alla competenza dei Tribunali ordinari... poiché risulta *incontestabile* dal punto di vista teoretico (e legale) che il *Privilegio* sotto il profilo della ‘gerarchia delle Fonti’ e del suo concreto ‘esercizio’ sia un *provvedimento di “natura” legislativa* (“*Lex personalis*” recitava la dottrina “*quæ hæret ossibus*”)<sup>9</sup>, visto che tale è la potestà richiesta (anche se solo in forma delegata) in chi lo concede (cfr.

8 «*Ad primum: Utrum, vi Privilegii diei 7 martii 1799 a [X] Antistite concessi [...] heredes quarundam familiarum pagi [...] ius habeant* “di organizzare il necessario per la processione del Giovedì Santo e quello di trasportare, nel corso della medesima, il Cristo”». Sent. n. 15.

9 “*Privilegium*”: «*Lex in favorem et commodum alicuius lata*» (*immunitas, beneficium principis*); cfr. EG. FORCELLINI, *Totius latinitatis lexicon*, IV, Prati, 1868, 871.

Can. 76 §1), a nulla rilevando per la qualità intrinseca che esso sia concesso attraverso un “Atto amministrativo singolare”<sup>10</sup> che, ad ogni buon conto, costituisce solo il ‘veicolo’ per la trasmissione di un contenuto di ‘altro’ valore: come un *assegno bancario* o una *cambiale* rispetto alla somma di denaro da essi ‘veicolata’.

Per quanto ciò possa apparire paradossale (a qualcuno), in realtà all’Ordinamento giudiziale canonico non interessa affatto “chi” abbia legittimamente<sup>11</sup> attribuito ai diversi soggetti le posizioni e/o prerogative giuridiche<sup>12</sup> dal cui legittimo e lecito esercizio possano sorgere questioni, ma “quali” siano concretamente le *violazioni* a queste posizioni e/o prerogative ... tanto più che esse potrebbero anche essere sorte –*ex ipsa natura rei*– per Consuetudine e quindi non avere un vero e proprio ‘autore’, né un proprio ‘Atto’ costitutivo (né legislativo né amministrativo), pur avendo “forza e valore di Legge”! Nessuna conseguenza, tuttavia, ne deriverebbe sia [a] nella concreta fruizione di quanto giuridicamente connesso al proprio *status* (o ‘patrimonio’) giuridico personale che [b] nelle ‘Azioni’ concesse per la loro tutela. I ‘diritti’, infatti, di cui si goda per Consuetudine incontestata sono –dal punto di vista dogmatico (=di principio)– veri ‘diritti’ (*a Iure conferta* oppure *quæsitæ*) come tutti gli altri quanto alla possibile fruizione, violazione e tutela... proprio come anche il Privilegio.

Ciò, però, comporta –per l’amministrativista– l’innescò di un’ulteriore riflessione tanto sul concetto di ‘Legge formale’ che su quello di ‘Legge sostanziale’ all’interno del più ampio tema della Teoria delle Fonti (di cognizione) del Diritto canonico. Due le articolazioni da considerarsi: [1] destinatari della Legge, [2] sostanzialità della Legge.

- A riguardo dei ‘destinatari’ della Legge va ricordato e considerato come destinatario di Legge propriamente detta nell’Ordinamento canonico possa essere solo una/la (fatidica<sup>13</sup>) “comunità capace di riceverla” (cfr. Can. 25), cosa che esclude a priori tutti e ciascuno i soggetti dell’Ordinamento singolarmente considerati; al contrario un provvedimento ‘singolare’ di governo

10 Cfr. P. VALDRINI, *La decisione di governo nella Chiesa. Rationabilis et iustitia dell’Atto amministrativo singolare*, in *Apollinaris*, LXXXIV (2011), 634, nota 4.

11 È pur vero che su questa ‘legittimità’ ad agire nell’Ordinamento si potrebbero porre questioni ‘amministrativistiche’ anche non banali, non tuttavia quando essa permanga indubitata, come nel caso presente.

12 Che canonicamente appaiono più peculiari rispetto ai “diritti soggettivi”, presentandone tutte le rilevanze positive ma non cadendo in molte delle precomprensioni extra-ecclesiali ben evidenziate da molta dottrina.

13 Poiché ad oggi pare che nessuno sia ancora riuscito a tematizzare in modo incontestabile tale concetto.

(detto e *considerato* –soltanto– per ciò ‘*amministrativo*’, in quanto intrinsecamente non-generale) non troverebbe alcun ostacolo ad attribuire prerogative con *forza e valore di Legge* anche a chi non sia individualmente “capace di (ricevere una) Legge”.

- Questo, tuttavia, non influisce affatto sul concetto –canonicamente non tramontato– di “*Ius singulare*”<sup>14</sup> con cui si indica ciò che ‘appartiene’ a qualcuno come vera e propria ‘Legge’ *ad hominem* (personale) non tanto circa la ‘forma’ ma quanto alla sostanza (applicativa). Si tratta cioè di considerare tutti quegli Atti di governo che abbiano vera e propria *forza e valore di Legge* (poiché emanati da chi nella Chiesa ha la potestà necessaria per ‘creare’ *ex-novo* prerogative giuridiche in capo a qualcuno: il Legislatore) anche se indirizzati a chi –in quanto singolo– non sia “capace di Legge” vera e propria<sup>15</sup>. In tal caso, infatti, la caratteristica propria dello *Ius singulare* o anche *speciale* non sarebbe tanto da riscontrarsi nella sua ‘innovatività’ (=‘forza’ di Legge innovante l’Ordinamento come tale) ma nel suo ‘valore’, inteso come la capacità intrinseca di ‘resistere’ anche alle Leggi contrarie: esattamente come accade col Privilegio! A differenza, per contro, degli Atti amministrativi, anche generali, che sempre *dipendono dalla Legge* (non hanno, cioè ‘forza’ di Legge), né mai possono resisterle (non hanno ‘valore’ di Legge) e con essa anche decadono, a differenza del Privilegio.

Si tratta, di fatto, di ammettere la concreta differenza tra *gerarchia sistematica* e *gerarchia applicativa* delle Norme giuridiche, la cui integrazione (e teorizzazione) non ha ancora ricevuto in dottrina sufficienti attenzioni, ma che non può comunque mancare nella formazione e nel bagaglio di ogni buon amministrativista canonico<sup>16</sup>.

## 1.2 La Norma di base

Di fatto il vero “*scandalon*” in cui inciampa<sup>17</sup> la maggioranza della dottrina e degli operatori<sup>18</sup> è la *comprensione*, ben prima della *interpretazione*,

---

14 Secondo la ‘gerarchia’ normativa fissata dalla dottrina canonica plurisecolare: *Ius commune, Ius particulare, Ius proprium, Ius singulare*.

15 Si veda in merito uno Statuto dato dal Legislatore all’Atto di erezione di una persona giuridica canonica.

16 Si veda in merito quanto solo abbozzato ai fini didattici in: P. GHERRI, *Diritto amministrativo canonico. Introduzione generale: Fondamenti, Teoria e Metodo*. Appunti pro manuscripto ad uso degli studenti, Roma, A.A. 2010-2011, 168-191.

17 Ché tale è il significato di ‘scandalò’: la pietra non perfettamente a livello col resto del selciato ed in cui si inciampa per non essersi accorti in tempo della sua ‘irregolarità’.

18 Citati con abbondanza alle pagine 88-90 del commento in oggetto.

delle Norme che disciplinano proprio la *competenza* “*ratione materiae*” dei diversi Tribunali nel discriminare tra ‘ordinari’ e ‘straordinari(o)’, *comprensione* che risulta ininterrottamente turbata fin dalle origini stesse dell’attuale strutturazione ordinamentale: la Costituzione apostolica “*Regimini Ecclesiae Universae*”<sup>19</sup> con cui Paolo VI eresse la “*Sectio Altera*” del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica. La non perfetta formulazione, infatti, del lungo e complesso testo della Norma a riguardo dell’origine della “contesa” da addurre alla *Sectio Altera*, ha indotto in errore sino al presente la quasi totalità dei commentatori, interpreti e Giudici, a causa del loro concentrarsi principalmente –nell’individuare la ‘competenza’ di tale Tribunale– sulla formula testuale *estrapolata* dalla dottrina: «*contentiones [...] ortas ex Actu potestatis administrativae ecclesiasticae [...] quoties contendatur Actum ipsum Legem aliquam violasse*»<sup>20</sup>.

Di “comprensione” è necessario parlare e non di semplice “interpretazione” della Norma poiché la seconda riguarda l’*estensione* e la *qualità* di ciò che sia contestabile presso quella Struttura giudiziale; *estensione* e *qualità* lungamente discusse in dottrina, oltre che precisate e ribadite a livello normativo: «*de illegitimitate Actus impugnati*» e non «*de merito*»<sup>21</sup>. Di fatto, invece, la questione che il commento vuol vedere come (mal) posta dalla Sentenza *coram* Sciacca riguarda specificamente l’*oggetto* della contesa stessa: la “*contentio orta ex Actu potestatis*”, di cui è palese l’incomprensione poiché è chiarissimo nella Norma che il contendere *riguarda solo l’Atto come tale* e non le sue conseguenze<sup>22</sup>! ...Come ben risalta dalla successiva ‘interpretazione’<sup>23</sup> secondo cui presso la *Sectio Altera* si tratta solo «*de illegitimitate Actus impugnati*» e non «*de merito*» *Actus*, cioè (anche) le sue conseguenze<sup>24</sup>. Tanto più che la riconduzione della “*contentio*” alle conseguenze non appare perspicua dal testo normativo, dovendosi in tal senso supporre:

19 Cfr. PAULUS PP. VI, Constitutio apostolica de Romana Curia: *Regimini Ecclesiae Universae*, in *AAS*, LIX (1967), 885-928.

20 «*Per Alteram Sectionem Signatura Apostolica contentiones dirimit ortas ex Actu potestatis administrativae ecclesiasticae*, et ad eam, ob interpositam Appellationem seu Recursum adversus Decisionem competentis Dicasterii, delatas, *quoties contendatur actum ipsum Legem aliquam violasse. In his casibus videt sive de admissione Recursus sive de illegitimitate Actus impugnati*». *Ivi*, Art. 106.

21 Cfr. PONTIFICIA COMMISSIO DECRETIS CONCILII VATICANI II INTERPRETANDIS, *Responsa ad proposita dubia*, in *AAS*, LXIII (1971), 330.

22 Eccettuando (per ora) la questione, comunque diversa, dell’eventuale ‘danno’, costituente fattispecie autonoma (cfr. I. ZUANAZZI, De damnorum reparatione. *La responsabilità dell’Amministrazione ecclesiale a riparare i danni*, in P.A. BONNET - C. GULLO [curr.], *La Lex propria del S.T. della Segnatura Apostolica*, coll. *Studi giuridici*, n. LXXXIX, Città del Vaticano, 2010, 281-314).

23 Cfr. PONTIFICIA COMMISSIO DECRETIS CONCILII VATICANI II INTERPRETANDIS, *Responsa*, 330.

24 Poiché un Atto giuridico privo di ‘conseguenze’ non ha nessuna consistenza ...né alcun senso.

l'Atto => le sue conseguenze => la *contentio* (\*v. *infra*) [=> il Ricorso gerarchico] => la Causa presso la *Sectio Altera*;

mentre, in realtà, il quadro supposto dalla Norma è:

l'Atto => la *contentio ratione illegitimitatis ob violationem Legis* => il Ricorso gerarchico => la Causa presso la *Sectio Altera*.

È quanto nel commento appare cristallino –ed è il *vero fulcro* di tutto!– nell'affermazione secondo cui alla Segnatura Apostolica andrebbero deferite «tutte le controversie *provenienti* da un Atto amministrativo» (p. 99); laddove proprio la dicitura “*provenienti*” (per tradurre “*ortas*”) costituisce la vera *incomprensione* del testo normativo che, invece, ‘intendeva’ “circa/su/a proposito di”, “attorno a” un Atto amministrativo.

Due differenti –e complementari– approcci testuali alla (comprensione della) Norma possono meglio evidenziare quanto qui affermato.

- *L'analisi grammaticale* del testo mostra come il termine “*ortas*” non riguardi affatto *le conseguenze* di un Atto di potestà ma *l'Atto* come tale ...come, non di meno, la Norma stessa indica chiaramente specificando: «*quoties contendatur Actum ipsum Legem aliquam violasse*»! È l'Atto amministrativo “in quanto” *violatio Legis* a finire *sub Iudice*, non la *violatio Legis* come tale... men che meno la *violatio iurium* (=dei diritti) di parte attrice! Le mere ‘conseguenze’ dell'Atto non hanno alcuna importanza a livello di impugnabilità e pertanto in tema di ‘competenza’ presso la Sede giudiziale straordinaria/amministrativa.

Sotto il profilo espressamente grammaticale, infatti, “*contentiones ortas*” è il complemento oggetto del verbo “*dirimit*” che ha per soggetto la Segnatura Apostolica: un oggetto necessariamente ‘plurale’ (indicando l'attività del Tribunale) mentre l'“*Actus*” e quanto lo riguarda è grammaticalmente singolare indicando la semplice ‘provenienza’ (“*ex Actu*”) di tali contese.

- Ancora: una (forse non immediata) *lettura proposizionale*<sup>25</sup> dell'Art. 106 R.E.U. mostra come il vero ‘oggetto’ di competenza della Segnatura Apostolica non sia [a] la “*contentio* (\*v. *supra*) *orta ex Actu potestatis administrative*”, intendendo con ciò “le conseguenze di un Atto amministrativo”<sup>26</sup> ma, al contrario, [b] “*Actus ipsus quoties Legem violasse*”, intendendo l'Atto in sé e per sé “in quanto” (*quoties*) esso stesso

25 Cfr. P. GHERRI, *Ricerca scientifica umanistica. Introduzione pratica*, Reggio Emilia, 2011, 166-168.

26 Avendosi, cronologicamente e logicamente, prima l'Atto e poi le sue ‘contestate’ conseguenze e queste, a loro volta, portate in Giudizio.

si profila come contrario alla Legge (=violatio<sup>27</sup>). Il testo della Norma, infatti, non lascia dubbi: «per *Alteram Sectionem Signatura Apostolica contentiones dirimit ortas ex Actu [...] quoties [...] Legem violasse*».

### 1.3 L'applicabilità della Norma

Di fatto assolutamente marginale in questo genere di considerazioni, ma non certo dal punto di vista procedurale, risulta anche la necessaria considerazione che –comunque– l'originario Art. 106 delle R.E.U. non prevedeva in alcun modo un accesso diretto dei fedeli alla *Sectio Altera* della Segnatura Apostolica senza aver prima esperito la via amministrativa 'ordinaria' costituita dal Ricorso gerarchico presso il competente Superiore dell'Autorità che aveva emesso l'Atto in questione: «*ob interpositam Appellationem seu Recursum adversus Decisionem competentis Dicasterii, delatas*». Comportando ciò non l'accesso ad alcun Tribunale ma direttamente al Vescovo che avrebbe emesso l'Atto in questione. Di questo, tuttavia, si dirà qualcosa più oltre.

Conseguentemente, quindi, risulta:

- *fondato* il Decreto dell'anno 2005 che sancisce la *Restitutio in integrum*;
- *propria ed assoluta* la competenza del Turno rotale "Siacca ponens" che accoglie la *Causa* per "la protezione dei propri diritti ingiustamente violati, contro l'azione del Parroco"<sup>28</sup>.

## 2. LA PARTE CONVENUTA

Sotto questo profilo, il commento in oggetto afferma correttamente:

«poiché il beneficio non è venuto meno, il *comportamento del Parroco* che restringe l'esercizio dei relativi diritti deve essere considerato ingiustamente lesivo e quindi passibile di un'Azione giudiziaria ordinata a reintegrare le situazioni giuridiche violate» (p. 97);

---

27 Specificando il responso del 1971: «*pro violatione Legis intelligi errorem Iuris sive in procedendo sive in decernendo*». PONTIFICIA COMMISSIO DECRETIS CONCILII VATICANI II INTERPRETANDIS, *Responso*, 330.

28 Nulla rilevando, di fatto, la natura più o meno 'contrattuale' del Privilegio in questione (cfr. Sent. n. 24, commento p. 91).



osservando poi che

«la Sentenza *coram* Sciacca [...] attribuisce valore preponderante al fatto che l'*operato del Parroco* abbia danneggiato i diritti soggettivi acquisiti in una precedente relazione contrattuale, indipendentemente dalla qualificazione in senso amministrativo o non dell'atto lesivo» (p. 99).

È, infatti, il Parroco ad essere stato citato davanti al Tribunale come contravventore delle legittime prerogative giuridiche di parte attrice, la cui natura 'contrattuale' –per contro– non rileva affatto sulla *ratio materiae*.

Questo, però, pone un problema, di per sé pregiudiziale, a monte dell'intera questione: *problema costitutivo* della stessa attività processuale *come tale*, poiché se è vero che “*nemo Iudex sine actore*” non di meno “*nullum Iudicium sine convento*”! Non esiste, infatti attività giudiziale propriamente detta se non 'tra' due 'parti' (anche non uni-personali): parte attrice e parte convenuta<sup>29</sup>. Né è giuridicamente concepibile (a livello logico!) un *Processo contro 'ignoti'*... diverso dalla “*Denuncia contro ignoti*” che si effettua ad una Magistratura perché indagli affinché gli 'attualmente ignoti' che abbiano commesso un atto lesivo siano individuati e, poiché *non-più-ignoti*, messi di fronte alle proprie responsabilità attraverso la successiva Azione giudiziale *contro di essi*. Cosa diversa è la *contumacia* (realizzatasi anche nel Processo in parola) della *parte convenuta*, supplita in questo caso dallo stesso Tribunale attraverso la nomina di un Patrono d'Ufficio<sup>30</sup>, come spesso accade non solo in campo penale (cfr. Can. 1481 §2). Senza dimenticare neppure che la 'qualifica' giuridica di “parte convenuta” deriva proprio dalla sua *costitutiva* “chiamata in Giudizio”<sup>31</sup> da parte del Giudice competente (cfr. Can. 1476).

Non di meno, il commento ha giustamente segnalato come *oggetto del contendere* sia stato “il *comportamento del Parroco*” e “l'*operato del Parroco*”, mostrando come si sia impugnato un “(f)actum” preciso chiedendo 'giustizia' per questo ...e questo soltanto! La prerogativa giuridica dei fedeli conculcata dal Parroco esisteva realmente ed era pienamente vigente ma il

29 La cosa è tanto più chiara e radicale nel Processo canonico matrimoniale laddove esistono addirittura 'parti pubbliche' sia per l'*accusa* che per la *difesa*: il Promotore di giustizia ed il Difensore del vincolo.

30 Si veda l'*incipit* della Sentenza.

31 «Il convenuto [...] in senso stretto è la persona che per prima è stata citata dal Giudice per rispondere alla domanda dell'attore e per esprimersi sull'oggetto della controversia». M.J. ARROBA CONDE, *Diritto processuale*, 239-240.



Parroco da parte sua ne ha impedito l'esercizio concreto in più occasioni: cosa mancherebbe alla configurazione della *Causa iurium*?

Forse il pre-concetto/giudizio che solo una Norma 'generale' (Legge o Decreto generale esecutivo) crei Diritto vero e proprio giudizialmente protetto mentre 'altre' forme di attribuzione singolare di prerogative giuridiche (come il Privilegio ...o forse anche un Contratto?) no.

Giustamente il Turno rotale ha accolto la domanda *ex* Can. 1400 poiché si trattava della legittima richiesta di 'verificare' la violazione da parte del Parroco del diritto 'singolare' vantato da parte attrice, ripristinandone l'esercizio.

### 3. LA VERA QUESTIONE: IL *PETITUM*

Quanto sin qui osservato, e precisato, soprattutto in ragione del convenuto nella Causa in oggetto (=il Parroco), mette in risalto come la vera difficoltà della sostanziale critica negativa alla Sentenza *coram* Sciacca consista nel non guardare/considerare affatto il "*Petitum*" della Causa come tale. Quanto chiesto nel Libello, infatti, s'indirizza espressamente *contro* il comportamento fattuale (=precise azioni) del Parroco che ha reiteratamente escluso tali fedeli dal compimento di quanto spettava loro in ragione del Privilegio di cui sono titolari. Il *Petitum* si concretizza in una precisa domanda 'principale' e costitutiva posta al Giudice circa uno o più fatti:

«*Utrum, vi Privilegii diei 7 martii 1799 [...] heredes quarumdam familiarum pagi [...] ius habeant* "di organizzare il necessario per la processione del Giovedì santo e quello di trasportare, nel corso della medesima, il Cristo" *necne* [...]» (Sent. n. 15).

Il vero fulcro però –non di 'questa' Causa– ma dell'intero *sistema giudiziale* canonico, è l'*obiectum contentionis* cioè: ciò di cui si contende! Il "*quid*" che, poiché realizzato/messo in atto da qualcuno, ha creato nocumento (=noxiium) a chi stava, invece, esercitando (o avrebbe inteso esercitare) quanto di sua legittima spettanza. La parte attrice, infatti, non contesta per nulla la "privazione" di uno *status* giuridico o di un diritto vigente (*quæstio Iuris*) –cosa in realtà *non avvenuta*– ma il concreto impedimento di *esercitarlo* (*quæstio facti*), poiché il Parroco ha escluso 'di fatto' questi fedeli dall'organizzazione della processione che da secoli era di loro 'competenza/spettanza' ...per quanto, almeno più recentemente, in modo condiviso con altri.

A questo punto, per altro, non si può ulteriormente trascurare come a livello processuale canonico sia fondamentale considerare l'*estrema precisione* e 'costitutività' delle fasi iniziali della *'plantatio Causæ'*:

- a) l'invocazione del ministero del Giudice (cfr. Can. 1502)<sup>32</sup>,
- b) l'invalidità della Sentenza che non risponda al '*Petitum*' (cfr. Can. 1611, 1)<sup>33</sup>,
- c) la costitutività della "Citazione" (cfr. Can. 1507)<sup>34</sup> anche riguardo all'oggetto della Causa (cfr. Can. 1512, 1-2<sup>35</sup>),
- d) la conseguente *Litiscontestatio* –con la fissazione formale della Causa– (cfr. Can. 1513)<sup>36</sup>;

in tal modo: come al di là di queste 'soglie' non si darebbe possibilità di valido Processo canonico (ordinario), così in loro presenza non si vede come/ perché escluderlo.

D'altra parte, proprio il *Petitum* costituisce il secondo elemento strutturante l'Azione processuale: un Processo giudiziale serve perché un Giudice dia risposta ad una domanda a lui lecitamente posta: "*nullum Iudicium sine*

32 «L'ultimo elemento costitutivo del Libello è la richiesta di intervento del Giudice, che ne costituisce l'oggetto immediato. Tutti gli altri elementi servono ad esporre i termini della controversia, identificando l'Azione e dimostrando l'interesse dell'attore. L'elemento postulatorio invece serve ad invocare il ministero del Giudice per la soluzione del conflitto. Se tale invocazione è chiara, la stessa Legge prevede diverse modalità per integrare le lacune relative agli altri elementi». M.J. ARROBA CONDE, *Diritto processuale*, 326-327.

33 La Sentenza deve «definire la controversia in relazione al Libello rispondendo ai singoli Dubbi stabiliti nella *Litis Contestatio*, e solo ad essi, [...]. Se non si definisce la controversia, neppure parzialmente, la Sentenza sarà nulla di nullità insanabile (Can. 1620, 8) così come se definisse questioni che esulano dalla domanda (Can. 1620, 4)». *Ivi*, 518-519.

34 «La Citazione vera e propria, intesa cioè in senso stretto, si può definire come "l'Atto giudiziale mediante il quale il convenuto, a richiesta dell'attore e per autorità del Giudice stesso, viene chiamato per la prima volta in Giudizio, affinché, dopo averlo notificato legittimamente, si renda presente nel Processo". [...] La sostanza della Citazione è la chiamata fatta al convenuto perché intervenga nel Processo». *Ivi*, 344; 345.

35 Can. 1512 «Notificata legittimamente la Citazione o presentatesi le parti davanti al Giudice per fare la Causa:  
1° la cosa cessa di essere integra;  
2° la Causa diventa propria di quel Giudice o di quel Tribunale per altro competente, avanti al quale fu introdotta l'Azione».

36 «Il Decreto del Giudice contenente la formula della controversia segna il momento definitivo al quale dovrà rispondere le Decisione finale. Questo significa che il Decreto comporta degli effetti processuali e sostanziali precisi [...] Ha luogo la preclusione delle Eccezioni a norma dei Cann. 1459 e 1462 [...]. La Sentenza dipende dal Dubbio formulato nel Decreto, al quale deve dare una congrua risposta (Can. 1611, 1)». M.J. ARROBA CONDE, *Diritto processuale*, 371; 372; 373.

*petitione*”! È il *Petitum* che, tanto quanto –ed insieme a– la parte convenuta, ‘permette/costituisce’ il Processo; la semplice indicazione, infatti, al Giudice di ‘chi’ *ha fatto qualcosa* (=“accusato” e non “convenuto”), senza la richiesta che il Giudice da parte sua “*faccia qualcosa*”<sup>37</sup> non dà corso ad alcun Processo! Non si può infatti

«invocare l’attuazione della giustizia (e avviare un Processo) senza indicare l’oggetto immediato di tale invocazione; all’Autorità predisposta per risolvere il conflitto non si presentano i problemi in genere, ma bisogna *indicare cosa in concreto* ci si aspetta dal suo intervento»<sup>38</sup>.

Il concetto stesso di “Azione giudiziale” si fonda, infatti, proprio sulla *domanda che il Giudice intervenga* per porre rimedio a quanto –ingiustamente– operato da qualcuno. È proprio ‘questo domandare’ che costituisce ontologicamente la parte/funzione di “attore”: chi soltanto “afferma”, ma non “domanda”, al massimo “denuncia/accusa”, ma non dà inizio ad un’Azione giudiziale! Perché possa ‘nascere’ un Processo non basta “andare dal Giudice” e neppure “parlare col Giudice”: occorre “*chiedere al Giudice*” ...e non qualunque cosa, ma il suo “*Pronunciamento*”<sup>39</sup> su fatti/diritti controversi (cfr. Can. 1400). Proprio ciò che la dottrina chiama da secoli “*Petitum*”<sup>40</sup> e deve essere presentato al Giudice in modo chiaro e certo attraverso il *Libellus* (cfr. Cann. 1502), contenente già le principali e fondate ‘ragioni giuridiche’<sup>41</sup> della propria posizione: la “*causa petendi*” (cfr. Can. 1504, 2°).

D’altra parte: per quanto sia –ancora– assolutamente valido il principio “*Iura novit Curia*” (*secundum Legem!*), per cui all’interno dell’Ordinamento è l’Autorità competente che –ordinariamente– indirizza verso la loro ‘naturale’ ed appropriata referenza le istanze a lei poste, non di meno proprio le *strette garanzie* che si devono e vogliono offrire ai fedeli *in campo processuale*,

37 Ci si passi questa genericità meramente ‘stilistica’.

38 M.J. ARROBA CONDE, *Diritto processuale*, 55 (corsivo non originario).

39 «Il Pronunciamento è un Atto processuale che appartiene esclusivamente al Giudice che ha per oggetto la definizione o decisione sulla materia che gli è stata sottoposta. La sostanza di questo Atto è l’emissione di un giudizio circa la *conformità o meno della pretesa della parte con il Diritto oggettivo* [...]. La Sentenza si può definire come il provvedimento legittimo circa una Causa trattata giudizialmente, cioè seguendo l’*iter* processuale previsto». *Ivi*, 513 (corsivo non originario).

40 «A conclusione del Libello si deve esprimere chiaramente il “*Petitum*”, vale a dire, il provvedimento concreto che si chiede al Giudice». *Ivi*, 330.

41 I presupposti di Diritto, cioè, –e non solo di fatto– che rendono giudizialmente tutelabile tale posizione.

tanto [a] a protezione loro e delle loro spettanze/prerogative all'interno della Chiesa che [b] alla comunità cristiana come tale, non permettono all'Autorità (giudiziale nel caso) d'intervenire spontaneamente 'indirizzando', in linea di principio, la 'lettura' di fatti e realtà che riguardino specificamente i singoli soggetti<sup>42</sup>. Il Processo canonico, pertanto, postula sempre l'istanza di parte (anche pubblica!): la *domanda attorea*, perché un Giudice possa attivarsi. Di fatto la prima attività che il Giudice dovrà sempre compiere consiste proprio nell'esame sia della propria Competenza (relativa/assoluta) nei confronti di quanto indirizzatogli (cfr. Can. 1505 §1), sia della non palese infondatezza della domanda postagli (cfr. Can. 1505 §2, 4°). È questa il vero cuore di tutta l'attività giudiziale (canonica) poiché, se è pur vero che "*nemo Iudex sine actore*", non di meno: "*nemo Iudex sine Causa*"!

In riferimento al commento in oggetto, la portata del pre-giudizio teoretico (si spera non del fraintendimento dell'intera struttura giudiziale canonica) appare macroscopica in quanto non si coglie affatto il '*quid Causæ*' del contendere ma *lo si suppone* in ragione della sola "presenza" di un Istituto giuridico –si ritiene 'amministrativistico'– quale il Privilegio ...supponendo che si tratti in sé e per sé di materia estranea alla normale competenza del Giudice ordinario.

Sul tema, invece, va acquisito come l'oggetto immediato dei Processi 'amministrativi' –come tali– sia «la sospensione o modifica dell'Atto amministrativo» *come tale*, esigita ultimativamente dall'interessato/destinatario –anche– *in modo giudiziale*<sup>43</sup>, *dopo aver già esperito tutti gli strumenti propriamente 'amministrativi' (Remonstratio e Recursus)* senza tuttavia aver ottenuto *tale esito*. In tale prospettiva

«l'interessato inquadra quindi la sua pretesa in base all'origine del conflitto (l'Atto di autorità di cui si pretende la modifica), e non direttamente in base alla categoria (veri diritti o mere pretese legittime) che hanno i beni soggettivi che egli ritiene compromessi dalla decisione dell'Autorità»<sup>44</sup>.

---

42 «L'intervento del Giudice [in questo atto] consiste fondamentalmente nel dare il "*nomen Iuris*" all'oggetto della controversia, senza però sostituirsi alle parti e sempre in riferimento ai fatti da queste riportati e contestati». M.J. ARROBA CONDE, *Diritto processuale*, 377.

43 «Si tratta di un Processo giudiziale vero e proprio, in quanto il Ricorso non si interpone presso un Superiore con potestà amministrativa, ma presso un Tribunale, con potestà giudiziale in materia amministrativa». *Ivi*, 62.

44 *Ivi*, 61.

Per contro, quando si tratta di conflitti «sorti per l'incertezza delle situazioni giuridiche personali o per l'inadeguatezza dei rapporti di fatto esistenti»<sup>45</sup> tra soggetti differenti, «incertezza e inadeguatezza che si vogliono risolvere ricuperando la legalità, superando cioè il divario tra la volontà della Legge e le situazioni o i rapporti intersoggettivi di fatto esistenti»<sup>46</sup>, si è dinnanzi ad un –normale– Processo contenzioso (=Causa iurium). Il caso in commento è palesemente di questo tipo!

#### 4. L'ATTO AMMINISTRATIVO IN QUESTIONE

Proprio a questa componente della vicenda s'indirizza ora, più specificamente, l'attenzione dell'amministrativista<sup>47</sup>, partendo dal fatto che l'intera prospettiva dell'*incompetenza assoluta della Rota Romana* (non meno che di ogni altro Tribunale/Giudice ordinario) in tale Causa sarebbe fondata –secondo la dottrina sottesa al commento in oggetto– sulla natura amministrativa della contesa poiché “*proveniente da un Atto amministrativo*” (p. 99).

##### 4.1 *L'attività del Parroco*

Secondo il commento in parola, alla radice della contesa tra Parroco e fedeli starebbe un *Atto amministrativo* e proprio questa circostanza causerebbe l'*incompetenza assoluta* della Rota Romana a giudicare tale Causa. Quale sarebbe, dunque, l'Atto amministrativo da cui sorgerebbe la contesa?

Ovvio (forse) che, avendo citato in Giudizio il Parroco, si possa supporre che sia stato lui a porre tale Atto da cui sorgerebbe la contesa, diversamente perché 'prendersela' con lui?

Così, d'altra parte, viene proposto considerando come:

«se si voglia limitare l'attività lesiva al solo operato del Parroco, si dovrebbe comunque considerarlo esercizio della funzione amministrativa, come espressione delle competenze attribuite all'ufficio del Parroco nella cura pastorale di una Parrocchia (Can. 519), in specifico come moderatore del *munus sanctificandi* (Can. 528 §2). Non si tratta di un'attività meramente materiale, né tanto meno di un'attività paritetica, ma dello svolgimento di mansioni istituzionali nella regolamen-

---

45 *Ivi*, 56.

46 *Ibidem*.

47 Almeno *ratione docentiae*, per quanto riguarda il sottoscritto.

tazione delle Celebrazioni liturgiche del Culto pubblico, per giunta in *esecuzione di un mandato del Vescovo diocesano*<sup>48</sup>. *Il sindacato sugli effetti pregiudizievoli di questa attività amministrativa dovrebbe, di conseguenza, essere deferito alle speciali istanze di giustizia amministrativa*» (p. 99-100).

Il problema così posto, tuttavia, comporta *a monte* il verificare se sia possibile/sensato parlare di una vera e propria “*potestà amministrativa del Parroco*”<sup>49</sup>, non meno che di quella di qualunque altro soggetto che operi –anche con funzioni ‘apicali’– in espletamento dell’Ufficio ecclesiastico conferitogli, senza attuare –tuttavia– espresse funzioni di governo. Poco valgono al proposito eventuali disquisizioni sulla sua possibilità di agire ed intervenire (in modo “non paritetico”) anche nella vita dei fedeli ponendo o –anche– impedendo veri e propri Atti giuridici quali sono, p.es., i Sacramenti, i Sacramentali, gli Atti di amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Ente Parrocchia... ecc. Tutti, certamente, “Atti giuridici” derivanti da una qualche forma di «svolgimento di mansioni istituzionali», ma improbabilmente qualificabili come “Atti amministrativi singolari” a norma dei Cann. 35ss, non meno che dei Cann. 1732ss. quanto alla loro ‘qualificazione’ sostanziale in chiave espressamente tutoria ...com’è nel caso in questione. Atti amministrativi singolari, non di meno, assolutamente necessari perché si possa aspirare ad una –pur remotissima– competenza in materia da parte della *Sectio Altera* della Segnatura Apostolica. Tutte questioni che –stante l’attuale concezione della potestà di governo ecclesiale– non possono avere alcun esito concreto.

Anche perché va messo in chiara luce dal punto di vista della eventuale ‘potestà’ del Parroco che:

- per quanto concerne gli *Atti giuridici* di gestione e disposizione patrimoniale, essi gli competono in quanto “Amministratore” dell’Ente Parrocchia, come competono a qualunque altro ‘Amministratore’ di beni ecclesiastici (Fondazione, Associazione, Istituto...), configurandosi

---

48 Sia permesso evidenziare come la ‘definizione’ dell’Ufficio ecclesiastico di Parroco quale «esecuzione di un Mandato del Vescovo diocesano» non possa certo essere accolta, né tanto meno utilizzata poi per ‘qualificare’ l’operato del Parroco stesso rispetto al Vescovo... Il Parroco come tale, infatti, una volta assunto l’Ufficio della cura pastorale della Parrocchia agisce in essa *iure proprio* e *ratione Officii* (cfr. Can. 519 «Il Parroco è il pastore proprio della Parrocchia affidatagli, esercitando la cura pastorale di quella comunità sotto l’autorità del Vescovo diocesano, con il quale è chiamato a partecipare al ministero di Cristo, per compiere al servizio della comunità le funzioni di insegnare, santificare e governare, anche con la collaborazione di altri Presbiteri o Diaconi e con l’apporto dei fedeli laici, a norma del Diritto») e non per Deleghe, Mandati, o altre forme ‘estrinseche’ di conferimento ministeriale.

49 Indicato espressamente a anche a p. 102 del commento quale “autorità amministrativa”.

- come “atti di amministrazione” (economico/patrimoniale) e non “Atti amministrativi” (=di governo ecclesiale);
- per quanto concerne, invece, gli *Atti giuridici* connessi alla vita sacramentale/liturgica/catechetica dei fedeli/parrocchiani (per dirla in modo genericissimo ed ultra sintetico) egli risulta certamente “responsabile/referente istituzionale” del loro corretto svolgimento, secondo quanto stabilito dal Diritto, ma in una *prospettiva tutoria*, cioè di “garanzia istituzionale” dell’adeguata fruizione dei “beni posti dal Cristo nelle mani della sua Chiesa (Parola e Sacramenti)” (cfr. Can. 213), all’interno di un ambito per il quale tradizionalmente si parla di “amministrazione” (dei Sacramenti...) ma che non risponde in alcun modo all’esercizio di *alcuna reale potestà di governo* così come amministrativamente intesa.

Il Parroco, poi, in quanto “collaboratore” locale del ministero pastorale del Vescovo diocesano ha una *sostanziale* –e costitutiva– *funzione* [a] *tutoria* della vita cristiana dei fedeli affidati alla sua cura (dimensione ‘locale’ del suo ministero connessa al domicilio parrocchiale) e [b] di ‘prima’ *garanzia* del corretto esercizio di quanto ad essi spetta all’interno della vita ecclesiale. Tutela e garanzia che si attuano a livello di ‘esercizio’ (=realizzazione) più che di ‘governo’ (=disposizione).

Venendo, poi, a quanto contestato, non risulta affatto che il Parroco abbia inteso/preteso ‘invalidare’ il Privilegio in oggetto né assumere altre ‘posizioni’ nei suoi confronti in quanto strumento giuridico operando unilateralmente “cambiamenti nelle disposizioni originarie della concessione del Privilegio” (cfr. p. 101) –verso cui, tra l’altro non avrebbe avuto alcuna possibilità reale– a questo soltanto infatti potrebbe essere riconducibile una eventualissima *portata amministrativistica* del suo agire. Molto più semplicemente: il Parroco ha rifiutato di ‘applicare/rispettare’ uno *ius vigens*, per quanto non *generale* o *particolare* ma *singolare*<sup>50</sup>. Una inosservanza del diritto/prerogativa: come qualunque violazione del diritto/prerogativa che sia costituito, p.es., da una Legge o da un Decreto generale, o da una Consuetudine ...(o anche Privilegio).

Inutile, pertanto, darsi da fare affinché l’azione del Parroco sia qualificabile come “amministrativa”... anche perché il suo è stato un “comportamento di fatto”: «*Curio Parœciæ [...] partem actricem spoliavit iure*» (Sent.

---

50 “Right” non “Law”, né “Act”... per dis-ambiguizzare i termini.

n. 25)<sup>51</sup> e non un “Atto di disposizione”, o più ancora “decisorio” secondo l’intendimento del Can. 50. Né pare qui sensato avventurarsi in qualificazioni teoretiche di ‘atti’ vs. ‘azioni’ o ‘comportamenti’...

Rimane, invece, del tutto palese come l’*esclusione di parte attrice* dall’organizzazione della manifestazione religiosa del Giovedì santo, attuata dal 1994 o 1995, *non possa delinearci* in alcun modo come esercizio della

«facoltà di estendere –a suo prudente giudizio– la possibilità di portare il Simulacro del Cristo alla Colonna anche ad altri membri della comunità di [...], non previsti dal Decreto 25 gennaio 1988 del nostro predecessore» (Sent. n. 9)

espressamente concessagli dal Vescovo. La cosa è tanto più chiara in quanto tale ‘risposta’ del Vescovo non ha la stessa ‘estensione’ (=contenuto) della domanda postagli dal Parroco in data 11/11/1993 in cui si chiedeva espressamente la «facoltà di *scegliere* ‘i portatori del fercolo’ tra i rappresentanti di tutte le comunità ecclesiali *esistenti nella Parrocchia*» (Sent. n. 8)... con una chiara volontà *ad excludendos* i non-parrocchiani (evidente nella ‘reticenza’ verso i ‘titolati’ giuridici a tale funzione); *facoltà tuttavia non concessagli dal Vescovo* negli stessi termini e con la stessa portata. Proprio in tale esercizio egli si è comportato in modo “imprudente” andando oltre le reali ‘possibilità’ a sua disposizione...<sup>52</sup> configurando al massimo –volendo ostinatamente mantenersi in ambito amministrativistico– un “Abuso d’Ufficio”, per il quale tuttavia l’Ordinamento canonico non dà ‘immediato’ rimedio, potendosi difficilmente applicare *in casu* il disposto (penale!) del Can. 1389 §1 secondo cui

«chi abusa della potestà ecclesiastica o dell’Ufficio sia punito a seconda della gravità dell’atto o dell’omissione, non escluso con la Privazione dell’Ufficio, a meno che contro tale abuso non sia già stata stabilita una Pena dalla Legge o dal Precetto».

Applicazione che, tuttavia, vedrebbe quale suo ‘referente’ *ratione materiae* ancora lo stesso Giudice ordinario, per quanto in materia penale anziché *iurium*.

---

51 Senza che nulla si specifichi ulteriormente circa le modalità, poiché il salto tra i nn. 9 e 10 della Sentenza non lo riportano esplicitamente.

52 Violando sostanzialmente la ‘disposizione’ episcopale.



#### 4.2 L'attività del Vescovo

Va esplicitato preliminarmente come il Vescovo in quanto tale non c'entri nulla con la Causa in oggetto poiché non ha avuto in essa alcun apporto *immediato* e, soprattutto, intenzionale, finalizzato cioè a *perseguire* alcunché di puntuale e specifico di sua spettanza, come chiaramente esprime anche la Sentenza: «*immo in eadem ne verbum quidem datum est invenire de Privilegio, propterea concludi debet Exc.mum Præsulem minime cogitasse de Privilegio auferendo*» (Sent. n. 25).

Né il Vescovo ricopre alcun ruolo quale parte nel Processo stesso in ragione di “un” (=quale?) proprio Atto amministrativo né di qualunque altro abuso... Si comprende, d'altra parte, la necessità di coinvolgerlo in riferimento al presupposto che l'*obiectum contentionis* sia di carattere amministrativo, come avviene in riferimento ai suoi apporti ‘amministrativi’ attuati nel tempo: [a] mutamento del Privilegio e [b] Lettera al Parroco sulla direzione della celebrazione del Giovedì santo.

Circa il mutamento della portata del Privilegio in oggetto, effettuato tuttavia (nel lontano 1988) in modo consensuale da parte degli aventi diritto (*v. supra*), va osservato come si sia trattato di un atto non “*ad excludendam*” la prerogativa dei titolari del Privilegio, ma di una concessione “*ad ampliandam*” la partecipazione di altri a tale attività, esattamente come la successiva Lettera –contestata da tutti *meno che dalla parte attrice*– del 1994 (*sic!*). Nulla di lesivo, pertanto, del Privilegio originario che, non risultava neppure attribuire una “esclusività” di tale pratica... esclusività che, se non rispettata, avrebbe invece costituito violazione espressa del Privilegio stesso... D'altra parte un “diritto di *fare*” è negato/violato solo da un “impedimento a *fare*”, non facendo/lasciando “*fare*” anche ad altri!

Non guasta, forse, al proposito una schematizzazione ‘logica’ della vicenda in oggetto:

- fino al 1988 l'organizzazione della processione ed il ‘trasporto del fercolo’ erano *attività precipua* dei titolari del Privilegio *pacificamente goduta da secoli e non osteggiata da nessuno*, indipendentemente dalla loro ‘appartenenza’ o meno alla Parrocchia (*ratione iuris proprii* e non *ratione canonici domicili*);
- nel 1988 il Decreto episcopale (concordato con gli stessi titolari del Privilegio) *estese* tale organizzazione e trasporto *anche* ai membri della parrocchiale “Confraternita del Ss. Sacramento” (*ratione canonici domicili*);
- nel 1993 il Parroco chiese al Vescovo che l'organizzazione della processione ed il ‘trasporto del fercolo’ fosse affidata ai ‘soli’ parrochiani

- (*ratione canonici domicilii*) ... escludendo così –indirettamente– i titolari dell’antico Privilegio (proprio *ratione absentiae canonici domicilii*);
- nel 1994 il Vescovo (unilateralmente rispetto ai ‘privilegiati’) permise ulteriormente al Parroco di *estendere* a tutti i parrocchiani –senza nulla dire dei ‘non-tali’– l’organizzazione della processione ed il ‘trasporto del fercolo’ (*ratione canonici domicilii*);
  - dal 1994 o 1995 il Parroco impedì (unilateralmente) agli antichi ‘privilegiati’ di prender parte sia alla organizzazione della processione che al ‘trasporto del fercolo’ (*ratione absentiae canonici domicilii*);
  - nel 1996 i titolari del Privilegio violato si rivolsero al Giudice diocesano contestando la propria ingiustificata *esclusione*.

In tutto ciò va notato come la parte attrice, fino al 1996, non si fosse mai opposta all’*ampliamento* ad altri di tale ‘attività’, ritenendola probabilmente del tutto ragionevole né al contempo, contraddittoria della propria prerogativa.

Le cose cambiarono invece in conseguenza della *esclusione*! Poiché –solo– *questo* è il problema! E solo questo fu ‘portato’ davanti al Tribunale, contro il Parroco.

#### 4.2.1 La Lettera del Vescovo

Circa l’intervento –criticamente giudicato dallo stesso Giudice per (dover) essere un Atto amministrativo<sup>53</sup>– attraverso la “Lettera” del 9/03/1994 con cui il Vescovo attribuiva al Parroco di «presiedere la Commissione [...] o Comitato che cura lo svolgimento della processione» (cfr. Sent. n. 9) oggetto di contesa, occorre osservare come tale Provvedimento “irrituale”<sup>54</sup> apra di fatto una strana alternativa (tanto a rigore di Sentenza che di suo commento) tra [a] l’Atto amministrativo vero e proprio e [b] il Mandato (di cui –espressamente– parla a più riprese soltanto il commento); alternativa che darà adito al versamento di molto inchiostro in merito... Anche tale

---

53 «*Re quidem vera, quod notatu est dignum, vestem et naturam Decreti amministrativi numquam induit*» Sent. n. 25. «I Giudici rilevano come questo documento non abbia la veste di un Provvedimento amministrativo» (p. 91); «i Giudici rotali rilevano come la Lettera dell’Ordinario diocesano non rivesta la forma del Decreto amministrativo» (p. 97).

54 Alla stregua, allora, della quasi totalità degli Atti amministrativi singolari della quasi totalità dei Vescovi diocesani nell’*orbe terrarum*... Atti della cui effettività e validità nessuno dubita da decenni in quanto contenenti una sostanza potestativa incontestabile, in materia di competenza; come ben indica la Commentatrice nella sua nota n. 47 a p. 97.

questione, tuttavia, pare non godere il favore di troppe evidenze (almeno giuridiche).

Nel caso, infatti, in cui quell'Atto amministrativo singolare che è (o può essere) la Lettera del 1994 intervenga *directe et immediate* sulla materia oggetto di contesa, non è agevolmente dimostrabile che –allo stesso tempo ed in se stesso– esso contrasti col Privilegio in oggetto, *escludendo* i suoi titolari dall'organizzazione della processione e dal trasporto della statua: ciò in cui –unicamente– consisterebbe la violazione della loro prerogativa giuridica consistente –solo– nell'*esserci*; essa infatti “non manifesta alcuna volontà di revocare il Privilegio” (cfr. p. 97; 98) come osservato per inciso dallo stesso Giudice rotale: «*immo in eadem ne verbum quidem datum est invenire de Privilegio, propterea concludi debet Exc.mum Praesulem minime cogitasse de Privilegio auferendo*» (Sent. n. 25). Poiché infatti la processione costituisce un “atto pubblico di Culto” (per quanto non espressamente liturgico) la materia in sede locale/parrocchiale è senza dubbio di *competenza specifica del Parroco*<sup>55</sup> ed il suo intervento di “presidenza” non può certo configurarsi come violazione del diritto di “gerere” la manifestazione... tanto più che tutti i ‘diritti’ nella Chiesa devono essere comunque soggetti a *moderamen* da parte dell’Autorità ecclesiastica (cfr. Can. 223 §2), il Culto pubblico *in primis*. Circa, poi, la portata di quanto *ope Legis* compete al Parroco *ex Officio* in campo liturgico e culturale in genere non vale la pena –qui– indugiare oltre.

E se, non di meno, si potesse dimostrare il contrario circa la Lettera del Vescovo (cioè la violazione del Privilegio), allora l’Azione esperibile da parte dei fedeli per tutelare la propria prerogativa rispetto al nuovo inatteso ‘onere’ sarebbe stata la *Remonstratio* contro tale Atto episcopale, da attuarsi secondo il disposto dei Cann. 1732-1739, in tutt'altra *modalità, sede e tempistica*. Unica *variante* al palinsesto della fattispecie normata sarebbe stata l’effettiva conoscenza da parte dei fedeli della nuova ‘disposizione’ a loro sfavorevole, facendo così decorrere il tempo utile solo dal momento della effettiva conoscenza della Lettera del Vescovo (cfr. Can. 201 §2: *ius suum exercenti*). Persa, tuttavia, quell’occasione non si presentano altre possibilità plausibili di impiantare una ‘Causa’ di carattere amministrativo sulla questione di merito.

---

55 Difficile sul tema poter sostenere che tale competenza gli sia stata conferita dal Vescovo attraverso la Lettera in questione; l’affermazione del Vescovo secondo cui «il Parroco, di diritto, presiede la Commissione, o qualunque altro gruppo, o Comitato, che cura lo svolgimento sia della processione del Cristo alla Colonna, sia di ogni altra processione che ha inizio dalla chiesa parrocchiale» (Sent. n. 9) non è altro che l’esplicitazione di tutto quanto il Codice ed il Diritto canonico come tale (liturgico compreso) attribuiscono proprio al Parroco in quanto “proprio pastore” della comunità a lui affidata (cfr. Cann. 515 §1); le c.d. *facoltà implicite* necessarie allo svolgimento del proprio Ufficio, costituenti non-nominativamente la ‘dotazione giuridica’ di base dell’Ufficio stesso di Parroco.

Inutili nel caso le ‘qualificazioni’ tecniche dell’Atto in quanto il Can. 1732 è assolutamente esplicito nell’indicare “che cosa” sia assoggettabile a ‘tutela’ amministrativa: «*quæ in Canonibus huius sectionis de Decretis statuuntur, eadem applicanda sunt ad omnes administrativos Actus singulares, qui in foro externo extra Iudicium dantur*» ...senza alcuna reale distinzione o qualificazione al di là dell’Atto extra-giudiziale (=amministrativo) indirizzato a specifico destinatario unitariamente individuabile. Senza che appaia plausibile una reale distinzione tra Atti amministrativi ed “Atti di natura pastorale” (cfr. p. 91; Sent. n. 22)... Cosa, infatti, non avrebbe natura ‘pastorale’ all’interno dell’attività del Vescovo diocesano? Senza dimenticare neppure che il Can. 36 indica anche i criteri di ‘interpretazione’ degli Atti amministrativi singolari, riducendo ulteriormente le ‘conseguenze’ della irritualità della formulazione dell’Atto stesso, rispetto ai tecnicismi di Legge.

Si completi il quadro con la considerazione che la ‘causalità’ dell’Atto amministrativo rispetto all’*onerosità* contestata dev’essere *diretta ed immediata*: dev’essere, cioè, l’applicazione/esecuzione dell’Atto come tale a provocare l’aggravio della posizione/condizione di chi effettua la *Remonstratio*. Ricordando, inoltre, come ci si debba opporre all’Atto come tale –chiedendone la ‘revisione’– e non alle sue “conseguenze”<sup>56</sup>.

Ulteriormente risulta problematica la lettura proposta secondo cui:

«simile disposizione si può qualificare tecnicamente come un Provvedimento di tipo concessivo, vale a dire un Provvedimento del Superiore gerarchico che estende le attribuzioni dell’Autorità inferiore, conferendo poteri o facoltà prima non possedute. Il Vescovo, infatti, conferisce al Parroco il potere di restringere i diritti dei titolari del Privilegio, affiancando o sostituendo ad essi altri membri della comunità parrocchiale» (p. 98)<sup>57</sup>.

Cosa che non risulta in nessun modo costituire oggetto di doglianza da parte dei titolari della prerogativa originaria i quali si lamentano non dell’*altrui ammissione* ma *della propria esclusione*! Che poi l’affiancamento costituisca “restringimento” dei –già non esclusivi e già concordemente estesi ad

---

56 Le quali, semplicemente, manifestano l’onerosità della decisione assunta attraverso l’Atto in questione.

57 Opinabile, sotto il profilo teoretico, anche la ‘qualificazione’ (tecnica) di una “disposizione” come “Provvedimento concessivo” con cui non si ‘concede’ una c.d. grazia (es.: Dispensa) ma si *attribuiscono* «poteri o facoltà prima non possedute»...

altri– “diritti dei titolari” è punto di vista eminentemente soggettivo, mentre va specificamente dimostrato che la Lettera del Vescovo abbia concesso al Parroco la possibilità di “*sostituire*” tali persone, cosa che non consta dalla lettura dei testi riportati in Sentenza (nonostante il Parroco avesse chiesto proprio ciò).

Non di meno appaiono ‘opzionabili’ –trattandosi di *materia cultuale*– le affermazioni secondo cui: «questa possibilità [...] viene conferita senza alcuna considerazione dell’interesse degli aventi diritto» e «questa concessione di poteri al Parroco, quindi, arreca un pregiudizio ai titolari del Privilegio» (p. 98) poiché, almeno per il Privilegio in questione, è insindacabile il considerare come la *materia liturgico/cultuale* sia comunque ed *ex ipsa natura rei* ‘*res publica*’ nella Chiesa e quindi nessuno ‘singolo’ *in nessun caso né modo* possa pensare di ‘disporre’ al modo di qualunque altra “*res*” in nome/ragione di alcuna prerogativa ‘individuale’ come qualunque altro “interesse degli aventi diritto” ...tanto più se *ad alios excludendos*. Non di meno: i “*bona*” concernenti *materia liturgico/cultuale* –al pari degli altri *bona Ecclesiae* (ex Can. 213)–, essendo spirituali, risultano sostanzialmente *infungibili* oltre che *indivisibili* ed *inappropriabili*, né si può pensare che l’accesso ad essi da parte di un numero crescente di soggetti possa in qualche modo svilirne la fruizione da parte di altri ...com’è, invece, per i beni materiali, sempre limitati e contesi<sup>58</sup>. Unico evento problematico ne sarebbe la esclusione (come nel caso in oggetto). Non di meno, sulla “adeguatezza delle motivazioni” (p. 98) per operare tali ‘estensioni’ rispetto a quanto stabilizzato (anche contrattualmente) lungo la storia, basta un’adeguata (ed aggiornata) Teologia... senza necessità alcuna di scomodare “superiori esigenze comunitarie” (p. 98), né il Diritto come tale.

#### 4.2.2 La questione del “Mandato”

Senza entrare nel merito della Sentenza laddove –non improbabilmente– il Collegio giudicante, con la sua considerazione accessoria «*eo magis quod ipse Parochus se gessit iuxta quæ Ep.us [...] in epistula diei 9 martii 1994 eidem tradiderat*» (Sent. n. 27) ha tentato di corroborare la non totale arbitrarietà del comportamento del Parroco, cercandone una qualche forma di ‘legittimazione’ o ‘attenuazione’... per quanto solo sussidiaria, indiretta ed accessoria, in riferimento al tema specifico della seconda domanda posta

---

58 Cfr. V. FERRARI, *Prima lezione di Sociologia del Diritto*, Bari-Roma, 2010, 4-9.

al Giudice: quella sul risarcimento dei danni, va però considerata in modo autonomo la “questione del Mandato” posta, invece, in modo non accessorio e ‘specifico’ nel commento in oggetto.

«Si rileva, pertanto, un rapporto di connessione stretta tra la Lettera del Vescovo e l’azione del Parroco, quanto all’effetto di arrecare pregiudizio al diritto dei privilegiati. Il Parroco non si sarebbe permesso di agire contro i diritti del Privilegio se non avesse ricevuto il Mandato del Vescovo. Il *documento del Vescovo*, infatti, è diretto a costituire il presupposto di legittimazione del comportamento del Parroco. Quest’ultimo, d’altro canto, non è che la messa in opera delle direttive del Vescovo» (p. 98-99; corsivo non originale).

Un tale approccio alla vicenda costituisce l’aggancio necessario a ‘dimostrare’ che si tratta di “questione amministrativa” anziché di *Causa iurium* ... come ben proposto in modo semplicemente *ipotetico* nel commento: «se si accoglie questa interpretazione circa le modalità lesive del Privilegio, si sarebbe dovuto impugnare [...] anche la Lettera del Vescovo» (p. 99) con evidente impossibilità di instaurare un «Processo ordinario avanti alla Rota Romana» (*ibidem*).

L’argomentazione critica(nte) prosegue con decisione lungo la via intrapresa fin dall’origine evidenziando come:

«secondo il vigente sistema di tutela, il criterio di ripartizione della competenza tra Tribunali ordinari e Giudice amministrativo non è la natura giuridica privata o pubblica del titolo costitutivo delle situazioni giuridiche violate, né il fatto che siano stati danneggiati o meno dei diritti soggettivi, ma la natura giuridica dell’Atto che ha prodotto gli effetti pregiudizievoli. Se l’Atto lesivo è un Atto amministrativo singolare, tutte le controversie ad esso riconducibili, pure quelle attinenti alla violazione dei diritti acquisiti per contratto, sono azionabili esclusivamente attraverso le vie dei Ricorsi gerarchici» (p. 99).

Ciò ripetuto, tuttavia, è necessario osservare *dal punto di vista strettamente giuridico* come l’Istituto invocato non si attagli facilmente alla vicenda, poiché il concetto stesso di “Mandato”<sup>59</sup> non risulta fruibile nel caso di specie

---

59 «Mandato è il contratto consensuale con il quale si riceve l’incarico di eseguire qualche cosa gratuitamente nell’interesse di chi dà l’incarico o di un terzo, incarico che viene accettato». G. LONGO, “Mandato (Diritto romano)”, in A. AZARA - E. EULA (dirr.), *Novissimo digesto italiano*, Torino, 1964, 106. «Il Mandato [...] è, secondo la definizione del Codice [civile italiano] (Art. 1703), quel contratto in forza del quale una parte (Mandatario) si obbliga a compiere uno o più Atti giuridici per conto dell’altra (Mandante)». F. DOMINEDÒ, “Mandato (Diritto civile)”, in A. AZARA - E. EULA (dirr.), *Novissimo digesto italiano*, Torino, 1964, 111. Mandato «è il contratto con cui una parte, il Manda-

visto che costitutiva del Mandato è la *finalità del Mandante di far propri i frutti/risultati dell'agire del Mandatario*; senza questa intenzione/volontà da parte di chi 'commissiona' un risultato come 'proprio' nonostante sia stato perseguito da altro soggetto non si può parlare di Mandato in senso giuridico. Nella vicenda in oggetto è palese che il Vescovo non avesse nessuna intenzione di conseguire 'per sé' (sia come persona che come Ufficio!) *alcun risultato* attraverso la discussa Lettera al Parroco.

Dallo svolgersi dell'intera vicenda è chiaro invece che il comportamento del Parroco non è affatto collegabile ad un "Mandato" del Vescovo poiché nel caso il Parroco sarebbe stato semplicemente un mero esecutore di volontà dispositiva altrui –come il commento considera parlando di «successiva esecuzione da parte del Parroco» (p. 91)–, mentre il Parroco, proprio facendo leva sulle prerogative a lui *concesse "a Iure ex Officio"* (in quanto Parroco!) *prima che "ad casum" dal Vescovo* (attraverso 'quella' Lettera), ha agito *autonomamente* negando del tutto l'esercizio della prerogativa in oggetto in nome di finalità pastorali 'proprie' del suo stesso Ufficio di "avente cura" di 'quella' specifica comunità cristiana a lui affidata (cfr. Cann. 515 §1; 519; 528)... per quanto facendosi forte anche di un'interpretazione restrittiva e parziale della Lettera del Vescovo (appositamente sollecitata dallo stesso Parroco) che, in qualche modo, poteva assecondarne l'indirizzo 'pastorale' concreto.

## 5. LA SENTENZA EMESSA

In conformità alla convinzione (fondata) che l'oggetto della Sentenza non sia il Privilegio, si tralascia qui quanto di interesse per tale peculiare Istituto giuridico canonico<sup>60</sup>, soffermandosi invece, da ultimo, su un altro aspetto piuttosto critico del commento alla stessa: la (mancata) *componente condannatoria* nei confronti del Parroco e l'assenza di considerazione della questione circa *eventuali 'danni'* subiti dai fedeli in questione... secondo *l'assioma(?)*<sup>61</sup> che «alla tutela dei diritti è strettamente connessa la questione della riparazione dei danni» (p. 103), quasi che mancando la seconda anche i primi non siano *davvero tutelati*.

---

tario, si obbliga nei confronti dell'altra, Mandante, a compiere uno o più Atti giuridici per conto di quest'ultima». "Mandato", in F. GALGANO (dir.), *Dizionario enciclopedico del Diritto*, Padova, 1996, 933.

60 Allo stesso modo non interessano qui le questioni sull'*obiter dictum* ed altre di scarso rilievo amministrativistico e teoretico generale.

61 Non certo 'proprio' del Diritto e della Tradizione canonica.



Anche qui, purtroppo, si ha la ‘strana’ impressione di dover nuovamente *esplicitare presupposti* evidentemente non abbastanza visibili (a tutti i settori della dottrina canonistica). La *dimensione condannatoria* del Processo canonico –espressamente ‘rivendicata’ nel commento– infatti non ha mai avuto una reale accoglienza all’interno dello “spirito del Diritto canonico” stesso e della sua giudizialità, poiché nel Processo canonico generalmente si tratta di ‘conoscere’ e *dichiarare situazioni giuridiche* (diritti nel caso) non di *condannare qualcuno...* al punto che anche le Pene canoniche si “dichiarano”, si “applicano” e/o si “infliggono”, dovendosi riconoscere le poche formule testuali ‘condannatorie’ del CIC semplicemente ‘letterarie’ e non realmente sostanziali!

Per quanto diventi necessario spostarsi, ancora una volta, a livelli più fondamentali e teoretici, è necessario sottolineare –avendone qui l’occasione– come l’“oggetto” specifico della giudizialità canonica *ordinaria* sia lo “*stato delle persone* o delle prerogative materiali o spirituali (=diritti, secondo la dottrina dominante) che riguardano loro o i loro ‘beni’: «§ 1. Oggetto del Giudizio sono: 1° i diritti di persone fisiche o giuridiche da perseguire o da rivendicare, o fatti giuridici da dichiarare» (Can. 1400).

*Riconosciuto e sancito* questo, non c’è alcun altro motivo di procedere oltre! Ciò a cui mira e tende l’intero sistema giudiziale canonico (ordinario), infatti, è il *ristabilimento*, la *restaurazione*, il *ripristino*, dello *status quo ante* la violazione o l’incertezza giuridica<sup>62</sup> di cui si discute. *Ristabilimento, restaurazione, ripristino*, che non si perseguono né si ottengono più efficacemente attraverso la “condanna” di qualcuno<sup>63</sup>. In tal caso, infatti, l’oggetto del contendere non sarebbe più una sostanziale “*res*”, per quanto immateriale come una prerogativa giuridica, ma una “*persona*”: quanto di più lontano esista dal pensare plurisecolare della Chiesa ... che non ha mai ‘condannato’<sup>64</sup> neppure “il peccatore” ma sempre e solo “il peccato”! Lo spirito di rivalsa tipico della contenziosità civile (spessissimo anche espressamente ‘monetizzata’) non ha nulla a che vedere con l’esercizio della giudizialità canonica.

Pure la questione della riparazione dei ‘danni’ –anche solo morali– cui ‘condannare’ il Parroco merita una specifica *attenzione tutta canonica* in quan-

---

62 Ché questo è il cuore, soprattutto, delle Cause sullo *stato delle persone*, in relazione soprattutto alla validità dei Sacramenti/Sacramentali che generano un ‘impedimento’ al cambio dello stato di vita: Matrimonio, Ordinazione, Voti solenni perpetui.

63 Che non attraverso, p.es., la Mediazione (cfr. M. RIONDINO, *Giustizia ripartiva e Mediazione minore*, in *Apollinaris*, LXXXII [2009], 447-466).

64 O, almeno, teorizzato di farlo...



to necessariamente connessa (per non dire ‘assoggettata’) alla ‘pastorale’: una ‘condanna’ del Parroco –infatti– non avrebbe certo favorito un atteggiamento di *ristabilimento, restaurazione, ripristino*, anzi, avrebbe ulteriormente appesantito la relazionalità già problematica, come segnala lo stesso Giudice rotale in ragione della prospettiva «*ad reconciliationem, concordiam et communionem in Parœcia fovendam animosque emulcendos*» (Sent. n. 27). Molto meglio, con grande saggezza, accontentarsi del semplice ‘reintegro’ nell’esercizio del diritto... Tanto più che, anche secondo lo stesso commento: «la misura principale per rimuovere gli effetti lesivi è il ripristino dello *status quo ante* (c.d. riparazione in forma specifica)» (p. 105)!

La ‘notorietà’ della questione dedotta due volte fino alla Rota Romana<sup>65</sup> e risoltasi ‘positivamente’ contro il Parroco basta a se stessa per ‘ricuperare’ la posizione dei precedentemente esclusi i quali, non di meno, si ripresenteranno ad ogni nuova Quaresima per esercitare quanto di loro attribuzione/spettanza... la ‘fama’ dei fatti e la paesana *vox populi* varranno ben più di qualunque ‘editto’ o de «la pubblicazione della Sentenza» (p. 105).

In questo genere di cose, inoltre, non si può ignorare come nel campo ecclesiale operino (e *debbano* operare) dinamiche del tutto diverse che in ambito civile: il Parroco non è il Sindaco! Così come i parrochiani (ed anche non) non sono semplici cittadini o soltanto elettori: la Rota Romana o la Segnatura Apostolica che condanni un Parroco non è in nulla paragonabile ad un T.A.R. che dia torto (anche qui: non condanna) al Sindaco avverso un cittadino. Non è affatto ragionevole pretendere un trattamento che ponga concretamente il Parroco in difficoltà all’interno dei complessissimi rapporti parrochiali (e non, come in questo caso): attraverso, p.es., le «pubbliche scuse da parte del Parroco» (p. 105). Lo stesso Parroco, non di meno, sarà colui che continuerà a presiedere quella comunità cristiana e ad averne il ‘polso’ ed è proprio con esso che dovranno rapportarsi in futuro gli stessi titolari della prerogativa giuridica in questione...

Non di meno: il ‘versamento’ finale sul rapporto giustizia-carità («prima di cercare di sublimare i rapporti ecclesiali secondo il modello ideale della misericordia divina bisogna ripristinare la giustizia e il compito del Giudice è proprio di giudicare secondo giustizia» p. 104) appartiene (soltanto) alla letteratura... soprattutto se, dopo aver “condannato” –ché così in realtà si invoca!– qualcuno *ratione (duræ) iustitiæ*, si pretende che le relazioni *pastorali*

---

65 E sulla quale si confronta (come in queste note) anche la dottrina attraverso le Riviste specializzate e scientifiche...

quotidiane possano riprendere –idillicamente “sublimate” *ratione caritatis*– in forza del fatto che «una volta che sia stato disposto il ripristino della giustizia, si possono invitare le parti a compiere passi ulteriori sul cammino della riconciliazione» (p. 106). Non senza, tuttavia, aver già attuato una previa *vindictio contra reum*: «almeno, si sarebbe potuto addossare al Parroco le spese processuali» (p. 105-106).

## 6. CONCLUSIONI

Al di là di teoresi più o meno ‘assottigliate’ su queste ed altre questioni, pare comunque di non potersi discostare ragionevolmente –a livello espressamente ‘tecnico’– dal principio fondamentale secondo cui: la competenza giudiziale canonica *ratione materiae* deriva *costitutamente ed unicamente dalla reale domanda* di parte attrice: il *Petitum*... poiché qualunque risposta a domanda non-fatta è sempre sbagliata... oltre a risultare più ‘inesistente’ che soltanto ‘nulla’.

Non di meno, spiace (a chi –come il sottoscritto– non s’interessa specificamente di Matrimoni) dover osservare come la quasi esclusività della materia matrimoniale quale esercizio della giurisdizione canonica risulti non giovare affatto all’Ordinamento giuridico canonico come tale... Tanto meno il fatto che la quasi totalità dell’attività giudiziale canonica stessa avvenga in –veri e propri– “Tribunali speciali”<sup>66</sup>, istituiti *solo* per quella specifica materia (cfr. Can. 1423), rischiando di condizionare pesantemente l’intero sistema processuale canonico anche dal punto di vista teoretico.

---

66 Cfr. M.J. ARROBA CONDE, *Diritto processuale*, 107; 124; 597. «La Legge particolare può modificare l’organizzazione ordinaria summenzionata, specialmente nei casi in cui vengono eretti Tribunali interdiocesani con *competenza speciale* per le Cause di nullità». *Ivi*, 603 (corsivo non originario).

# Le novità del *motu proprio* “*Quærit Semper*” e gli insegnamenti della storia sulla missione della Rota Romana<sup>1</sup>

MATTEO NACCI

**SOMMARIO:** 1. Introduzione. 2. Il *motu proprio* “*Quærit Semper*” e le competenze della Rota Romana: tra perplessità interpretative e sicurezze della storia. 3. L’ampiezza attuale dell’Appello presso la Rota Romana: facilitazione o aggravio per il suo servizio alla funzione giudiziale del romano Pontefice? 4. Equilibrio tra rispetto dell’origine della potestà e la finalità della stessa nella configurazione della Rota Romana come Tribunale d’Appello.

**SUMMARY:** 1. Introduction. 2. The *motu proprio* “*Quærit Semper*” and the competences of the Roman Rota: between interpretative perplexities and historical reliability. 3. The actual extent of the Appeal at the Roman Rota: facilitation or problem for its service to the judicial function of the roman Pontiff? 4. Balance between the respect of the authority’s origin and its aim in the configuration of the Roman Rota as Appeal Tribunal’s.

## 1. INTRODUZIONE

La presentazione dei valori dell’esperienza giuridica della Chiesa, all’interno della più ampia esperienza giuridica umana, rappresenta il modo migliore per comprendere la fondamentale portata culturale e la connessione interdisciplinare del Diritto canonico nel contesto dell’*utrumque Ius*, cifra ca-

---

1 Conferenza preparata per il XVI Incontro di aggiornamento del “Tribunale Ecclesiastico Regionale Siculo” (giugno 2012).

ratterizzante le ricerche giuridiche dell'*Institutum Utriusque Iuris* della Pontificia Università Lateranense. Il costante sguardo ai dati storici, come una tra le vie che meglio può illuminare sulle sfide del Diritto vivente, risulta pilastro essenziale della suddetta testimonianza culturale che interpella il Diritto della Chiesa, in modo particolare nel tentativo di migliorare, eventualmente, alcuni dei suoi Istituti o Istituzioni più caratteristiche.

L'approccio storico che vorrei proporre in questa riflessione ha come oggetto alcuni aspetti relativi alla missione del tutto particolare e singolare che, in tale settore, è chiamata a svolgere la Rota Romana. Ed infatti, il perfezionamento del servizio che deve prestare il suddetto Tribunale apostolico è un tema sempre oggetto di discussioni e proposte, a volte molto svariate. Al di là della specifica competenza per affrontare i termini del riferito dibattito addentrandomi in aspetti processuali eccessivamente dettagliati, ritengo però che la lezione della storia, almeno a grandi linee, sia utile nel momento odierno, prendendo le mosse dalle innovazioni intervenute nell'assetto funzionale del Tribunale apostolico con il *m.p.* "*Quærit Semper*" firmato da Benedetto XVI il 30 agosto 2011<sup>2</sup>.

## 2. IL MOTU PROPRIO "*QUÆRIT SEMPER*" E LE COMPETENZE DELLA ROTA ROMANA: TRA PERPLESSITÀ INTERPRETATIVE E SICUREZZE DELLA STORIA

Prima della promulgazione del *m.p.* *Quærit Semper*, quando si parlava della possibilità di trasferire le competenze delle Cause *super rato* alla Rota Romana togliendole alla Congregazione per il Culto divino e la Disciplina dei Sacramenti, una prima reazione scettica, se non di aperta contrarietà, è stata motivata dalla perdita che tale trasferimento avrebbe comportato rispetto all'esistenza, nella Curia Romana, di un Organismo la cui attività avesse natura strettamente giudiziale. Come si sa, qualificare un'attività come avente natura esclusivamente giudiziale significa riconoscere un'area dell'esercizio della potestà di governo (*potestas regiminis*) guidata esclusivamente dal principio di legalità senza spazio eccessivo per valutazioni discrezionali, tipiche dell'altra grande area dell'attività di governo, quella amministrativa. Poiché

---

2 BENEDICTUS PP. XVI, Litteræ apostolicæ motu proprio datæ quibus Constitutio apostolica Pastor Bonus immutatur atque quædam competentia a Congregatione de Cultu divino et Disciplina Sacramentorum ad novum Officium de Processibus Dispensationis super Matrimonio rato et non consummato ac Causis nullitatis sacræ Ordinationis, apud Tribunal Rotæ Romanæ constitutum, transferuntur: *Quærit Semper*, in *AAS*, CIII (2011), 569-571.

la società odierna, ecclesiale e non, esprime costantemente sentimenti di sfiducia sul funzionamento dell'amministrazione della giustizia, poteva essere preoccupante provvedere ad una riforma che apparisse come provvedimento 'snaturante' la Rota Romana nella sua qualifica di Organismo giudiziale. In effetti, tale sfiducia nell'attività giudiziale, con la corrispondente tentazione di provvedere nella Chiesa a risolvere autoritativamente le controversie per altre vie, non dovrebbe sminuire la percezione della grossa differenza che esiste tra attività di governo strettamente giudiziale (Giudizio) ed attività di governo avente natura amministrativa (Istituti con Procedure e soluzioni di natura amministrativa).

Si può intendere il Giudizio come applicazione stretta del principio di legalità, tanto nel merito quanto nel rito<sup>3</sup> e la relativa azione, giudicare, non tanto come una azione che si rapporta all'attività conclusiva definitiva della controversia, ma soprattutto come un modo di procedere. Il Giudice non ha solo il ruolo di rapportare la fattispecie normativa al caso concreto; deve innanzitutto assicurare che la definizione della controversia sia preceduta dalla *disceptatio iudicialis*, così come previsto dalla Legge<sup>4</sup>. Non a caso tutta la dottrina descrive il Giudizio come *actum trium personarum*<sup>5</sup>. Correttamente si afferma che l'atteggiamento essenziale di un Giudice deve essere di fedeltà alla Legge; e si precisa, inoltre, che tale fedeltà non va riferita solo alla *quæstio Iuris* sostanziale ma anche alla Legge processuale caratterizzata, quest'ultima, tanto per l'imparzialità del Giudice quanto per la previsione di uno scrupoloso esercizio del contraddittorio tra le parti. In altre parole, non è sufficiente che sia garantito il diritto di difesa delle parti; lo deve essere *modo Iure præscripto*, cioè secondo le concrete facoltà previste dalla stessa Legge sulla scorta del principio dell'uguaglianza e delle pari opportunità tra i soggetti in conflitto.

Non vi è chi non veda la maggiore difficoltà di assicurare la vigenza del principio di legalità nelle decisioni affidate ad una potestà come quella amministrativa che, avendo come missione principale quella di vegliare per gli

3 Cfr. M.J. ARROBA CONDE, *Diritto processuale canonico*, 5 ed., Roma, 2006, 50-51.

4 L'espressione *disceptatio iudicialis* era utilizzata dal Codice di Diritto canonico piano-benedettino per definire il Giudizio: CIC-1917, Can. 1552 «§1. *Nomine Iudicii ecclesiastici intelligitur controversiæ in re de qua Ecclesia ius habet cognoscendi, coram Tribunali ecclesiastico, legitima disceptatio et definitio*». Sul punto: M.J. ARROBA CONDE, *Diritto processuale*, 45.

5 Sulle posizioni della dottrina circa la qualificazione del Giudizio come atto nel quale intervengono le tre parti protagoniste dello stesso (*actum trium personarum*), si consenta il rinvio a: M. NACCI, *Decidere per ragioni: l'Arbitrato. Profili storico-giuridici*, in *Apollinaris*, LXXXIV (2011), 311-333, in part. 313-314 ed ivi bibliografia alle note nn. 5-6.

interessi comuni, gode di un ampio margine di discrezionalità nell'applicare la Legge. Identica discrezionalità si riscontra rispetto al rito da seguire nei Procedimenti amministrativi extra-giudiziali dove rimane intatto l'obbligo di non ledere il diritto naturale di difesa ma non c'è una Procedura che stabilisca come si debba esercitare tale diritto, esaurendosi la principale previsione nel disposto del Can. 50: raccogliere prove (senza dire come né quali) e ascoltare la parte i cui diritti possono essere compromessi, nella misura del possibile<sup>6</sup>.

Tornando alla questione della rigida applicazione del principio di legalità ai fini della qualificazione di un'attività strettamente giudiziale che non dia spazio a valutazioni discrezionali, un autore, trattando circa la natura della Rota Romana e della potestà che esercita, giustamente sottolinea la concreta differenza non già tra la Rota e gli altri Dicasteri ma addirittura tra i tre Tribunali apostolici ed in concreto tra la Rota e la Segnatura<sup>7</sup>. In altre parole, perdere la purezza giudiziale occupandosi di Cause che implicano la valutazione obbligatoriamente discrezionale di uno dei suoi elementi (esistenza di una giusta causa per concedere la Dispensa) poteva essere vissuto come la perdita, almeno simbolica, dell'unico Organismo nel quale l'esercizio della potestà suprema della Chiesa, certamente di natura vicaria, era sottoposto strettamente all'imperio unico della Legge.

I termini esatti in cui si è verificato il trasferimento delle competenze dalla Congregazione per il Culto divino e la Disciplina dei Sacramenti al Tribunale della Rota Romana circa la trattazione delle Cause di Dispensa dal Matrimonio rato e non consumato, insieme a quelle di Dichiarazione di nullità della sacra Ordinazione –ampliando così, con l'Art. 2 del *m.p. Quærit Semper*<sup>8</sup>, l'Art.

6 Can. 50: «*Antequam Decretum singulare ferat, Auctoritas necessarias notitias et probationes exquirat, atque, quantum fieri potest, eos audiat quorum iura lædi possint*». Cfr. M.J. ARROBA CONDE, *Diritto processuale*, 61-65. È noto che, in sede di revisione del Codice, fu accantonato il progetto di affrontare sin dal loro sorgere, con un sistema giudiziale, le controversie amministrative (cfr. I. ZUANAZZI, *La possibilità dei Tribunali amministrativi a livello particolare*, in E. BAURA - J. CANOSA (curr.), *La giustizia nell'attività amministrativa della Chiesa: il Contenzioso amministrativo*, Roma, 2006, 133-210).

7 Cfr. G. SCIACCA, *I Tribunali della Sede Apostolica*, in *Diritto e religioni*, IV (2009), 207-225, in part. 221-222.

8 *Quærit Semper*, Art. 2: «*Articulus 126 eiusdem Constitutionis apostolicæ Pastor Bonus ad subsequentem textum mutatur:*

*Art. 126 §1. Hoc Tribunal Instantiæ superioris partes apud Apostolicam Sedem pro more in Gradu Appellationis agit ad iura Ecclesia tutanda, unitati Iurisprudentiæ consulit et, per proprias Sententias, Tribunalibus inferioribus auxilio est.*

§2. *Apud hoc Tribunal Officium est constitutum, cuius est cognoscere de facto inconsummationis Matrimonii et de existentia iustæ causæ ad Dispensationem concedendam. Ideoque Acta omnia cum voto Episcopi et Defensoris vinculi animadversionibus accipit et, iuxta peculiarem procedendi mo-*

126 della Costituzione apostolica *Pastor bonus* con due nuovi paragrafi—, da un lato dissipa quei timori in ordine alla perdita di purezza metodologica, dall’altro suggerisce che, come quasi sempre è accaduto nella storia, si tratta di una modifica che paradossalmente ben potrebbe rappresentare un progresso nella dovuta sottomissione alla legalità di Cause che, per loro natura, muovono nel discutibile orizzonte di una più vasta discrezionalità.

La storia mostra, sin dalle origini, che le attribuzioni di coloro che oggi sono i Prelati uditori della Rota Romana e che la configurazione in sé del Tribunale apostolico sono state, potremmo dire, altalenanti<sup>9</sup>: senza entrare nei dettagli basti ricordare, come tappe principali, l’epoca di Lucio III in cui gli Uditori rotali, gli antichi Cappellani papali, avevano l’esclusiva competenza di *audire* i testimoni per poi deferire al Papa le decisioni; epoca seguita da un’altra in cui le loro attribuzioni, per volere di Innocenzo III, comprendevano l’audizione e la decisione, cioè la potestà piena di giudicare, anche se la definitiva approvazione spettava al romano Pontefice, udito il parere dei Cardinali; e da un’altra ancora nuovamente limitativa, durata un breve periodo, nella quale Clemente IV assegnò loro la sola funzione di *audire*<sup>10</sup>; per non parlare del periodo della soppressione del Tribunale apostolico e della sua ricostituzione, per mezzo della Costituzione apostolica “*Sapienti Consilio*” del 29 giugno 1908<sup>11</sup>, con la conseguente ripresa di tutte le attività<sup>12</sup>. Ma in tutte queste fluttuanti configurazioni vi è come filo conduttore fermo e costante la fondamentale funzione di prestare un servizio di

---

*dum, perpendit atque, si casus ferat, summo Pontifici petitionem ad Dispensationem impetrandam subicit.*

§3. *Hoc Officium competens quoque est in Causis de nullitate sacræ Ordinationis cognoscendis ad normam Iuris communis et proprii, congrua congruis referendo».*

- 9 Una dettagliata ricostruzione delle funzioni della Rota Romana si trova in: S. KILLERMANN, *La Lex propria della Rota Romana prima delle Normæ vigenti*, in P.A. BONNET - C. GULLO (cur.), *Le “Normæ” del Tribunale della Rota Romana*, coll. *Studi giuridici*, n. XLII, Città del Vaticano, 1997, 23-45.
- 10 Cfr. S. ALONSO MORAN - M. CABREROS DE ANTA, *Comentarios al Código de Derecho canónico con el texto legal latino y castellano*, III, Madrid, 1964, 312.
- 11 PIUS PP. X, *Constitutio apostolica de Romana Curia: Sapienti Consilio*, in *AAS*, I (1909), 7-19. Si veda, circa l’apporto dottrinale: F. RUSSO, *La Curia Romana nella sua organizzazione e nel suo completo funzionamento a datare dal 3 novembre 1908: Diritto e Psicologia*, Palermo, 1908; F.M. CAPPELLO, *La Curia Romana secondo la sapiente riforma di Pio X ossia autorità, competenza, materia delle Congregazioni, dei Tribunali e degli Uffici della S. Sede*, Torino, 1910; J.B. FERRERES, *La Curia Romana según la novissima disciplina decretada por Pio X: comentario canónico e histórico sobre la Const. Sapienti Consilio*, Madrid, 1911.
- 12 Sull’importanza della ricostituzione del Tribunale apostolico della Rota Romana e sulle linee direttrici dell’attività svolta si veda: M. NACCI, *Il Cardinale Michele Lega: profilo storico-giuridico*, in *Quaderni dello Studio Rotale*, XXI (2011), 149-167, in part. 159-164.

aiuto al Papa nel suo ruolo di Giudice supremo, possedendo a tal fine una potestà giudiziale vicaria.

In tal senso, rispetto alle materie oggetto delle modifiche apportate dal *m.p. Quærit Semper* già Mons. Stankiewicz, attuale Decano della Rota Romana, in un recente articolo pubblicato su *l'Osservatore romano* afferma che le medesime non sono comunque completamente sconosciute alla Rota<sup>13</sup>. Ed infatti, la facoltà di aggiungere subordinatamente la questione circa il Matrimonio rato e non consumato con la conseguente richiesta al santo Padre di concedere la Dispensa, facoltà di cui è titolare il Decano della Rota Romana nelle Cause di nullità matrimoniale trattate davanti a questo Tribunale papale, anticamente veniva concessa *ad actum* dal Papa. Successivamente, fu concessa l'11 ottobre 1952 con una lettera dell'allora Segretario di Stato, Card. Domenico Tardini, e rinnovata con tre *Rescripta ex Audientia SS.mi* (5 luglio 1963, 26 luglio 1981, 30 settembre 1995)<sup>14</sup>. La competenza della Rota Romana a trattare le Cause di Dispensa del Matrimonio rato e non consumato, come chiarisce Stankiewicz, si comprende anche dal combinato disposto degli Artt. 7 §1 e 29 §1 delle Norme rotali vigenti<sup>15</sup>, in cui si prevede l'intervento del Difensore del vincolo costituito «*pro tuendis [...] Matrimonio*» nelle Cause «*in quibus agitur [...] de Dispensatione super rato*» e, ancora prima, dal Can. 4 §1 della *Lex propria* della Rota del 1908<sup>16</sup> e dalle *Normæ* del 1934<sup>17</sup> e del 1982<sup>18</sup>. Anche da questa breve ricostruzione storica della competenza della Rota Romana sulle Cause *super rato* è evidente l'ausilio che il Tribunale apostolico offre al Papa, Giudice supremo nella Chiesa universale.

13 Cfr. A. STANKIEWICZ, *Un'innovazione storica*, in *L'Osservatore romano*, CLI (2011), n. 223, 28 settembre, 7.

14 Cfr. *ibidem*.

15 ROMANÆ ROTÆ TRIBUNAL, *Normæ Romanæ Rotæ Tribunalis*, in *AAS*, LXXXVI (1994), 508-540, Art. 7 «§1. *Pro tuendis sacra Ordinatione et Matrimonio, stabiliter constituuntur Defensores vinculi, qui, plerumque sacerdotes, sint laurea doctorali in Iure canonico et Advocati rotalis diplomate donati, maturæ ætatis, bonis moribus, prudentia et experientia apud Romanam Rotam aut alia Tribunalia ecclesiastica præstantes*»; Art. 29 «§1. *Defensor vinculi intervenire debet in omnibus Causis in quibus agitur de nullitate sacræ Ordinationis aut Matrimonii, vel de Dispensatione super rato, iuxta Codicis præscripta*».

16 PIUS PP. X, *Lex propria Sacræ Romanæ Rotæ et Signaturæ Apostolicæ*, in *AAS*, I (1909), 20-35, Can. 4 «§1. *Erunt insuper in sacra Rota Promotor iustitiæ pro Iuris et Legis tutela, et Defensor sacri vinculi Matrimonii, Professionis religiosæ et sacræ Ordinationis*».

17 SACRA ROMANA ROTA, *Normæ Sacræ Romanæ Rotæ Tribunalis*, in *AAS*, XXVI (1934), 449-492.

18 SACRA ROMANA ROTA, *Normæ S. Romanæ Rotæ Tribunalis*, in *AAS*, LXXIV (1982), 490-515. Cfr. A. STANKIEWICZ, *Un'innovazione*, 7.



Ad evitare l'impressione che sia snaturata la missione esclusivamente giudiziale della Rota Romana aiuterà non poco il fatto che il *m.p.* si sia limitato a prevedere la costituzione di un Ufficio apposito presso il Tribunale della Rota Romana. Tale Ufficio è moderato dal Decano che è assistito da Officiali, Commissari deputati e Consultori. Risulta quindi chiaro, dall'Art. 2 del *m.p. Quærit Semper*, che esso è costituito “*apud*” e non “*in*” Rota Romana.

Che vantaggio si ricava, quindi, da questo trasferimento “*apud*” la Rota Romana? Che vantaggio può provenire da un trasferimento che in realtà sembra più un “trasloco” da una Congregazione ad un Tribunale? Si può ragionevolmente sostenere che vi sia un vero vantaggio derivante dall'appena riferita funzione di coordinamento e moderatrice, del costituito Ufficio, da parte del Decano («*Officio [...] præest Rotæ Romanæ Decanus*»)¹⁹. Il vantaggio potrebbe essere quello di ricavare da una longeva esperienza giudicante della Rota Romana una più rigorosa ma comunque evoluta definizione sempre rispettosa del concetto di consumazione “*humano modo*” (cfr. Can. 1061 §1), in modo che nella valutazione del *humano modo* non ci si discosti dalla legalità²⁰. Non a caso qualche autore ha affermato che tra le Cause non strettamente giudiziali quelle di Dispensa dal Matrimonio rato e non consumato hanno una regolamentazione superiore perché comunque il fatto da accertare, la non consumazione del Matrimonio in modo umano, necessita di un contraddittorio che risulta meno necessario per accertare la giusta causa²¹. E sulla capacità di guidare il contraddittorio l'esperienza del Decano non è poca.

Un discorso analogo si potrebbe fare per le Dichiarazioni di nullità della sacra Ordinazione: il nuovo paragrafo 3 dell'Art. 126 della Costituzione apostolica *Pastor bonus*, introdotto dall'Art. 2 del *m.p. Quærit Semper*, stabilisce che presso il Tribunale della Rota Romana l'Ufficio deputato alla trattazione delle Cause di Dispensa dal Matrimonio rato e non consumato è competente a

19 BENEDICTUS PP. XVI, *Quærit Semper*, Art. 3: «*Officio de Processibus Dispensationis super Matrimonio rato et non consummato ac Causis nullitatis sacræ Ordinationis præest Rotæ Romanæ Decanus, quem adiuvant Officiales, Commissarii deputati et Consultores*».

20 Per una riflessione dottrinale che si interroga se il significato della formula “consumazione in *modo humano*” includa come qualità della copula coniugale, oltre alla libertà nel compierla, la capacità di soddisfare l'incontro gioioso tra i coniugi cui si riferisce la *Gaudium et Spes* e al quale si addice il concetto integrale di *bonum coniugum*, si veda: M.J. ARROBA CONDE, *Aspectos médicos e processuais do Matrimônio rato e não consumado*, in *Suprema Lex - Revista de Direito canônico*, I (2011), 11-46; M. RIONDINO, *O bonum coniugum e a jurisdição no Matrimônio canônico*, in *Suprema Lex - Revista de Direito canônico*, I (2011), 79-128.

21 Cfr. M.J. ARROBA CONDE, *Apertura verso il Processo amministrativo di nullità matrimoniale e diritto di difesa delle parti*, in *Apollinaris*, LXXV (2002), 745-777, in part. 765.

trattare anche le Cause di nullità della sacra Ordinazione, a norma del Diritto universale e proprio.

Anche per questa tipologia di Cause, come per quelle concernenti la Dispensa dal Matrimonio rato e non consumato, la Rota Romana aveva già avuto competenza in merito. La storia dimostra, infatti, che il Tribunale apostolico aveva trattato alcune Cause di nullità della sacra Ordinazione già dalla prima Istanza, su commissione pontificia, ed anche in sede d'Appello<sup>22</sup>. Tale Ufficio è moderato dal Decano della Rota Romana che può essere assistito da Officiali, Commissari deputati e Consultori. È importante rilevare che la base della Dichiarazione di nullità è l'esistenza di un diritto soggettivo controverso la cui risoluzione esige che vi sia il minor rischio possibile di provvedere con Procedure eccessivamente discrezionali, o, in ogni caso, che siano adoperate modalità procedurali rispettose, se non di ogni solennità, quanto meno dei valori fondanti della Procedura giudiziale. In questo senso, a tutela dei valori portanti dell'accertamento giudiziale, potrà essere decisivo il ruolo del Decano della Rota Romana anche quando, per ragioni piuttosto estrinseche, si debba provvedere alla Dichiarazione di nullità con Procedure non strettamente giudiziali.

### 3. L'AMPIEZZA ATTUALE DELL'APPELLO PRESSO LA ROTA ROMANA: FACILITAZIONE O AGGRAVIO PER IL SUO SERVIZIO ALLA FUNZIONE GIUDIZIALE DEL ROMANO PONTEFICE?

Il pur sommario sguardo all'evoluzione storica del Tribunale della Rota Romana in relazione alle competenze sulla trattazione delle Cause di Dispensa dal Matrimonio rato e non consumato e di Dichiarazione di nullità della sacra Ordinazione mette in evidenza, come dato imprescindibile, che indipendentemente dalle funzioni che nel corso dei secoli sono state assegnate a questo Tribunale apostolico, esso ha come compito primo ed essenziale quello di aiutare il sommo Pontefice, seppur con potestà vicaria, nella sua funzione di Giudice supremo e giudicare a suo nome. Si può dubitare se costituisca sufficiente progresso nel servizio che la Rota presta al Papa quale Giudice supremo, aver limitato il trasferimento di competenze nuove ad un mero avvicinamento locale e ad una moderazione del Decano vantaggiosa. È lecito chiedersi se non siano pensabili ulteriori vie di perfezionamento del riferito obiettivo caratterizzante, come filo conduttore, l'evoluzione storica della Rota: l'aiuto al Papa

---

22 Cfr. A. STANKIEWICZ, *Un'innovazione*, 7.

come Giudice supremo. Al riguardo, poiché le Norme rotali attuali all’Art. 1 definiscono la specificità della Rota Romana qualificandola come Tribunale apostolico d’Appello, è ragionevole chiedersi se non sia arrivato il momento di pensare se l’Appello alla Rota Romana debba rimanere con l’ampiezza che ha oggi, quale Tribunale apostolico d’Appello per tutta la Chiesa (per tutti i Tribunali delle Istanze inferiori), o per meglio aiutare il Papa non sia arrivato il momento di vietarlo con una così grande ampiezza e limitarlo, quindi, solo al terzo o ulteriore Grado. Su questo punto alla lezione della storia vorrei affiancare l’eventuale lezione ricavabile dal Diritto comparato.

La storia può aiutare a superare il timore di riformulare le competenze della Rota come Tribunale competente solo per il terzo Grado. Non sarebbe la prima volta, infatti, in cui la Rota Romana non riceve Appelli dai Tribunali di primo Grado ma solo in terza Istanza. Sin dal Diritto romano, nei confronti del quale il “nascente” Diritto canonico mutuò –almeno inizialmente– lo strumento giuridico, la regola in tema di Appello era di non saltare le Istanze ma di appellare di Grado in Grado (*gradatim*)<sup>23</sup>. Bonifacio VIII, seguendo i principi della Scienza romanistica, espresse chiaramente nel *Liber Sextus* i Gradi di Giudizio da esperire per utilizzare lo strumento dell’Appello: Vescovo, Arcivescovo, romano Pontefice<sup>24</sup>. Addirittura alcuni decenni prima Gregorio IX, nel Libro Secondo della celeberrima raccolta di sue Decretali vietò espressamente la possibilità di saltare una Istanza, l’*Appellatio omissio medio o per saltum*<sup>25</sup>, con la sola eccezione della competenza della Sede Apostolica per tutte le Istanze (se il Papa decideva di avocare a sé una Causa, cadeva *ipso facto* la giurisdizione dell’Istanza precedente)<sup>26</sup>. Questi dati storico-giuridici sono rafforzati anche dalla loro incidenza nell’evoluzione del Diritto processuale in epoca medievale, il cosiddetto Processo civile romano-canonico<sup>27</sup>. Per quel

23 Sul punto, *ex multis*: PH. HERGENRÖTHER, *Die Appellationem nach dem Dekretalenrechte*, Eichstätt, 1875, 5; CH.P. SHERMAN, *Roman Law in the modern world*, II, New York, 1924, 448; R. ORESTANO, “Appello, a) Diritto romano”, in *Enciclopedia del Diritto*, II, Milano, 1958, 708-714 ed ivi copiosa bibliografia. Per completezza di informazione, è necessario sottolineare che nel Processo *extra Ordinem* le Cause di maggiore rilievo potevano essere introdotte direttamente avanti un Magistrato di Grado superiore (cfr. V. SCIALOJA, *Procedura civile romana. Esercizio e difesa dei diritti*, Roma, 1936, 80).

24 Cfr. VI 2.15.3, in Æ. FRIEDBERG (cur.), *Corpus Iuris canonici*, II, Graz, 1955, 1015-1016.

25 Cfr. X 2.28.66, in *ivi*, II, 441.

26 Cfr. X 2.28.56, in *ivi*, II, 435.

27 Sul cosiddetto Processo civile romano-canonico e sul concetto di giustizia nel Medioevo si veda, *ex multis*: A. PADOA SCHIOPPA, *Italia ed Europa nella storia del Diritto*, Bologna, 2003, 53-81; D. QUAGLIONI, *La giustizia nel Medioevo e nella prima Età moderna*, Bologna, 2004; E. CONTE, *Diritto comune*, Bologna, 2009, 85-111; E. CORTESE, *Le grandi linee della storia giuridica medievale*, Roma, 2011, 334-343.

che attiene l'eventuale limitazione dell'Appello ai Tribunali superiori, i periodi più interessanti sono due: l'epoca della formazione delle Signorie e quella della costituzione delle Monarchie nazionali o straniere in Italia<sup>28</sup>.

Per quanto riguarda l'epoca delle Signorie<sup>29</sup> in Italia, poiché una Signoria comprendeva una pluralità di territori che corrispondevano a più Comuni, generalmente nella città economicamente più ricca venivano istituiti Tribunali d'Appello. Si formarono così, nel corso del Trecento, i Tribunali superiori, cioè il Foro della città dominante. Generalmente si ricorreva al Tribunale centrale per un'unica Istanza di giudizio per le Cause di un certo valore economico e per quelle penali più gravi (reati da punire con la Pena di morte o con Pene corporali). Per le Cause minori, invece, la competenza rimaneva alle Corti di giustizia dei singoli Comuni, riservandosi la Corte dominante tutti gli Appelli. Il Magistrato locale, quindi, prima di essere investito dell'Ufficio prestava giuramento di rinviare alla Corte centrale tutte le Cause in Appello ed inoltre, come regola generale, era vietato ai Tribunali locali risolvere Cause che i loro cittadini avevano con gli abitanti del centro principale, la cui competenza era riservata al Tribunale del Foro della città dominante<sup>30</sup>.

In riferimento a questo periodo storico, merita spendere qualche parola sull'evoluzione storica della situazione giudiziaria nell'Italia meridionale<sup>31</sup>. I Normanni avevano costituito una Monarchia accentrata secondo la quale il Re, come capo dell'amministrazione della giustizia, aveva il compito di dirimere le controversie tra i maggiori Vassalli del Regno. Al Monarca spettava, infatti, il diritto di presiedere il più importante Organo giudiziario, la *Curia Regis*, composta dai grandi Ufficiali del Regno e competente per l'ultimo Grado di Giudizio e in caso di denegata giustizia da parte dei Giudici inferiori<sup>32</sup>.

---

28 Cfr. A. PADOA SCHIOPPA, *Italia ed Europa*, 59-63.

29 Sulla formazione delle Signorie si veda A. SANTANGELO, *Appunti dalle lezioni di Diritto comune. II parte. Il Processo civile romano-canonico*, in URL: <<http://www.history.unimi.it/sezione/fonti/dircomune/dispense1.pdf>>, 1-30 (al 30/06/2012); una puntuale e dettagliata ricostruzione dell'epoca in cui si sono sviluppate le Signorie ed una analisi geografico-istituzionale delle stesse si trova in: L. SIMEONI (cur.), *Storia politica d'Italia dalle origini ai giorni nostri. Le Signorie*, 2 voll., Milano, 1950. Sul funzionamento dell'Istituto giuridico dell'Appello all'epoca del cosiddetto Diritto intermedio si veda: P. FIORELLI, "Appello, a) Diritto intermedio", in *Enciclopedia del Diritto*, II, Milano, 1958, 714-718.

30 Cfr. A. SANTANGELO, *Appunti dalle lezioni*, 6-7.

31 Sulla formazione e strutturazione dell'organizzazione giudiziaria nell'Italia meridionale all'epoca dei Normanni si veda: A. SANTANGELO, *Appunti dalle lezioni*, 7; cfr. anche: M. CARAVALE, *La Monarchia meridionale: Istituzioni e dottrina giuridica dai Normanni ai Borboni*, Bari, 1998.

32 Cfr. M. CARAVALE, *La Monarchia meridionale*, 34-35.

Al di sotto del Re, ma appartenenti al vertice del sistema giudiziario, c'erano i grandi Giustizieri, competenti per la giurisdizione criminale, civile, militare e, infine, ecclesiastica e feudale<sup>33</sup>. Il livello inferiore di questa gerarchia dell'amministrazione giudiziaria era occupato dai Giudici provinciali, dislocati territorialmente nelle varie Province del Regno: i Giustizieri, competenti per le Cause penali maggiori e per quelle feudali e fiscali; i Camerari, titolari della giurisdizione signorile del Monarca nelle terre demaniali<sup>34</sup>; i Baiuli, competenti per le Cause penali di minore rilievo e per quelle civili di primo Grado<sup>35</sup>.

Questa ordinata distribuzione delle competenze per trattare i vari Gradi del Giudizio e la limitazione delle competenze dei Tribunali superiori alla sola trattazione delle *Causæ maiores*, si affievoliscono con la cosiddetta 'centralizzazione' avvenuta nel periodo di formazione delle Monarchie nazionali e straniere nel territorio italiano<sup>36</sup>. La principale modifica nell'amministrazione della giustizia fu l'istituzione di Tribunali supremi, segno tangibile della cosiddetta riorganizzazione accentrata della giustizia operata dalle Monarchie assolute dell'*Ancien Régime*, e dotati sia di una generale competenza d'Appello sulle pronunce delle Magistrature inferiori dello Stato sia di una competenza specifica in unico Grado per le Cause regie e demaniali<sup>37</sup>.

Con ciò non intendo suggerire che la “eccezionale” possibilità del cosiddetto Appello *per saltum*, insieme al riconoscimento alla Rota Romana di competenze per l'Appello sin dalla seconda Istanza, obbedisca ad analoghe tendenze di centralizzazione nella comunità ecclesiale. L'evoluzione storica del Tribunale apostolico della Rota Romana non è sganciata dalla storia della Chiesa e dalla sua riflessione ecclesiologica e quindi allo stato attuale, particolarmente dopo il Concilio Ecumenico Vaticano II, si ritiene dato strutturante della Chiesa, qualificabile come di Diritto divino, il fatto che dopo la Chiesa particolare, quale struttura essenziale, non ci sia altra se non la Chiesa universale, e quindi che dopo l'autorità propria del Vescovo l'unica struttura di autorità personale essenziale sia quella del romano Pontefice. Sarebbe, quindi, un controsenso proibire l'Appello alla Rota Romana contro le Sentenze emesse dai Tribunali diocesani. Anche se dalla storia emerge che non ci sono

---

33 Cfr. A. SANTANGELO, *Appunti dalle lezioni*, 7; M. CARVALE, *La Monarchia meridionale*, 45.

34 Cfr. M. CARVALE, *La Monarchia meridionale*, 45-46.

35 Cfr. A. SANTANGELO, *Appunti dalle lezioni*, 7; M. CARVALE, *La Monarchia meridionale*, 47-48.

36 Cfr. A. SANTANGELO, *Appunti dalle lezioni*, 7.

37 Cfr. *ibidem*.

preclusioni assolute nel limitare la portata delle competenze d'Appello della Rota Romana, ora tale limitazione si porrebbe in discontinuità con l'attuale coscienza ecclesiologica circa le strutture essenziali costitutive della Chiesa. Qualche autore aveva pensato addirittura che potessero essere istituiti Tribunali di terzo Grado presso le Conferenze episcopali, cercando in tale modo di diminuire il gravame del servizio che la Rota Romana presta alla Chiesa universale; tale proposta non ha avuto molta accoglienza per il rischio di compromettere l'unità della Giurisprudenza<sup>38</sup>.

Quale potrebbe essere, dunque, una possibile evoluzione per le competenze della Rota Romana in tema di Appello per meglio garantire il servizio che deve prestare al romano Pontefice come Giudice supremo? Possono essere individuate, alla luce degli insegnamenti della storia e del Diritto comparato, due possibili 'piste' attuative. In primo luogo, essendo quello del Papa un Tribunale supremo nel merito, il Diritto comparato mette in luce il dato secondo il quale in molti Ordinamenti i Tribunali supremi nel merito, ferme restando le competenze delle cosiddette Corti di Cassazione, emettono decisioni non più appellabili; in questo senso un'eventuale evoluzione potrebbe essere quella secondo la quale le Sentenze della Rota Romana di secondo Grado non sarebbero più appellabili. Una seconda possibilità di evoluzione potrebbe consistere nel limitare al minimo il suo intervento in primo Grado. Questo sarebbe possibile, ad esempio, escludendo l'applicazione del Can. 1683 del vigente Codice, che prevede il Giudizio *tamquam in prima Instantia* di un nuovo Capo di nullità addotto in Appello<sup>39</sup>, nonché dell'Art. 52 delle attuali Norme rotali, che prevede l'Avocazione delle Cause sin dalla prima Istanza<sup>40</sup>, dovendo invece rimanere ferma soltanto la garanzia prevista dal Can. 1405 §3, che riserva alla competenza della Rota Romana le Diocesi e le altre persone ecclesiastiche che non hanno Superiore al di sotto del romano Pontefice<sup>41</sup>.

---

38 Cfr. M.J. ARROBA CONDE, *La competenza di grazia in materia giudiziaria*, in P.A. BONNET - C. GULLO (curr.), *La Lex propria del S.T. della Segnatura Apostolica*, coll. *Studi giuridici*, n. LXXXIX, Città del Vaticano, 2010, 315-335.

39 Can. 1683: «*Si in Gradu Appellationis novum nullitatis Matrimonii Caput afferatur, Tribunal potest, tamquam in prima Instantia, illud admittere et de eo iudicare*».

40 ROMANÆ ROTÆ TRIBUNAL, *Normæ* (1994), 508-540, Art. 52: «*Salvo præscripto Can. 1444 §2, Decani erit, auditis duobus antiquioribus Auditoribus, iam a prima Instantia avocare Causas de quibus in eiusdem Canonis §1, quoties peculiariter adiuncta sive locorum sive personarum propter bonum animarum idipsum urgeant*». Cfr. T. MAURO, *L'Avocatio Cause*, in P.A. BONNET - C. GULLO (curr.), *Le "Normæ"*, 213-222.

41 Can. 1405 «§3. *Rotæ Romanæ reservatur iudicare: [...] 3º Diœceses aliasve personas ecclesiasticas, sive physicas sive iuridicas, quæ Superiorem infra romanum Pontificem non habent*».

## 4. EQUILIBRIO TRA IL RISPETTO DELL'ORIGINE DELLA POTESTÀ E LA FINALITÀ DELLA STESSA NELLA CONFIGURAZIONE DELLA ROTA ROMANA COME TRIBUNALE D'APPELLO

Siamo partiti dal dato normativo del *m.p. Quærit Semper* per dire che nell'evoluzione storica della Rota Romana il punto fermo della sua missione è quello di ausilio al Papa nella sua funzione giudiziale e che l'avvicinamento di alcune competenze che sono amministrative e quindi discrezionali non solo non intacca questa esclusività di natura giudiziale ma potrebbe addirittura risultare di arricchimento all'accertamento giudiziale di alcuni suoi presupposti (*humano modo* e nullità dell'Ordine). Abbiamo anche detto che in questo aiuto, per non essere di intralcio e accumulo non necessario si potrebbe ricavare una lezione dalla storia, dall'epoca in cui era vietato l'Appello *per saltum*, ma, vista la consapevolezza teologica attuale, non pare coerente mettere in discussione l'ampiezza delle competenze della Rota come Tribunale d'Appello per tutta la Chiesa pur ricavando una sua più rigorosa configurazione dal Diritto comparato, evitando l'eccesso di intervento in prima Istanza ed impedendo che le sue Sentenze possano essere ulteriormente appellate.

Voglio concludere con un terzo punto dove la coerenza teologica nell'evoluzione storica è messa a confronto non solo con le strutture costitutive relative all'origine della potestà (rapporto Papa/Vescovi e Chiesa universale/Chiesa particolare) ma anche alla finalità della potestà (servire meglio i fedeli è una esigenza di uguale essenzialità teologica e non solo di opportunità o contingenza). Ed in questo senso sempre dalla storia ricaviamo insegnamenti sul Processo giudiziale secondo i quali crediamo che mai la Rota Romana debba perdere la sua natura giudiziale; insegnamenti che dimostrano che anche con scelte di grosso tenore si può essere più fedeli al fondamento e alla finalità missionaria, base dell'attività giudiziaria della Chiesa.

La lezione principale della storia la ricaviamo dalla Decretale “*Sæpe*” di Clemente V<sup>42</sup> ed in concreto dalla esposizione delle motivazioni che portarono questo Pontefice a promulgarla<sup>43</sup>. In una generale dimensione di critica nei confronti del Diritto canonico –assolutamente non condivisa– che lo vede sempre al “traino” della produzione giuridica degli Ordinamenti secolari, la Legislazione ecclesiastica in parola rappresenta uno dei tanti esempi (insie-

42 Cfr. Clem. 5.11.2, in Æ. FRIEDBERG (cur.), *Corpus Iuris canonici*, II, 1200.

43 Secondo gli studi di Kuttner, la data di promulgazione della ‘clementina’ *Sæpe* è compresa fra il 6 maggio 1312 e il 12 marzo 1314 (cfr. S. KUTTNER, *Medieval Councils, Decretales and Collections of canon Law. Selected essays*, XIII, Hampshire, 1992, 427-450).



me a quello, nell'epoca altomedievale, dei c.d. Libri Penitenziali rispetto alla faida e alla composizione pecuniaria della Legislazione laica)<sup>44</sup> che vanno in controtendenza con questo atteggiamento. Anzi, la *Sæpe* è stata la base della regolamentazione del cosiddetto Giudizio sommario della maggior parte delle Legislazioni municipali medievali<sup>45</sup>. Questo speciale procedimento giudiziario, introdotto dalla 'clementina' "*Dispendiosam*"<sup>46</sup>, aveva come scopo principale la creazione di meccanismi procedurali più agili e celeri rispetto al complesso *strepitus iudicialis* del Processo civile romano-canonico come, ad esempio, l'omissione dell'*oblatio Libelli*, sostituita dall'iscrizione negli Atti processuali di una petizione o memoriale; l'eliminazione della *Litis Contestatio*; il dovere del Giudice di concludere il Giudizio entro un termine perentorio, normativamente stabilito, dalla registrazione dell'Atto introduttivo. Non si deve dimenticare che il vero motivo che diede origine a detta 'clementina' fu il desiderio di chiarire termini che erano oggetto di dubbia interpretazione, e che tale chiarimento fu effettuato in vista di garantire la speditezza nel procedere giudiziale, con espresso riferimento alla necessità di evitare dilazioni e lungaggini derivanti da tali dubbi interpretativi<sup>47</sup>.

Un altro insegnamento della storia si può trarre dal *m.p.* "*Causas Matrimoniales*" di Paolo VI del 28 marzo 1971<sup>48</sup>. Scopo del Pontefice era sempre il valore della speditezza, secondo l'antico brocardo "*iustitia retardata est iustitia denegata*". Ma alla speditezza il santo Padre unisce, come motivo di fondo, quello di evitare l'eccessiva lunghezza dei Processi matrimoniali per non aggravare la condizione spirituale ed umana dei *Christifideles*.

L'importanza del tema della celerità del Giudizio legato alle Cause matrimoniali è sottolineata espressamente già in apertura del *m.p.* quando si afferma che

---

44 Cfr. L. MUSSELLI, *Storia del Diritto canonico. Introduzione alla Storia del Diritto e delle Istituzioni ecclesiali*, Torino, 2007, in part. 30-32.

45 Sul punto si veda, ad esempio: E. FUGAZZA, *Diritto istituzioni e giustizia in un Comune dell'Italia padana. Piacenza e i suoi Statuti (1135-1323)*, Padova, 2009, 312-314.

46 Cfr. Clem. 2.1.2, in Æ. FRIEDBERG (cur.), *Corpus Iuris canonici*, II, 1143.

47 Cfr. Clem. 5.11.2, in *ivi*, II, 1200.

48 PAULUS PP. VI, *Litteræ apostolicæ motu proprio datæ quibus Normæ quædam statuuntur ad Processus matrimoniales expeditius absolvendos: Causas Matrimoniales*, in *AAS*, LXIII (1971), 441-446 (in questa sede facciamo riferimento al testo italiano del *m.p.* riportato in *Enchiridion Vaticanum*, 4, Bologna, 1978, nn. 425-451, abbreviato d'ora in poi in: "*EV*"). Sul punto si veda anche: M. NACCI, *Religiosi e promozione del laicato. Aspetti giuridici tratti dal "modello" di Paolo VI*, in *Commentarium pro Religiosis et Missionariis*, XCI (2010), 215-244, in part. 224-231.



«le Cause matrimoniali sono state sempre oggetto di speciale sollecitudine da parte della santa Madre Chiesa, la quale con esse si sforza di tutelare la santità e la genuina natura del sacro vincolo del Matrimonio»,

e che

«il ministero dei Giudici ecclesiastici dimostra chiaramente, pur nelle modalità che gli sono proprie, la carità pastorale della Chiesa, che ben conosce quale e quanta importanza abbiano i Processi matrimoniali per la salvezza delle anime»<sup>49</sup>.

Il motivo principale della promulgazione del *m.p.* in analisi, la celerità del Giudizio, ben si comprende a partire da una disposizione stabilita nella parte relativa alla costituzione dei Tribunali<sup>50</sup>. In essa si dice, infatti, che

«qualora non sia possibile la formazione di un Collegio di tre Giudici chierici né del Tribunale diocesano né del Tribunale regionale, dove esso esista, la Conferenza episcopale ha la facoltà di permettere, per il primo e secondo Grado, la costituzione di un Collegio di due chierici e un uomo laico» (Art. V §1)<sup>51</sup>.

Il coraggio di Papa Montini, nella più ampia preoccupazione, purtroppo ancora oggi irrisolta, di rendere più celeri i Processi di nullità matrimoniale,

49 *Causas Matrimoniales*, «*Causas matrimoniales peculiari semper cura sancta Mater Ecclesia prosecuta est, quæ quidem per eas sancitatem germanamque naturam sacri vinculi Matrimonii nititur tueri. Ecclesiasticorum enim Iudicium ministerium aperte ostendit –etsi modo sibi proprio– pastorallem caritatem Ecclesie, quæ probe novit, quanto pere in Iudiciis matrimonialibus animarum salutem consulatur*» (cfr. *EV*, n. 425).

50 Cfr. *ivi*, *De constitutione Tribunalium* (*EV*, nn. 435-439).

51 «*Si nec in Tribunali diocesano nec in Tribunali regionali, ubi erectum sit, Collegium trium Iudicum clericorum efformari possit, Conferentia episcopalis facultate instruitur permittendi in primo et secundo Gradu constitutionem Collegii ex duobus clericis et uno viro laico*».

Il laico, inoltre, all'interno del Tribunale può svolgere la funzione di Assessore, di Uditore e di Notaio. Per quanto riguarda gli *Officia* che il laico può assumere all'interno del Tribunale, il *m.p.* determina alcune caratteristiche necessarie che lo stesso laico deve possedere. A quest'ultimo proposito, si afferma che «i laici da assumere per lo svolgimento di tali funzioni [Giudice, Assessore, Uditore, Notaio] devono distinguersi per la loro fede cattolica, per la loro moralità ed insieme per la conoscenza del Diritto canonico. Quando poi si tratta di affidare ad un uomo laico la funzione di Giudice [...], siano preferiti coloro che hanno anche pratica forense» (*EV*, n. 439) [«*Laici ad huiusmodi munera assumendi fulgeant catholica fide et bonis moribus ac simul Iuris canonici scientia. Cum autem agitur de munere Iudicis viro laico conferendo [...], ii præferantur qui etiam consuetudinem fori habeant*»]. Secondo quanto stabilito dal *m.p.*, affinché il laico possa far parte del Collegio giudicante di un Tribunale, per il primo e secondo Grado, –previo permesso della Conferenza episcopale– è necessario che abbia determinati requisiti (fede cattolica, moralità, conoscenza del Diritto canonico) e, preferibilmente, pratica forense. Invece, per svolgere la funzione di Assessore, Uditore e Notaio è necessario che il laico si distingua per fede cattolica, per moralità e che conosca il Diritto canonico.

giunse fino all'affidamento, al fedele laico, di una funzione di potestà oltre che di collaborazioni molto qualificate nell'esercizio di potestà con modalità prima di allora assolutamente sconosciute<sup>52</sup>. Egli traduce, per la prima volta, il *munus* in una potestà del laico, ridimensionando, di conseguenza, l'origine ontologica di tale potestà.

La stessa necessità di applicare fattivamente e con successo il termine *expeditior* alle Cause matrimoniali o, più esplicitamente, rendere più celeri i Processi riguardanti queste Cause sullo stato delle persone, si può estrapolare dalle intenzioni del Legislatore del 1983 laddove al paragrafo 2 del Can. 1421 statuisce che «la Conferenza episcopale può permettere che anche i fedeli laici siano costituiti Giudici; di essi, se la necessità lo suggerisce, uno può essere assunto a formare un Collegio»<sup>53</sup>. Facendo uno studio sinottico dell'Art. V §1,

---

52 Prima della promulgazione del *m.p. Causas Matrimoniales* la Segnatura Apostolica, con una *Decisio* del 1968, determinava chiaramente che l'Ordinario del luogo –previa concessione della facoltà da parte del sommo Pontefice– poteva nominare, solo per una Causa matrimoniale, un laico all'Ufficio di Promotore di giustizia e Difensore del vincolo. In ordine agli *Officia* di Giudice e Assessore, invece, il suddetto Tribunale apostolico rimaneva fermo nell'applicare il Can. 118 del Codice piano-benedettino, secondo cui «*soli clerici possunt potestatem sive Ordinis sive iurisdictionis ecclesiasticæ et beneficia ac pensiones ecclesiasticas obtinere*» (cfr. SUPREMUM SIGNATURÆ APOSTOLICÆ TRIBUNAL, *Decisio*, 11 Iunii 1968, in *Periodica*, LX [1971], 275).

Tre mesi prima della promulgazione del *m.p. Causas Matrimoniales* la Segnatura Apostolica, emanando le *Litteræ circulares ad Præsides Conferentiarum episcopalium de Tribunalium ecclesiasticorum statu et activitate* («*An nominatio Officialis, Vice-Officialium, ceterorumque Iudicum, Promotoris iustitiæ, Defensoris vinculi ac Notarii fiat iuxta præscripta Iuris tum quoad eorum qualitates tum quoad auctoritatem eos nominationem*»). SUPREMUM SIGNATURÆ APOSTOLICÆ TRIBUNAL, *Litteræ circulares ad Præsides Conferentiarum episcopalium de Tribunalium ecclesiasticorum statu et activitate* [28 Decembris 1970], in *AAS*, LXIII [1971], 482, caput III, n. 9) e le *Normæ pro Tribunalibus interdiocesanis vel regionalibus aut interregionalibus*, all'Art. 6 di quest'ultimo documento richiedeva espressamente lo stato sacerdotale per l'esercizio degli Uffici di Giudice, Ufficiale, Promotore di giustizia e Difensore del vincolo («*Omnes prædicti [Ufficiale, Giudice, Promotore di Giustizia, Difensore del vincolo]: 1. sint ordinarie dignitate aucti, integritate morum præstantes et, saltem ad Iudices quod attinet, laurea in Iure canonico præditi; 2. scientia et experientia iudiciali vere polleant; 3. debitum tempus impendere valeant muneri sibi collato rite obeundo*»). SUPREMUM SIGNATURÆ APOSTOLICÆ TRIBUNAL, *Normæ pro Tribunalibus interdiocesanis vel regionalibus aut interregionalibus* [28 Decembris 1970], in *AAS*, LXIII [1971], 488, caput II, Art. 6). La 'questione' della presenza del laico all'interno dei Tribunali, dunque, si prospettava in tal senso: egli poteva esclusivamente svolgere, solo per le Cause matrimoniali, gli *Officia* di Promotore di giustizia e Difensore del vincolo, essendo escluso dall'Ufficio di Giudice.

53 Can. 1421 «§2. *Episcoporum Conferentia permittere potest ut etiam laici Iudices constituentur, e quibus, suadente necessitate, unus assume potest ad Collegium efformandum*». In riferimento alla costituzione di fedeli laici come Giudici, il Pontificio Consiglio dei Testi Legislativi, all'Art. 43 §§2-4 dell'Istruzione «*Dignitas connubii*» statuisce che: «§2. *Episcoporum Conferentia permittere potest ut etiam laici Iudices constituentur, e quibus, suadente necessitate, unus assumi potest ad Collegium efformandum (Can. 1421 §2)*. §3. *Iudices sint integræ famæ et in Iure canonico doctores vel saltem licentiati (Can. 1421 §3)*. §4. *Commendatur quoque ne quis Iudex constituitur nisi qui aliud munus per congruum tempus in Tribunali exercuerit*». Cfr. J. BEYER, *Iudex laicus vir vel mu-*

del *m.p. Causas Matrimoniales* e del Can. 1421 §2 del Codice vigente, è possibile affermare che il Legislatore codiciale ha compiuto un grande passo in avanti rispetto al documento di Paolo VI. Ed infatti, se il *m.p.*, pur aprendo la possibilità ai laici di svolgere l’Ufficio di Giudice, con la formulazione “*viro laico*” non permetteva alle donne di svolgere tale Ufficio, il Codice vigente, con l’espressione “*laici*”, ammette i fedeli laici di sesso femminile a compiere l’Ufficio di Giudice<sup>54</sup>. Ciò, però, non toglie che la ‘breccia’ di maggior rilievo si debba attribuire a Paolo VI perché quella svolta normativa, seppur parziale, è il riflesso di una volontà di ridimensionare, nella più ampia necessità di rendere più celeri i Giudizi circa le Cause di nullità matrimoniale, l’enfasi posta all’origine sacramentale della potestà riposta nella differenza ontologica che conferisce il Sacramento dell’Ordine<sup>55</sup>.

In conclusione di queste brevi riflessioni circa l’importanza di rendere più agili i Processi matrimoniali, grazie all’evoluzione storica della partecipazione del fedele laico al *munus regendi*, preme sottolineare che come il Codice

lier, in *Periodica*, LXXV (1986), 29-60; F. MALUMBRES, *Los laicos y la potestad de régimen en los trabajos de reforma codicial: una cuestión controvertida*, in *Ius canonicum*, XXVI (1986), 563-625, in part. 575-586.

54 Durante i lavori preparatori del *Codex Iuris canonici* vigente, il tema dello svolgimento dell’Ufficio di Giudice da parte della donna fu trattato ed alcuni Padri affermarono che «*placet admissio laicorum (alicui Patri), sed non placet exclusio mulieris ab hoc munere*», in *Communicationes*, XVI (1984), 54.

55 La scelta di Paolo VI suggerisce, senza risolvere completamente questo delicatissimo presupposto, che debba attribuirsi maggiore enfasi alla finalità della potestà, al suo carattere di servizio alla comunità che dovrà essere svolto non già da chi si sente chiamato ad una missione ma da chi è realmente capace di svolgere il concreto esercizio che costituisce il contenuto dell’Ufficio di potestà affidato (in questo senso si veda: M.J. ARROBA CONDE, *Diritto processuale*, 84-94). Dalla disposizione normativa del Can. 1421 §2 del vigente Codice emerge, inoltre, che il Giudice diocesano laico, uomo o donna, esercita il suo Ufficio con una modalità che può essere denominata ‘integrativa’ all’interno del Collegio giudicante. Infatti, secondo il parere di autorevole dottrina, con la quale sono pienamente concorde, i laici godono di potestà giudiziale personale e autonoma ma, nel caso specifico della ‘funzione decisionale’, la potestà del Giudice laico – qualificabile, appunto, di natura integrativa – può essere esercitata solo all’interno di un Collegio non potendo svolgere, ad esempio, la “funzione decisoria autonoma” (espressione usata in: M.J. ARROBA CONDE, *Diritto processuale*, 203, nota 43) propria del Presidente del Tribunale collegiale e del Giudice unico consistente nell’ammissione del Libello (Can. 1505 «§1. *Iudex unicus vel Tribunalis collegialis Præses, postquam viderint et rem esse suæ competentiæ et actori legitimam personam standi in Iudicio non deesse, debent suo Decreto quam primum Libellum aut admittere aut reicere*»), oppure decidere le Cause che vengono affidate al Giudice unico (cfr. M.J. ARROBA CONDE, *Diritto processuale*, 208-209). Nel caso della funzione decisionale, dunque, anche se il presupposto essenziale consiste nella cooperazione del laico con altri due chierici, egli possiede una vera e propria potestà giudiziale, assolutamente non qualificabile come ‘secondaria’. Sul punto: M.J. ARROBA CONDE, *Diritto processuale*, 94 e 203-204; J. BEYER, *Iudex laicus*, 29-60; J. GARCIA MARTIN, *Le Norme generali del Codex Iuris canonici*, 5 ed., Roma, 2006, 479-481; *contra*: G. DALLA TORRE, *La collaborazione dei laici alle funzioni sacerdotali, profetica e regale dei ministri sacri*, in *Monitor ecclesiasticus*, CIX (1984), 140-165.

vigente eleva a norma universale la possibilità per il fedele laico di svolgere l'Ufficio di Giudice all'interno del Collegio del Tribunale e ammette a questo Ufficio anche la donna –compiendo un passo in avanti rispetto al già ‘innovativo’ *m.p. Causas Matrimoniales*– sarebbe auspicabile, *de Iure condendo* e atteso che i *desiderata* di Paolo VI circa la maggiore speditezza dei Processi non si sono purtroppo avverati, che nel futuro i Giudici laici possano svolgere quelle funzioni proprie del Giudice unico e del Presidente del Tribunale collegiale come, ad esempio, l'ammissione o la reiezione del Libello a norma del Can. 1505 §1 del Codice vigente<sup>56</sup>.

Nonostante questa storia recente dimostri che il valore della speditezza nel giudicare non possa facilmente discostarsi dalla promozione del laicato a questo servizio, non sembra facilmente ipotizzabile che l'Ufficio giudicante nel Tribunale rotale possa essere mai affidato ad un laico. Non a caso, secondo le Norme vigenti, oggi non è possibile affidarlo nemmeno ai Diaconi. La via percorribile sembra essere, quindi, quella più antica. Così, fermo restando il valore essenziale richiamato dal *m.p. Causas Matrimoniales*, quello cioè di evitare gravami, a causa della lentezza nel giudicare, alla condizione spirituale dei fedeli che si rivolgono alla giustizia ecclesiastica, il cammino potrebbe essere quello di riprendere gli spunti suggeriti dalla ‘clementina’ *Sæpe*.

Infatti, come pensiero conclusivo, credo sia lecito chiedersi se non sia arrivato il momento di apportare i dovuti chiarimenti su alcune ambiguità inerenti il *Processus brevior* o comunque superarle per evitare ciò che qualche autore chiama la “beffa”<sup>57</sup>, cioè che il Processo breve finisca, soprattutto quando si svolge presso la Rota Romana, per risultare più lungo che il Processo ordinario. Tali chiarimenti potrebbero costituire, per l'Istanza rotale in secondo Grado, una sorta di “nuova *Sæpe*” adeguata alle esigenze dei *Christifideles* che il Tribunale apostolico conosce in questa decade iniziale del terzo millennio.

---

56 Can. 1505 «§1. *Iudex unicus vel Tribunalis collegialis Præses, postquam viderint et rem esse suæ competentiae et actori legitimam personam standi in Iudicio non deesse, debent suo decreto quam primum Libellum aut admittere aut reicere*».

57 P.V. PINTO, *I Processi nel Codice di Diritto canonico. Commento sistematico al Libro VII*, Città del Vaticano, 1993, 520, nota 784.

# Retrospectives on Benedict XIV's *Constitutio Sacramentum Pœnitentiæ* (1741)<sup>1</sup>

EDWARD N. PETERS

**SUMMARY** 1. Lambertini: the author of *Sacramentum Pœnitentiæ*. 2. The unusually long life of *Sacramentum* in canon Law. 3. An outline of *Sacramentum Pœnitentiæ*. 4. *Sacramentum Pœnitentiæ* in codified canon Law. 5. *Sacramentum Pœnitentiæ* and modern canon Law. 6. Concluding retrospectives. Benedict XIV, *Constitutio Sacramentum Pœnitentiæ* (english translation).

**SOMMARIO** 1. Lambertini: l'autore di *Sacramentum Pœnitentiæ*. 2. La vita insolitamente lunga di *Sacramentum Pœnitentiæ* nel Diritto canonico. 3. Cenni su *Sacramentum Pœnitentiæ*. 4. *Sacramentum Pœnitentiæ* nel Diritto canonico codificato. 5. *Sacramentum Pœnitentiæ* e il Diritto canonico moderno. 6. Retrospective di conclusione. Benedetto XIV, *Constitutio Sacramentum Pœnitentiæ* (traduzione inglese).

Pope Benedict XIV (reigned 1740-1758) was neither the first roman Pontiff nor the last to confront the problem of sexual offenses committed in the context of sacramental Confession<sup>2</sup>, but his Constitution “*Sacramentum*

---

1 [Il presente contributo di carattere storico viene proposto ad integrazione di quanto già pubblicato nel primo volume di quest'anno circa la tematica dei graviora Delicta (nota di redazione)].

2 For a general history of ecclesiastical Legislation against solicitation in Confession through the middle of the twentieth century, see: J. ORTEGA UHINK, *De Delicto sollicitationis*, coll. *Canon Law studies*, n. 289, Washington (DC), 1954, esp. 3-84, and 279-281. Other useful studies include L. LINAHEN, *De Absolutione complicitis in peccato turpi*, coll. *Canon Law studies*, n. 164, Washington (DC), 1942, esp. 1-34, and H. LINENBERGER, *The false denunciation of an innocent confessor*,

*Pœnitentiæ*” (1741)<sup>3</sup> was, beyond question, the single most important piece of papal Legislation ever promulgated for this difficult area<sup>4</sup>. *Sacramentum Pœnitentiæ* made new or strengthened existing canon Law in several important areas of Law besides solicitation, including: the reservation of sin, the criminalization of Absolution of accomplices, the prescription of penal actions (Statutes of limitations) for solicitation, and the evidentiary value to be accorded single witnesses in these criminal cases; moreover, by dint of an unusual drafting decision taken by Pietro Card. Gasparri during the development of the pio-benedictine Code (discussed below) and its incorporation by the Holy Office/Congregation for the Doctrine of the Faith into later special Laws, *Sacramentum Pœnitentiæ* remained in effect from its original promulgation in 1741 until 2001. This article will set out for contemporary readers the salient aspects of *Sacramentum Pœnitentiæ* and some closely related pon-

---

coll. *Canon Law studies*, n. 236, Washington (DC), 1949, esp. 1-14. A *textus classicus* on sexual offenses committed in the context of Confession is A. DE SMET, *De Absolutione complicitis et sollicitatione*, 2 ed., Brugis, 1921, esp. 35-96. See also P. CERATO, *De Delicto sollicitationis*, Patavii, 1922, *passim*.

- 3 The text of Benedict XIV, const. *Sacramentum Pœnitentiæ* (1 June 1741), is available in a number of places, including: *Magnum Bullarium Romanum: Bullarum, Privilegorum ac Diplomatum romanorum Pontificum amplissima collectio*, 32 voll., Graz, 1964-1967 (Reprint originally published: Rome. H. MAINARDI, 1733-1762); L. TOMASSETTI (ed.), *Bullarium Diplomatum et Privilegiorum sanctorum romanorum Pontificum*, (Taurinensis editio: collectione novissima plurium Brevium, Epistolarum, Decretorum actorumque S. Sedis a S. Leone Magno usque ad præsens) Augustæ Taurinorum, 1857-1872; BENEDICTUS PP. XIV, *Benedicti XIV. Pont. Opt. Max. opera omnia in tomos XVII distributa*, Prati, XV, Prati, 1845, 65-68 (herein: “*Benedicti XIV opera*”), but the most accessible authentic version of *Sacramentum Pœnitentiæ* is that found in the appendix to the pio-benedictine Code, to be discussed *in extenso* herein. Regarding translations of *Sacramentum Pœnitentiæ*, Lorenzo Miguélez Domínguez prepared a spanish translation of the salient parts of *Sacramentum Pœnitentiæ* for L. MIGUÉLEZ DOMÍNGUEZ - S. ALONSO MORAN - M. CABREROS DE ANTA, *Código de Derecho canónico y Legislación complementaria. Texto bilingüe y comentado por professors de la Pontificia Universidad de Salamanca*, coll. *Biblioteca de autores cristianos*, n. 7, 3 ed., Madrid, 1949, 883-884, reprinted in M. CABREROS DE ANTA - A. ALONSO LOBO - S. ALONSO MORAN, *Comentarios al Código de Derecho canónico con el texto legal latino y castellano*, coll. *Biblioteca de autores cristianos*, n. 226, IV, Madrid, 1963-1964, 607-609. To assist readers in coming to a better appreciation of *Sacramentum Pœnitentiæ*, I offer an english translation of the entire Constitution at the end of this article.
- 4 «The most drastic action to curb the vice of solicitation in the Sacrament of Penance and to enforce the obligation to denounce confessors guilty of such Crimes was taken by Pope Benedict XIV [...] in his Constitution *Sacramentum Pœnitentiæ*». H. LINENBERGER, *The false*, 7. The great Wernz called *Sacramentum Pœnitentiæ* the “most celebrated” (*celeberrima*) papal document on the matter, as did Chelodi; see: F.X. WERNZ, *Ius Decretalium ad usum prælectionum in scholis textus canonici sive Iuris Decretalium*, 2 ed., VI, Prati, 1913, 447, n. 469, and I. CHELODI, *Ius canonicum de Delictis et Pœnis et de Iudiciis criminalibus* [1920], 5 ed., (rev. by P. CIPROTTI) Vicenza, 1943, 137. Dom Augustine called *Sacramentum Pœnitentiæ* “the source *par excellence* of our Code” for the Law on solicitation, see: DOM AUGUSTINE (C. BACHOFEN), *A commentary on the new Code of canon Law*, VIII, London, 1922, 438.

tifical and dicasterial materials<sup>5</sup>, and suggest the importance of being familiar, even today, with the Norms set out in *Sacramentum Pænitentiae* for the better protection of the Sacrament of Penance in general and of the faithful in particular against importunities by priests violating ecclesiastical discipline. We begin this study with a few remarks on the author of *Sacramentum Pænitentiae*, Pope Benedict XIV.

## 1. LAMBERTINI: THE AUTHOR OF *SACRAMENTUM PÆNITENTIÆ*

After a six-month Conclave that stretched into the sweltering roman summer of 1740 (claiming, directly or indirectly, the lives of four Cardinal electors and sickening several others) Prospero Lorenzo Lambertini emerged as the 247<sup>th</sup> successor to St. Peter, taking for his regnal name Benedict XIV<sup>6</sup>. At the time of his elevation, Lambertini was widely regarded as one of the most erudite churchmen of his century, and his near-eighteen year pontificate added to his reputation by showing him to be a man who knew and respected tradition but who was also able prudently to accommodate new circumstances<sup>7</sup>. Lam-

---

5 As we shall see in more detail below, *Sacramentum Pænitentiae* expressly incorporated Gregory XV's Constitution "*Universi Gregis*" of 1622 (see GREGORIUS PP. XV, *Constitutio apostolica: Universi Dominici Gregis* [30 Augusti 1622], in P. GASPARRI - J. SERÉDI [eds.], *Codicis Iuris canonici Fontes*, I, Romæ, 1923, n. 201, 384-385 [herein "*CIC Fontes*"]) as well as certain dicasterial materials into the terms of *Sacramentum Pænitentiae* and to that extent preserved them, too, as Law in solicitation cases into modern times: J. ORTEGA UHINK, *De Delicto*, 133-134. I would suggest that Pius IV's Letter "*Cum sicut nuper*" of 1561 (see PIUS PP. IV, *Epistula: Cum Sicut Nuper* [16 Aprilis 1561], in *CIC Fontes*, I, n. 102, 181) (below, not to be confused with a letter of the same name and on the same topic written two years previously by Paul IV, regarding which letter see J. ORTEGA UHINK, *De Delicto*, 27-28), was, in virtue of its express incorporation into *Universi*, also preserved as Law into modern times, but the matter is moot now.

6 See generally: L. VON PASTOR, *The history of the Popes from the close of the Middle Ages*, (E. PEELER trans.) London, 1949-1950, vols. 35 *in toto* and 36: 1-142; R. NAZ, "Benôit XIV", in R. NAZ (ed.), *Dictionnaire de Droit canonique*, II, Paris, 1937, 752-761 (herein: "*DDC*"); and H. HEMMER, "Benôit XIV", in A. VACANT - E. MANGENOT - E. AMANN (dir.), *Dictionnaire de Théologie catholique contenant l'exposé des doctrines de la Théologie catholique leurs preuves et leur histoire*, II/1, Paris, 1923, 706-708.

7 The esteem that Lambertini enjoyed among catholic and non-catholic intelligentsia throughout his life is undisputed (R. NAZ, "Benôit XIV", 755, and H. HEMMER, "Benôit XIV", *passim*) but it prompts a question raised at least as early as Pastor: given the importance of Benedict XIV's reign and the enormous amount of material available on his life, why are biographies of Lambertini/Benedict XIV so few? See: L. VON PASTOR, *The history*, XXXVI, 142, fn. 3, asking the question (though simultaneously expressing relief that Thayer –whom Pastor considered gravely biased– despite his access to copious Lambertiniana, had *not* written a life!) or R. HAYNES, *Philosopher king. The humanist Pope Benedict XIV*, London, 1970, 1, asking the same question some fifty years after Pastor (her own work being too narrowly focused on Benedict's analysis of the paranormal to serve as an adequate biography of the man as a whole.) R. WOOD, *The beautiful light*, Centennial (CO), 2005, is a step



bertini's renown, built on native acumen shaped by rigorous academic training (he earned doctorates in Theology and in *utroque Iure* at "La Sapienza"<sup>8</sup> before turning twenty)<sup>9</sup>, and on many decades of experience applying scholarly concepts to real life, was well deserved<sup>10</sup>. Among *canonist*-Popes, Lambertini has no equal after Innocent IV (reigned 1243-1254)<sup>11</sup>; among *scholar*-Popes, Benedict XIV's prodigious output was not approached until Karol Wojtyła and Joseph Ratzinger assumed their pontificates in the late twentieth and early twenty-first centuries<sup>12</sup>.

Less than one year into his reign<sup>13</sup>, Benedict XIV, though already vexed by the incessant political intrigues of various European powers, promulgated strict measures against priests who would abuse the Sacrament of Confession

- 
- toward a broader biography, but does not provide critical or academic analysis. The earliest life of Lambertini/Benedict XIV is L.A. CARACCIOLI, *La vie du Pape Benoît XIV Prosper Lambertini, avec des notes instructives et son portrait*, Paris, 1783 and the scholar-Pope figures in several nationalistic (mostly Italian) biographical dictionaries. See generally R. HAYNES, *Philosopher*, 233-236.
- 8 Roman University founded in 1303 by Pope Boniface VIII as the "Studium Urbis" was and remains the quintessential University of Rome, in 1870 became *statal*.
- 9 See L. VON PASTOR, *The history*, XXXV, 24, and R. HAYNES, *Philosopher*, 24.
- 10 For twenty years prior to his appointment to Bologna, Lambertini had labored within the Roman Curia as, among other things, *Promoter Fidei* for the Congregation for Causes of Saints, amassing thereby a wide knowledge of canonical Procedure, spirituality, and the physical Sciences, all of which he poured into his classic treatise "*De servorum Dei beatificatione et beatorum canonizatione*" (1734-1738). For nearly fifteen years following his Roman curial service, Lambertini governed first the Diocese of Ancora and then the Archdiocese of Bologna, summarizing the practical wisdom he gained over those years in his famous "*De synodo diocesana*" (1748). Both of these works dominated their disciplines for centuries and reward consultation to this day (see R. NAZ, "Benôit XIV", 756-757).
- 11 See generally J. CANTINI - C. LEFEBVRE, *Sinibalde dei Fieschi (Innocent IV)*, in *DDC*, VII, Paris, 1965, 1029-1062, and D. HOGAN, *Pope Benedict XIV and canon Law*, in *Canon Law Society of Great Britain & Ireland Newsletter*, XXXVII (2005), n. 142, 13-20. There have been notably few canonist-Popes since Benedict XIV, and those that have appeared (say Benedict XV or Pius XII), have not left a significant personal stamp on canonistics. On the other hand, even though he was not a canonist, the incomparable John Paul II did leave a deep mark on canon Law. See generally E. PETERS, *The canonical achievements of Pope John Paul II*, in *Ave Maria Law review*, V (2007), 1-33.
- 12 The most recent edition of the collected works of Lambertini/Benedict XIV is the *Benedicti XIV opera* cited in fn. 3, above, but even this invaluable resource does not contain several volumes worth of important personal correspondence generated both before and after Benedict XIV's ascension to the papal throne. See R. HAYNES, *Philosopher*, 233-236. All of the encyclical letters of Benedict XIV, who is generally recognized as the Pope who revived the ancient practice of papal Encyclicals, are available in English translation. See C. CARLEN (ed.), *The papal Encyclicals*, I, Ypsilanti (MI), 1981, 3-107.
- 13 The first year of Benedict's reign saw other examples of prompt action on the Pontiff's part to improve ecclesiastical, specifically clerical, discipline. See L. VON PASTOR, *The history*, XXXV, 294-295, referring to, among other things, Benedict's establishment of a "Particular Congregation" to improve the Process for selecting Arch/Bishops, that is, to BENEDICTUS PP. XIV, *Constitutio apostolica: Ad Apostolicæ Servitutis Onus* (17 Octobris 1740), in *Benedicti XIV opera*, XV, 152-154. See also R. WOOD, *The beautiful*, 40.



by sins against chastity in his Constitution *Sacramentum Pænitentiae*, which document became part of the mass of Decretal and post-tridentine Legislation that was canon Law until the codification project of the early 20<sup>th</sup> century<sup>14</sup>. Unlike the vast majority of Decretal Legislation, however, *Sacramentum Pænitentiae* was not, as we shall presently explain, abrogated by the 1917 Code.

## 2. THE UNUSUALLY LONG LIFE OF *SACRAMENTUM PÆNITENTIÆ* IN CANON LAW

In developing what would eventually become the pio-benedictine Code of canon Law<sup>15</sup>, Pietro Cardinal Gasparri (italian Prelate, 1852-1934) distilled nearly 6,500 ecclesiastical documents (running in length from a few lines to many thousands of words) into just 2,414 Canons<sup>16</sup>. Having performed this enormous task of canonical condensation, however, Gasparri appended to the Church's first universal codification eight "*Documenta*" indistinguishable in style and format from thousands of other documents that he had recast into concise juridic Norms<sup>17</sup>. Why the great canonist did this

---

14 Benedict XIV intended the incorporation of his Legislation into the *Corpus Iuris canonici*, though his humility before the memory of the likes of Gregory IX led him to defer making too-express a claim in this regard. See BENEDICTUS PP. XIV, *Doctoribus et scholaribus universis Bononiae comorantibus, et Iuri canonico et civili studentibus*, in *Benedicti XIV opera*, XV, Prati, 1845, VII-X ["*Iam fere sextus annus*", "*Nobis profecto*"]. By Benedict's own reckoning, *Sacramentum Pænitentiae* fit most topically under *Liber V*, t. 38, *De Pænitentis et remissionibus* of Gregory's Decretals. See *Benedicti XIV opera*, XV, 662. Most of the great Decretalists (e.g., Schmalzgrueber, Pihring, and Reiffenstuel) were dead before *Sacramentum Pænitentiae* appeared, however, so there is rather less contemporaneous commentary on the Constitution than one might otherwise expect. A good and relatively accessible pre-codification of discussion of *Sacramentum Pænitentiae* is to be found in L. FERRARIS, *Confessarius*, in L. FERRARIS, *Prompta bibliotheca canonica, iuridica, moralis, theologica, nec non ascetica, polemica, rubricistica, historica*, editio novissima, II, Montis Casini, 1844, 479-532, esp. Art. V, "*Confessarius quoad ea, quæ concernunt sollicitationem*", at 521-532, to be read with, F. LUCII FERRARIS, *Sollicitatio ad turpia*, in *ivi*, VII, 267-276, itself offering primarily basic texts. See also briefly "Sollicitation", in E. TAUNTON, *The Law of the Church. A encyclopedia of canon Law for english-speaking Countries*, London, 1906, 594-596.

15 BENEDICTUS PP. XV, *Codex Iuris canonici, Pii X Pontificis Maximi iussu digestus Benedicti Papæ XV auctoritate promulgatus*, in *AAS*, IX (1917), II, 3-521; english trans. E. PETERS, *The 1917 or pio-benedictine Code of canon Law in english translation with extensive scholarly apparatus*, San Francisco (CA), 2001, 777 pp.

16 The 6,464 ecclesiastical documents that Gasparri actually *used* for the 1917 Code (God knoweth how many other documents Gasparri and his small staff had *examined*) fill more than 7,700 pages (see P. GASPARRI - J. SERÉDI [eds.], *Codicis Iuris canonici Fontes*, I-IX, Romæ, 1923-1949). As sources for the 1917 Code, these collected documents are consulted along with thousands of individual texts taken from the *Corpus Iuris canonici* (*CIC Fontes*, IX, 13-118) and from scores of Canons and Decrees of the Council of Trent (*CIC Fontes*, IX, 120-135).

17 Those eight appendix documents were: I. PIUS PP. X, *Constitutio apostolica: Vacante Sede Apostolica*,

at all, and why he did so only in regard to *these* eight documents, remains a mystery to this day<sup>18</sup>.

In any event, of the original eight appendix documents, three regulating papal Conclaves – “*Vacante Sede Apostolica*”, “*Commissum Nobis*”, and “*Prædecessores Nostri*” – lack all force of Law today<sup>19</sup>, while another – Bene-

in *AAS*, IX (1917), II, 457-484; II. PIUS PP. X, Constitutio apostolica: *Commissum Nobis*, in *AAS*, IX (1917), II, 484-485; III. LEO PP. XIII; Constitutio apostolica, cum adiecta Instructione: *Prædecessores Nostri* (24 Maii 1882), in *AAS*, IX (1917), II, 485-495; IV. BENEDICTUS PP. XIV, Constitutio apostolica: *Cum Illud* (14 Decembris 1742), in *AAS*, IX (1917), II, 495-505; V. BENEDICTUS PP. XIV, Constitutio apostolica: *Sacramentum Pœnitentiæ* (1 Iunii 1741), in *AAS*, IX (1917), II, 505-508, the focus of this article; VI. PAULUS PP. III, Constitutio apostolica (extractum): *Altitudo* (1 Iunii 1537), in *AAS*, IX (1917), II, 509; VII. PIUS PP. X, Constitutio apostolica: *Romani Pontificis* (2 Augusti 1571), in *AAS*, IX (1917), II, 509; and VIII. GREGORIUS PP. XIII, Constitutio apostolica: *Populis* (25 Ianuarii 1585), in *AAS*, IX (1917), II, 510. Some of these appendix documents were supplemented and/or replaced during the enforcement period of the pio-benedictine Code, resulting in occasional renumberings of the *Documenta*. *Sacramentum Pœnitentiæ* was Doc. V in versions of the 1917 Code printed before 1945, but Doc. III in versions printed afterward. These numbering variations have no significance for our discussion of Benedict XIV's Constitution *Sacramentum Pœnitentiæ*. Finally, note that the eight appendix documents are typically distinguished from four works that preceded the presentation of canonical Norms, namely, Gasparri's famous *Præfatio* (cfr. BENEDICTUS PP. XV, *Codex Iuris canonici Pii X Pontificis Maximi iussu digestus, Benedicti Papæ XV auctoritate promulgatus. Præfatione, Fontium annotatione et Indice analytico-alphabetico ab E. mo Petro Card. Gasparri auctus*, Romæ, 1918), Benedict XV's apostolic Constitution “*Providentissima Mater*” (cfr. PIUS PP. X, Constitutio apostolica: *Providentissima Mater*, in *AAS*, IX [1917], II, 5-8) promulgating the Code, his *motu proprio* “*Cum Iuris canonici*” (cfr. BENEDICTUS PP. XV, *Litteræ apostolicæ motu proprio datæ quibus Commissio instituitur ad Codicis Canones authenticè interpretandos: Cum Iuris canonici*, in *AAS*, IX [1917], I, 483-484) establishing a system for its authentic interpretation, anticipated by 1917 CIC, Can. 17 §1, and the *Professio catholicæ fidei* (cfr. *Professio catholicæ fidei*, in *AAS*, IX [1917], II, 9-10) assumed by 1917 CIC, Can. 1406 §1.

- 18 Neither Benedict XV's *Providentissima Mater* nor Gasparri's *Præfatio* makes any reference, explanatory or otherwise, to the *Documenta*. Among major commentators, the great majority of those I consulted (including Abbo-Hannan, Dom Augustine, Beste, Cance, Cappello, Michiels, Regatillo, Stickler, Van Hove, and Woywod) simply noted the presence of the *Documenta* and acknowledge their efficacy as Law, but did not try to explain why a document form was used instead of the codification approach that was used elsewhere. Only Cicognani speculated that «perhaps because they are minute or have the nature of statutes for a particular business, [they] were not redacted in the form of Canons». A. CICOGNANI, *Canon Law*, (trans. by J. O'HARA - F. BRENNAN) Philadelphia (PA), 1934, 425. Such an explanation is wanting, of course, in that ‘minuteness’ of provisions or their character as ‘statutes for particular business’ could be said of hundreds of other ecclesiastical documents that were nevertheless recast as individual Canons by Gasparri.
- 19 Papal Conclaves are today largely regulated by IOANNES PAULUS PP. II, Constitutio apostolica: *Universi Dominici Gregis*, in *AAS*, LXXXVIII (1996), 305-343, english trans. in *Origins*, XXV (1996), n. 37 at 617, 619-630, by which Constitution were abrogated “all Constitutions and orders [previously] issued in this regard by the roman Pontiffs”. In acting as he did there, John Paul was simply following in the footsteps of his predecessors. Paul VI, in his apostolic Constitution *Romano Pontifici Eligendo* (see PAULUS PP. VI, Constitutio apostolica de Sede Apostolica vacante deque electione romani Pontificis: *Romano Pontifici Eligendo*, in *AAS*, LXVII [1975], 609-645), had abrogated the Conclave Norms promulgated by John XXIII in 1962 (see IOANNES PP. XXIII, *Litteræ apostolicæ motu proprio datæ, quædam præcipiuntur vacante Sede apostolica valitura: Summi Pontificis Electio*, in *AAS*, LIV [1962], 632-640), which Norms had in their turn impacted those of Pius XII, and so on back to the original *Documenta* of the 1917 Code.

dict XIV's "*Cum Illud*"— dealing with a special method for determining a priest's suitability for assignment to a given pastorate (the *Concursus*) has fallen into desuetude<sup>20</sup>. On the other hand, the provisions of three other papal documents—"*Altitudo*", "*Romani Pontificis*", and "*Populis*"— dealing with various "favor of the faith" Marriage questions have been basically preserved by the johanno-pauline Code and retain interpretative value to this day<sup>21</sup>. But between these two extremes of abrogation or desuetude on the one hand and effective retention in modern Law on the other there is, I suggest, a middle position, one occupied by what Gasparri designated as Document V of the pio-benedictine Code, namely, Benedict XIV's Constitution *Sacramentum Pænitentiae*<sup>22</sup>. Before turning to a discussion of that point, though, we should set out in more detail what *Sacramentum Pænitentiae* actually held.

### 3. AN OUTLINE OF *SACRAMENTUM PÆNITENTIÆ*

The apostolic Constitution is divided into eight sections (§) preceded by a brief preamble. The first four numbered sections of the Constitution are the most important<sup>23</sup>, dealing, as they do, with related but distinct *substantive* mat-

---

20 The "*Concursus*" was a kind of formalized examination by which priests competed with one another for appointments to office, usually pastorates. The institution, which dated to the Council of Trent, was never universally observed, and it steadily eroded during the 20<sup>th</sup> century. See generally: J. ABBO - J. HANNAN, *The sacred Canons. A concise presentation of the current disciplinary Norms of the Church*, II, London, 1952, 452-455; S. WOYWOD, *A practical commentary on the Code of canon Law* [1925], (rev. by C. SMITH) I, New York, 1957, 188-189; and DOM AUGUSTINE, *A commentary*, II, 527-533. The Second Vatican Council, in its Decree on Bishops *Christus Dominus* 31 (see CONCILIUM ŒCUMENICUM VATICANUM II, Decretum de pastorali Episcoporum munere in Ecclesia: *Christus Dominus*, in *AAS*, LVIII [1966], 673-701), called for the suppression of *Concursus* wherever it still was observed. See G. READ, "Commentary on Canon 521", in *AA.VV., Canon Law. Letter and spirit. A Practical Guide to the Code of canon Law*, 289 [herein: "*GB & I Comm.*"]. The johanno-pauline Code makes no reference to *Concursus* by name, but 1983 CIC, Can. 521 §3 still acknowledges "examination" as one way for Bishops to assess a priest's suitability for pastoral assignments, which exam, however, should not be "competitive". See G. READ, "Commentary on Canon 521", in *GB & I Comm.*, 289.

21 That "*Altitudo*", "*Romani Pontificis*", and "*Populis*" provide the basis for the modern Law on certain "favor of the faith" cases (see esp. 1983 CIC, Cann. 1148-1149) is certain. See, e.g., J.P. BEAL, "Commentary on Canons 1148-1149", in C.L.S.A., *New Commentary on the Code of canon Law*, Mahwah (NJ), 2000, 1370-1371 [herein "*CLSA New Comm.*"], and D. KELLY, "Commentary on Canons 1148-1149", in *GB & I Comm.*, 646-648.

22 The version of *Sacramentum Pænitentiae* published among the "*Documenta*" of the pio-benedictine Code is identical (but for modernized spelling and punctuation) to those versions found in the *Bullarium magnum romanum* and *Benedicti XIV opera* as cited in fn. 3. As a font for certain Canons of the pio-benedictine Code, *Sacramentum Pænitentiae* was designated as n. 309 in *CIC Fontes*, IX, Romæ, 1939, 150.

23 See S. CONGREGATIO SANCTI OFFICII, Instructio: *Quæ Supremus Pontifex* (20 Februarii 1866), in *CIC*

ters: (1) solicitation in Confession; (2) denunciation of solicitation; (3) false denunciation; and (4) the distinct offense of Absolution of accomplices. The remaining four sections of *Sacramentum Pœnitentiæ* deal with *procedural* matters. The eight sections may be summarized as follows:

- §1. Solicitation in Confession. Identifies and re-promulgates a number of earlier papal and dicasterial measures against solicitation in Confession, defines more widely the act of solicitation, and confirms the appropriateness of proceeding against an accused with but a single witness.
- §2. Denunciation of soliciting priests. Requires that confessors strictly admonish penitents whom they know to have been solicited to denounce soliciting confessors, extends the scope of the offense of solicitation to include, for example, priests who lack faculties for hearing Confessions or those who solicit on behalf of another person, and effectively waives any statutes of limitation for prosecutions of allegations.
- §3. False denunciation of innocent confessors. Reserves Absolution from the sin of false denunciation of confessors to the roman Pontiff.
- §4. Absolution of an accomplice in a sin against chastity. Deprives all priests of any faculties (outside of the penitent's danger of death) by which they might attempt to hear the Confessions of those with whom they have been complicit in a sin against chastity, and excommunicates confessors who attempt to so absolve.
- §5. Excludes any conceivable sort of authorization for hearing Confessions against the terms of *Sacramentum Pœnitentiæ*.
- §6. Directs Ordinaries to make sure that confessors are well familiar with the terms of *Sacramentum Pœnitentiæ* and are otherwise impressed with the gravity of their sacred ministry.
- §7. Gives directions for publishing *Sacramentum Pœnitentiæ*.
- §8. Warns against those who might try to blunt the impact of *Sacramentum Pœnitentiæ* and effects promulgation of the Constitution.

We may now turn to a closer examination of the impact of *Sacramentum Pœnitentiæ* on codified canon Law.

---

*Fontes*, IV, 267-272, n. 990, wherein: «*quæ supremus Pontifex gl[oriosæ] mem[oria] Bened[ictus] XIV in Constitutione die 1 Iunii anno 1741 edita cuius initum est: Sacramentum Pœnitentiæ, confirmavit ac decrevit, ea ad hæc quattor maxime capita reduncuntur*» which observation leads into a summation of the first four sections of *Sacramentum Pœnitentiæ*.

4. *SACRAMENTUM PÆNITENTIÆ* IN CODIFIED CANON LAW

Besides being retained *in toto* as an appendix to the pio-benedictine Code, *Sacramentum Pænitentiae* directly influenced seven pio-benedictine Canons, some by their expressly invoking Benedict XIV's Constitution, others by their citing it as a source<sup>24</sup>. In turn, some of these pio-benedictine Norms were carried into the johanno-pauline Code<sup>25</sup>. Because *Sacramentum Pænitentiae* makes no appearances in the 1983 Code that cannot first be identified in the 1917 Code, this part of our study of Benedict XIV's Constitution in codified Law is organized around its use in the 1917 Code.

4.1. *Express incorporations*

*Sacramentum Pænitentiae* was expressly incorporated into two Canons of the pio-benedictine Code. First, 1917 CIC 884 stated:

«the Absolution of an accomplice in a sin of turpitude is invalid, except in danger of death; even in case of danger of death, outside of case of necessity, it is illicit on the part of the confessor according to the norm of the apostolic Constitutions, specifically the Constitution of [Pope] Benedict XIV *Sacramentum Pænitentiae* of 1 Jun. 1741»<sup>26</sup>.

Canon 884 of the pio-benedictine Code was directly derived from *Sacramentum Pænitentiae* §3<sup>27</sup>, though here *Sacramentum Pænitentiae* was dealing not with solicitation in Confession, but rather, with a priest's attempt to abuse

24 See *CIC Fontes*, IX, 150. To the degree a given pio-benedictine Norm reflects provisions of *Sacramentum Pænitentiae*, to that degree must the canonistics of *Sacramentum Pænitentiae* be considered in assessing codified Law. As Jone observed: «*quia expresse allegantur Constitutiones apostolicæ sub priore Iure editæ, in interpretatione præsertim huius Canonis recurrendum est ad Ius antiquum et proinde ad eius apud probatos auctores receptas interpretationes (cfr. Can. 6)*». H. JONE, *Commentarium in Codicem Iuris canonici*, II, Paderborn, 1954, 124. See also 1917 CIC, Can. 6, nn. 2°-4°.

25 IOANNES PAULUS PP. II, *Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus*, in *AAS*, LXXV (1983), II, 1-320; english trans. CANON LAW SOCIETY OF AMERICA, *Code of canon Law, latin-english edition*, (new english translation) Washington (DC), 1999.

26 1917 CIC, Can. 884 «*Absolutio complicit in peccato turpi invalida est, præterquam in mortis periculo; et etiam in periculo mortis, extra casum necessitatis, est ex parte confessarii illicita ad normam Constitutionum apostolicarum et nominatim Constitutionis Benedicti XIV Sacramentum Pænitentiae, 1 Iun. 1741*».

27 See L. LINAHEN, *De Absolutione*, 60, and J. MCAREAVEY, "Commenting on Canon 977", in *GB & I Comm.*, 533.

the Sacrament of Confession by offering Absolution to his accomplice in a sin against chastity (whether the sin was committed within Confession or not). Woywod summarized well the Church's concern for this evil action:

«the Church fears that a priest whose faith is weakening and who no longer struggles with all his might against the common enemy of mankind, carnal lust, may abuse the priesthood which gives him influence over others, and, instead of helping a soul in its struggle against sin, drive it deeper into sin under the pretext that he can absolve the person who consents to sin with him»<sup>28</sup>.

Interestingly, however, this was an area in which *Sacramentum Pœnitentiæ* itself had made not just new Law, but dramatically new Law. As Chelodi observes:

«even though up to the middle of the seventeenth century all theologians taught that the Absolution of an accomplice, assuming correct intention, was *valid and licit*, Benedict XIV in his const. *Sacramentum Pœnitentiæ* of 1 June 1741, to which he added two others (*Apostolici Muneris* in 1745 and *Inter Præteritos* in 1749) deprived [complicit] confessors of jurisdiction [over such cases] and established the species of this Delict»<sup>29</sup>.

Canon 884 of the 1917 Code has survived virtually intact into the johan-no-pauline Code as Canon 977<sup>30</sup>, which means that *Sacramentum Pœnitentiæ*, in this respect, has survived virtually intact into the current Law<sup>31</sup>, with the only observable difference being that the revised Law no longer expressly scores as “*illicit*” a priest’s hearing of the Confession of his partner in solicitation in danger of death if another confessor were available<sup>32</sup>.

Perhaps here is a good place to observe that, except in regard to victims of the Crime of solicitation in Confession, discussed below, there is no general

28 S. WOYWOD, *A practical*, I, 494. See also F. LOZA, “Commentary on Can. 977”, in A. MARZOA - J. MIRAS - R. RODRIGUEZ-OCAÑA (eds.), *Exegetical Commentary on the Code of canon Law*, III/1, Chicago (IL), 2004, 798 [herein: “*Exegetical Comm.*”].

29 «*Dum usque ad medium sæc. XVII omnes theologi docebant Absolutionem complicit, supposita recta dispositione, et validam et licitam esse, Ben. XIV const. Sacramentum Pœnitentiæ, 1 iun. 1741, cui duas alias (Apostolici Muneris 1745 et Inter Præteritos 1749) subnexuit, iurisdictionem confessarii sustulit et speciem huius Delicti efformavit*». I. CHELODI, *Ius canonicum*, 135 citations omitted, my emphasis. None of the sources listed by Gasparri for Canon 884 predate *Sacramentum Pœnitentiæ*.

30 1983 CIC, Can. 977: «*Absolutio complicit in peccato contra sextum Decalogi præceptum invalida est, præterquam in periculo mortis*». (English trans. «the Absolution of an accomplice in a sin against the sixth commandment of the Decalogue is invalid except in danger of death»).

31 See J. MCAREAVEY, “Commenting”, 533.

32 See F.R. McMANUS, “Commentary on Canon 977”, in *CLSA New Comm.*, 1160.



canonical obligation to denounce a priest guilty of various sins against chastity committed with another. That said, however, a priest guilty of attempting to *absolve* an accomplice in a sin against chastity incurred *latæ sententiæ* Excommunication reserved to the Apostolic See *specialissimo modo* per 1917 CIC 2367 §1<sup>33</sup>. Plainly, this penal consequence for attempting to absolve an accomplice is but a development of the norm first set down in *Sacramentum Pænitiæ* §4<sup>34</sup>. Thus the Excommunication levied in this regard under *Sacramentum Pænitiæ* and the reservation of its remission to the Apostolic See remains in effect in virtue of Canon 1378 §1<sup>35</sup>.

The second pio-benedictine Canon that expressly incorporated *Sacramentum Pænitiæ* in its terms was 1917 CIC 904<sup>36</sup>, which stated:

«in accord with the norm of the apostolic Constitutions and specifically the Constitution of [Pope] Benedict XIV *Sacramentum Pænitiæ* of 1 Jun. 1741, a penitent must within one month denounce to the local Ordinary or to the Sacred Congregation of the H. Office a priest [accused] of the Delict of solicitation in Confession; the confessor must, under grave obligation of his conscience, advise the penitent of this duty»<sup>37</sup>.

- 
- 33 1917 CIC, Can. 2367: «§1. *Absolvens vel fingens absolvere complicem in peccato turpi incurrit ipso facto in Excommunicationem specialissimo modo Sedi Apostolicæ reservatam; idque etiam in mortis articulo, si alius sacerdos, licet non approbatus ad Confessiones, sine gravi aliqua exortura infamia et scandalo, possit excipere morientis Confessionem, excepto casu quo moribundus recuset alii confiteri*». (English trans. «1. One absolving or pretending to absolve an accomplice in a sin of turpitude incurs by that fact Excommunication most specially reserved to the Apostolic See; likewise, [he incurs this penalty] even [acting] in danger of death, if there is another priest, even though not approved for Confessions, who could, without grave danger or infamy or scandal arising, take the Confession of the dying one, except in the case where the one dying refuses to be confessed by the other»).
- 34 See S. WOYWOD, *A practical*, I, 494 and II, 555-556; DOM AUGUSTINE, *A commentary*, VIII, 434-437; and J. ARIAS, “Commentary on 1983 CIC, Can. 1387”, in E. CAPARROS - H. AUBE - M. THERIAULT (eds.), *Code of canon Law annotated*, 2 ed., Montréal, 2004, 1077. The pio-benedictine designation of the penalty as *Excommunicatio specialissimo modo Sedi Apostolicæ reservata* is, however, an augmentation of the sanction beyond that set out in *Apostolicæ Sedis*, §IV, n. 4, which Legislation had not reserved the Excommunication penalty, see: PIUS PP. IX, *Constitutio apostolica qua Censuræ latæ sententiæ limitantur: Apostolicæ Sedis Moderationi*, (12 Octobris 1869), in *CIC Fontes*, III, Romæ, 1925, n. 552, 24-31.
- 35 1983 CIC, Can. 1378: «§1. *Sacerdos qui contra præscriptum Can. 977 agit, in Excommunicationem latæ sententiæ Sedi Apostolicæ reservatam incurrit*» (English trans. «a priest who acts against the prescript of Can. 977 incurs a *latæ sententiæ* Excommunication reserved to the Apostolic See»).
- 36 «The Legislation of [*Sacramentum Pænitiæ*] is in force today, for not only [does Canon] 904 [...] refer to it by name, but it is also appended as Document V in the Code». H. LINENBERGER, *The false*, 7. The same observation was obviously also true for 1917 CIC, Can. 884.
- 37 1917 CIC, Can. 904: «*ad normam Constitutionum apostolicarum et nominatim Constitutionis Benedicti XIV Sacramentum Pænitiæ, 1 Jun. 1741, debet pænitens sacerdotem, reum Delicti sollicitationis in Confessione, intra mensem denunciare loci Ordinario, vel Sacræ Congregationi S. Officii; et confessarius debet, graviter onerata eius conscientia, de hoc onere pænitentem monere*».

Again, we speak here not of solicitation in Confession, but rather, of the obligation of denouncing a priest who solicits in Confession.

Canon 904 of the pio-benedictine Code was derived in part from *Sacramentum Pœnitentiæ* §2. Like Canon 904, *Sacramentum Pœnitentiæ* had imposed, under pain of withholding Absolution from a penitent, a positive obligation on the one suffering solicitation to denounce the solicitous priest. But Canon 904 went considerably beyond Benedict XIV's provisions by setting a time limit for such denunciations to be made, namely, one month from the time of solicitation. Moreover, 1917 CIC 2368 §2 levied a *latæ sententiæ* Excommunication on one failing to make such denunciation within the prescribed time period<sup>38</sup>. These requirements and consequences are, quite obviously, gravely burdensome on penitents, that is, on persons who might already have been unjustly traumatized, or at least embarrassed, by the solicitation in the first place, and who then must make plans for denunciation of the deed under penalty of Law. Gasparri's fonts do not list *Sacramentum Pœnitentiæ* as a source for the *penal* aspects of this Norm, and rightly so; both the time limit for making denunciations and the penalty on the penitent for failing to make same are inventions of later Law<sup>39</sup>. Both Canon 904 and 2368 §2 have disappeared from the revised Law<sup>40</sup>.

---

38 1917 CIC, Can. 2368: «§2. *Fidelis vero, qui scienter omiserit eum, a quo sollicitatus fuerit, intra mensem denuntiare contra præscriptum Can. 904, incurrit in Excommunicationem latæ sententiæ nemini reservatam, non absolvendus nisi postquam obligationi satisfecerit aut se satisfacturum serio promiserit*) (English trans. «§2. But the faithful who knowingly omit to denounce him by whom they were solicited within one month against the prescription of Canon 904, incur automatic Excommunication reserved to no one, and shall not be absolved until after satisfying the obligation or seriously promising to satisfy it»).

39 See PIUS PP. IX, *Apostolicæ Sedis Moderationi*, 28. A careful reading of *Universi* §7 suggests that the indeterminate penalty associated with failure to report soliciting priests fell not on penitents, but rather, on those advising penitents that they were under no duties to report solicitation. Note that by a Decree dated 10 March 1677, the Holy Office had imposed a *latæ sententiæ* Excommunication on persons failing to denounce within one month priests committing solicitation in Confession (see H. LINENBERGER, *Solicitation* 9, with text available in J. ORTEGA UHINK, *De Delicto*, 76) but *Sacramentum Pœnitentiæ* did not re-enact this penal provision, though according to Linenberger many authors held that the penalty was nevertheless in force. See H. LINENBERGER, *Solicitation* 9. At the least, Woywod should be read narrowly when he says «the Code does not enact a new Law in this matter, but embodies the former Laws of the Holy See on solicitation and especially the above-mentioned Constitution of Pope Benedict XIV». S. WOYWOD, *A practical*, I, 511. See likewise: J. ABBO - J. HANNAN, *The sacred*, II, 30. The obligation to make a denunciation certainly was imposed by *Sacramentum Pœnitentiæ*, but the time limit for making a denunciation, and the penalty for failing to do so, did not come from *Sacramentum Pœnitentiæ*. Eventually, the reiteration in codified Law of an Excommunication penalty for failing to report, within one month, soliciting priests as set out in *Apostolicæ Sedis* §IV. n. 4, made moot this debate.

40 See "Table of Corresponding Canons: 1917 Code with 1983 Code" in *CLSA Comm.*, 1079 and 1092, and TH.J. GREEN, "Commentary on Canon 1387", in *CLSA New Comm.*, 1591. One may view with mixed emotions the elimination of these two Norms, or at least of Canon 904, from modern



4.2. *Express references*

*Sacramentum Pœnitentiæ* was expressly referenced as a font for four pio-benedictine Canons; we begin with 1917 CIC 894, which stated: «the only sin reserved to the Holy See by reason of being what it is, is false denunciation by which an innocent priest is accused of the Crime of solicitation before ecclesiastical Judges»<sup>41</sup>. Yet again, notice that the offense in question here is not solicitation in Confession, but rather, the false denunciation of a priest for solicitation in Confession. Canon 894 is derived from *Sacramentum Pœnitentiæ* §3, which had made new Law<sup>42</sup>.

The false denunciation of an innocent confessor is a very serious perturbation of ecclesiastical order: among other things, it gravely damages the good name of a priest, it has a chilling effect on the willingness of the faithful to approach the sacramental forum for fear that they might be solicited, and it occasions the commitment of scarce ecclesiastical resources to investigating the claim<sup>43</sup>. Accusations of solicitation are particularly hard to defend against in that there would likely be only one witness to the alleged solicitation—the victim of such—and because the obligation of the seal restricts the confessor's ability to comment upon what, if anything, actually transpired<sup>44</sup>.

Canon 894 of the pio-benedictine Code reserved Absolution from the *sin* of false denunciation—as distinct from the *Crime* of false denunciation<sup>45</sup>—to

---

canon Law. On the one hand, the burden of reporting *oneself* as the victim of a Crime (as opposed to reporting on behalf of another for whom one might have charge) should not be casually imposed; certainly, a drastic penalty for declining to report oneself as a victim should not be imposed; on the other hand, however, to the extent that Canon 904 served as an ecclesiastical mandatory reporting statute against a grave and otherwise-hard-to-detect Crime, its elimination makes harder the combating of such abuse. The reconciliation of the competing values of personal privacy and of good public order might be, as a legal matter, impossible.

41 1917 CIC, Can. 894: «*Unicum peccatum ratione sui reservatum Sanctæ Sedi est falsa delatio, qua sacerdos innocens accusatur de Crimine sollicitationis apud Iudices ecclesiasticos*» (*english trans.* «the only sin reserved to the Holy See by reason of being what it is, is false denunciation by which an innocent priest is accused of the Crime of solicitation before ecclesiastical Judges»).

42 «The first Legislation that strove to protect the reputation of innocent confessors and to penalize persons who attempted to defame them by imputing to them the Crime of solicitation was enacted by Benedict XIV in his Constitution *Sacramentum Pœnitentiæ*». H. LINENBERGER, *The false*, 15, and likewise at 61. Gasparri lists no source for Canon 894 prior to *Sacramentum Pœnitentiæ*. In this light, Naz misspeaks when he writes that *Sacramentum Pœnitentiæ* «renouvelle les sanctions déjà existantes contre les confesseurs sollicitantes ad turpia, et contra ceux qui calomnient leurs confesseurs dans le même ordre de péchés». R. NAZ, “Benoit”, 761. Only Benedict's scoring of solicitation by confessors, not his penalties against false denunciation by penitents, can be said to be a “renewal” of earlier (universal) Legislation.

43 See generally, e.g., S. WOYWOD, *A practical*, I, 500, and R. NAZ, “Dénonciation calomnieuse du confesseur”, in *DDC*, IV, Paris, 1949, 1127.

44 See, e.g., TH. J. GREEN, “Commentary on Canon 1387”, in *CLSA New Comm.*, 1591-1592.

45 The *Crime* of false denunciation of an innocent confessor was punishable under Canon 2363 of the

the Holy See. The reservation of the *sin* served an important purpose: even if one committing false denunciation escaped *criminal* liability on any number of grounds, one still had to undertake a burdensome resort to the Apostolic See (specifically, the Sacred Penitentiary)<sup>46</sup> to receive Absolution from the *sin* of false denunciation<sup>47</sup>. Whether concerns about having to undertake such a lengthy Process for Absolution actually discouraged any faithful from making spurious claims against confessors, or whether it served more *ad fidei terrorem*, is something that cannot be determined in this life. In any case, the reservation of the *sin* of false denunciation first set out in *Sacramentum Pœnitentiæ* and carried into the pio-benedictine Code has not survived into current canon Law<sup>48</sup>.

Two pio-benedictine Canons dealing with penal procedural Law claim *Sacramentum Pœnitentiæ* as a source, namely 1917 CIC 1935 §2<sup>49</sup>, by which an obligation to denounce delictual behavior in general was codified, and 1917 CIC 1944 §1<sup>50</sup>, which recognized the general Authority of investigators to interrogate persons about alleged Delicts under oath and to bind them to observe secrecy. In my opinion, however, neither Canon can really look to *Sacramentum Pœnitentiæ* as an original source (indeed, for both provisions Gasparri proposes older *fontes* reaching back to Gratian and Gregory IX respectively); at best, *Sacramentum Pœnitentiæ* provided *examples* of an obligation under Law to denounce certain Crimes or of an ecclesiastical authorization to inquire secretly into alleged Delicts, but neither Canon can be truly said to have

---

pio-benedictine Code. False denunciation, while objectively sinful, was not a Crime under *Sacramentum Pœnitentiæ*, and Gasparri does not suggest otherwise. Indeed, Gasparri suggests no pre-codification sources for 1917 CIC, Can. 2363. Although Linenberger generally respects the distinction between sin and Crime, at times he refers to the reservation of Absolution for false denunciation set out in *Sacramentum Pœnitentiæ* as a “penalty”. See H. LINENBERGER, *The false*, at, e.g., 16; 34; 44-45; 178.

46 See *ivi*, 136.

47 See e.g. S. WOYWOD, *A practical*, I, 500, and DOM AUGUSTINE, *A commentary*, IV, 319.

48 1983 CIC, Can. 982 requires retraction of the false denunciation and willingness to repair the damages arising from the offense, but Absolution from the sin is not reserved.

49 1917 CIC, Can. 1935: «§2. *Imo obligatio denuntiationis urget quotiescunque ad id quis adigitur sive Lege vel peculiari legitimo præcepto, sive ex ipsa naturali Lege ob fidei vel religionis periculum vel aliud imminens publicum malum*» (English trans. «§2. Indeed, the obligation of denunciation binds anyone to whom such things apply under Law or particular precept, or by natural Law itself [they are bound] when there is danger to faith or religion or some other imminent public evil [is present]»).

50 1917 CIC, Can. 1944: «§1. *Ad finem suum assequendum potest inquisitor aliquos, quos de re edoctos censeat, ad se accire et interrogare sub iureiurando veritatis dicendæ et secreti servandi*» (English trans. «§1. In the pursuit of his purpose the investigator can call others whom he feels are knowledgeable about the matter and interrogate them under oath of saying the truth and of preserving secrecy»).

been derived directly or principally from Benedict XIV's Constitution<sup>51</sup>. In any event, as both Norms disappeared from codified Law, we need spend no more time on them<sup>52</sup>.

The last pio-benedictine Canon to claim *Sacramentum Pænitentiae* as a source was 1917 CIC 2368 §1<sup>53</sup> which specified the penalties to be imposed *ferendæ sententiæ* on one guilty of solicitation. Gasparri proposed *Sacramentum Pænitentiae* §1 as a source for Canon 2368 §1, but only after he called attention to two earlier papal enactments in this area, namely Pius IV's letter "*Cum Sicut Nuper*" (1561) and Gregory XV's Constitution "*Universi Gregis*" (1622). Respectively, these papal documents first directed local Ordinaries in Spain to punish the solicitation of women when committed in Confession, and then extended universally the Spanish directive, at the same time broadening the offense to include the solicitation of males, expanding the concept of Confession to include times immediately before or after the celebration of the Sacrament itself, and allowing for the testimony of a single witness to be persuasive in solicitation cases<sup>54</sup>. Benedict XIV's *Sacramentum Pænitentiae*, as far as solicitation is concerned, is scarcely distinguishable from Gregory XV's *Universi Gregis*, and it is easy to see why *Sacramentum Pænitentiae* expressly incorporated *Universi Gregis* and in turn why all three documents would be considered as sources for 1917 CIC 2368 §1<sup>55</sup>.

---

51 Among authors discussing penal procedure, Dom Augustine, Beste, Jone, Regatillo, and Woywod do not suggest any special relevance for 1917 CIC, Can. 1935 or 1944 arising from *Sacramentum Pænitentiae*.

52 See "*Table of Corresponding Canons: 1917 Code with 1983 Code*" in *CLSA Comm.*, 1089. This is not to suggest, however, that these or other omitted obligations formerly legislated in the 1917 Code, but grounded in sources other than it or *Sacramentum Pænitentiae* (say, in natural Law), are not still operative in other respects (especially moral and pastoral), just that they are not part of *canonistics* anymore.

53 1917 CIC, Can. 2368: «§1. *Qui sollicitationis Crimen de quo in Can. 904, commiserit, suspendatur a celebratione Missæ et ab audiendis Sacramentalibus Confessionibus vel etiam pro Delicti gravitate inhabilis ad ipsas excipiendas declaretur, privetur omnibus beneficiis, dignitatibus, voce activa et passiva, et inhabilis ad ea omnia declaretur, et in casibus gravioribus degradationi quoque subiiciatur*» (*English trans.* «§1. Whoever commits the Crime of solicitation mentioned in Canon 904 is suspended from the celebration of Mass and from hearing sacramental Confessions and even, for the gravity of the Delict, is declared incapable of taking them, [and] is deprived of all benefices, dignities, active and passive voice, and is for all of these declared incapable, and in more serious cases is also subject to degradation»).

54 The provision for accepting the testimony of a single witness (against the long-accepted principle of *Testis unus, Testis nullus*), was, as far as I can determine, a procedural innovation with *Universi* §5. Though the possibility of attaching probative value to the testimony of a single witness was not carried into the 1917 Code (see 1917 CIC, Can. 1791 §1, *pace* 1917 CIC, Can. 800), it has reappeared in the 1983 Code in Canon 1573.

55 See I. CHELODI, *Ius canonicum*, 137.

Canon 2368 §1 of the pio-benedictine Code is cited as the sole source of Canon 1387 of the johanno-pauline Code<sup>56</sup>. Now Benedict XIV called for the application of “condign penalties” along the lines indicated by Gregory XV’s Constitution on priests guilty of solicitation (this by a *ferendæ sententiæ* Process)<sup>57</sup>, but Canon 1387 somewhat more resembles Gregory XV’s *Universi Gregis* by actually specifying penalties running from Suspension and the perhaps permanent loss of Faculties for Confession up to Degradation (dismissal from the clerical state).

We may now turn to an examination of how *Sacramentum Pœnitentiæ* survived in canon Law into the 21<sup>st</sup> century, that is, even past the replacement of the pio-benedictine Code with the johanno-pauline Code in 1983.

##### 5. SACRAMENTUM PŒNITENTIÆ AND MODERN CANON LAW

It is tempting to point to Canon 6 of the johanno-pauline Code and conclude that *Sacramentum Pœnitentiæ*, whether as part of the pio-benedictine Code (for purposes of 1983 CIC 6 §1, 1°) or as a piece of universal penal Legislation (for purposes of 1983 CIC 6 §1, 3°), was abrogated by the 1983 Code. Tempting, that conclusion, but misleading. First, such a stance obscures recognition of the fact that the *Documenta* appended to the pio-benedictine Code were, as noted above, promulgated anew as part of the 1917 Code itself, eliminating outright the possibility that *Sacramentum Pœnitentiæ* was abrogated by 1983 CIC 6 §1, 3°. Moreover, the re-promulgation of *Sacramentum Pœnitentiæ* in 1917, because it was done with very few amendments to its 1741 text, meant that most of the Jurisprudence developed in regard to *Sacramentum Pœnitentiæ* and its related pio-benedictine provisions remained viable at least until the advent of the johanno-pauline Code in 1983<sup>58</sup>, making it much

---

56 1983 CIC, Can. 1387: «*Sacerdos, qui in actu vel occasione vel prætextu Confessionis pœnitentem ad peccatum contra sextum Decalogi præceptum sollicitat, pro Delicti gravitate, Suspensione, Prohibitionibus, Privationibus puniatur, et in casibus gravioribus dimittatur e statu clericali*» (*English trans.* «a priest who in the act, on the occasion, or under the pretext of Confession solicits a penitent to sin against the sixth commandment of the Decalogue is to be punished, according to the gravity of the Delict, by Suspension, Prohibitions, and Privations; in graver cases he is to be dismissed from the clerical state»).

57 Penalties here are facultative and all penalties are to be applied in accord with Law which permits refraining from application in a number of circumstances. See V. DE PAOLIS, “Commentary on Canon 1387”, in *Exegetical Comm.*, IV/1, 523; J. MARTIN, “Commentary on Canon 1387”, in *GB & I Comm.* 798-799, and TH.J. GREEN, “Commentary on Canon 1387”, in *CLSA New Comm.*, 1591-1592.

58 As did Jone (see fn. 24), a number of commentators made this point in regard to specific provisions

easier to call upon that Jurisprudence for assistance in applying the modern Law on solicitation in Confession particularly where the current Code takes its substance directly from the prior (CIC 1917 Can. 23, CIC 1983 Can. 6 §2). These hermeneutical principles are well known by canonists. But another line of analysis, one implying an even longer life for *Sacramentum Pœnitentiæ* in canon Law than might otherwise have been recognized for it, suggests itself. I refer to the special penal procedural Law that has been developed for application in solicitation cases.

During the *Ius vigens* period of the pio-benedictine Code, two sets of procedural Instructions for hearing solicitation cases were developed. The first set of Instructions was issued in 1922 by the then Holy Office<sup>59</sup>, while the second, and more widely known, set of Instructions, “*Crimen sollicitationis*”, replacing those issued in 1922, was released in 1962<sup>60</sup>. Both sets of Instructions, though especially that issued in 1962, have occasioned widespread misunderstandings, at least some of which can be attributed to incompetent treatment of the Instructions by the secular media<sup>61</sup>. Our focus, however, is not on ana-

---

of the pio-benedictine Code being simply codifications of *Sacramentum Pœnitentiæ* and recommend consultation with pre-codification canonistics for guidance in the proper application of the Law. See, e.g., S. WOYWOD, *A practical*, I, 494 (in regard to 1917 CIC, Can. 884) and II, 557 (in regard to 1917 CIC, Can. 2368), or J. ARIAS, “Commentary”, 1077 in regard to 1983 CIC, Can. 1387. One may wonder, however, about the strength with which Velasio de Paolis insists that *Sacramentum Pœnitentiæ* is no longer itself Law. See, e.g., V. DE PAOLIS, “Commentary on Canon 1387”, in *Exegetical Comm.*, IV/1, 497 where, in commenting on 1983 CIC, Can. 1378, he writes «there is no longer any reference to the Constitution of Benedict XIV, which is not appended to the Code and therefore no longer has any normative value», and likewise in *Exegetical Comm.*, IV/1, 523, where, in commenting on 1983 CIC, Can. 1387, he writes «the present-day Code does not refer to Benedict’s Constitution. Its silence should be interpreted under C. 6 §1, 3°, Cc. 17 and 18, and C. 1313». But, no one is arguing that *Sacramentum Pœnitentiæ* has “normative” value today, only that it retains interpretative value (per 1983 CIC, Can. 6 §2); nor is the 1983 Code’s stance in regard to *Sacramentum Pœnitentiæ* notably different from its stance in regard to any other pre-codification Law. Besides, as we shall see shortly, *Sacramentum Pœnitentiæ* is, in fact, expressly cited in what clearly qualifies as current canon Law.

59 See F.X. WERNZ - P. VIDAL, *Ius canonicum ad Codicis normam exactum. VII. Ius pœnale ecclesiasticum*, Romæ, 1937, 570, and J. ORTEGA UHINK, *De Delicto*. 281. Even before the 20<sup>th</sup> century, however, specific Instructions for hearing solicitation cases were in place. Per H. JONE, *Commentarium*, II, 148, prominent among these Instructions would have been: S. CONGREGATIO SANCTI OFFICII, Instructio: *Quæ Supremus Pontifex* (20 feb. 1866), in *CIC Fontes*, IV, n. 990, 267-272; S. CONGREGATIO SANCTI OFFICII, Instructio: *Non Raro* (20 Iulii 1890), in *CIC Fontes*, IV, Romæ, 1926, n. 1123, 450-452; and S. CONGREGATIO SANCTI OFFICII, Instructio: *Instructionis Sanctæ Romanæ* (6 Augusti 1897), in *CIC Fontes*, IV, n. 1190, 495-496.

60 SUPREMA S. CONGREGATIO SANCTI OFFICII, Instructio de modo procedendi in Causis sollicitationis: *Crimen Sollicitationis*, Città del Vaticano, 1962. The text of the 16-03-1962 version of “*Crimen*” is available on-line at URL: < [http://www.vatican.va/resources/resources\\_crimen-sollicitationis-1962\\_en.html](http://www.vatican.va/resources/resources_crimen-sollicitationis-1962_en.html) > al 26-03-2012.

61 See, e.g., E. PETERS, *Smearing the Pope: the BBC and Benedict XVI*, in *Catholic world report*, XVI (2006), December, 40-43.

lyzing the Instructions themselves<sup>62</sup>, but rather, on the role these Instructions played in extending the life of *Sacramentum Pœnitentiæ* into the 21<sup>st</sup> century. This conclusion is supported as follows. First, *Sacramentum Pœnitentiæ* was expressly cited by *Crimen* (1962) three times, in regard to the basic definition of solicitation (*Sacramentum Pœnitentiæ* n. 1), in a reiteration of the canonical obligation denounce soliciting confessors (*Sacramentum Pœnitentiæ* n. 16), and in an admonition concerning the invalidity of any Absolution of accomplices that might be attempted by soliciting confessors (*Sacramentum Pœnitentiæ* n. 64e). Then, as part of a new (and still current) set of procedural Instructions for dealing with “more grave” Delicts (18 mai 2001)<sup>63</sup>, *Crimen* (1962) was described as having remained in effect beyond the promulgation of the johanno-pauline Code confirming thereby the active influence of *Sacramentum Pœnitentiæ* in canon Law until the 21<sup>st</sup> century<sup>64</sup>.

## 6. CONCLUDING RETROSPECTIVES

Few Laws are self-enforcing, and the unique circumstances under which the canonical Crime of solicitation in Confession occurs makes it an especially hard Crime to prosecute. Moreover, the repellant nature of the offense makes it one that few people are inclined to discuss casually or in the abstract. As a result, public awareness of the possibility of solicitation being committed in Confession and of the availability of Procedures for initiating and pursuing canonical consequences for such behavior are reduced. These very factors, however, make the reporting of alleged solicitation in Confession an even more urgent duty for the faithful and the prudent investigation of such allegations as might be received an even more pressing duty of ecclesiastical administrators. While the mandatory reporting of such offenses –an obligation that,

---

62 An excellent study of the 1962 version of *Crimen* as a whole is J.P. BEAL, *The 1962 Instruction Crimen sollicitationis: caught red-handed or handed a red herring?*, in *Studia canonica*, XLI (2007), 199-236.

63 See CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, *Epistula ad totius Catholicæ Ecclesiæ Episcopos aliosque Ordinarios et Hierarchas interesse habentes de Delictis gravioribus eidem Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis: Ad Exsequendam*, in *AAS*, XCIII (2001), 785-788. This letter is meant to operate in support of IOANNES PAULUS PP. II, *Litteræ apostolicæ motu proprio datæ quibus Normæ de gravioribus Delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis promulgantur: Sacramentorum Sanctitatis Tutela*, in *AAS*, XCIII (2001), 737-739 and has undergone some revisions since its original promulgation.

64 Figuring from *Sacramentum*'s promulgation date of 1 June 1741 to its final abrogation on 30 April 2001 by *Sacramentorum Sanctitatis Tutela*, one can recognize an effective canonical lifespan for *Sacramentum Pœnitentiæ* of just one month shy of 260 years.



virtually by definition, fell solely upon victims of solicitation— is no longer in force, natural Law itself and a concern for the common good make reporting, investigating, and where necessary punishing, acts of solicitation in Confession important<sup>65</sup>. Benedict XIV's remarkable Constitution *Sacramentum Pœnitentiæ* and the impressive canonical commentary that grew up around it are important resources for those charged with care for Church governance to this day.

+ + +

Benedictus PP. XIV, Constitutio: *Sacramentum Pœnitentiæ* (1 Iunii 1741)

The Sacrament of Penance has been aptly called by the holy Fathers a “second plank” after the shipwreck of squandered grace<sup>66</sup>, and We who, though unworthy, have been called by heavenly direction to the care of the universal flock of the Lord, must apply every care and pastoral solicitude to that Sacrament lest, although a rescue from the loss of innocence after Baptism has been offered by divine kindness, grievous destruction instead greets wretched and suffering sinners through the fraud of demons and the malice of men of God who use perversely the gifts of the Lord, and that what has been instituted by God, who is rich in mercy, for the welfare and cure of souls, instead, by the detestable wickedness of certain infamous priests, be turned into spiritual disaster and destruction.

§1. Not so long ago, Pope Gregory XV Our Predecessor of happy memory, by his letters in the form of Briefs dated 30 August 1622<sup>67</sup>, given at Rome at St. Mary Major, in the second year of his pontificate, wisely made provision

---

65 See, e.g., H. JONE, *Commentarium*, II, 144, wherein: «*obligari etiam [qui notitiam de sollicitatione certam habent] possunt ad denuntiationem faciendam ob bonum commune*». See also: F.M. CAPPELLO, *Tractatus canonico-moralis de Sacramentis iuxta Codicem Iuris canonici*, II, Romæ, 1944, 421-422, esp. «*unde practice, etiam deficiente obligatione ex Lege Ecclesiæ positiva, datur obligatio ex Lege naturali denuntiandi sacerdotes sollicitantes, quoties grave damnum commune timetur, etiam cum gravi incommodo pœnitentis seu personæ sollicitatæ aut illius qui factum criminisum cognoscit illudque denuntiat*» (original emphasis).

66 Benedict XIV employs here a *locus communis* dating to Jerome and Tertullian. See Council of Trent, Decree on Justification, chap. 14, wherein the Sacrament of Penance is described «*quam secundam post naufragium deperditæ gratiæ tabulam sancti patres apte nuncuparunt*» and references are offered to several patristic texts, echoed in the classic *Summa casuum [de pœnitentiâ] S. Raymundi de Peniafort* [c. 1244] (Avenione: MALLARD ET AL., 1715) at 1, wherein: «*quoniam (ut ait Hieronymus) secunda post naufragium tabula est culpam simpliciter confiteri*». R. DE PENNAFORTE, *Summa de Pœnitentiâ*, (X. OCHOA - A. DIEZ, CURR.) I/B, Roma, 1976, Prooemium, 1.

67 See fn. 5.

against any priests whomsoever authorized for hearing Confessions soliciting [penitents] to turpitude and shamefulness; and then at subsequent times, for the interpretation and expounding of these letters, there subsequently came decrees from the Our Venerable Cardinal Brothers of the Holy roman Church in the Congregation of the general Inquisition [later the Holy Office, now the Congregation for the Doctrine of the Faith] against heretical depravity on 11 February in the Year of the Lord 1661<sup>68</sup>, and from Pope Alexander VII of happy memory, likewise Our predecessor in the General Congregation of the Universal roman Church, in a session held in his presence on 24 September 1665<sup>69</sup>, [wherein] among other teachings dissonant with evangelical truth and the propositions of the holy Fathers, numbers six and seven of which were rejected, condemned, and prohibited. We therefore maturely weighing of what great importance it is for the eternal welfare of souls that these things be everywhere exactly observed and how much it would advance the care of infirm sheep and the preservation of the uprightness of the holy Church of God to prevent any priest from nefariously abusing the Sacrament of Penance, giving to penitents a wound for a cure, a stone for bread, a serpent for a fish, or poison for medicine, but [wanting] instead that they recall themselves as presiding by Christ the Lord as constituted Judges of souls and administer the venerable Sacrament with that sanctity which becomes such sublime and worthy duty; Moved on our own, and from certain knowledge and with Our mature deliberation, We approve and confirm by the tenor of these presents with Apostolic Authority the existing letters of this sort, and all and every aforesaid decree issued for their interpretation and exposition, and we strengthen with inviolable apostolic firmness and moreover, as required, we once again commit and order all Inquisitors of depraved heresy and Ordinaries of places in all Kingdoms, Provinces, Cities, Dominions, and other places in the christian world in their respective Dioceses, diligently setting aside every human respect, that they investigate and proceed against each and every priest, whether secular or regular, no matter how exempt and immediately subject to the Apostolic

---

68 There is no dispute about the existence of these 16 propositions, but there is some dispute as to their exact wording. A convenient version is found in J. ORTEGA UHINK, *De Delicto*, 54-57.

69 See S. CONGREGATIO SANCTI OFFICI, Decretum: *In Congregatione Generali* (24 Septembris 1665), in *CIC Fontes*, IV, n. 734, 17, condemning two propositions, as follows: «6. A confessor who, in sacramental Confession, gives to a penitent a writing to be read later, in which he incites to sexual acts, is not considered to have solicited in Confession, and therefore need not be denounced. 7. One way of avoiding the obligation of denunciation is, if the one solicited confesses to the one soliciting, then this one can absolve him without the obligation of denouncing» (my translation). The meaning of condemned prop. no. 7 is not immediately clear as it seems hardly distinguishable from the Crime in question. DOM AUGUSTINE, *A commentary*, IV, 293, n. 15, says of this text that it is «a very criminal yet curious proposition».



See, of whatever Order, Institute, Society, or Congregation, and of whatever dignity and preeminence or other privilege or marked by indult, who in regard to any sort of penitent, either in the act of sacramental Confession or before or immediately after Confession or on the occasion or the pretext of Confession or even outside the occasion of Confession in the Confessional whether in another place set aside for hearing Confessions or chosen with the pretext of hearing Confession there, solicits to turpitude or shameful deeds, or attempts to provoke by words or signs or nods or touch or by a writing to be read then or later or with them brazenly dares to have illicit or dishonest words or writings<sup>70</sup>; and those whom they find guilty of nefarious excesses of this sort, against them according to the quality of the Crime and circumstances, let them severely apply condign penalties according to the referenced Constitution of Gregory Our predecessor which we desire to have inserted here word for word<sup>71</sup>, giving [them] also in so far as necessary and again granting the faculty, lest such a terrible Delict so injurious to the Church of God remain, from a lack of evidence, unpunished, of proceeding even with a single witnesses as is already given by the aforesaid Constitution, provided presumptions and indications and other factors support it<sup>72</sup>.

§2. Moreover, let all and every priest authorized for the hearing of Confessions consider themselves bound and required to admonish carefully their penitents whom they know to have been solicited by others as above, according to the circumstances of cases as they arise, about the obligation of denouncing to Inquisitors or to the aforementioned Ordinaries of places, any person who committed solicitation<sup>73</sup>, even if it were a priest who lacked jurisdiction for the valid conferral of Absolution, or the solicitation was mutual between confessor and penitent, or the penitent consented to the solicitation, or slightly consented, or a long period of time has passed since the solicitation<sup>74</sup>, or the solicitation was committed by the confessor not for himself but for another<sup>75</sup>.

---

70 See 1983 CIC, Can. 1387, *olim* 1917 CIC, Can. 2368 §1. Benedict XIV recognized the appropriateness of having particular Legislation arrayed against solicitation in Confession in his *De Synodo Diocesana*, lib. 9, cap. 6, n. 7 (see *Benedicti XIV opera*, XI, 307) where he lists *solicitatio ad turpia* as the sixth (of 12) offenses for which clerical degradation might be ordered at the diocesan level.

71 See 1983 CIC, Can. 1387, *olim* 1917 CIC, Can. 2368 §1.

72 See 1983 CIC, Can. 1573, *olim sed contrarie* 1917 CIC, Can. 1791 §1.

73 See 1917 CIC, Can. 904 and 2368 §2.

74 See 1983 CIC, Can. 1362 §1, *olim pola cum modificatione* 1917 CIC, Can. 1703, 2240.

75 Note that solicitation can be considered to have occurred even upon the rendering of poor pastoral advice on sexual matters. See, e.g., H.A. AYRINHAC, *Penal Legislation in the new Code of canon Law* [1920], (rev. by P. LYDON) New York (NY), 1944, 274, wherein «it is indifferent whether the solicitation [...] was to be committed with the confessor or a third party. For instance, if the confessor told

Let confessors moreover be diligent lest they impart sacramental Absolution to penitents, whom they know to have been solicited by another, until first the aforesaid denunciation take place, indicating the offender to the competent Judge, or at least they have stated and promised to report them promptly<sup>76</sup>.

§3. And because indeed wicked men will be found who, moved by hatred, or anger, or other unworthy cause, or incited by impious persuasions of others, or by promises, flattery, threats, or something else of this sort, and dismissing the terrible judgment of God, and with contempt for the authority of the Church, make false accusations against innocent priests before ecclesiastical Judges, that, therefore such a despicable audacity and detestable outrage might be curbed by the fear of a great penalty, any person whosoever, who stains himself with this sort of execrable outrage, either by impiously calumniating innocent confessors himself, or by wickedly bringing it about that it be done by others, shall perpetually be deprived of the hope of obtaining, except at the end of life and at the point of death, Absolution from any priest besides Us and Our Successors, no matter what Privilege, Authority, or responsibility [such a priest] might enjoy, and which [Absolution] we thus reserve to Ourselves and Our aforementioned Successors<sup>77</sup>.

---

a penitent that contraception is Lawful». Or consider Abbo-Hannan's observation that the Delict of solicitation is committed «by word, sign, or touch, or by sinful conversation, or by missives to be read even after departure from the place where they were given. The resistance of the penitent is immaterial; so also the fact that a third person is solicited through the penitent as agent. Indeed, the Delict is committed even by wrong advice as to the sinfulness of evil thoughts». J. ABBO - J. HANNAN, *The sacred*, II, 30. Again, «if a priest in Confession or on its occasion solicits or induces another person, whether man or woman, to commit a grave sin of unchastity with himself or with a third party or alone, he is to be denounced to the Holy Office or to the local Ordinary [...]. It is not necessary that the penitent yield to the suggestion. Solicitation exists if the confessor sinfully suggests that the person commit impure acts alone or with others, for example, counsels the use of contraceptives, etc.» P.J. LYDON, *Ready answers in canon Law. A practical summary of the Code for the parish clergy*, New York-Cincinnati-Chicago-San Francisco, 1934, 482-484, at 483 (*Solicitation [Canons 904, 2368]*). Or again, «if a confessor teaches a penitent that masturbation or fornication is not a grave sin, he is considered to have committed the Delict of solicitation, because it can be presumed that he desires to lead the penitent toward sins of this sort». F. CAPPELLO, *Tractatus*, II, 434, n. 436, wherein «*si confessor docet poenitentem non esse grave peccatum pollutionem aut fornicationem, censetur haberi sollicitationis Delictum, quia praesumitur velle poenitentem ad huiusmodi peccata inducere*». Indeed, the specific line of thought reflected in Cappello goes back at least to the early 20<sup>th</sup> century, when the Sacred Penitentiary found solicitation to exist when confessors advised wives that certain forms of masturbation might not be sinful. See, e.g. E. REGATILLO, *Ius sacramentarium*, 4 ed., Santander, 1964, 389, n. 676. Interestingly, however, *Sacramentorum Sanctitatis Tutela* (Art. III, n. 2), does not reserve to the *Congregatio pro Doctrina Fidei* adjudication of these sort of "bad advice" offenses.

76 See 1917 CIC, Can. 904.

77 See 1983 CIC, Can. 982 *olim* 1917 CIC, Can. 894 *et in mea aestimatione quoque* 1917 CIC, Can. 2363.

§4. Finally, greatly desiring to remove to afar every occasion of turpitude from the sanctity of the priestly Judge and the sacred Tribunal, and contempt for the Sacraments, and injury to the Church, and to eliminate thoroughly such terrible evils of this sort, and insofar as we can in the Lord prevent dangers to souls, which, certain sacrilegious ones as ministers of the demon instead of God, instead of reconciling [penitents] through the Sacrament to his Creator and ours, burden them by a greater heap of sins, and wickedly plunge them into the deep abyss of iniquity, and upon moreover the advice of some of Our Venerable Brothers, Cardinals of the roman Church, and of other Teachers in Theology, and acceding also to the repeated requests of many Bishops, and as we know many Bishops have already done by synodal Constitutions, by this Our sanction to be valid in perpetuity, toward each and every priest, whether a secular or a regular of any sort of Order, or Dignity, even if otherwise approved for the receiving of Confessions, and of any sort of Privilege and Indult, even of special and most special expression and suffused by worthy mention, by apostolic Authority and the fullness of Our power, we interdict and prohibit lest anyone of them, outside of the case of extreme necessity, by which is understood the very point of death, and then only if another priest who could fulfill the role of confessor is lacking, dare to take the sacramental Confession of a person complicit in a sin of turpitude and disgrace committed against the sixth commandment of the Decalogue<sup>78</sup>, every authority and jurisdiction being removed from him by Law for the absolving of a person from this sort of fault; indeed, such Absolution, if he might impart same, is entirely null and invalid, as if it had been imparted by a priest who was deprived of the jurisdiction and faculty necessary for validly absolving, of which we intend to deprive him by these Our presents; and if nevertheless any confessor dare to act otherwise, he shall by that fact incur the penalty of major Excommunication, the power of absolving from which we here reserve to Us alone and to Our Successors<sup>79</sup>.

§5. Declaring also and determining that not even in virtue of any Jubilee whatsoever or even of that Bull which is called of the Holy Cross<sup>80</sup>, or of any other sort of indult, is any [priest] able to receive the Confession of the afore-said kind of accomplice and bestow sacramental Absolution on same; wherefore toward this effect and in this case, according to what has been laid out, no

---

78 See 1983 CIC, Can. 977, *olim* 19171 CIC, Can. 882, 884, and 2367.

79 See 1983 CIC, Can. 1378 §1, *olim* 1917 CIC, Can. 2367 §1.

80 The "*Bulla Cruciata*" were special grants of faculties and Privileges to the Church in Spain. They far antedate and postdate *Sacramentum Pœnitentiæ*. See generally M. BALDWIN, *Bulla Cruciata*, in *New catholic encyclopedia*, II, New York (NY), 1967, 881-882.

confessor—insofar as he lacks jurisdiction over this sort of sin and this sort of penitent, and as he stands deprived by Us of the faculty of absolving— shall be considered legitimate and approved for Confession. Notwithstanding Constitutions and Apostolic Orderings, especially those which are called of the Holy Cross, or of a universal and plenary Jubilee, and notwithstanding any statutes of Churches, or Monasteries, or Orders of any kind, in which these priests might be, even if they are sworn, with apostolic confirmation, or strengthened by another sort of endorsement, and customs, as well as Privileges, and Indults, and apostolic Letters under any sort of tenor or form, or with any sort of clausula, and Decrees, even *motu proprio*, or any sort of concession, even repeatedly approved and renewed, for all those, considering their tenor by these presents as included, to that extent we here especially and expressly derogate, other things to the contrary notwithstanding.

§6. Finally, we wish and order that all Ordinaries of places, both those in office now and those assuming duties in the future, in the approval of confessors, take care that the aforesaid Constitution of [Our] Predecessor Gregory, and this Our document, be carefully read and accurately observed by all priests needing such approval, and warn and exhort them in the Lord that they might fulfill the sacred ministry entrusted to them with great innocence of soul, purity of morals, and integrity of judgment, and show themselves to be ministers of Christ and dispensers of the mysteries of God. Moreover let them remember that they hold the place and fill the role of the great and eternal priest, who is holy, innocent, unstained, who brings himself immaculate to God through the Holy Spirit, that he might cleanse our conscience from the works of death and serve the living God. Therefore let them carefully strive and diligently beware lest heaven be closed to those seeking and knocking thereat through their fault, lest lost sheep hurrying to return to the sheepfold suffer betrayal and by their hands be handed over to the jaws of savagery; lest prodigal and needy wounded children returning to the celestial abode of the Fathers, be struck down while they are yet on the road with even graver wounds by such wicked imprudence.

§7. That therefore these Letters might more easily come to the notice of all, and that no one should be able to allege ignorance of them, we desire that they, by copies, in the usual way, be affixed to and published at the doors of the Lateran Church, and the Basilica of the Price of the Apostles, as well as the Apostolic Chancery, and the General Curia in Monte Citorio, and in the Corner of the Field of Flora of the City. Once so published and posted, they reach and bind each and every person to whom they pertain just as if they had

expressly received personal notice thereof. Also worthy of credit, both in and out of court, are renderings or exemplars of these present Letters, even printed versions, signed by the hand of some Notary public, and bearing the seal of some person constituted in an ecclesiastical dignity, such that these may be used everywhere as these present documents would be used if they had been shown or displayed.

§8. Therefore to no one whomsoever is it permitted to infringe on this document expressive of Our will, sanction, precept, mandate, and modification, or brazenly dare to contradict it. If anyone should presume to attempt this, let him know that he will incur the anger of Almighty God and of his blessed Apostles Peter and Paul. Given at Rome, at St. Mary Major in the one-thousand seven-hundred forty-first year of the Incarnation of Lord, on the Calends of June, in the first year of our Pontificate.

Pro. D. Card. Passioneo  
Cajetan Amatus



# La “Mediazione” come decisione condivisa<sup>1</sup>

MICHELE RIONDINO

**SOMMARIO** Introduzione. 1. Origine e sviluppo del concetto di “mediazione”. 2. La Mediazione in ambito familiare. 3. La Mediazione in ambito minorile. 4. La Mediazione nel Diritto canonico.

**SUMMARY** *Introduction. 1. Origin and development of the concept of “mediation”. 2. Mediation in the family. 3. Mediation in juvenile justice. 4. The Mediation in canon Law.*

## INTRODUZIONE

Il tema che mi è stato assegnato si inserisce, in modo significativo e a pieno titolo, nell'intento di queste “Giornate canonistiche interdisciplinari” promosse dalla nostra facoltà di Diritto canonico. Tutti gli anni si ricorda come lo scopo di questi incontri di studio sia quello di approfondire, in un'ottica interdisciplinare, alcune tematiche che non devono essere considerate esclusivamente afferenti alla speculazione giuridico-positiva ma, al contrario, che interessano tutti gli ambiti del sapere umano, in particolare quello filosofico e teologico-pastorale. Saperi che hanno per oggetto le sfere più sensibili della convivenza sociale ed ecclesiale. L'Ordinamento della Chiesa, se vuole essere punto di riferimento per altri sistemi giuridici, non può esimersi da questo

---

1 Relazione presentata in occasione della Sesta Giornata canonistica interdisciplinare sul tema “Decidere e giudicare nella Chiesa”, tenutasi presso la Pontificia Università Lateranense nei giorni 8-9 marzo 2011.

dialogo e confronto con le altre branche delle Scienze umane. Tale sfida impegnativa coinvolge gli operatori del Diritto che intendono il loro servizio come un vero concorso all'*anelito di giustizia* che accompagna l'eredità umana, specialmente quando tale valore è minato da arbitrarietà annesse all'esercizio inadeguato del potere. Con la presente riflessione spero di poter dimostrare che l'Istituto della *Mediazione* rivaluta l'anelito di giustizia di ogni persona perché favorisce che tale sforzo si mantenga anche se si è immersi in situazioni difficili; anzi può accrescerlo quando, anziché di un potere meramente decisionale, ci si avvale di un servizio qualificato e competente.

## 1. ORIGINE E SVILUPPO DEL CONCETTO DI “MEDIAZIONE”

Il termine “*mediazione*”, di derivazione latina (*media - res*), richiama un processo dinamico caratterizzato dallo stare nel mezzo; ruolo fondamentale della *mediazione* è quello di accogliere e (possibilmente) di trasformare il disordine, la cui manifestazione più rappresentativa risiede nel conflitto individuale o collettivo. “*Mediare*” significa, infatti, aiutare a riformulare le relazioni guardando con occhi diversi e più responsabili i fatti che sono all'origine dell'incomprensione. Simile obiettivo, impegnativo e non sempre facile da raggiungere, richiede che gli attori coinvolti nella disputa siano aiutati ad assumere uno sguardo nuovo verso i motivi che l'hanno determinata<sup>2</sup>.

L'evoluzione storica ha portato progressivamente ad includere il Diritto processuale, anche negli Ordinamenti civili, nel settore del Diritto pubblico<sup>3</sup>. Ciò non ha impedito che vie alternative, quali la Conciliazione e l'Arbitrato, abbiano convissuto con il Processo ordinario. Gli Istituti di “*Alternative Dispute Resolution*” (ADR) attraversano oggi, a livello mondiale, una fase di notevole diffusione<sup>4</sup>. La Mediazione è un'alternativa diversa, perché intende

---

2 Cfr. J. MORINEAU, *Lo Spirito della Mediazione*, Milano, 2003. L'autrice fondò il “*Centre de Médiation et de Formation à la Médiation*” (in seguito ad una decennale esperienza di collaborazione intrapresa con il Tribunale per i minorenni di Parigi) impegnandosi nell'elaborazione di tecniche di mediazione oggi diffuse in tutto il mondo.

3 Sull'evoluzione della Conciliazione e dell'Arbitrato, cfr. C. VACCÀ, *La giustizia non togata*, Milano, 1998, 3-16.

4 Cfr. P. STEIN, *I fondamenti del Diritto europeo*, Milano, 1987, 67 (orig.: P. STEIN, *Legal Institutions: the development of dispute settlement*, London, 1984). La diffusione della Mediazione in Europa è collegata al più vasto fenomeno della crisi della “statualità del Diritto”, percepita come insufficiente ad ordinare una società globale, nel cui ambito si impone una nuova “fattualità” (specie in campo commerciale) quale fonte di un Diritto più effettivo, perché direttamente radicato negli accordi dei soggetti sociali; cfr. P. GROSSI, *L'Europa del Diritto*, Roma-Bari, 2007, 7 e 254.



responsabilizzare i protagonisti di un conflitto nella sua risoluzione. La *mediation* esprime un concetto recente ma radicato in esigenze di antica data già emerse, per esempio, nel confucianesimo (sec. V a.C.) o nell'*episcopalis Audientia* (408 d.C.)<sup>5</sup>. L'applicazione della Mediazione si sviluppa in molti ambiti: si parla di Mediazione familiare, minorile, penale, sociale, culturale, commerciale... e anche canonica. Nei vari ambiti la finalità comune risiede nel desiderio di risolvere un conflitto o, quantomeno, di renderlo il meno conflittuale possibile.

Le radici della Mediazione, intesa come intervento conciliativo, possono dunque reperirsi nelle antiche tradizioni dei Paesi orientali, ove si ricorreva a un *Mediatore* per risolvere i conflitti sorti nelle piccole comunità. Può apparire sorprendente che in Cina, con una popolazione superiore al miliardo di abitanti, operino tuttora quasi un milione di Mediatori. In Giappone, Paese di forte tradizione buddhista, si prevedeva nell'antichità l'elezione di un Mediatore in seno all'assemblea degli anziani, attribuendogli un ruolo prevalentemente conciliativo, da svolgere con modalità volte a favorire l'incontro e il dialogo tra le parti<sup>6</sup>; già da parecchi anni, in Giappone, la figura del Mediatore, dotata di una autonomia professionale e di un vasto riconoscimento sociale, è considerata tra le figure più autorevoli e prestigiose trovando applicazioni nei più diversificati ambiti (familiare, commerciale, culturale), tranne che in quello penale<sup>7</sup>.

Nel Continente americano furono i Quaccheri a utilizzare per primi la Mediazione per risolvere o appianare controversie nate, in prevalenza, da crisi

---

5 In realtà, l'*episcopalis Audientia* venne a rendere ufficiale l'attività di mediazione (e di eventuale decisione) che i responsabili spirituali della Chiesa già svolgevano in conformità ai principi evangelici (1Cor 6, 1-8) nelle liti tra privati e nella manomissione di schiavi; cfr. M.R. CIMMA, *L'episcopalis Audientia nelle Costituzioni imperiali da Costantino a Giustiniano*, Torino, 1989, 12; S. SATTA, *Contributo alla dottrina dell'Arbitrato*, Milano, 1969, 9 ss.

6 Cfr. A. BRUNI, *La gestione positiva del conflitto attraverso la Mediazione*, in *Quaderni di Mediazione*, II (2007), 37-43; si veda, altresì: K. CLOKE, *Politics and values in Mediation: the chinese experience*, in *Mediation Quarterly*, XVII (1987), 69-82. Nella tradizione culturale confuciana si può giungere a una vita "perfetta" solo se si compie con profonda diligenza il proprio dovere, il quale cambia in rapporto alla posizione che l'individuo occupa all'interno della società di appartenenza. Affermare quindi una supremazia del dovere sul Diritto contribuisce in modo emblematico ad agevolare la predisposizione verso pratiche conciliative, favorendo così una presa di coscienza (delle proprie colpe) da parte dell'individuo coinvolto in una situazione conflittuale. Maturare una mentalità in cui il compromesso e la conciliazione trovino spazio richiede un lungo processo educativo che si fonda sul profondo rispetto di tutti; per ulteriori approfondimenti cfr. G. COSÌ, *Vendetta, Pena, Mediazione: dalla retribuzione alla restituzione*, in G. COSÌ - M.A. FODDAI (curr.), *Lo spazio della Mediazione*, Milano, 2003, 133-144.

7 Cfr. E. RESTA, *Il Diritto fraterno*, Roma-Bari, 2002, 80 ss.

matrimoniali e commerciali<sup>8</sup>. Verso la metà del sec. XIX in Gran Bretagna furono istituiti i primi “*Boards of Conciliation*”, Organi deputati a risolvere conflitti tra imprese e società. Agli inizi del Novecento, sempre nel Regno Unito, la Mediazione inizia a occuparsi principalmente di situazioni familiari in crisi. Oltre a Cancellieri dei Tribunali e assistenti sociali, il ruolo di “Conciliatori-Mediatori” fu ricoperto anche da ecclesiastici e ministri dei diversi culti operanti nel territorio inglese<sup>9</sup>.

Nell’economia della presente riflessione ritengo utile soffermarmi sui quattro ambiti nei quali l’Istituto della *Mediazione* risulta più utilizzato e studiato. Negli Ordinamenti statuali si ricorre a tale tecnica, in prevalenza, nelle controversie di natura *familiare* e *minorile*. Nel Diritto della Chiesa si fa esplicito richiamo alla Mediazione in ambito *matrimoniale* e *penale*. Al di là dell’ambito applicativo, la Mediazione comporta valori culturali utili al Diritto.

## 2. LA MEDIAZIONE IN AMBITO FAMILIARE

È facile apprezzare le potenzialità dell’Istituto della *Mediazione* in ambito familiare, dove risulta parte di un ideale, forse utopistico, che non intende diminuire la tutela dei beni protetti dal Diritto di famiglia ma valorizzare, nei casi di conflitto, le potenzialità annesse al senso di responsabilità dei singoli, ritenendo che possano prevalere sull’efficacia che deriva da impersonali prescrizioni normative. L’obiettivo della *Mediazione familiare*, senza il quale ogni accordo avrebbe una durata breve, è che i genitori possano ripristinare una costruttiva comunicazione, nella quale inserire obbligatoriamente il compito di occuparsi del *bene dei figli*, malgrado la presenza di conflitti ancorati nel tempo. Non è garantito un accordo finale e il Mediatore non ha potere di prendere decisioni vincolanti, al contrario di ciò che avviene nell’Arbitrato dove le parti, pur di comune accordo, rimettono ad un terzo imparziale la decisione<sup>10</sup>. Perciò la *Mediazione* appartiene all’*ordine negoziato* di risoluzione di una controversia, mentre l’*Arbitrato* appartiene a quello dell’*ordine imposto*.

---

8 Cfr. R. ADLER - B. BARNES, *Mediation and lawyers: the pacific way*, in *Hawaii Bar Journal*, XXV (1983), 37 ss.

9 Cfr. M. RIONDINO, *La Mediazione familiare*, in *Commentarium pro Religiosis et Missionariis*, LX-XIX (2005), 39-56.

10 Per ulteriori approfondimenti cfr. M. RIONDINO, *Mediazione familiare e interculturalità in Europa. Profili di Diritto comparato*, in *Il Diritto di famiglia e delle persone*, XXXIX (2010), 1845-1870.

La Mediazione familiare nacque a Los Angeles nel 1939 quando si costituì la “*Family Conciliation Court*” con lo scopo di “provvedere agli accordi amichevoli delle controversie familiari”<sup>11</sup>; si deve comunque ricordare che già dagli anni Venti le comunità ebraiche americane istituirono un Comitato di conciliazione, denominato “*Jewish Conciliation Board*”, con sede nella città di New York, finalizzato ad incoraggiare risoluzioni consensuali delle controversie. Dal 1972 ebbe grande espansione, grazie all’opera di O. J. Coogler, considerato fondatore della moderna Mediazione familiare intesa come intervento strutturato dove un terzo *imparziale* facilita il dialogo tra i genitori e la riassunzione delle loro responsabilità nei confronti dei figli. L’intento era aiutare i coniugi che volessero negoziare la Separazione o rinegoziare gli accordi di Divorzio, nell’ottica del superamento della logica vincitore-vinto (sottesa al sistema accusatorio del Processo legale americano di Divorzio)<sup>12</sup>.

In Europa la *Mediazione familiare* approda quasi contemporaneamente; pioniera fu Lisa Parkinson che dal 1973 avviò a Bristol (Gran Bretagna) pratiche di conciliazione tra coniugi in crisi. Negli anni ottanta si diffusero centri di Mediazione familiare in altri Paesi; i primi Mediatori erano Psicologi, ma presto presero parte Avvocati e Consulenti legali. Nel 1981 il “*National Family Conciliation Council*” di Londra definì il ruolo del Mediatore che, nella storia della Mediazione familiare, oltre a Psicologi e Avvocati, ha visto coinvolti semplici negoziatori interessati a promuoverla come alternativa alla sofferenza dei coniugi e dei figli, nella convinzione che questi ultimi non sono meri destinatari della protezione dell’Ordinamento attraverso i genitori ma titolari di diritti soggettivi degni di riconoscimento<sup>13</sup>.

---

11 Cfr. L. PARKINSON, *Family Mediation*, London, 1997, 27-31.

12 Cfr. O.J. COOGLER, *Structured Mediation in divorce settlement*, Lexington, 1978; O.J. COOGLER, *Changing the lawyer’s role in matrimonial practice*, in *Conciliation Courts Review*, I (1977), 1-8.

13 Nel 1978 si inaugurò a Bristol (UK) il primo centro pubblico di Mediazione familiare. Per approfondimenti cfr. L. PARKINSON, *Co-mediating with a lawyer Mediator*, in *Family Law*, XIX (1989), 135 ss.; L. PARKINSON, *Separation, Divorce and family Mediation*, London, 1987, 97 ss.; cfr., altresì: C. BOGLIOLO - A.M. BACHERINI, *Manuale di Mediazione familiare*, Milano, 2010, 107-110; A.L. BITETTO, *La Mediazione familiare in Inghilterra e Galles*, in AA.Vv., *La Mediazione familiare nel Diritto interno e nelle situazioni transfrontaliere*, Napoli, 2007, 145-156; M. RIONDINO, *Profili comparatistici della Mediazione familiare in Europa*, in *Apollinaris*, LXXIX (2006), 765-800; G. CENTINEO CAVARRETTA, *La Mediazione familiare nell’esperienza inglese: spunti per una riflessione comparatistica*, in *Il Diritto di famiglia e delle persone*, XXX (2001), 1271 ss. Per maggiori informazioni sugli esiti dei percorsi di Mediazione familiare, previsti dalla “Part III - *Legal aid for Mediation in family matters*”, nn. 26-27 del “*Family Law Act 1996*” (cfr. UNITED KINGDOM, *Family Law Act 1996*, in URL: < [http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1996/27/pdfs/ukpga\\_19960027\\_en.pdf](http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1996/27/pdfs/ukpga_19960027_en.pdf) > al 26-03-2012), si veda: G. DAVIS, *Monitoring publicly funded Family Mediation*, in *Family Law*, XXXI

Nel gestire i problemi che investono l'ambito familiare, la Mediazione è più utile del Processo, per cui vi ricorre un numero sempre maggiore di coppie in crisi. I suoi punti di forza sono lo sguardo al futuro e la cooperazione matura delle parti, per giungere agli accordi voluti. L'evoluzione dell'Istituto è unita all'evoluzione della figura del Mediatore, il cui compito è stato oggetto di trasformazioni e attenzioni normative in molti degli Stati, dove la crisi della famiglia ha risvolti drammatici. L'iniziale attività di transazione, secondo i principi della negoziazione ragionata e dell'equità, si è andata arricchendo come offerta di aiuto che esige formazione, competenza e predisposizione<sup>14</sup>.

Nell'Unione Europea l'interesse per l'Istituto familiare è rimasto, a lungo, ai margini del processo di unificazione legislativa; da alcuni anni però è in atto lo sforzo degli Stati per far convergere le Legislazioni nazionali verso principi comuni quali l'uguaglianza tra i coniugi e tra i figli, anche se nati fuori dal Matrimonio. L'interesse per la crescita equilibrata del fanciullo, in particolare nei casi di situazioni di disagio familiare, fu oggetto di studio e di impegno del Consiglio d'Europa<sup>15</sup>. Il suo Comitato di esperti di Diritto di famiglia preparò un progetto di Raccomandazione, analizzato poi dal "Comitato Europeo di Cooperazione Giuridica", e adottato in seguito dal medesimo Consiglio nella Raccomandazione R(98)1, del 21 gennaio del 1998<sup>16</sup>. Nel Preambolo si propone «ai Governi degli Stati membri di intro-

---

(2001), 110 ss. Degna di nota risulta essere la considerazione a cui giunge la Magistratura inglese la quale osserva che «... la difficoltà di consolidamento dell'Istituto della Mediazione familiare dipende fortemente dalla considerazione storica di un sistema (di Divorzio) basato sulla colpa delle parti e, sebbene la mediazione abbia un importante ruolo da svolgere nei futuri Procedimenti di Separazione e Divorzio, sono comunque irrealistiche le aspettative della Legge di sostituire i servizi di assistenza legale con i servizi di Mediazione» S.M. CRETNEY - J.M. MASSON - R. BAILEY, *Principles of Family Law*, London, 2003, 307.

- 14 Pur con diversità di accenti, tale riconoscimento ha segnato l'evoluzione del Diritto di famiglia in Europa, cfr. M.D. PANFORTI, *Affinità e discordanze del Diritto di famiglia in Europa*, in F. BRUNETTA D'USSEAU (cur.), *Il Diritto di famiglia nell'Unione Europea*, Padova, 2005, 615-616; cfr., altresì: S.J. PRICE - C. PRICE - P.C. MCKENRY, *Families and change*, London, 2009, 1-25; M. RIONDINO, *L'interesse supremo del fanciullo guida la tutela concreta*, in *Famiglia e Minori* (mensile di documentazione giuridica di "Guida al Diritto-Il Sole 24 Ore"), IV (2009), 2, 91-94; S. PATTI - M.G. CUBEDDU, *Introduzione al Diritto della famiglia in Europa*, Milano, 2008, 11-18 e 89-121; C. MCGLYNN, *Families and the European Union. Law, politics and pluralism*, Cambridge, 2006, 1-41.
- 15 Cfr. M. SESTA, *Manuale di Diritto di famiglia*, Padova, 2011, 134-137; M. FREEMAN, *The future of children's rights*, in *Children and society*, XIV (2000), 277-293; M. RIONDINO, *L'evoluzione del concetto di "interesse del minore" nella cultura giuridica europea*, in AA.VV., *Atti del XIII Colloquio giuridico internazionale. La filiazione nella cultura giuridica europea* (Roma, Pontificia Università Lateranense, 23-24 Aprile 2008), in *Civitas et iustitia*, VI (2008), 2, 389-411.
- 16 Cfr. COUNCIL OF EUROPE. COMMITTEE OF MINISTERS, *Recommendation No. R (98)1 of the Committee of Ministers to member States on family mediation*, (21-01-1998), in URL: < <https://wcd.coe.int/com>.

durre o promuovere la Mediazione familiare o, dove necessario, rafforzare la Mediazione familiare già esistente», invitando gli Stati a provvedere con misure idonee all’attuazione di «principi per la promozione e l’utilizzo della Mediazione familiare»<sup>17</sup>.

I principi ai quali i vari metodi e modelli devono ispirarsi, per garantire uno standard elevato di prestazioni, riguardano le qualità del Mediatore, la sua formazione e aggiornamento, e la dimensione pedagogica dell’attività. Le parti devono essere informate della possibilità di ricorrere ad altri tipi di consulenza, matrimoniale e familiare, per affrontare la crisi con maggiore responsabilità personale, concentrandosi in particolare sulle necessità dei figli. Gli Stati sono invitati altresì a facilitare, dietro richiesta delle parti, il riconoscimento degli esiti della Mediazione da parte dell’Autorità giudiziaria, ma anche a riconoscere l’autonomia della Mediazione, favorendone l’accesso. Si valorizza, dunque, il rapporto tra mediazione e giustizia; in particolare, si sollecitano Avvocati e Giudici a conoscere l’Istituto. Posti i principi, si lascia libertà agli Stati sulle modalità d’intervento, secondo le esigenze sociali e le tradizioni normative proprie<sup>18</sup>.

Oggi in Europa, il Paese con il più elevato numero di centri di Mediazione familiare è la Francia<sup>19</sup>. Anche Gran Bretagna e Spagna hanno provveduto, con apposite previsioni di Legge, a riconoscere la Mediazione familiare legiferando anche sulla figura e sui requisiti richiesti al Mediatore. Con notevole ritardo anche in Italia si è diffusa la Mediazione familiare, promossa da privati e in seguito da Consultori familiari ed Enti pubblici; la prima esperienza fu attivata dall’Associazione “Genitori Ancora” che nel 1987 promosse, presso il Comune di Milano, un progetto di servizio pubblico di Mediazione familiare; iniziative analoghe si diffusero presto anche in altre città.

Il primo riconoscimento legislativo sulla Mediazione familiare in Italia si ritrova nella Legge n. 285 del 28 Agosto 1997<sup>20</sup>, recante alcune “Disposizioni

---

intranet.InstraServlet?command=com.intranet.CmdBlobGet&IntranetImage=1153972&SecMod e=1&DocId=450792&Usage=2 > al 26-03-2012.

17 Per traduzione (non ufficiale) in lingua italiana, si veda: URL: < [http://www.aimef.it/index.php?option=com\\_docman&task=doc\\_view&gid=47&Itemid=37](http://www.aimef.it/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=47&Itemid=37) > al 26-03-2012.

18 Valga, nuovamente, il rinvio a: M. RIONDINO, *Mediazione familiare*, 1858-1860.

19 Per una analisi sugli sviluppi e sull’evoluzione della Mediazione familiare, in particolare in alcuni Paesi europei, si veda: *ivi*, 1860-1867.

20 REPUBBLICA ITALIANA, *Legge 28 agosto 1997, n. 285: Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza*, in *Gazzetta ufficiale*, CXXXVIII (1997), n. 207, 5 settembre 1997.

per la promozione dei diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza", che nell'Art. 4 prevede interventi atti a favorire «servizi di Mediazione familiare e consulenza per famiglie e minori al fine del superamento delle difficoltà relazionali». In Italia manca tuttavia una Legge quadro sul modello di Mediazione familiare da utilizzare, sulle strutture, nonché sugli spazi adeguati e i criteri da esigere sulla professionalità degli operatori.

Il Legislatore, nonostante tale inspiegabile vuoto normativo in tema di Mediazione familiare, ha inserito nella Legge n. 54/2006<sup>21</sup>, rubricata "Disposizioni in materia di Separazione dei genitori ed affidamento condiviso dei figli", un espresso richiamo alla possibilità, da parte del Giudice e sentito il parere dei coniugi, di rinviare l'adozione dei Provvedimenti di cui all'Art. 155 del "Codice civile" per consentire agli stessi coniugi di avvalersi di esperti per raggiungere un accordo nell'interesse dei figli. La possibilità di ricorrere alla *Mediazione* è dunque configurata, in questa Norma, come *residuale*; ad essa il Giudice può rinviare i coniugi prima di emanare i relativi Provvedimenti, per cui la previsione di spazi adeguati è piuttosto limitata. Malgrado ciò, pur destando preoccupazioni, in particolare sulla concreta attuazione in fase applicativa, la Legge 54/2006 determina una *rivoluzione copernicana* sull'affidamento dei figli e sulle relative responsabilità genitoriali, adeguandosi alle Legislazioni di altri Stati europei che hanno accolto i principi affermati nell'Art. 9 della "Convenzione O.N.U. sui diritti del fanciullo" del 1989<sup>22</sup> (dove viene sancito il diritto del bambino di mantenere relazioni personali e contatti con entrambi i genitori, nonché il dovere che i genitori si impegnino affinché il principio della bi-genitorialità, in ordine all'educazione e allo sviluppo integrale dei figli, sia riconosciuto)<sup>23</sup>.

21 REPUBBLICA ITALIANA, *Legge 8 febbraio 2006, n. 54: Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli*, in *Gazzetta ufficiale*, CXLVII (2006), n. 50, 1 marzo 2006.

22 Ratificata e resa esecutiva in Italia attraverso la Legge n. 176/91 (cfr. REPUBBLICA ITALIANA, *Legge 27 maggio 1991: Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989*, in *Gazzetta ufficiale*, CXXXII [1991], n. 135, 11 giugno 1991).

23 Cfr. G. BALLARANI, *La capacità autodeterminativa del minore nelle situazioni esistenziali*, Milano, 2008, 40-65; M. RIONDINO, *Famiglia e Minori. Temi giuridici e canonici*, Città del Vaticano, 2011, 93-121. Ricordiamo inoltre che solo di recente è stata introdotta, attraverso il D.Lgs. n. 28/2010 (cfr. REPUBBLICA ITALIANA, *Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28: Attuazione dell'articolo 60 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di Mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali*, in *Gazzetta ufficiale*, CLI [2010], n. 53, 5 marzo 2010), la Mediazione civile finalizzata alla conciliazione la quale sarà obbligatoria (a decorrere dal 20 marzo 2011) nei casi di controversie in materia di Successioni, di Locazioni, di Patti di famiglia. Per consultare il D.Lgs. 28/2010, cfr. M. ROCCO - A. SANTI (curr.), *Codice della Mediazione e della Conciliazione*, Milano, 2011, 107 ss.

### 3. LA MEDIAZIONE IN AMBITO MINORILE

Come già ricordato, l'Istituto della *Mediazione* gode di un'identità speciale in ambito penale-minorile, nel quale sono difficilmente separabili gli aspetti procedurali, ai quali si riferisce la Mediazione, dagli aspetti sostanziali, dove riveste importanza fondamentale la finalità riparativa della Pena, nonché il ricorso a modalità alternative alla sanzione. Rispetto al Diritto e al Processo penale, strutturalmente orientati ad accertare i fatti e decidere in una prospettiva statica, subordinata quindi alla superiorità della Legge e del Giudice nell'irrogare la sanzione, la Mediazione è un processo dinamico che si sviluppa tra il colpevole e la vittima, in un confronto svolto in prospettiva di riparazione. La differenza tra i due strumenti risiede nel ruolo attribuito in ciascuno al *dialogo* e all'*incontro* tra l'autore e la vittima<sup>24</sup>.

Le Norme del Processo penale mirano, quasi esclusivamente, all'analisi di eventi accaduti per appurare verità del passato. La Mediazione, al contrario, cerca di far riscoprire la verità al reo e alla vittima, ma in termini di *attualità relazionale*, sollecitando un processo dinamico nel quale si crei un confronto responsabilizzante, riferito anche a valori etici. La Mediazione offre all'*agente di Reato* e alla *vittima* la possibilità di rielaborare l'esperienza del danno arrecato e subito, superando la dimensione della sola sofferenza, intendendo inserire il Reato in un contesto relazionale che eviti il cristallizzarsi sia delle motivazioni che hanno portato l'autore a delinquere, sia del senso di dolore e ostilità insorti nella vittima<sup>25</sup>.

È di matrice anglosassone la letteratura giuridica che sottolinea il vincolo tra la *Mediazione* e la *giustizia riparativa* come nuove forme di giustizia, ricondotte alla nozione di *alternative justice*. Gli studi più recenti si focalizzano, in particolare, sulla vittima e sull'utilità di *curare* il male arrecato dal reo ad essa e alla sua comunità di appartenenza<sup>26</sup>. È significativo che alcune tra le pri-

---

24 Negli interventi che si basano su modalità riparative non si vuole rispondere al male col male, bensì attraverso un progetto di bene, sia con riguardo alla posizione del reo verso la vittima, sia favorendo un atteggiamento pur tuttavia positivo della vittima nei confronti del reo (così da consentire quel dialogo diretto o indiretto tra le parti che nel Processo penale è pressoché impossibile). La riparazione, al contrario della Pena retributiva, tenta realisticamente di ridurre, per quanto è possibile, le conseguenze (spesso tragiche) del male commesso; sul punto cfr. C. MAZZUCATO, *Mediazione e giustizia ripartiva in ambito penale. Spunti di riflessione tratti dall'esperienza e dalle linee guida internazionali*, in L. PICOTTI - G. SPANGHER (curr.), *Verso una giustizia penale "conciliativa"*, Milano, 2002, 85 ss.

25 Cfr. M. RIONDINO, *Giustizia riparativa e Mediazione minorile*, in *Apollinaris*, LXXXII (2009), 447-466.

26 Cfr. G. MANNOZZI, *La giustizia senza spada*, Milano, 2003, 47-50.



me esperienze concrete di giustizia riparativa e di Mediazione abbiano trovato attuazione in contesti caratterizzati da profonde motivazioni etico-religiose<sup>27</sup>.

In Italia, il legame tra condotta riparativa e finalità specialpreventiva è alla base del D.P.R. 448/1988, che a buon diritto si può considerare normativa pilota nell'Ordinamento penale<sup>28</sup>. Il Processo penale minorile si caratterizza, come è noto, per avere una finalità prevalentemente educativa, con l'obiettivo di favorire la crescita e la responsabilizzazione graduale del minore, in modo da consentire metodi di riparazione dei danni idonei a superare la tradizionale ottica punitiva<sup>29</sup>. Una delle peculiarità del Procedimento minorile risiede proprio nell'impegno teso a convogliare le esigenze proprie delle parti in conflitto, promuovendo il *confronto* e l'*incontro* dell'autore di Reato con la vittima.

Su questa via la *mediazione dei conflitti* viene intesa, nell'ambito minorile, come possibilità di promuovere l'elaborazione di situazioni problematiche, anche in forza della particolare condizione del minore inteso come soggetto in formazione, e ciò attraverso modalità dialogiche che mirino al graduale superamento dei conflitti.

Tra i primi documenti che hanno dato impulso e sviluppo alla Mediazione si devono annoverare quelli del *VII Congresso delle Nazioni Unite sulla prevenzione del crimine ed il trattamento dei delinquenti*, svoltosi a New York nel

---

27 Una delle prime esperienze venne avviata all'interno di una comunità mennonita di Kitchner (Ontario - Canada) nel 1974 dove venne impartita ad alcuni minorenni, da parte di un "probation Officer", la prescrizione di incontrare le vittime e di riparare le conseguenze dannose frutto di azioni vandaliche; cfr. D. PEACHEY, *The Kitchner experiment*, in M. WRIGHT - B. GALAWAY (curr.), *Mediation and criminal justice. Victims, offenders and community*, London, 1989, 14 ss.; M. BOUCHARD - G. MIEROLO, *Offesa e riparazione*, Milano, 2005, 50-57; M. RIONDINO, *Il minore di fronte alla giustizia*, in *Commentarium pro Religiosis et Missionariis*, LXXXVII (2006), 149-170.

28 Peraltro il ricorso alla Mediazione si prevede, anche, nel D.Lgs. 274/2000 sulla competenza penale del Giudice di Pace (cfr. REPUBBLICA ITALIANA, *Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 274: Disposizioni sulla competenza penale del Giudice di Pace, a norma dell'articolo 14 della Legge 24 novembre 1999, n. 468*, in *Gazzetta ufficiale*, CXLI [2000], n. 234, 6 ottobre 2000, supplemento ordinario n. 166 [Rettifica *Gazzetta ufficiale* n. 69 del 23 marzo 2001; Rettifica *Gazzetta ufficiale* n. 119 del 24 maggio 2001]). In tale Decreto legislativo si prevede la possibilità per la parte offesa di citare direttamente in Giudizio la persona a cui viene imputato il Reato purché questo sia perseguibile a querela di parte. In particolare ci si riferisce a Reati quali l'ingiuria, la diffamazione, la minaccia e gli atti contrari alla pubblica decenza. Il Giudice di Pace è tenuto a promuovere ex Art. 29, 4° co., D.Lgs. 274/00, un tentativo di conciliazione attraverso un Ufficio di Mediazione o assumendo egli stesso le vesti di Mediatore, senza poter utilizzare ai fini del Giudizio quanto eventualmente appreso in tale fase. Cfr. L. EUSEBI, *Processo e sanzioni relativi alla competenza penale del Giudice di Pace: il ruolo del principio conciliativo*, in L. PICOTTI - G. SPANGHER (curr.), *Competenza penale del Giudice di Pace e "nuove" Pene non detentive*, Milano, 2003, 55-77.

29 Cfr. M. RIONDINO, *Justicia restaurativa y Mediacion juvenil. La experiencia en Italia*, in *Nuove esperienze di giustizia minorile*, I (2009), 27-40.



1985, in cui si consiglia agli Stati di incentivare sistemi non giudiziari di risoluzione delle controversie improntati alla Mediazione, per favorire il riconoscimento del diritto della vittima alla riparazione. Le *Regole minime concernenti l'amministrazione della giustizia per i minori* (“*Regole di Pechino*”)<sup>30</sup> del 1985 promuovono nuovi atteggiamenti sulla devianza minorile, superando la tradizionale ottica retributiva e il mero assistenzialismo, auspicando (all’Art. 11) di ricorrere a strumenti extra-giudiziari in ogni stato e grado del Processo che veda imputato un minorenne, valorizzando le potenzialità responsabilizzanti dell’intervento penale. Si invitano così gli Stati ad adottare nuove tipologie sanzionatorie alternative alla detenzione, rispettando la finalità educativa, da assicurare sempre al minorenne. Nella stessa linea si colloca la *Convenzione O.N.U. sui diritti del fanciullo*, stipulata a New York il 20/11/1989 (specialmente all’Art. 40, 3° co., lett. b). La Convenzione è Fonte normativa utile per sollecitare gli Ordinamenti dei singoli Stati alla critica delle modalità sanzionatorie dirette ai minorenni. Identica virtualità riveste la *Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli*, stipulata a Strasburgo il 25/01/1996<sup>31</sup>. Infine, meritano ancora di essere ricordate due Raccomandazioni del Consiglio d’Europa: la prima è la *Raccomandazione (87) 20*<sup>32</sup>, che all’Art. 2 richiama proprio la necessità della ricomposizione dei conflitti al fine di «evitare ai minori la presa in carico da parte del sistema della giustizia penale e le conseguenze che ne derivano»; la seconda è la *Raccomandazione (99) 19*<sup>33</sup>, adottata in riferimento al citato Documento finale del X Congresso di Vienna<sup>34</sup>, che promuove il riconoscimento della Mediazione, sia pubblica che privata, da parte dei singoli Stati<sup>35</sup>.

30 Cfr. ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE, *Regole minime concernenti l'amministrazione della giustizia per i minori* (29-11-1985), in URL: < [http://www.giustiziaminorile.it/normativa/onu\\_ny\\_29111985.pdf](http://www.giustiziaminorile.it/normativa/onu_ny_29111985.pdf) > al 26-33-2012.

31 CONSIGLIO D’EUROPA, *Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli* (25 gennaio 1996), in URL: < <http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/PDF/160-Italian.pdf> > al 26-03-2012 (cfr. REPUBBLICA ITALIANA, *Legge 20 marzo 2003, n. 77: Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996*, in *Gazzetta ufficiale*, CXLIV [2003], n. 91, 18 aprile 2003, supplemento ordinario n. 66).

32 COUNCIL OF EUROPE. COMMITTEE OF MINISTERS, *Recommendation No. R (87) 20 of the Committee of Ministers to member States on social reactions to juvenile delinquency* (17-09-1987), in URL: < <https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=608029&SecMode=1&DocId=694290&Usage=2> > al 26-03-2012.

33 COUNCIL OF EUROPE. COMMITTEE OF MINISTERS, *Recommendation No. R (99) 19 of the Committee of Ministers to member States concerning mediation in penal matters*, (15-09-1999), in URL: < <https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=420059&Site=DC> > al 26-03-2012.

34 TENTH UNITED NATIONS CONGRESS, *Declaration on the prevention of crime and the treatment of offenders*, (Vienna 10-17 aprile 2000), in URL: < <http://www.uncjin.org/Documents/congr10/4r3e.pdf> > al 26-03-2012.

35 Per ulteriori approfondimenti sulla normativa sovranazionale, valga il rinvio a: M. RIONDINO, *Giustizia riparativa e Mediazione minorile*, 458-460.

Mi soffermo brevemente sulla Normativa italiana, in quanto esempio utile per capire non solo il vincolo tra *Mediazione* e *giustizia ripartiva*, ma l'ulteriore nesso tra Mediazione e misure alternative alla sanzione. Come detto, il Processo penale minorile è disciplinato in Italia dal D.P.R. 448/88 ("Approvazione delle disposizioni sul Processo penale minorile a carico di imputati minorenni")<sup>36</sup>, nel quale si esprimono i principi sulla finalità educativa e responsabilizzante del Processo a carico di un imputato minorenne<sup>37</sup>. In tale Normativa non vi è un esplicito richiamo alla *Mediazione*, ma il ricorso ad essa è di fatto consentito in ragione della finalità educativa cui tutto il Procedimento minorile deve tendere, onde facilitare il recupero e il reinserimento del giovane che delinque. In particolare, è l'Art. 28 del D.P.R. 448/88 che prevede per il Giudice la possibilità di indicare, nel Provvedimento sospensivo del Processo con cui si dispone la "*messa alla prova*", prescrizioni «dirette a riparare le conseguenze del Reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa dal Reato». Con l'Istituto della messa alla prova viene introdotta per la prima volta nell'Ordinamento italiano una misura di *probation*<sup>38</sup>, che consente di rispondere al Reato senza infliggere una Pena e, segnatamente, una Pena detentiva; ciò sovverte l'assunto secondo cui l'*entità* della sanzione costituisce l'unico modo di rispondere al *male* del Reato.

L'attività di mediazione si propone, da una parte, di aiutare il reo a esprimere il suo vissuto e le motivazioni che l'hanno indotto a delinquere e, dall'altro, di favorire un nuovo atteggiamento da parte della vittima, che si fondi su una maggiore comprensione dei fattori che abbiano favorito la condotta illecita. Il deferimento di un caso all'Ufficio di mediazione è reso possibile, peraltro, già dall'Art. 9 del D.P.R., che consente al Giudice e al Pubblico Ministero di raccogliere tutte le informazioni idonee a far luce sulla *personalità* del giovane, per predisporre misure adeguate alla prioritaria finalità educativa. La principale novità della Norma risiede, quindi, nel consentire l'accertamento delle caratteristiche soggettive –individuali, ambientali, economiche, sociali

---

36 REPUBBLICA ITALIANA, *Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448: Approvazione delle disposizioni sul Processo penale a carico di imputati minorenni*, in *Gazzetta ufficiale*, CXXIX (1988), n. 250, 24 ottobre 1988.

37 Cfr. C. CESARI, *The juvenile justice system in Italy*, in G. GIOSTRA - V. PATANÈ (CUR.), *European Juvenile Justice System*, Milano, 2007, 243-272; M. RIONDINO, *Juvenile justice system in Italy*, in A. FARKÁS (CUR.), *Developing tendencies of criminal Law in Europe and in the USA*, Budapest, 2012, in corso di pubblicazione.

38 Cfr. M. COLAMUSSI, *La messa alla prova*, Padova, 2010, 1-33; A. PULVIRENTI, *Il Giudizio e le Impugnazioni*, in A. PENNISI (CUR.), *La giustizia penale minorile: formazione, devianza, Diritto e Processo*, Milano, 2004, 328-330.

e familiari– del minore, accertamento precluso (salvi i profili sull’eventuale esclusione dell’imputabilità) ex Art. 220, 2° co., del Codice di Procedura penale, rispetto agli adulti: su questa via si permette di costruire, per la prima volta, una solida base per strategie d’intervento modellate sulle necessità concrete del minore stesso. Il Giudice può dunque rivolgersi agli operatori dell’Ufficio per la Mediazione, già nella fase delle Indagini preliminari, al fine di valutare la rilevanza sociale del fatto ed eventualmente l’opportunità che il giovane si attivi in un percorso finalizzato a riparare le conseguenze del Reato, come pure, soprattutto, per favorire l’incontro con la vittima, in vista di una riassunzione delle responsabilità verso quest’ultima e verso l’intera società<sup>39</sup>.

Deve inoltre considerarsi che l’Art. 27 del D.P.R. 448/88 introduce la possibilità, da parte del Pubblico Ministero, di chiedere al Giudice il proscioglimento del minore per *irrilevanza del fatto*, purché risultino la *tenuità del fatto* medesimo, *l’occasionalità del comportamento* e il pericolo di un *pregiudizio* –nel caso in cui venisse seguito l’iter processuale ordinario– *delle esigenze educative del minore*. Ciò dimostra che il ricorso alla Mediazione può offrire un contributo rilevante al giudizio sull’irrilevanza del fatto, oltre a validi processi di autoreponsabilizzazione del reo. Non è avventato quindi, affermare che la *Mediazione* e la riparazione dell’offesa possano introdurre elementi valutativi importanti per applicare l’Art. 27 D.P.R. 448/1988. D’altra parte, il proscioglimento per irrilevanza del fatto non sarà più interpretato, ove supportato dalla Mediazione, come una decisione che risponda a meri intenti di depenalizzazione e deflazione processuale, ma, al contrario, come un’opportunità, concessa al minore, in vista di un cammino verso la riassunzione di responsabilità nei confronti della vittima e della società.

Peraltro, il ricorso alla Mediazione resta legato, soprattutto, all’Istituto della *messa alla prova*, del cui *progetto* può costituire uno degli elementi, stante l’orientamento delle prescrizioni –come s’è visto– «a riparare le conseguenze del Reato e a promuovere la riconciliazione del minore con la persona offesa» (ciononostante, permangono talune resistenze a includere la Mediazione tra le prescrizioni)<sup>40</sup>.

39 Cfr. M. RIONDINO, *Per il minore autore di Reato valutazioni ad hoc suddivise in quattro fasi*, in *Famiglia e minori* (mensile di documentazione giuridica di “Guida al Diritto-Il Sole 24 Ore”), V (2010), 9, 74-78; C. RIZZO, *Accertamenti sull’età e la personalità del minore nel Procedimento penale*, Milano, 2007, 133-154.

40 Cfr. L. FADIGA, *Il Giudice dei minori*, Bologna, 2010, 77-80; A. MESTITZ, *Messa alla prova: tra innovazione e routine*, Roma, 2008, 30 ss.; M. RIONDINO, *Messa alla prova: una scelta ancora residuale per la giustizia minorile*, in *Famiglia e minori* (mensile di documentazione giuridica di “Guida al

L'adesione alla Procedura di Mediazione può certo implicare anche dei rischi: ad esempio il rischio che il minore accetti la proposta solo per fini utilitaristici, senza alcun coinvolgimento emozionale. Ciò potrebbe accadere nel caso in cui il percorso da intraprendere non venga presentato come un impegno serio, da assumere rielaborando il vissuto in prospettiva futura. A sua volta, anche la vittima potrebbe sentirsi costretta ad accettare un percorso di Mediazione per non essere successivamente colpevolizzata di un eventuale destino giudiziario del minore, che trova l'epilogo più amaro nella reclusione. Rinunciare a una proposta conciliativa significherebbe, tuttavia, precludere ogni possibilità di ricercare soluzioni della frattura rappresentata da un Reato che si manifestino più umane rispetto a quelle tradizionali, cui resta estranea qualsiasi dimensione dialogica.

La *Mediazione minorile* non dovrà essere ridotta a una semplice alternativa ai paradigmi retributivo e rieducativo: una sorta di *terza via* o di *giustizia dolce* che mascheri comunque una concezione *punitiva*; al contrario, si dovrà favorire una sua collocazione dogmatica più autonoma e funzionale, all'interno della quale i ricorsi a pratiche di *restorative justice* siano valorizzati come risposta efficiente alla conflittualità sociale<sup>41</sup>.

#### 4. LA MEDIAZIONE NEL DIRITTO CANONICO

Anche nel Diritto canonico è ipotizzabile un'applicazione maggiore della Mediazione e dei valori di discernimento e di decisione condivisa di cui tale Istituto è portatore. Anche se tale applicazione appare limitata, ci sono richiami espressi alla Mediazione nei Canoni sui Processi in generale e in quelli che regolano i vari tipi di Processo. Tralascio i Consigli di Mediazione, raccomandati dal Codice rispetto alle controversie sorte da Atti della potestà amministrativa (*ex Can. 1733*); mi soffermo sulla Norma generale, con ulteriori considerazioni sulle possibili caratteristiche della Mediazione in ambito *matrimoniale e penale*.

La Norma generale si trova inserita nel Tit. III del libro VII del CIC, dedicato alla *Disciplina che deve essere osservata nei Tribunali ecclesiastici*. Nel Can. 1446 §2, si prevede che non solo all'inizio della lite, ma in qualsiasi

---

Diritto-Il Sole 24 Ore"), VI (2011), 2, 86-89; C. CESARI, *Sospensione del Processo e messa alla prova*, in G. GIOSTRA (cur.), *Il Processo penale minorile*, Milano, 2009, 341-396.

41 Cfr. M. RIONDINO, *Giustizia riparativa e Mediazione minorile*, 465-466.

fase del Giudizio ed ogni qualvolta intraveda possibilità di esito favorevole, il Giudice esorti le parti assistendole affinché si sforzino nel cercare un accordo avvalendosi anche della mediazione di persone autorevoli<sup>42</sup>. Trattandosi di una Norma processuale generale, si può affermare che risponde al dovere di evitare le liti, che appartiene all'eredità evangelica (Mt 18, 15-16); già nelle esperienze delle prime comunità cristiane l'attività processuale della Chiesa si modellava, prevalentemente, verso una riconciliazione delle parti, anziché sulla produzione di Sentenze giudiziali.

A differenza di quello che normalmente si afferma sul ricorso alla Mediazione familiare negli Stati, alla quale si assegna un ruolo primario di gestione delle controversie coniugali, in favore degli interessi dei figli, sarebbe incompleto sostenere che nelle Cause matrimoniali canoniche, sia di nullità che di Separazione, la Mediazione possa avere un tale limitato obiettivo. In effetti, l'impegno primordiale della Chiesa è costituito dal tentativo di pervenire alla riconciliazione dei coniugi e, se del caso, convalidare il Matrimonio. In tal senso, anche se non risulta essere l'obiettivo presente negli altri Ordinamenti (eccetto nel *Family Law Act* del 1996), è lecito sostenere che l'Ordinamento canonico possa assegnare alla Mediazione familiare una finalità preventiva. Finalità che può perfettamente essere oggetto della testimonianza che è chiamato a rendere l'Ordinamento canonico di fronte ad altri sistemi giuridici. In effetti, dinnanzi alla Separazione familiare, primo e principale obiettivo dell'evangelizzatore è il possibile recupero dell'ideale matrimoniale, in quanto non è oggetto di discussione che l'unico modello di famiglia ammissibile sia quello fondato sul mantenimento della convivenza tra i coniugi purché sia sorta da Matrimonio valido<sup>43</sup>.

Al Legislatore canonico però non sfugge la patologia del Matrimonio, anche di quello sorto validamente, per cui ha presente quelle situazioni in cui il recupero della convivenza non è possibile e nelle quali non è detto che, nella permanenza di una situazione di crisi, la convivenza tra i coniugi risulti, di fatto, il migliore modo per esaudire i *gravissimi compiti* che vengono affidati ai genitori (ex Can. 226 §2). In quei casi si prospetta un'applicazione

---

42 Cfr. M.J. ARROBA CONDE, *Principi di Deontologia forense*, in ASSOCIAZIONE CANONISTICA ITALIANA (cur.), *Il diritto di difesa nel Processo matrimoniale canonico*, coll. *Studi giuridici*, n. LXXII, Città del Vaticano, 2006, 139 ss.; M.J. ARROBA CONDE, *Corresponsabilità e Diritto processuale canonico*, in P. GHERRI (ed.), *Responsabilità ecclesiale, corresponsabilità e rappresentanza*, Città del Vaticano, 2010, 250-251.

43 Cfr. M. RIONDINO, *Famiglia e Minori*, 116-119.

della Mediazione familiare non dissimile dalla finalità di gestione del conflitto comune agli altri Ordinamenti, seppur sempre con richiami ai valori alti dell'Ordinamento canonico.

Per tale ragione, il Can. 1695 stabilisce l'impegno dell'Ordinario o del Giudice di utilizzare tutti i metodi dettati dalla sollecitudine pastorale per giungere alla riconciliazione dei coniugi in procinto di interrompere la convivenza, anche quando tale rottura sia fondata in uno dei titoli previsti dalla Legge canonica<sup>44</sup>. È noto che tra i motivi di *Separazione legittima* si annovera l'adulterio<sup>45</sup>. Il Legislatore però, richiamandosi al *bonum familiae*<sup>46</sup>, cioè al preminente *interesse dei figli*, raccomanda al coniuge vittima dell'adulterio (e lo raccomanda *vivamente*, Can. 1152 §1) di perdonare l'altro e di non interrompere la convivenza. È un caso in cui risulta evidente la superiore considerazione che merita, nelle Norme canoniche, l'interesse dei figli rispetto ad un titolo di stretta giustizia che autorizzerebbe ad interrompere legittimamente la convivenza. Allo stesso tempo, il bene spirituale e materiale dei figli è titolo previsto per la soluzione opposta, cioè per l'esonero dell'obbligo della convivenza coniugale, evitando così di recare ai figli inutili sofferenze frutto di un clima anomalo e conflittuale presente nel nucleo familiare (Can. 1153 §1).

Passando ora all'ambito penale, credo che le tecniche di *mediazione* siano soprattutto un ausilio alla riflessione sul sistema sanzionatorio della Chiesa<sup>47</sup>. Per la finalità ultima dell'Ordinamento canonico, la *salus animarum* (Can. 1752), e soprattutto perché il Diritto penale canonico è solo uno dei mezzi per tutelare l'identità della Chiesa e il bene comune<sup>48</sup>, vi è un'esigua previsione di

44 Cfr. M.J. ARROBA CONDE, *Diritto processuale canonico*, 5 ed., Roma, 2006, 616-618.

45 Cfr. U. TRAMMA, *Regolamentazione canonica della crisi coniugale*, in ASSOCIAZIONE CANONISTICA ITALIANA (CUR.), *Crisi coniugali: riconciliazione e contenzioso giudiziario*, coll. *Studi giuridici*, n. LIV, Città del Vaticano, 2001, 101-109; A. STANKIEWIKZ, *I doveri del Giudice*, in P.A. BONNET - C. GULLO (CUR.), *Il Processo matrimoniale canonico*, 2 ed., coll. *Studi giuridici*, n. XXIX, Città del Vaticano, 1994, 119-121. Per approfondimenti sulla evoluzione della Normativa codiciale sul Processo canonico per la Separazione dei coniugi, nonché sui profili di specialità del Processo di Separazione personale, cfr. A. INGOGLIA, *La Separazione coniugale in Diritto canonico*, Milano, 2004, 11-111; M.E. ALBERTI CASELLATI, *L'educazione dei figli nell'Ordinamento canonico*, Padova, 1990, 170-173.

46 Cfr. J.M. SERRANO RUIZ, *Famiglia e pluralismo religioso: note introduttive. Presupposti e prospettive nel sistema canonico*, Città del Vaticano, 2000, 89-106 (in particolare cfr. 97 e nota 28).

47 Cfr. M. RIONDINO, *Dalla Pena medicinale alla Mediazione penale. Principali applicazioni canoniche*, in *Commentarium pro Religiosis et Missionariis*, XC (2009), 293-315.

48 Cfr. G. FELICIANI, *Le basi del Diritto canonico*, Bologna, 1995, 124-126; Z. GROCHOLESKI, *Ius canonicum et caritas*, in *Periodica*, LXXXIII (1994), 9-17; G. DI MATTIA, *Il Diritto penale a misura d'uomo*, in *Apollinaris*, LXIV (1991), 747-770; A. BORRAS, *Les sanctions dans l'Église*, Paris, 1990, 105-116; P. CIPROTTI, "Diritto penale canonico", in *Enciclopedia giuridica*, IX,

fattispecie delittuose e, solo in apparenza, sono presenti Istituti che sembrano rendere poco utile il ricorso alla *Mediazione*. Mi riferisco a tre elementi: alla non obbligatorietà dell’Azione penale (da promuovere solo se, per altre vie, non risulti possibile *riparare lo scandalo, ristabilire la giustizia* e conseguire *l’emendamento del reo* di cui al Can. 1341); alla presenza di alternative di re-azione al Delitto, che consentono di ritenere la Pena non solo come privazione di un bene ma come un progetto di bene; infine, alle misure che operano nel foro interno (come la sospensione degli effetti della Pena o la remissione di essa in casi urgenti o di pericolo di morte, *ex* Can. 1355).

Malgrado ciò, non sarebbe saggio per il Diritto penale canonico prescindere dai richiami che provengono dalla *relazione tra giustizia riparativa e mediazione*; anzi, rispetto ad alcuni dei suoi elementi, il sistema penale della Chiesa può trarre grande giovamento per rendere una testimonianza coraggiosa verso altri sistemi giuridici<sup>49</sup>. Tali elementi si incentrano attorno:

- 1) ai *presupposti del Precetto penale* (garantendo l’ascolto previo del destinatario),
- 2) al *modo di provvedere all’Indagine previa* (dove il Can. 1717 §1 offre disposizioni scarse, riferite solo all’eventuale imputabilità),
- 3) *alla partecipazione delle vittime* (molto difficile da delineare quando si tratta di Delitti con danni a persone fisiche, mentre oggetto di più proficuo inserimento per Delitti che hanno come presupposto lo scandalo e il disorientamento della comunità),
- 4) *all’efficace analisi di eventuali corresponsabilità* per provvedere anche sulla fonte delle stesse ed infine,
- 5) *alla necessità di precisare meglio i criteri* che consentono di provvedere all’irrogazione di Pene per via extragiudiziale, vista la generalità di quelli stabiliti al Can. 1342.

---

Roma, 1989, 10-13; P. CIPROTTI, *Il Diritto penale della Chiesa dopo il Concilio*, in *Ephemerides Iuris canonici*, XXVI (1970), 100-101; V. DE PAOLIS, *Il libro VI. Le sanzioni nella Chiesa*, in *La Scuola Cattolica*, CXII (1984), 356-381; TH.J. GREEN, *The future on Penal Law in the Church*, in *The Jurist*, XXXV (1975), 212-275; G. BETTIOL, *Sullo spirito del Diritto penale canonico dopo il Concilio Vaticano II*, in *Rivista italiana di Diritto e Procedura penale*, IV (1971), 1093-1110; P. FEDELE, *Lo spirito del Diritto penale canonico*, in *Archivio penale*, VII (1972), 249-281; V. DEL GIUDICE, *Nozioni di Diritto canonico*, Milano, 1970, 481-493; A.C. JEMOLO, *Peculiarità del Diritto penale ecclesiastico*, in *AA.Vv., Studi in onore di Federico Cammeo*, I, Padova, 1933, 723-733 (in part., 732-733).

49 Di seguito si offrirà una sintesi su cinque applicazioni urgenti, finalizzate al *ristabilimento della giustizia salvifica*; per una più ampia e dettagliata disamina si veda: M. RIONDINO, *Giustizia riparativa e Mediazione nel Diritto penale canonico*, Città del Vaticano, 2011 (in particolare: 145-187).



#### 4.1 *Il Procedimento previo al Precetto penale*

Rispetto alle garanzie previe all’emanazione di un Precetto penale, si deve tener presente che tale strumento giuridico, in quanto appartenente alla categoria degli Atti amministrativi singolari, rivolti cioè a un destinatario specifico, riveste il più alto grado di coercibilità penale. A differenza delle sanzioni previste dalle Leggi penali, caratterizzate da generalità e astrattezza, e sottoposte alla verifica dell’effettiva corrispondenza tra la previsione legislativa e gli eventuali fatti delittuosi, le Pene previste in un Precetto, con il quale si impone al destinatario di fare o di omettere una determinata condotta, oltre ad essere sempre determinate (Can. 1319 §1) non si prestano ad ingenerare dubbi ulteriori sull’obbligatorietà di applicarle in caso di violazione del medesimo Precetto<sup>50</sup>.

Si può ritenere tale obbligatorietà una tra le ragioni per cui il Legislatore regola lo strumento del Precetto penale in termini restrittivi (Can. 1319), cioè non consentendo di prevedere Pene espiatorie perpetue, con speciale menzione all’impossibilità di prevedere per Precetto la Dimissione dallo stato clericale (Can. 1317), richiedendo molta riflessione prima di emanare il Precetto stesso e obbligando ad osservare alcune disposizioni riguardanti le Leggi penali particolari. Le riferite disposizioni sono la necessità di limitare la previsione di Pene ai casi in cui lo richieda la salvaguardia della disciplina ecclesiastica (Can. 1317), riducendo le Pene “*latæ sententiæ*” ai casi dolosi e speciali che provochino uno scandalo più grave, o che non possano essere affrontati con efficacia con Pene “*ferendæ sententiæ*”, e l’esigenza di non stabilire Censure, specialmente la Scomunica, se non con moderazione e per i Delitti più gravi (Can. 1318).

L’ermeneutica della Norma porta a ritenere la *Mediazione* uno strumento idoneo, con efficacia preventiva, cioè adeguato ad assicurare i requisiti restrittivi previsti per l’emanazione del Precetto. I valori che rappresenta l’Istituto della Mediazione, di cui fanno parte precipua la comunicazione tra i soggetti coinvolti (autore del Delitto e vittima) e la ricerca di una possibile soluzione creativa e condivisa, appaiono particolarmente validi per l’obbligato incontro (ai sensi del Can. 50) tra l’Autorità predisposta a emanare il Precetto e il potenziale autore del Delitto che ci si propone di evitare tramite il Precetto medesimo.

---

50 Cfr. J. SANCHIS, *La Legge penale e il Precetto penale*, Milano, 1995, 146-168.



I valori della *Mediazione* però suggeriscono di superare il margine stretto di incontro tra autore del Precetto e destinatario del medesimo, andando oltre la previsione di cui al Can. 50, dove si stabilisce che l’Autorità raccolga le notizie e le Prove e ascolti “*quatenus fieri potest*” coloro i cui diritti possono risultare lesi. Nel caso del Precetto penale, alla luce dei valori della mediazione, la disposizione sul Procedimento previo dell’Autorità dovrebbe essere rafforzata con clausola di validità, l’ascolto obbligatorio del destinatario non dovrebbe essere sottoposto a eccezioni, e tra i soggetti i cui diritti possono risultare lesi sembra più opportuno che la rappresentanza della comunità (in qualità di eventuale futura vittima del Delitto) non sia affidata solo alla stessa Autorità che la rappresenta che sarebbe, a sua volta, autore del Precetto. In tal senso, affinché il Procedimento previo al Precetto sia proficuo, sarebbe logico prevedere che l’Autorità si avvalga anche dell’ascolto di altri soggetti qualificati, che possano aiutare a valutare se sussistano le condizioni (per l’esigenza di salvaguardia efficace degli interessi della comunità) per emanare il Precetto<sup>51</sup>.

#### 4.2 Modalità di svolgimento e obiettivi della *previa* Investigatio

Anche rispetto all’Indagine *previa*<sup>52</sup>, i valori della *giustizia riparativa* e della prassi della *Mediazione* possono arricchire il dettato normativo. Il Can. 1717 incentra gli obiettivi dell’Indagine nella conoscenza dell’effettiva esistenza del Delitto e dell’imputabilità (§1) stabilendo, come unica modalità, l’esigenza di evitare pericoli per la buona fama (§2). L’Indagine si conclude con il trasferimento degli Atti all’Ordinario, al quale spettano le decisioni successive più gravi (Can. 1718), per le quali è conveniente che ascolti due

51 Cfr. M. RIONDINO, *Giustizia riparativa e Mediazione nel Diritto*, 158-163.

52 Cfr. J.J. FOLEY, *Preliminary Investigation: considerations and options*, in P.M. DUGAN (cur.), *Towards future developments in Penal Law*, Montreal, 2010, 33-35; D.G. ASTIGUETA, *L’Investigazione previa: alcune problematiche*, in *Periodica*, XCVIII (2009), 198-210; B.F. PIGHIN, *Diritto penale canonico*, Venezia, 2008, 531-543; C. PAPALE, *Il Processo penale canonico*, Città del Vaticano, 2007, 44-66; L. GRAZIANO, *La “previa Investigatio” e la tutela dei diritti nell’Ordinamento penale canonico*, in D. CITO (cur.), *Processo penale e tutela dei diritti nell’Ordinamento canonico*, Milano, 2005, 491-510; P. RONZANI, *La Pena ecclesiale*, Padova, 2004, 146-151; A.G. MIZINSKI, *L’Indagine previa*, in Z. SUCHECKI (cur.), *Il Processo penale canonico*, Città del Vaticano, 2003, 169-184; W.H. WOESTMAN, *Ecclesiastical sanctions and the penal Process*, Ottawa, 2003, 161 ss.; R. BOTTA, *La Norma penale nel Diritto della Chiesa*, Bologna, 2001, 101-105; G. DI MATTIA, *La Procedura penale giudiziaria e amministrativa CCEO e nel CIC*, in *Apollinaris*, LXIX (1996), 79-117; C. VENTRELLA MANCINI, *L’Indagine previa nel Processo penale del Codice di Diritto canonico della Chiesa latina e delle Chiese orientali*, in R. COPPOLA (cur.), *Incontro fra Canonici d’oriente e d’Occidente*, Bari, 1994, 543-556; J. SANCHIS, *L’Indagine previa al Processo penale*, in *Ius Ecclesiae*, II (1990), 511-550.

Giudici o esperti (§3). Tali decisioni hanno per oggetto: la valutazione sulla possibilità di procedere per la dichiarazione o applicazione della Pena, la possibilità di provvedere secondo le alternative alla sanzione di cui al Can. 1341, e se si debba procedere per via giudiziale o extragiudiziale (§1). Non si escludono successive revoche o modifiche delle riferite decisioni, se ci fossero elementi nuovi (§2), e si include sempre l'ascolto delle parti coinvolte in vista a dirimere la questione dei danni, da parte dell'Ordinario stesso, senza dover instaurare inutili giudizi (§4).

Vista la complessità di questa elaborata normativa, un primo punto da indicare è che tra gli obiettivi dell'Indagine previa, alla luce degli ideali della *giustizia riparativa* e delle tecniche di *mediazione*, non dovrebbe mancare da parte dell'investigatore o dell'Ordinario, un riscontro specifico circa il grado di disponibilità, da parte del presunto autore del Delitto, a provvedere con misure non penali ad una responsabile revisione della propria condotta. Se l'orientamento normativo può dirsi indirizzato ad evitare i Processi, nonché a misurare la necessità reale di provvedere alla sanzione, non sembra adeguato trasferire alla stessa attività processuale (cioè, alle competenze affidate al Giudice penale dal Can. 1344) il riferito riscontro sulla disponibilità dell'imputato.

La precedente proposta è avvalorata dal fatto che, tra le valutazioni che l'Ordinario deve compiere nel decidere se procedere o meno, sono incluse le condizioni generali di cui al Can. 1341. In tal senso, oltre ad essere riduttivo che l'Indagine abbia come unici obiettivi l'accertamento dei fatti e dell'imputabilità, non sembra logico che esuli da questa fase l'accertamento sull'inutilità dei mezzi alternativi alla sanzione, cioè la correzione e la penitenza sostitutiva. Colpisce soprattutto che la correzione non sia regolata in modo più concreto e si riduca (*ex* Can. 1347) l'attività del Vescovo a un'unica ammonizione obbligatoria.

Infine, essendo tra i compiti del Vescovo riuscire a dirimere la riparazione dei danni senza Processo (Can. 1718 §4), ed essendo tra i requisiti per decidere se procedere o meno conseguire comunque il *ristabilimento della giustizia*, non sembra adeguato che la normativa sull'Indagine previa non faccia alcun riferimento ad eventuali possibilità di contatto tra il presunto autore del Reato e la vittima, né che il potenziale rischio di ledere la fama di qualcuno (Can. 1717 §2) sia ragione sufficiente per eludere tale contatto<sup>53</sup>.

---

53 Cfr. M. RIONDINO, *Giustizia riparativa e Mediazione nel Diritto*, 163-169

### 4.3 *La partecipazione delle vittime*

Quando si tratta di fattispecie delittuose con danni diretti a persone fisiche gli obiettivi della *giustizia riparativa* e della *Mediazione*, quali alternative all'imposizione di una Pena, rendono molto delicata l'esigenza di partecipazione della vittima, i cui diritti debbono essere risarciti, coniugandoli con una tutela egualmente efficace del bene della comunità. Pur essendo gli obiettivi ultimi delle sanzioni e delle misure alternative ad esse, la conversione dell'autore del Delitto e la riconciliazione tra questi e la vittima, non sono obiettivi che possano essere imposti<sup>54</sup>. Così, rispetto alle tre finalità della Pena previste dalla Norma (la *emendatio rei, restitutio iustitiæ, reparatio scandali* di cui al Can. 1341), solo il ristabilimento della giustizia, che include la riparazione del danno causato alla vittima, si presta ad essere oggetto di imposizione coattiva. La conversione richiede disponibilità alla revisione di vita, da parte dell'autore del Delitto, e la riconciliazione richiede la disponibilità della vittima.

Nell'ideale di giustizia riparativa risulta fondamentale la partecipazione della vittima nell'accogliere, o almeno ascoltare, le motivazioni che hanno indotto il reo a delinquere. Tale partecipazione si deve disporre adeguatamente per evitare precipitazioni dell'Autorità nel punire e strumentalizzazioni delle presunte vittime nel denunciare. Se si tratta di Delitti che hanno l'ulteriore effetto dello scandalo e del disorientamento della comunità, la partecipazione di questa, in qualità di vittima, è sempre delicata, sia nel valutare gli estremi per imporre la Pena, sia nel valutare l'effettivo pentimento del reo per abrogarla<sup>55</sup>.

### 4.4 *Analisi delle eventuali corresponsabilità*

Vi sono alcuni Delitti canonici sui quali è ragionevole ipotizzare che siano stati favoriti da stili di vita, di governo e di formazione o da altri fattori non trascurabili. L'efficace analisi delle corresponsabilità nel Delitto, nell'ottica della giustizia riparativa e della Mediazione, non può essere ricondotta né confusa con la fattispecie di “concorso nel Reato” (prevista anche dal Diritto

---

54 Cfr. F. SUÁREZ, *Tractatus de Legibus ac de Deo legislatore in decem libros distributus*, Conimbricæ, 1612, l. IV, c. 12, n. 10, in cui il celebre giurista spagnolo afferma: «*Interior salus et reconciliatio cum Deo voluntaria esse debet*».

55 Cfr. M. RIONDINO, *Giustizia riparativa e Mediazione nel Diritto*, 169-174.

canonico al Can. 1329 del CIC); tale ipotesi in realtà si traduce in un insieme diversificato di responsabilità penali, in fin dei conti personali. Il profilo delle corresponsabilità cui ci riferiamo è più vasto e richiede di addentrarsi in tutto ciò che, in modo diretto o indiretto, abbia potuto incidere in maniera rilevante nel comportamento dell'unico autore del Reato, nel consolidamento di un suo stile comportamentale che abbia ingenerato il disprezzo dei beni tutelati dalla Norma penale, fermo restando che l'ignoranza della stessa non diminuisce l'imputabilità (*ex* Can. 1325).

In tale ambito, il tema della corresponsabilità merita una puntualizzazione previa. Gli ideali della *giustizia riparativa* e della *Mediazione* non si fondano nella negazione della capacità di delinquere ma, al contrario, nel considerare l'autore del Reato sempre come persona capace. Il bisogno di prospettare modalità sanzionatorie che non ledano la dignità personale (nonostante la gravità delle condotte), è affiancata dall'impossibilità di assimilare la persona del delinquente ad una somma di fattori esterni causanti le sue azioni negative. Perciò, il modo con cui favorire la rielaborazione di stili comportamentali pregressi e la disponibilità al rispetto futuro della Legge, ed a nuove scelte di vita, non necessita di un approccio che riduca a dinamiche deterministiche la spiegazione dei comportamenti individuali negando, in tal modo, la soggettività e l'autonomia personale<sup>56</sup>. L'approccio della *Mediazione*, al contrario, si fonda nella capacità della persona di sottoporre a giudizio morale le sue condotte e di trarre da tale giudizio motivo per atteggiamenti liberi orientati al bene e alla riparazione del male compiuto.

Tale capacità della persona, tuttavia, per trovare realizzazione, ha bisogno di aiuto efficace, dell'impegno cioè per rimuovere i fattori che favoriscono scelte criminose, oltre che dell'impegno teso a far sì che la persona agisca in modo più responsabile. In tal senso, affermare la libertà e capacità personale di delinquere non significa negare il peso non marginale di elementi formativi, culturali, psicologici, affettivi, sociali, e anche economici che favoriscono la commissione dei Reati<sup>57</sup>. Questi presupposti permettono di fare tre osservazioni nella sfera penale canonica<sup>58</sup>.

---

56 Cfr. L. EUSEBI, *La condotta umana come volizione di eventi*, in L. EUSEBI (cur.), *Dinamiche della volizione e libertà*, Milano, 2008, 7-16.

57 L. EUSEBI, *Riparazione e riconciliazione nel Diritto penale*, in *Archivio giuridico*, CXXXVII (2007), 269-301.

58 Per maggiori approfondimenti cfr. M. RIONDINO, *Connessione tra Pena canonica e Pena statale*, in ASSOCIAZIONE CANONISTICA ITALIANA (cur.), *Questioni attuali di Diritto penale canonico*, coll. *Studi giuridici*, n. XCVI, Città del Vaticano, 2012, 199-225.

La prima, di tipo negativo o limitativo, riguarda l’infondatezza di qualsiasi tentativo di attribuire responsabilità penali, in fattispecie delittuose di natura strettamente personale e intima, a soggetti diversi dell’autore del Reato. Per quel tipo di Delitti, a chi ricopre gli Uffici di potestà principali nei vari ambiti della comunità ecclesiale (Vescovi o Superiori religiosi), con i quali l’autore del Reato abbia vincoli di subordinazione gerarchica, non è ascrivibile la c.d. “*posizione di garanzia*” che, in taluni Ordinamenti, è fonte di responsabilità penale<sup>59</sup>.

La seconda osservazione, dal tenore invece estensivo è che, pur non essendoci tale forma di responsabilità derivante da posizioni di garanzia, esiste una sfera di possibile corresponsabilità molto delicata, derivante dall’eventuale omissione dei vari doveri che lo stesso Ordinamento canonico prevede, per lo svolgimento adeguato della loro funzione e delle funzioni di chi è vincolato, con subordinazione gerarchica, al loro ufficio capitale di governo. Certi Delitti, con una più evidente proiezione comunitaria (come l’abuso di potere da parte di chi svolge una funzione ecclesiale di cui al Can. 1381), non è infrequente che siano favoriti dall’omissione dei doveri di vigilanza (di cui ai Cann. 384 e 1389 §2), e, in qualche caso, dalla mancata messa in atto del Provvedimento di Rimozione tempestiva di chi svolge tali funzioni in modalità che provochino grave danno ai fedeli (*ex* Can. 192).

La terza osservazione riguarda altre misure di buon governo, al di là della vigilanza e della possibilità di Rimozione, volte a garantire una partecipazione viva nei servizi della vita ecclesiale. Misure come la *formazione adeguata*, il *dialogo fraterno* con gli operatori pastorali, *l’assegnazione degli incarichi con l’adeguata congiunzione* del bene comune e del bene (materiale, affettivo e spirituale) delle persone, la *revisione efficace* e abituale *dei vari servizi*, la

---

59 L’Art. 40 del Codice penale italiano, p.es., sancisce il *nesso di causalità*; l’eventuale responsabilità del Vescovo ai sensi dell’Art. 40, 2 co., del Codice penale (*Non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo*) sarebbe da inquadrarsi nell’ambito del concorso di persone omissivo per mancato impedimento dell’azione illecita di un terzo, ipotesi costituente manifestazione particolare di una delle due forme-base –l’obbligo di controllo riferito a una fonte di pericoli– in cui si sostanzia, secondo la dottrina più accreditata, la c.d. *posizione di garanzia* rilevante ai fini dell’omesso impedimento (l’altra essendo costituita dall’obbligo di protezione di un determinato bene). Perché una tale responsabilità risulti configurabile dovrebbe ritenersi, pertanto, che il rapporto tra Vescovo e chierici sottoposti alla sua giurisdizione delinei in capo al primo una posizione di garanzia intesa al controllo delle condotte poste in essere dai secondi, onde evitare che commettano –o tornino a commettere– Reati (per es. concernenti l’ambito sessuale). Sul punto, cfr. L. EUSEBI, *Responsabilità morale e giuridica del governo ecclesiale. Il ruolo dei Vescovi in rapporto ai fatti illeciti dei chierici nel Diritto canonico e nel Diritto italiano*, in P. GHERRI (ed.), *Responsabilità ecclesiale*, 82-194.

trasparenza e “linearità” nei criteri di organizzazione e affidamento dei vari servizi pastorali, l’evitare l’eccezione di persone, la testimonianza del Superiore, ecc., sono indispensabili per evitare che i fedeli, specialmente quelli con funzioni ministeriali, si incammino verso stili di vita esposti a degenerare in scelte personali tali come l’abuso di potere, la disobbedienza, il commercio ed altre condotte che favoriscono l’allontanamento dalla comunità ecclesiale<sup>60</sup>.

#### 4.5 Criteri per la scelta della Procedura sanzionatoria

L’espressa previsione nell’Ordinamento canonico di una Procedura extragiudiziale nella sfera penale, può far pensare che gli ideali della *giustizia riparativa*, cui abbiamo collegato l’utilizzo dello strumento della *Mediazione* (che è alternativa al Giudizio penale), siano più facilmente raggiungibili evitando il più possibile la Procedura giudiziale.

Conviene però ricordare che le tecniche di mediazione, in relazione ai valori della giustizia riparativa, sono collegate inscindibilmente ad evitare di comminare le sanzioni, o a scegliere misure sanzionatorie alternative, oppure a scegliere, tra le sanzioni tipizzate, quelle che meglio favoriscano la responsabilizzazione del reo e il soddisfacimento della vittima, previa adeguata partecipazione di entrambi.

In tal senso, solo parzialmente possono dirsi uniti i vantaggi della Mediazione alla previsione del Decreto penale extragiudiziale. In effetti, esclusa l’eventualità di non procedere ed evitare di comminare la Pena (eventualità che non richiede Provvedimento extragiudiziale alcuno), il Decreto extragiudiziale è previsto, non solo per imporre rimedi penali o penitenze (possibili alternative alla sanzione, la cui imposizione per Decreto non è sottoposta a limiti) ma anche per dichiarare o irrogare sanzioni vere e proprie, pur con alcuni limiti che, per la loro generalità, risultano non soddisfacenti, creano incertezze nella loro interpretazione e, in ogni caso, non garantiscono appieno i requisiti della Mediazione.

Il Can. 1342 dispone che la scelta di irrogare o dichiarare una Pena per Decreto extragiudiziale, sia rimessa alla valutazione (prudente) dell’Ordinario, ma che si richiedano “*giuste cause*” che si oppongano alla celebrazione

---

60 Cfr. M. RIONDINO, *Giustizia riparativa e Mediazione nel Diritto*, 174-178.

di un Processo giudiziario; il significato della giusta causa ingenera diverse interpretazioni. Oltre all'inesistenza di giuste cause, il §2 stabilisce altre eccezioni alla scelta della via extragiudiziale: in primo luogo, l'impossibilità di imporre per Decreto Pene perpetue (la cui gravità necessita di maggiori cautele nella fase applicativa) come, per esempio, la dimissione dallo stato clericale che, a norma del Can. 1317, può essere stabilita solo per Legge universale; in secondo luogo, quando la Legge o il Precetto vietino l'applicazione della Pena tramite Decreto.

Bisogna inoltre notare che, pur regolato con le riferite eccezioni limitative, il ricorso al Decreto extragiudiziale penale è comunque possibile, superando tali limiti, ponendo in essere altre misure straordinarie tipiche del sistema canonico, in genere applicabili caso per caso. Così, per via delle facoltà speciali o con permesso dell'Autorità universale competente, non è più escluso poter imporre per Decreto extragiudiziale la Pena perpetua di Dimissione dallo stato clericale. I Decreti sono regolati al Can. 50 che prevede come unica Procedura la necessità di ascoltare coloro i cui diritti possano risultare lesi, ma solo “*quatenus fieri potest*”, cioè senza vera garanzia che l'ascolto previo del destinatario del Decreto penale si avveri.

Alla luce di quanto è emerso risulta che il ricorso alla via extragiudiziarica sia un valido strumento quando si tenti di evitare l'infrazione di una Pena, privilegiando misure sanzionatorie alternative. Viceversa, gli altri ideali della giustizia riparativa e della tecnica di mediazione, non sono garantiti, non essendo assoluto l'obbligo di ascolto dell'autore del Reato e della vittima. Non è infondato il timore suscitato dalla mancanza di Processi penali giudiziari, e dal ricorso frequente alla via extragiudiziarica, non per evitare la sanzione e sostituirla con misure alternative, ma per imporre Pene. Spesso gli ideali della giustizia riparativa sono più facilmente raggiungibili con il ricorso al Processo giudiziale che, sotto pena di nullità, garantisce quanto meno, e con solennità scrupolose, la partecipazione dell'autore del Reato, con il relativo esercizio della propria difesa. È necessario però favorire, durante tutto l'*iter* processuale, i valori della mediazione, dinamiche cioè che facilitino la partecipazione della vittima e l'autoresponsabilizzazione di chi, compiendo un Delitto, si sia inevitabilmente allontanato dalla comunità ecclesiale<sup>61</sup>.

---

61 Ivi, 178-184.





# La decisione di governo nella Chiesa. *Rationabilitas e iustitia* dell'Atto amministrativo singolare<sup>1</sup>

PATRICK VALDRINI

**SOMMARIO** 1. Decidere e i caratteri della decisione di governo. 2. Decisione di governo e *rationabilitas*. 3. Decisione di governo e *iustitia*. 4. *Rationalibilitas* e *iustitia* della decisione di governo. 5. Decisione di governo e garanzia di un contenuto ragionevole e giusto. 6. Conclusione.

**SUMMARY** 1. *Decide and character of the government decision*. 2. *Government decision and rationabilitas*. 3. *Government decision and iustitia*. 4. *Rationalibilitas iustitia and the government decision*. 5. *Government decision and ensuring that content is reasonable and just*. 6. *Conclusions*.

## 1. DECIDERE E I CARATTERI DELLA DECISIONE DI GOVERNO

Il vigente Codice di Diritto canonico latino, rispetto al CIC del 1917, ha sviluppato una nuova sezione legislativa che tratta degli Atti amministrativi<sup>2</sup>. Esso offre una panoramica generale che meglio ci consente di comprendere la concezione canonica di tutti gli Atti che promanano dalla potestà di governo

---

1 Relazione presentata in occasione della Sesta Giornata canonistica interdisciplinare sul tema "Decidere e giudicare nella Chiesa", tenutasi presso la Pontificia Università Lateranense nei giorni 8-9 marzo 2011.

2 Cfr. Cann. 35-93; anche nel Codice dei Canoni delle Chiese orientali (CCEO) vi è una Legislazione sugli Atti amministrativi (Cann. 1510-1539) dal contenuto differente, però, rispetto a quello latino.

cosiddetta esecutiva<sup>3</sup>. È stato soprattutto merito della dottrina l'aver tematizzato ed essersi interrogata su alcune questioni di fondo<sup>4</sup>. Gli Atti amministrativi, in quanto tali, sono manifestazioni di volontà da parte di una persona o di un Collegio che, in forza di un Ufficio ecclesiastico o di una Delega, è titolare della potestà di governo esecutiva. Da queste manifestazioni di volontà, in

---

3 Il CIC parla di *Atto amministrativo* singolare (Can. 35) mentre il Can. 135 parla di potestà *esecutiva* e i Cann. 1400 e 1445 §2 di potestà *amministrativa*. Sembra che la seconda qualificazione, potestà *amministrativa*, sia stata introdotta per la prima volta in un testo ufficiale nell'Art. 106 della Costituzione apostolica *Regimini Ecclesiae Universae* (cfr. PAULUS PP. VI, Constitutio apostolica de Romana Curia: *Regimini Ecclesiae Universae*, in *AAS*, LIX [1967], 885-928) che introduceva il Ricorso contenzioso-amministrativo contro gli Atti amministrativi singolari dei titolari della potestà di governo, che non erano Atti del romano Pontefice; la formula "potestà *amministrativa*" è stata mutuata senz'altro dai Diritti statali (soprattutto dall'Ordinamento giuridico italiano) che furono modelli per la creazione di una nuova giurisdizione amministrativa nella Chiesa. Il CCEO usa l'espressione potestà *esecutiva*. Il CIC del 1917 parlava di potestà *coattiva* mentre l'Enciclica "*Quas Primas*" di Pio XI dell'11 dicembre 1925 (cfr. PIUS PP. XI, Litterae encyclicae de festo Domini nostri Iesu Christi regis constituendo: *Quas Primas*, in *AAS*, XVII [1925], 593-610) usava l'espressione potestà *esecutiva*.

4 La Legislazione sugli Atti amministrativi del CIC del 1983 è, per una parte, nuova rispetto alla Legislazione del CIC del 1917. La nozione di Atto amministrativo singolare viene evidenziata ed è oggetto di una serie di Canoni che riprendono elementi della vecchia Legislazione sui Rescritti e che sono raggruppati in una nuova parte generale (Cann. 29-93). Sotto la designazione di Atti amministrativi singolari, vengono descritti gli Atti che riguardano persone singole, fisiche o giuridiche: da una parte, le decisioni unilaterali o Decreti singolari (Can. 48) e Precetti singolari (Can. 49), dall'altra, i Rescritti, che consegnano un Privilegio, una Dispensa, una 'grazia' (Can. 59) quando la decisione singolare segue la petizione di una persona. I redattori del CIC non hanno scelto di presentare i vari Atti di governo secondo un criterio che avrebbe portato a collocare gli Atti in base al tipo di potestà esercitata (*criterio formale*). Così si sarebbero potuti distinguere gli Atti dovuti all'esercizio della potestà legislativa, Leggi e Decreti generali; gli Atti dovuti all'esercizio della potestà esecutiva ordinaria o delegata; Atti dal contenuto generale e Atti dal contenuto singolare. Sarebbero venuti fuori, però, alcuni problemi non semplici da risolvere, dal momento che alcuni Atti possono essere emanati da titolari della potestà legislativa o esecutiva (con concessione) come il Decreto generale (Can. 29). C'è, poi, il problema del Privilegio concesso da un Rescritto: anche se qualificato come Atto amministrativo singolare, non può essere rilasciato se non da un titolare della potestà legislativa o della potestà esecutiva che avrebbe ricevuto dal Legislatore il diritto di consegnarlo (Can. 76). Per la presentazione degli Atti amministrativi singolari, è stato scelto un *criterio materiale* che dà rilevanza al contenuto dell'Atto. Gli Atti amministrativi contengono sempre una decisione singolare e non generale (i Canoni 31 e 34 non usano l'espressione Atti amministrativi. Infatti, una parte della dottrina considera il loro carattere amministrativo mentre un'altra ne mette in risalto il carattere normativo). Da ciò deriva che il Rescritto può essere posto nell'elenco degli Atti singolari. Per studi su questa parte della Legislazione del CIC, oltre che le riflessioni dottrinali pubblicate sotto i Canoni 35-93 nei commenti del CIC di varie Facoltà di Diritto canonico o di autori e anche degli abbastanza numerosi articoli sui diversi Atti amministrativi (Decreti, Precetti, Privilegi, Dispense), vedere alcuni trattati: F.J. URRUTIA, *Les Normes générales. Commentaires des Canons 1-203*, Paris, 1992, 121-163; E. LABANDEIRA, *Trattato di Diritto amministrativo canonico*, Milano, 1994, 292-435; J. GARCÍA MARTÍN, *Le Norme generali del Codex Iuris canonici*, 4 ed., Roma, 2002, 182-346; I. ZUANAZZI, *Præsis ut prosis. La funzione amministrativa nella diakonia della Chiesa*, Napoli, 2005, 495-561; J. MIRAS - J. CANOSA - E. BAURA, *Compendio di Diritto amministrativo canonico*, coll. *Subsidia canonica*, n. 4, (trad. A. PERLASCA) 1 ed., Roma, 2007, 147-165; V. DE PAOLIS - A. D'AURIA, *Le Norme generali. Commento al Codice di Diritto canonico. Libro primo*, Roma, 2008, 199-264.

applicazione o nel quadro della Legge che lo consente, discendono diritti e doveri. Tali Atti, anche quelli conseguenti ad una necessaria richiesta, come nel caso dei Rescritti, producono i loro effetti direttamente o indirettamente nella sfera giuridica delle persone andando ad incidere su di essa. Da questa definizione che evidenzia il ruolo costitutivo di un titolare della potestà di governo, senza il quale non si potrebbe parlare di Atto amministrativo, possiamo ricavare tre elementi chiave che, sebbene si ispirino ad una trilogia classica di stampo più filosofico che giuridico, entrano nei momenti dell'*iter* della formazione della decisione: *desiderio, libertà, parola*.

In primo luogo l'atto del decidere è sempre posto da una persona titolare della potestà, animata da passioni, idee, progetti, sogni, unitamente ad una volontà personale di riuscita e di cambiamento della storia (desiderio). In secondo luogo, perché si possa davvero parlare di volontà o di scelta e ci si trovi davanti ad un atto di libero arbitrio da parte del titolare del governo, i fattori personali, sopra menzionati, si devono combinare con gli elementi oggettivi delle situazioni proprie degli individui e delle Istituzioni sulle quali, dopo valutazione, si dovrà andare a decidere (libertà). In terzo luogo, è attraverso la decisione, il cui contenuto avrà una forma prevista dal Diritto, che il titolare della potestà di governo esprimerà la sua volontà nei confronti di una o più persone o nei confronti di un'Istituzione, indicando ciò che si dovrà fare o non fare (parola).

Secondo questa impostazione classica di considerare l'atto del decidere, l'ultimo degli elementi della trilogia, la *parola*, evidenzia delle caratteristiche essenziali e proprie delle decisioni esecutive o amministrative sopra menzionate, soprattutto il carattere gerarchico e formale del decidere. Esso serve a creare una situazione giuridica, modificarla o sopprimerla, ad imporre ad una persona o a più persone di "essere" o di "fare", a creare un nuovo oggetto giuridico nell'Ordinamento canonico che, pur non avendo il carattere generale proprio della Legge, cioè essere vincolante *erga omnes*, obbliga comunque il destinatario o i destinatari singolari.

La decisione di governo, pertanto, è *imperativa e unilaterale*. Quando un soggetto riceve un Ufficio o una Delega, il suo rapporto con le altre persone, sul piano giuridico, cambia. S'instaura un rapporto d'ineguaglianza: uno comanda l'altro obbedisce; uno ha il diritto e, persino, il dovere di decidere, l'altro ha il dovere di obbedire<sup>5</sup>. La decisione di governo, poi, è *vincolante*

---

5 Questo era messo in risalto nei commenti del CIC del 1917, ad esempio nel commento di G. Mi-

e *legittima*. Essa non è una semplice raccomandazione od orientamento, è un'obbligazione ed è vincolante per il destinatario che, tranne in caso di Ricorso che può sospendere questo carattere per un determinato periodo di tempo, deve applicare la volontà del governante. Inoltre, il titolare del governo agisce nel quadro che determina l'esercizio della sua libertà e il suo desiderio. L'Atto deve essere legittimo. Si richiede, infatti, sia che vengano rispettati tutti i Procedimenti propri per l'emanazione di quel determinato Atto (Leggi formali) sia la Legge alla quale lo stesso si riferisce (Leggi sostanziali)<sup>6</sup>. *Imperatività, unilateralità, vincolatività e legittimità* sono connotazioni specifiche dell'Atto amministrativo canonico che, oltre ad essere tutelate dal Diritto, sono necessarie affinché una decisione sia giuridicamente un Atto amministrativo valido, applicabile, efficace e senz'altro congruente. Il Diritto vuole che la *parola* detta o pronunciata diventi un Atto amministrativo giuridicamente perfetto per ciò che riguarda non solo la forma ma anche il contenuto la cui importanza deriva dal fatto che esprime il desiderio e la volontà del titolare della potestà di governo.

## 2. DECISIONE DI GOVERNO E *RATIONABILITAS*

Discutere dell'importanza del contenuto dell'Atto amministrativo consente di uscire da un punto di vista fissato o concentrato sul rapporto gerarchico tra persone ineguali e di porre l'attenzione sul carattere volontaristico dell'Atto in quanto manifestazione di volontà di una persona cui si deve obbedire. L'Atto di governo, come esercizio di quella potestà con cui l'Autorità

---

CHIELS, *Normæ generales Iuris canonici. Commentarius libri I Codicis*, editio altera, I, Fornaci, 1949, 504, come in tutti i commenti del CIC del 1917. Questo rapporto di gerarchia tra membri titolari della potestà di giurisdizione e sudditi, è affermato nel quadro della concezione ecclesiologica-istituzionale della *societas inæqualis*, elemento del *Ius publicum internum* vigente prima del nuovo equilibrio ecclesiologico iniziato nella metà del secolo scorso. Vedere: M. NACCI, *Origini, sviluppi e caratteri del Ius publicum ecclesiasticum*, coll. *Corona lateranensis*, Città del Vaticano, 2010, 15-21. Il CIC del 1983 ha introdotto la nozione d'uguaglianza nel Can. 208. Rimane essenziale capire, però, perché i redattori del CIC hanno lasciato l'inciso "*secundum propriam cuiusque condicionem et munus*" criticato dalla dottrina quando il Canone faceva parte della "*Lex Ecclesie fundamentalis*". Sul punto, vedere: P. VALDRINI, *Fedele, uguaglianza e organizzazione della Chiesa nel CIC del 1983*, in A. SABETTA (cur.), *Ambula per hominem et pervenies ad Deum. Studi in onore di S.E. Mons. Ignazio Sanna*, Roma, 2012, 522-525.

6 La necessaria legittimità (chiamata anche da una parte della dottrina *legalità*) dell'Atto amministrativo è diventata un tema studiato con un nuovo interesse dopo la creazione della *Sectio Altera* della Segnatura Apostolica (si vedano più oltre le note 20 e 24). Vedere: J. HERRANZ, *Il principio di legalità nell'esercizio della potestà di governo*, in J. HERRANZ, *Studi sulla nuova Legislazione della Chiesa*, Milano, 1990, 113-139. P. MONETA, *Il controllo giurisdizionale sugli Atti dell'Autorità amministrativa nell'Ordinamento canonico. I. Profili di Diritto sostanziale*, Milano, 1973, 117-139.

decide l'applicazione della Legge o manifesta la sua volontà nel quadro della stessa, impone alle persone o alle Istituzioni di eseguire quella decisione. Esso deve essere anche valutato per la sua efficacia e il suo significato rispetto alla finalità della Chiesa che è quella di realizzare la *salus animarum* all'interno del dovere, come società, di promuovere il bene comune delle comunità e garantire l'ordine pubblico. Una simile attitudine è stata proposta da canonisti nel dibattito che si è protratto per secoli a proposito dello scopo della Legge ecclesiastica e del suo carattere di emanazione di un contenuto ragionevole o della volontà di un titolare della potestà di giurisdizione. Il dibattito risale alle definizioni di Legge elaborate da San Tommaso d'Aquino e da Francisco Suárez a partire delle quali si sono create correnti di pensiero diverse e scuole canonistiche opposte. La prima considera la Legge come un atto della ragione: «*ordinatio rationis ad bonum commune ab eo qui curam habet communitatis promulgata*»<sup>7</sup>. La Legge è un'opera del Legislatore che la promulga e che le dà una perfezione formale, elemento mai negato da San Tommaso; il carattere vincolante dell'Atto emanato deriva dal suo contenuto razionale, motivo per il quale promuove il bene comune della Chiesa<sup>8</sup>. La seconda, quella di Suárez, senza dimenticare che la Legge deve avere un contenuto giusto<sup>9</sup>, insiste sul carattere gerarchico dell'Atto promulgato: «*commune præceptum, iustum ac stabile sufficienter promulgatum*»<sup>10</sup> e mette in risalto il fatto che essa è anzitutto un Atto di governo che promana dall'Autorità gerarchica.

Come ha dimostrato il De Luca, il dibattito dottrinale sulle due posizioni è stato determinante nella Canonistica<sup>11</sup>. La posizione di san Tommaso ha dato al contenuto della Legge e al suo carattere ragionevole un posto di tutto rilievo, tanto che si è sviluppata una prassi ed una concezione della ricezione della Legge, delle Consuetudini, della *desuetudo* e della non osservanza della

7 S. THOMAS, *Summa Theologiae*, I-II, q. 90, a. 4, resp. Si veda in proposito: P. GHERRI (ed.), *Norme e regole nella vita e nel Diritto*. Atti della Giornata canonistica interdisciplinare, Città del Vaticano, 2009, 40-42.

8 Cfr. G. MICHELS, *Normæ*, 154.

9 Cfr. E. JOMBART, *Le volontarisme de la Loi d'après Suárez*, in *Nouvelle Revue de Théologie*, LIX (1932), 34-44; contro questa posizione: M. BASTIT, *Naissance de la Loi moderne. La pensée de la Loi de Saint Thomas à Suárez*, Paris, 1990, 317: «*malgré ses précautions, Suárez aboutit à un net volontarisme*».

10 F. SUÁREZ, *Tractatus de Legibus ac de Deo legislatore in decem libros distributus*, Conimbricæ, 1612, I,I, Can. 12, 5.

11 Cfr. L. DE LUCA, *L'accettazione popolare della Legge canonica nel pensiero di Graziano e dei suoi interpreti*, in *Studia gratiana*, III (1955), 201. Su questo argomento vedere: P. VALDRINI, *La ricezione della Legge nel Diritto canonico. Pertinenza e significato*, in *Diritto e religioni*, V (2010), 148, nota 26; si veda anche il recentissimo M.C. RUSCAZIO, *Receptio Legis. Sviluppo storico, profili ecclesio-logici, realtà giuridica*, Napoli, 2011.

Legge quando “*deficit ordinatio rationis*”, ma anche della partecipazione nella fase di elaborazione della stessa<sup>12</sup>. Il De Luca cita un brano del Commento di Ugucione in cui si dice che la Legge ha raggiunto la propria perfezione solo una volta che è stata promulgata; quest’ultima, tuttavia, può dirsi confermata dai suoi destinatari (*firmata*) qualora sia stata elaborata con l’aiuto dei collaboratori del Papa<sup>13</sup>. È stato dimostrato che i due Codici moderni non danno lo spazio dovuto né ad una ricezione della Legge dopo la sua promulgazione, né alla *desuetudo*, né tantomeno ad un’ampia partecipazione dei fedeli all’elaborazione della stessa. Nonostante il silenzio della Legislazione su questi elementi che segnano la partecipazione delle persone e delle comunità all’attività legislativa, essi rimangono nella Legislazione e nella prassi –pensiamo alla *Remostratio*<sup>14</sup>– attraverso alcuni Istituti giuridici che dimostrano il ruolo della *rationabilitas* della Legge quale punto di riferimento dell’interpretazione, dell’applicazione dei Canoni come pure dell’elaborazione della Legge e di tutto ciò che contribuisce a garantire la congruenza del contenuto dell’Atto legislativo alla missione specifica della Chiesa, alla sua finalità nell’ordine salvifico e al suo dovere di vivere nel mondo come società già trasformata dalla grazia<sup>15</sup>.

Rinviare a questo dibattito ha lo scopo di affermare che il termine “*rationabilitas*” è una chiave di comprensione della concezione della potestà di governo nella Chiesa, come pure del suo esercizio<sup>16</sup>. In ottemperanza al disposto

---

12 Cfr. *Ivi*, 142-144.

13 Citato da: L. DE LUCA, *L'accettazione*, 211: «*cum promulgantur domini Pape vel in temporalibus possent alii contradicere. Multa enim consilii moderatione et patientiæ maturitate debet discuti et decoqui in Consistorio apostolici vel Imperatoris Lex ante Constitutionem [...] sed postquam communi Concilio et assensu fuerint recepte et approbate, non possunt vel illi, i. clericis vel isti, i. collaterales principis, contradicere vel de ipsis iudicare et abrogare, arg. quod semel approbatum non licet approbari*».

14 L. DE LUCA, *Lo “Ius remonstrandi” contro gli Atti legislativi del Pontefice*, in AA.VV., *Studi in onore di Vincenzo del Giudice*, Milano, 1953, 245-271; E. LABANDEIRA, *La “remonstratio” y la aplicación de las Leyes universales en la Iglesia particular*, in *Ius canonicum*, XLVIII, (1984), 711-740; H.-J. GUTH, “*Ius remonstrandi*”: *l’institution juridique du Droit de remontrance épiscopal*, in *Revue de Droit canonique*, LII (2002), 155.

15 Come dimostrato in: P. GROSSI, *L’ordine giuridico medievale*, Roma-Bari, 2004 140: «San Tommaso, buon conoscitore del *Corpus Iuris* giustiniano, ha presente –e cita– la massima registrata nel Digesto: “*quod principi placuit Legis habet vigorem*”, comincia cioè col proporre una possibile soluzione volontaristica ma la scarta immediatamente: perché la volontà del detentore del potere possa dirsi *Lex* occorre che sia indirizzata e governata dalla ragione, ossia che quella volontà abbia un contenuto razionale, in caso contrario, non è *Lex* ma *iniquitas*». Vedere anche: P. GHERRI, *Norme*, 43-51.

16 Cfr. E.G. SARACENI, *L’autorità ragionevole. Premesse per uno studio del Diritto canonico amministrativo secondo il principio di ragionevolezza*, Milano, 2004.

dell'attuale Can. 6 del CIC, secondo cui i Canoni del Codice, facendo riferimento al Diritto antico, sono da valutarsi tenendo presente anche la tradizione canonica, possiamo dire che una tale concezione risente di quella impostazione e visione canonica del Diritto secondo cui quest'ultimo doveva essere pervaso dalla volontà di tradurre, tramite atti razionali, l'ordine oggettivo voluto da Dio e, soprattutto, dell'idea di "*iurisdictio*"<sup>17</sup>. Quest'antica concezione canonica della giurisdizione rimane un'*episteme* di riferimento per valutare, capire, interpretare e sviluppare la Normativa<sup>18</sup>. Di conseguenza, l'uso della parola *rationabilitas* è anche appropriato e pertinente a qualificare l'applicazione della Legge in un caso particolare, vale a dire quando una Decisione è portata tramite un Atto amministrativo singolare. È interessante rilevare che una volta nel CIC, un Canone ricorre al termine "ragionevole" nella Legislazione sull'Atto amministrativo. Si tratta della Dispensa, Atto amministrativo singolare dato da un Rescritto. Il Can. 90 dichiara: «non si dispensi dalla Legge ecclesiastica senza giusta e *ragionevole causa*»<sup>19</sup>.

### 3. DECISIONE DI GOVERNO E *IUSTITIA*

Nel Can. 90, intanto, accanto alla *rationabilitas*, la Dispensa trova una sua causa legittimante in un'ulteriore specificazione, nell'aggettivo "*giusto*". La *iustitia* fa parte del vocabolario tradizionale canonico, ed ha un grande rilievo per quanto riguarda gli Atti della potestà di giurisdizione, non solo nell'accezione ampia che si riferisce alla finalità propria del Diritto, ma anche come modalità di qualificazione del contenuto dell'Atto, cioè della sua perfezione che garantiva un sistema di Ricorso offerto alle persone sottoposte. Il giurista napoletano Calamandrei, nel suo noto studio sulla teoria dell'errore

17 Cfr. P. GROSSI, *L'ordine*, 130-135. Di questo parere è I. Zuanazzi che, nella sua ricerca sulle radici storiche del sistema amministrativo canonico, descrive l'esercizio della giurisdizione nel Medio Evo: I. ZUANAZZI, *Præsis*, 103: «tutte le molteplici esplicazioni della funzione di giurisdizione erano, quindi, ricondotte in senso lato ad un'attività di realizzazione della giustizia che non si limitava ad applicare le disposizioni già stabilite ma, attraverso un prudente giudizio, traeva la *ratio decidendi* nel caso concreto dalla dimensione ordinante delle cose che aveva in Dio l'unico artefice».

18 L'uso della distinzione tra le tre potestà, legislativa, giudiziale ed esecutiva, non ha cambiato la prospettiva di fondo. Si può dimostrare ciò cercando il modo in cui è introdotta la distinzione e perché è usata nell'Ordinamento canonico che mantiene l'unità delle tre potestà e non la loro separazione.

19 J. MIRAS - J. CANOSA - E. BAURA, *Compendio*, 295-296: «il controllo di legittimità sull'Atto non può ovviamente essere fatto mediante un confronto con il testo della Legge (dal momento che la Dispensa, per sua natura, mira a produrre un effetto contrario alla disposizione che rilascia) ma deve essere condotto sulla base di altri criteri di giustizia: le esigenze delle peculiarità della circostanza concreta, i valori che entrano in gioco, le ragioni di opportunità ecc.».



*in iudicando* nel Diritto italiano intermedio, ha dimostrato come la nozione di *iustitia* sia familiare e operante in ambito canonico<sup>20</sup>. Il posto che i decretalisti hanno dato ad essa è stato rivelato con la storica controversia tra legisti e canonisti a proposito della nullità *ipso Iure* di una Sentenza<sup>21</sup>. Mentre i legisti mantenevano ferma la finalità politica della nullità *ipso Iure*, recepita tra l'altro dal Diritto romano a protezione della potestà legislativa dell'Imperatore contro una possibile intrusione dei Giudici quando violavano espressamente una Legge imperiale, i decretalisti introducevano la possibilità di nullità *ipso Iure* nel caso in cui nella Sentenza stessa si fosse verificata una manifesta *iniustitia*. Considerando l'espressione ed il carattere del dover essere *manifesto* come elemento per poter procedere a dichiarare la nullità di una Sentenza *ipso Iure*, vale a dire senza necessità di Appello, avevano in realtà operato un cambio di prospettiva nella finalità e nel contenuto della nullità assoluta, passando così da una tutela del carattere gerarchico del legiferare imperiale ad una garanzia della giustizia dell'Atto quando questa fosse stata manifestamente assente<sup>22</sup>. La dimostrazione del Calamandrei è stata decisiva al momento del dibattito dottrinale nato successivamente alla creazione della Seconda Sezione del "Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica" nel 1967, con l'Art. 106 della

---

20 Cfr. P. CALAMANDREI, *La teoria dell'error in iudicando nel Diritto italiano intermedio*, in P. CALAMANDREI, *Opere giuridiche*, (M. CAPELLETTI, cur.), VIII, Napoli, 1978, 147-299; P. CALAMANDREI, *La Cassazione civile. I. Storia e Legislazioni*, in P. CALAMANDREI, *Opere giuridiche*, (M. CAPELLETTI, cur.), VI, Napoli, 1976, 189-199.

21 Vedere: P. VALDRINI, *Injustices et protection des droits dans l'Église*, Strasbourg, 1983, 213-237.

22 Il Diritto canonico ha recepito dal Diritto romano il principio di ripartizione degli errori di Diritto tra casi di nullità e casi di Appello da due Leggi che sono state riprese formalmente senz'interruzione fino al momento della codificazione (testi in: P. VALDRINI, *Injustices*, 157-159). La Sentenza è nulla *ipso Iure* quando il Giudice ha giudicato *contra sacras Constitutiones* o *contra Ius Constitutionis*. Invece è sottomessa ad Appello la Sentenza che contiene un errore di Diritto o un errore di fatto che non contravviene alla volontà dell'Imperatore. Contrariamente al Diritto romano e contro l'opinione dei legisti, il Diritto canonico conoscerà anche la nullità *ipso Iure* per errori di fatto secondo, senz'altro, una concezione di origine più canonica conosciuta già nel Decreto di Graziano (il Decreto lega ingiustizia e nullità nelle Sentenze di Scomunica) e presente in diverse Decretali. I decretalisti, e in particolare il Panormitano, hanno tirato le conclusioni di questa situazione e il principio comparirà progressivamente: la ripartizione tra validità e invalidità, conducendo all'Appello o provocando la nullità, scaturisce non dalla distinzione tradizionale romana tra *contra Ius Constitutionis/contra ius litigatoris* ma da un modo differente di raggiungere lo stesso scopo, vale a dire la ripartizione dell'ingiustizia tra due tipi: l'ingiustizia manifesta e l'ingiustizia non manifesta. La causa della nullità non è più il carattere dell'errore (Diritto o fatto) ma la gravità della mancanza di giustizia conoscibile mediante l'espressione dell'errore sia di Diritto sia di fatto. P. Calamandrei (cfr. P. CALAMANDREI, *La teoria*, 235) spiega che, alla ragione politica della nullità *ipso Iure* della Sentenza del Diritto romano, il Diritto canonico sostituisce una ragione di Morale: il *Ius Constitutionis* è messo da parte per fare entrare ciò che l'autore chiama uno *Ius veritatis*. Il CIC del 1917 introdurrà un'organizzazione dei Ricorsi nella quale la relazione tra vizi del ragionamento e Ricorsi sarà cambiata senza che il rapporto diretto alla giustizia del contenuto abbia subito un'alterazione. Su quest'ultimo punto, vedere: P. VALDRINI, *Injustices*, 224-237.



Costituzione apostolica “*Regimini Ecclesiae Universae*” promulgata da Paolo VI, la quale riformava la Curia Romana<sup>23</sup>. A ciascun fedele veniva riconosciuta la possibilità di ricorrere alla ‘Sezione amministrativa’ della Segnatura Apostolica, divenuta ormai un vero e proprio Tribunale amministrativo, contro un Atto amministrativo singolare emanato o confermato da un Dicastero della Curia Romana<sup>24</sup>. La discussione dottrinale, molto intensa dal 1968 al 1980, si è interrogata a proposito della competenza di questo Tribunale. L’Art. 106 della *Regimini Ecclesiae Universae* stabiliva, infatti, che la Segnatura Apostolica dovesse valutare solo l’eventuale illegittimità dell’Atto impugnato. Le tesi opposte a questa riduzione di competenza, spiegabile col fatto che si era presa a modello e riprodotta soltanto una parte del sistema di giustizia italiano, hanno cercato di dimostrare che il Diritto canonico non aveva interesse a proteggere unicamente e direttamente la Legge, quanto piuttosto mirava alla tutela dei diritti delle persone in caso di *gravamen*<sup>25</sup>. È stato ampiamente proposto di controllare non solo l’illegittimità dell’Atto ma la sua *iniustitia*, la quale poteva essere valutata solo se al Giudice era concesso di conoscere e pronunciarsi sul merito del contenzioso e, quindi, di riparare l’ingiustizia<sup>26</sup>. L’Atto, dunque, era imperfetto sia a causa del non rispetto della Legge formale o sostanziale, sia per mancanza di giustizia interna.

#### 4. *RATIONABILITAS* E *IUSTITIA* DELLA DECISIONE DI GOVERNO

La *rationabilitas* e la *iustitia*, sono connotati della Legge, ma anche dell’Atto amministrativo. Cercare ad ogni costo di garantire la *rationabilitas* e, quindi, la *iustitia* della Legge è una qualità del legiferare. Cercare a tutti i costi di garantire la *rationabilitas* e la *iustitia* dell’Atto amministrativo è una qualità del decidere. Nel secondo caso, si tratta di creare e di sviluppare Procedimenti atti a garantire un contenuto dell’Atto che sia rispettoso tanto dell’Istituzione (bene comune) quanto delle persone (bene privato). Nella Legislazione del

23 PAULUS PP. VI, *Regimini Ecclesiae Universae*, 921.

24 Nel CIC del 1983, Cann. 1732-1739 (tranne il caso in cui sia stato emanato dal romano Pontefice). Troveranno molti articoli sulle questioni ancora aperte nell’applicare i Canonici in E. BAURA - J. CANOSA (CURT.), *La giustizia nell’attività amministrativa della Chiesa: il Contenzioso amministrativo*, Milano, 2006, 521.

25 Sui problemi dibattuti in dottrina, vedere: I. GORDON, *De iustitia administrativa ecclesiastica tum transacto tempore tum hodierno*, in *Periodica*, LXI, (1972), 329-378.

26 Cfr. *ivi*, 375-378; P. MONETA, *Il controllo*, 261-272; P. VALDRINI, *Étude sur le caractère subjectif du Contentieux administratif ecclésiastique*, in J. SÁNCHEZ Y SÁNCHEZ - F. AZNAR GIL (CURT.), *Estudios canonicos en homenaje al Profesor D. Lamberto de Echeverría*, Salamanca, 1988, 405-418.

CIC del 1983 che riguarda l'emanazione di un Atto amministrativo (Decreto, Precetto e Rescritto), la dottrina ha distinto una fase istruttoria, che porta alla formazione del contenuto della decisione, ed una fase di intimazione del Decreto<sup>27</sup>. Il Can. 50 recita: «prima di dare un Decreto singolare, l'Autorità ricerchi le notizie e le Prove necessarie e, per quanto è possibile, ascolti coloro i cui diritti possono essere lesi»; ancora, il Can. 51 dispone: «il Decreto si dia per iscritto esponendo, almeno sommariamente, le motivazioni se si tratta di una Decisione». Nei due Canonici, senz'altro innovativi rispetto al CIC del 1917, da una parte, è messo in rilievo che per quanto riguarda i Procedimenti di creazione del contenuto di un Decreto, l'autore della decisione futura deve agire in modo tale da poter conseguire un Atto che sia giusto; dall'altra, per quanto riguarda l'espressione della decisione, essa deve far risaltare il perché l'Autorità abbia deciso una cosa e non un'altra. Si può legittimamente notare, così come hanno già fatto alcuni autorevoli canonisti, il fatto che due soli Canonici sono in realtà davvero pochi per avvalorare ed affermare l'importanza e il carattere essenziale della ragionevolezza e della giustizia del contenuto dell'Atto amministrativo<sup>28</sup>. Nel CIC del 1983, mancano, infatti, Procedimenti o indicazioni più precisi e espliciti. Nessun elemento legislativo viene imposto nei dettagli all'Autorità nella ricerca di quelle notizie e Prove necessarie di cui al Can. 50. Ci si potrebbe intanto rivolgere alla prassi della Curia Romana che accoglie i Ricorsi contro gli Atti amministrativi singolari, o alla Giurisprudenza dell'unico Tribunale amministrativo della Chiesa, la Segnatura Apostolica<sup>29</sup>.

---

27 Cann. 54-56; cfr. J. MIRAS - J. CANOSA - E. BAURA, *Compendio*, 224-234.

28 Cfr. J. MIRAS - J. CANOSA - E. BAURA, *Compendio*, 225-226 in cui si spiega che nei progetti di riforma del CIC si ipotizzava una fase di ascolto degli interessati che permettesse e consentisse loro di intervenire e venire a conoscenza delle ragioni sulle quali si sarebbe fondato il futuro Atto. C'era anche la possibilità di presentare delle memorie e persino di usufruire di un Perito o di un Avvocato. Il fatto che tutto questo non sia stato introdotto nel testo codificato ha evitato di dare un carattere vincolante ad elementi di Procedimento (Can. 50: "nella misura del possibile") come si deduce dai lavori preparatori del CIC. Nel passaggio del *Compendio* si dice che la Commissione «intendeva evitare che, nella pratica, potesse prodursi in modo sistematico la paralisi dell'azione di governo, circostanza che avrebbe potuto provocare gravi danni al bene pubblico ecclesiale» (*ivi*, 226). Un'altra opinione in: I. ZUANAZZI, *Præsis*, 596-609; vedere anche ciò che dice la stessa, in *ivi*, 422-437. Il CCEO ha una Legislazione più elaborata che presenta delle regole di Procedimento (Cann. 1517-1519 CCEO) riprese dai lavori preparatori del CIC del 1983 –elaborazione di un Procedimento di emanazione dell'Atto– che, purtroppo, non è stata recepita nel CIC latino.

29 È difficile conoscere la prassi della Curia Romana al riguardo. Al contrario è possibile fare un lavoro sulla Giurisprudenza della Segnatura Apostolica in materia amministrativa perché delle Sentenze sono state pubblicate in alcune riviste di Diritto canonico e in: W.L. DANIEL, *Ministerium iustitiae. Jurisprudence of the Supreme Tribunal of the Apostolic Signatura*, Montreal, 2011, 85-638. Partendo da questo testo si potrà fare uno studio sulle Cause che hanno evidenziato regole di Procedimento

Inoltre, l'individuazione di elementi a garanzia e tutela della ragionevolezza e della giustizia del contenuto dell'Atto amministrativo è fondamentale e quanto mai necessaria perché è noto che il CIC del 1983 nella decisionalità lascia un ampio spazio all'esercizio del potere discrezionale dell'Autorità, considerando che l'Ordinamento stesso non ha la stessa volontà di sottomettere la maggior parte dell'attività amministrativa ecclesiastica all'applicazione formale e materiale una Legge<sup>30</sup>. A ciò si aggiunge una grande flessibilità in rapporto alla Legge come, ad esempio dimostra il Can. 38, nel quale è prescritto che l'Autorità potrebbe addirittura aggiungere espressamente una clausola derogatoria, consentendo di porre un Atto contrario ad una Legge o ad una Consuetudine<sup>31</sup>. È dovere e compito della dottrina individuare gli elementi legislativi da promuovere per garantire una decisionalità amministrativa che assicuri la perfezione dell'Atto sia sul profilo formale, sia sul profilo sostanziale, e che garantisca altresì una ragionevolezza e una giustizia che protegga le situazioni giuridiche dei singoli. Tali elementi possono essere ricavati da uno studio attento del CIC, in particolare quando descrive il modo con cui deve essere presa una decisione che, pur restando discrezionale, deve rispettare un determinato Procedimento.

Un esame attento di questo tipo potrebbe essere quello riguardante le Procedure di Rimozione dei Parroci. Quando il ministero di un Parroco, come recita il Can. 1740, per una qualche causa, anche senza colpa grave, risulti dannoso o, almeno, inefficace, lo stesso può essere rimosso dal suo Ufficio dal Vescovo diocesano. Lo stesso Canone, poi, prosegue con l'illustrare le cause principali per le quali il Parroco potrebbe essere legittimamente rimosso dalla sua Parrocchia. È interessante esprimere a questo proposito due osservazioni: 1) il Can. 1742 parla esplicitamente, senza purtroppo descriverla, di una fase istruttoria (*ex instructione*) che, si capisce, avrebbe lo scopo di accertare se ci sia o meno una vera causa di Rimozione. Nel Can. 1741, infatti, sono menzionati alcuni elementi che lasciano supporre che il CIC abbia avuto la preoccupazione

---

degli Atti amministrativi. Non si deve dimenticare, infatti, che negli Ordinamenti statali, per larga parte, il Diritto amministrativo è di origine giurisprudenziale.

30 Cfr. E. LABANDEIRA, *Trattato*, 185-186. Il tema del potere discrezionale nella Chiesa è stato studiato dai canonisti anche se non esistono molte monografie in merito; vedere le riflessioni di: E. LABANDEIRA, *Trattato*, 170-190; J. MIRAS - J. CANOSA - E. BAURA, *Compendio*, 62-75; I. ZUANAZZI, *Præsis*, 575-591; vedere anche le posizioni di J.P. BEAL, *Confining and structuring administrative discretion*, in *The Jurist*, XLVI (1986), 70-106.

31 Can. 38: «l'Atto amministrativo, anche se si tratta di un Rescritto dato *motu proprio*, è privo di effetto nella misura in cui lede un diritto acquisito oppure è contrario a una Legge o a una Consuetudine approvata, a meno che l'Autorità competente non abbia aggiunto espressamente una clausola derogatoria».

pazione di promuovere e garantire la giustizia del contenuto dell'Atto e il suo carattere ragionevole elencando delle cause che *principalmente* potrebbero essere motivi di Rimozione<sup>32</sup>. 2) *Ex Can. 1742*, il Legislatore nella fase istruttoria, che può riguardare tanto l'opportunità della decisione quanto i suoi aspetti formali, ma che nulla specifica a riguardo, prevede l'intervento di due Parroci scelti dal *cœtus* stabilmente costituito *ad hoc* dal Consiglio presbiterale. Si tratta evidentemente di un Procedimento il cui scopo è di accertare la ragionevolezza e la giustizia della decisione<sup>33</sup>. Dai due elementi sopra considerati possiamo ricavare altre due osservazioni: 1) per un Atto di grande importanza come questo –si tratta, infatti, di rimuovere il Pastore di una comunità gerarchica– il CIC non può fare a meno di imporre Procedimenti e condizioni per garantirne la giustizia del contenuto già durante la fase istruttoria. 2) È previsto, addirittura, l'intervento di altre persone, vale a dire una partecipazione *in solidum* nel decidere prima che l'Atto, imperativo, unilaterale, e comunque di carattere al fine discrezionale, diventi formalmente una decisione singolare.

## 5. DECISIONE DI GOVERNO E GARANZIA DI UN CONTENUTO RAGIONEVOLE E GIUSTO

Accanto a questo Atto amministrativo, il cui Procedimento d'emanazione è sviluppato, anche se l'abbiamo riassunto in breve, il CIC del 1983 stabilisce pure, per alcuni altri Atti amministrativi, la partecipazione, pena nullità dell'Atto, di alcuni collaboratori. Si tratta dei sette casi nei quali il Consiglio presbiterale deve dare il proprio parere sugli Atti di governo del Vescovo diocesano<sup>34</sup> e dei quattro casi in cui il Collegio dei Consultori e il Consiglio per gli Affari economici deve esprimere il proprio parere o consenso prima che il Vescovo diocesano possa emettere un Atto amministrativo nell'ambito

---

32 Cfr. Can. 1741. Le cause, per le quali il Parroco può essere legittimamente rimosso dalla sua Parrocchia, sono principalmente queste: 1° il modo di agire che arrechi grave danno o turbamento alla comunione ecclesiale; 2° l'inetitudine o l'infermità permanente della mente o del corpo, che rendano il Parroco impari ad assolvere convenientemente i suoi compiti; 3° la perdita della buona considerazione da parte di parrocchiani onesti e seri o l'avversione contro il Parroco, che si preveda non cesseranno in breve; 4° grave negligenza o violazione dei doveri parrocchiali, che persista dopo l'Ammonizione; 5° cattiva amministrazione delle cose temporali con grave danno della Chiesa, ogniquale volta a questo male non si possa porre altro rimedio.

33 Una simile dimostrazione può essere fatta anche con la Procedura di Trasferimento dei Parroci (Cann. 1748-1752). In questi Canonici è esposta una Procedura che richiede, se necessario, l'intervento di due Parroci. Il Can. 1750 è più esplicito per quanto riguarda il loro intervento. Il Can. 1742 affermava che il Vescovo diocesano doveva "discutere" con due Parroci, il Can. 1750, stabilisce che il Vescovo, «insieme a due Parroci [...] valuti le ragioni favorevoli o contrarie al Trasferimento».

34 Cfr. Cann. 461 §1; 512 §2; 531; 536 §1; 1215 §2 e 1222 §2; 1263.

dell'amministrazione dei beni<sup>35</sup>. In questi casi, il decidere non può mai avvenire senza la partecipazione costitutiva di altri. Il fine è quello di poter garantire la ragionevolezza e la giustizia del contenuto dell'Atto amministrativo nei confronti della Diocesi, intesa come comunità di fedeli o come persona giuridica dotata di un certo insieme di beni necessari per la realizzazione, soprattutto nel futuro, della sua missione specifica. Purtroppo solo in pochi casi si richiedono il consenso previo o il parere di un Collegio o di persone perché l'Autorità gerarchica possa procedere a porre Atti amministrativi. Per capire la ragione di questa scarsità di Norme<sup>36</sup>, si potrebbe pensare ad una difficile corrispondenza tra i principi informatori dell'Ordinamento canonico e quelli statali, tenuto conto che il primo deve garantire la *salus animarum* dei fedeli e per questo godere di un libertà inquadrata dal rispetto dei cosiddetti principi<sup>37</sup>. Un altro motivo potrebbe essere il ruolo unico e particolare di cui sono investiti i Pastori, che hanno il compito di garantire l'unità della Chiesa, che trova il suo fondamento ultimo nei *ligamina* del Can. 205.

In questo modo può essere meglio compresa la *ratio* del Can. 127 §2, 2°, che senza negare la libertà decisionale dell'Autorità, stabilisce che, se è richiesto un parere, è invalido l'Atto del Superiore che non ascolta le persone medesime. Sebbene questi non sia tenuto da alcun obbligo ad accedere al loro voto, benché concorde, tuttavia, senza una ragione prevalente, da valutarsi a suo giudizio, non si deve discostare dal voto delle stesse. È interessante notare che il Canone insiste ribadendo “specialmente se concorde”, esso, infatti, usa il sostantivo *ragione* a riprova dell'importanza data al contenuto dell'Atto, pur lasciando il titolare della potestà di governo libero di decidere. Riconosciamo pertanto la validità e la necessità delle due motivazioni a cui poc'anzi abbiamo accennato. Esse investono l'Autorità gerarchica di un grande senso di respon-

---

35 Il parere in due casi: Cann. 494 e 1277. Il consenso in due casi: Cann. 1277 e 1292 §1.

36 Anche il potere potrebbe essere discrezionale ma per il contenuto si devono rispettare le Procedure.

37 Così suggerisce E.G. SARACENI, *L'autorità ragionevole*, 134: «se questa (la potestà amministrativa) può dirsi svincolata dagli argini comunemente riconosciuti alla discrezionalità amministrativa, che, in ambito ecclesiale, proprio per il valore della *veritas facti* e per l'esigenza del fine ultimo, non può vedersi astretta a rigidi schematismi di ascendenza garantisco-statale, ciò non toglie che essa vada coordinata coi principi informatori della disciplina amministrativa». Contro l'opinione della Saraceni: I. ZUANAZZI, *Præsis*, 587, nota 80: «la garanzia di correttezza della funzione amministrativa [...] non può risiedere soltanto, come sostiene l'autrice [la Saraceni *n.d.r.*], nella “procedimentalizzazione” dell'attività [...] perché se vengono negati i criteri di doverosità intrinseca nell'uso del potere discrezionale, una giustizia meramente procedurale rischia di essere un semplice simulacro di buon governo, per nulla idoneo a evitare sospetti di arbitrarietà, tanto più se si tiene conto delle imperfezioni della disciplina canonica sui Procedimenti amministrativi». Su principi che regolano l'attività discrezionale, vedere: J. MIRAS - J. CANOSA - E. BAURA, *Compendio*, 69-75.

sabilità nella ricerca di quelle *rationabilitas* e *iustitia* che devono animare e ispirare ogni sua decisione affinché questa sia veramente ecclesiale. Soprattutto, i due motivi sopra espressi riconoscono e presuppongono l'importante ruolo giocato dall'Etica ecclesiale e anche personale di colui che è chiamato a governare. Questo è uno snodo cruciale nel momento della fase decisionale propria dell'Ordinamento canonico che può legittimamente essere valutato come una debolezza del CIC del 1983 nel garantire una protezione dell'Istituzione e delle persone. Richiederebbe, quindi, lo sviluppo di Procedure a tutela della ragionevolezza e della giustizia del contenuto delle decisioni di governo.

## 6. CONCLUSIONE

A conclusione di questa nostra conferenza che si inserisce nel quadro delle "Giornate canonistiche", in cui lo sforzo che ci ha animato è stato quello di aver cercato di sviluppare e sensibilizzare l'idea di un decidere canonico in riferimento allo specifico Diritto amministrativo canonico attualmente in formazione, proporremo tre riflessioni.

- 1) Anzitutto, auspicheremmo un senso ed un esercizio di *iurisdictio* che sia più attento alla formazione del contenuto ragionevole e giusto dell'Atto e non solo all'imperatività del decidere. Sarebbe necessario dimostrare che il Diritto canonico ha ancora nella sua *mens* e nella sua sistematica una visione ancorata al dato tradizionale dell'esercizio della *iurisdictio*.
- 2) Di conseguenza, il carattere gerarchico della manifestazione di volontà, pur essendo una qualifica e un momento importante del Procedimento decisionale, ovviamente insuperabile, non potrà mai diventare il fine del decidere.
- 3) Infine, ci augureremmo, tanto ad un livello più generico quanto ad uno più specifico, lo sviluppo di Procedimenti per gli Atti amministrativi di maggior rilievo. Del resto, questo è già stato fatto dal CIC del 1983 laddove, senza impedire il giudizio e la valutazione sul "da farsi" da parte degli stessi Pastori, garantisce la giustizia del contenuto della decisione ed il rispetto dei diritti delle persone. In questo modo sarebbe garantita la partecipazione sia di persone istituzionalmente incaricate come, ad esempio, i Collegi, sia di persone che non lo sono, il tutto a garanzia della ragionevolezza e giustizia dell'Atto che, in quanto posto da un titolare della potestà ecclesiastica, deve essere perfetto.

# Stato laico e libertà religiosa: questioni attuali e nuove frontiere

MARCELLO VOLPE

**SOMMARIO** 1. Breve premessa introduttiva. 2. Dualismo Stato-Chiesa. 3. Libertà di culto e libertà inter-religiosa: i principi dell'Ecumenismo. 4. Libertà religiosa e laicità dello Stato: questioni attuali. 5. Nuove frontiere: libertà religiosa come via per la pace. 6. Conclusioni.

*SUMMARY* 1. Short introduction. 2. Dualism State-Church. 3. Freedom of worship and inter-religious freedom: the principles of Ecumenism. 4. Religious freedom and secular State: current issues. 5. New frontiers: religious freedom as the path of peace. 6. Conclusions.

## 1. BREVE PREMESSA INTRODUTTIVA

La questione Stato-religione fonda le sue radici, nelle società pre-cristiane e, più in generale in quelle pagane o meglio denominate “non cristiane”, nelle quali, secondo i parametri del cosiddetto modello monista, l'identità tra potere religioso e potere politico ha dato origine allo Stato teocratico<sup>1</sup>.

La Norma veniva intesa esclusivamente come precetto religioso che, quindi, era il punto di partenza per qualsivoglia processo di formazione di una Legge civile o penale.

In quest'ottica, lo stesso Gesù di Nazareth, rivelatosi Figlio di Dio, fu condannato a morte perché macchiatosi, secondo il giudizio dei sommi Sa-

---

<sup>1</sup> Generalmente con il termine “monismo” si indica quel sistema che ammette esclusivamente un unico genere di sostanza. In detta teoria non esiste la divisione tra l'essere e il dover essere. Si tende, dunque, a ridurre tutta la realtà alla sola categoria dell'essere. Viceversa si dice “dualismo” proprio la posizione che accetta tale differenza (cf. G. DALLA TORRE, *La città sul monte*, Roma, 2007, 5 e ss.).

cerdoti, del gravissimo reato di bestemmia previsto e sanzionato dall'Ordinamento giuridico giudaico (*Lc 22, 70-71*).

Con l'avvento del Cristianesimo ed il superamento del modello monista si andò affermando quello che viene comunemente denominato "principio dualista". Esso rinviene la sua genesi dalle parole di Cristo: «rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio» (*Mt 22, 15-22*) e, in modo ancora più preciso: «il mio Regno non è di questo mondo» (*Gv 18, 28-37*).

L'assetto dualista, sebbene si dimostrò di difficile attuazione, generò numerose problematiche, quali il *cesaropapismo* e, soprattutto, la *potestas directa (et indirecta) Ecclesiae in temporalibus*. Esse sono state determinanti per lo sviluppo di sistemi politici che, attraverso i secoli, hanno caratterizzato le realtà statali confessionali, fino al sistema concordatario dei giorni nostri<sup>2</sup>.

I Concordati possono agevolmente essere intesi come una sorta di "accordo quadro" costituito da Norme giuridiche finalizzate al regolamento dell'indipendenza dei rispettivi ordini di Stato e Chiesa. Dette statuizioni, individuando precisi parametri sui quali basare future intese, dovranno vincolare le pronunce delle Autorità statali ed ecclesiastiche su delicatissime questioni di grande rilevanza giuridica che hanno come obiettivo finale la pacifica convivenza dei detti ordini.

Caratteristica peculiare degli appartenenti alla Chiesa cattolica e alle altre confessioni religiose, rispetto alle altre realtà statali civili, è certamente individuabile nella allocazione "aterritoriale" dei fedeli.

Il fedele cattolico, oltre ad avere lo *status* di cittadino della Nazione in cui nasce diventa, attraverso il Sacramento del Battesimo, parte integrante della *Communitas*<sup>3</sup> che dà identità e valore al suo credo. Il suo *status*, inoltre, deve essere integrato, per quanto possibile, nella struttura statale in cui vive.

Proprio attraverso lo strumento del Concordato, quindi, le diverse Nazioni del mondo pongono in essere vere e proprie Convenzioni internazionali con la Santa Sede, similmente a quanto avviene con le 'Intese' con le altre confessioni religiose che gli Stati trasfondono in Legge ordinaria. Lo scopo primario di dette Convenzioni va individuato nel garantire ai fedeli la loro libertà e identità religiosa.

2 In tal senso si veda: G. DALLA TORRE, *La città*, 31.

3 «*Verbum Ecclesia (vocare ex) "convocationem" significat. Congregationem denotat populi, generatim indolis religiosæ. Hoc verbum frequenter a Vetere Testamento græco adhibetur pro congregatione populi electi ante Deum, præcipue pro congregatione Sinai ubi Israel Legem accepit et a Deo tanquam eius populus sanctus constitutus est. Se "Ecclesiam" appellans, prima communitas eorum qui in Christum credebant, huius congregationis se agnoscebat heredem. In ea Deus populum suum ex omnibus terræ "convocat" finibus*». *Catechismus Catholicæ Ecclesiæ*, Città del Vaticano, 1997, n. 75.



## 2. DUALISMO STATO-CHIESA

La dottrina tradizionale, in modo ormai costante, definisce lo Stato come quel gruppo sociale, circoscritto territorialmente, giuridicamente organizzato con un proprio Ordinamento; tale Ordinamento giuridico, inteso come insieme di Norme posto in essere per la pacifica convivenza degli individui, deve essere osservato dai consociati, anche coattivamente, attraverso l'azione di una sovranità, spesso espressione della rappresentanza del popolo.

Per secoli anche la Chiesa è stata considerata come una società giuridicamente perfetta, con proprie Norme, esattamente conforme all'organigramma di uno Stato civile.

Solo dopo il Concilio Vaticano II si è chiarito, in maniera inequivocabile, che la Chiesa può essere considerata società solo per analogia.

Tale conclusione trova la sua giustificazione proprio nella natura e nella missione della Chiesa; per tale motivo essa non può essere paragonata ad altre forme di Stato o di governo<sup>4</sup>.

In questa sede si approfondirà, in particolare, il rapporto tra Chiesa cattolica e Stato italiano partendo dalle Norme che regolano la “sana *cooperatio*”<sup>5</sup> che da sempre contraddistingue tale relazione.

L'Art. 7, comma primo, della *Costituzione italiana* recita: «Lo Stato e la Chiesa cattolica sono ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani». Tale Norma costituzionale non è finalizzata esclusivamente a rendere lo Stato italiano in una posizione di autarchia rispetto alla Chiesa, ma considera queste due “realità” sovrane, libere ed autonome tra di loro. Lo stesso principio, seppur in modo non organico, è disciplinato dal Codice di Diritto canonico del 1983<sup>6</sup>, e più chiaramente dal disposto del numero 76 della Costituzione pastorale sulla Chiesa nel mondo contemporaneo “*Gaudium et Spes*”; quest'ultimo statuisce che la comunità politica e la Chiesa sono poste su un piano di indipendenza ed autonomia l'una dall'altra nel proprio campo<sup>7</sup>.

4 Per “forma di Stato” la dottrina dominante intende indicare il potere politico esercitato in un determinato territorio, mentre il termine “forma di Governo” indica la misura di tale potere; in tal senso, tra i tanti: P. BARILE - E. CHELI - S. GRASSI, *Istituzioni di Diritto pubblico*, Padova, 2009, 20 ss.

5 Cfr. CONCILIUM ŒCUMENICUM VATICANUM II, Constitutio pastoralis de Ecclesia in mundo huius temporis: *Gaudium et Spes*, in *AAS*, LVIII (1966), n. 76 (d'ora innanzi abbreviata in “GS”).

6 Si vedano, tra i tanti, i Cann. 74 §2; 227 e 289.

7 GS, al n. 76 afferma, infatti, che: «la comunità politica e la Chiesa sono indipendenti ed autonome l'una dall'altra nel proprio campo. Ma tutte e due, anche se a titolo diverso, sono al servizio della vocazione personale e sociale degli stessi uomini. Esse svolgeranno questo loro servizio a vantaggio di tutti in maniera tanto più efficace, quanto più coltiveranno una sana collaborazione tra di loro, secondo modalità adatte alle circostanze di luogo e di tempo. L'uomo, infatti non è

Ciò posto, il principio di autonomia e indipendenza tra Chiesa e Stato viene più volte definito con il termine “*laicità dello Stato*”. Tale denominazione, pur assumendo talvolta un significato prevalentemente negativo, specialmente quando la si usa per enfatizzare la netta distinzione delle prerogative dello Stato da quelle della Chiesa, può assumere una accezione positiva in particolar modo nei documenti magisteriali in riferimento al riconoscimento dei valori del mondo profano. Detta laicità, tuttavia, va distinta dal *laicismo* che Paolo VI inquadrava come «esclusione dell’ordinamento umano dai riferimenti morali e globalmente umani, che postulano i rapporti imprescrittibili con la religione»<sup>8</sup>.

La comunità politica è chiamata, quindi, ad un continuo relazionarsi con le tematiche cristiane.

La Chiesa cattolica, con la *Gaudium et Spes*, rivendica il proprio diritto di dare un giudizio morale anche su questioni riguardanti l’azione politica. Basti pensare all’instancabile attività delle Conferenze episcopali. I loro interventi, più volte criticati perché considerati ingerenze nella vita politica in-

---

limitato al solo orizzonte temporale, ma, vivendo nella storia umana, conserva integralmente la sua vocazione eterna».

8 «Profonda distinzione tra laicità e laicismo. Ma i laici come si devono comportare? La domanda esigerebbe non una, ma molte risposte differenziate. Conteniamoci per ora di una osservazione generale e preliminare: la Chiesa odierna, quella della Costituzione, non teme di riconoscere i “valori” del mondo profano; non teme di affermare quello che Pio XII, nostro predecessore di venerata memoria, già apertamente riconosceva, e cioè una “legittima e sana laicità dello Stato”, come “uno dei principi della dottrina cattolica” (*A.A.S.*, 1958, 220); così la Chiesa oggi distingue tra laicità, cioè la sfera propria delle realtà temporali, che si reggono con principi propri e con relativa autonomia derivante dalle esigenze intrinseche di tali realtà –scientifiche, tecniche, amministrative, politiche etc.– e il laicismo, che dicevamo l’esclusione dell’ordinamento umano dai riferimenti morali e globalmente umani, che postulano rapporti imprescrittibili con la religione. E perciò la Chiesa, mentre riconosce ai laici, a quelli che vivono nella sfera secolare, cioè senza uffici di ministero religioso, il diritto di svolgere liberamente e validamente la loro attività naturale e profana, non li abbandona, là dove la loro attività si ripercuote nelle loro coscienze; cioè non li lascia senza il duplice lume dei principi e dei fini, che devono orientare e sorreggere la vita umana in quanto tale. Ed è lo sguardo lucido e docile a questo duplice lume, che può fare della vita secolare, dell’attività profana, un tipo degno di osservazione e di imitazione; un apostolato cioè, che traspare, in esempio specialmente, dallo stile morale e spirituale della condotta del laico cattolico, e che lo guida ad un costante tentativo di imprimere anche alla sua attività temporale una dignità, una rettitudine, una onestà, un’intenzione di dovere e di servizio, un orientamento, insomma, che vi fa, quasi tacitamente, risplendere un ordine superiore, quello voluto da Dio anche nella sfera delle realtà temporali. Il laico cosciente e fedele offre così la sua testimonianza cristiana; la sua probità è il suo silenzioso messaggio; è il suo servizio all’ordine temporale e al bene comune, al quale tale ordine deve essere rivolto; è il suo apostolato. L’autonomia della sfera temporale è sottratta dalla competenza della Chiesa; non è, come ironicamente si dice, clericalizzata; ma nello stesso tempo non è avulsa dall’armonia con le esigenze superiori e complesse della visione integrale dell’uomo e dei suoi superiori destini». PAULUS PP. VI, *Allocutio: L’impegno ardente e primario d’ogni redento* (mercoledì 22 maggio 1968), in PAULUS PP. VI, *Insegnamenti di Paolo VI*, VI, Città del Vaticano, 1969, 796-797.

terna dei singoli Stati civili, sono in realtà delle esortazioni dirette a superare limiti umani ed a chiarire le posizioni della Chiesa su questioni di scottante attualità.

Appare evidente, soprattutto negli ultimi anni, che l'evoluzione in senso ideologico-politico del concetto di democrazia, accostata alla cd. corrente radical-libertaria, pone lo Stato moderno in direzione di una reale degenerazione e sviamento del patrimonio etico tradizionale<sup>9</sup>.

In questo quadro la Chiesa, attraverso il suo Magistero, ha un proprio ruolo politico: nutrire lo Stato democratico di quei valori etici senza i quali la società si disgrega e la persona umana viene offesa e sopraffatta.

### 3. LIBERTÀ DI CULTO E LIBERTÀ INTER-RELIGIOSA: I PRINCIPI DELL'ECUMENISMO

Storicamente le problematiche relative alla libertà di culto, o più in generale alla libertà religiosa, vanno ricondotte alla nascita e all'affermazione della Riforma protestante. Tale evento comportò lo scardinamento della unità religiosa in Europa e diede una valenza giuridica alla libertà religiosa.

Con il termine "*libertà di culto*" si intende la rivendicazione, da parte dei credenti di una qualsivoglia religione, di poter professare liberamente la propria fede in maniera individuale e/o associata. Tale libertà deve essere considerata come origine e presupposto di tutte le altre libertà dell'uomo.

L'Art. 8 della *Costituzione italiana* considera tutte le confessioni religiose libere davanti alla Legge, statuendo che esse hanno il diritto di organizzarsi, secondo i loro Statuti, purché non in contrasto con l'Ordinamento giuridico italiano. Ancora l'Art. 19 della *Costituzione italiana* riconosce a chiunque il diritto di professare la propria fede religiosa, di farne propaganda e di eser-

---

9 Per "Radicalismo" si intende quella corrente ideologica sorta nel XVIII secolo all'interno del movimento liberale. I "radicali" incarnavano la sinistra di detto schieramento politico e per, tale ragione, venivano collocati all'estrema sinistra del movimento liberale. Punti programmatici della loro ideologia erano le riforme politiche in "senso egualitario", tra le quali l'introduzione del suffragio universale, l'abolizione dei titoli nobiliari etc. Erano tra i più accesi sostenitori della libertà di stampa e della rigida separazione fra Stato e Chiesa. "Libertarismo" viene da libertario. Questo termine venne introdotto dallo scrittore e militante comunista anarchico Joseph Déjacque nel 1857 nel corso di alcune corrispondenze pubbliche per indicare un movimento collaterale al socialismo di ispirazione anarchica. Il libertario, in diretta contrapposizione al liberale, è ed è stato storicamente, fin dalle sue origini, nell'uso politico, un sinonimo di anarchico. Fondamenti di detta corrente politico-sociale sono l'astensione dal voto e l'affermazione delle libertà civili ed individuali, in un'ottica anti-discriminatoria in senso ampio, attraverso l'abolizione dello Stato, della proprietà, della religione e della famiglia. In tal senso, si veda: G. GIORELLO, *Libertarismo ovvero radicalismo senza radici*, in D. ANTISERI - G. GIORELLO, *Libertà, un manifesto per credenti e non credenti*, Milano, 2008.

citarne, pubblicamente o privatamente, il culto, fatto salvo il limite del buon costume<sup>10</sup>. Tale principio costituzionale non riguarda la sola religione cattolica, ma anche tutte le altre confessioni, riconosciute dall'Ordinamento, ed apre nuove prospettive alla problematica della libertà di culto.

D'altra parte lo stesso CIC del 1983, al Canone 748 §2, statuisce che è sempre illecito indurre gli uomini con la costrizione ad abbracciare la fede cattolica contro la loro coscienza. In passato, anche il CIC del 1917 al Canone 1351 imponeva di «*non obbligare nessuno ad abbracciare la fede cattolica contro la propria volontà*». Appare evidente, dunque, una forte attenzione e sensibilità della Chiesa nei confronti di chiunque professi un credo diverso da quello cattolico.

Dal principio di libertà di culto va però distinta la cosiddetta *tolleranza religiosa*. La tolleranza, in tutte le sue forme, ha certamente una accezione negativa: chi tollera preferisce sopportare un male minore al fine di evitarne uno maggiore<sup>11</sup>. Tale opinione può essere estesa anche alla tolleranza religiosa.

Lo sforzo costante della Chiesa, specie negli ultimi anni, è sempre più proteso verso un incontro tra le religioni, cosa ben diversa dal tollerare gli altri credi.

Il Decreto conciliare sull'Ecumenismo "*Unitatis Redintegratio*" del 1964<sup>12</sup> ha però chiarito con estrema precisione cosa deve intendersi per Ecumenismo e quali sono i parametri ad esso applicabili.

In detto Decreto, per "movimento ecumenico" veniva inteso tutto ciò che concerne le attività e le iniziative suscitate e ordinate a promuovere l'unità dei cristiani, secondo le varie necessità della Chiesa e secondo le circostanze. Tali attività si concretizzano nel grande sforzo teso ad eliminare «parole, giudizi e opere che non rispecchiano con giustizia e verità la condizione dei fratelli separati e perciò rendono più difficili le mutue relazioni con essi»<sup>13</sup>. È auspicabile quindi porre in essere un dialogo condotto da esponenti debitamente preparati, nel quale ognuno espone più a fondo la dottrina della propria comunione e ne presenta con chiarezza le caratteristiche. Infatti solo «con questo

---

10 Appare singolare che l'unico limite alla libertà di culto sia legata al buon costume e non, per esempio all'ordine pubblico. In realtà il Legislatore ha fatto una scelta specifica e ponderata. La peculiare caratteristica del cosiddetto buon costume non risiede in regole di carattere giuridico ma, essenzialmente, in precetti che partono dal senso comune di morale, proprio a salvaguardia della pubblica moralità. Con il passare dei secoli, però, tale concetto ha assunto un diverso significato. In alcuni casi ciò che era considerato "immorale" all'inizio del secolo scorso, oggi non è più ritenuto tale. In tal senso, anche per ciò che concerne la libertà religiosa è avvenuto un forte cambiamento.

11 In tal senso cfr. G. DALLA TORRE, *La città*, 83.

12 Cfr. CONCILIUM ŒCUMENICUM VATICANUM II, *Decretum de Œcumenismo: Unitatis Redintegratio*, in *AAS*, LVII (1965), 90-112.

13 *Ivi*, n. 4.

dialogo tutti acquistano una conoscenza più vera e una stima più giusta della dottrina e della vita di ogni comunione»<sup>14</sup>. Inoltre

«quelle comunioni vengono a collaborare più largamente in qualsiasi dovere richiesto da ogni coscienza cristiana per il bene comune, e possono anche, all'occasione, riunirsi per pregare insieme. Infine, tutti esaminano la loro fedeltà alla volontà di Cristo circa la Chiesa e, com'è dovere, intraprendono con vigore l'opera di rinnovamento e di riforma»<sup>15</sup>.

Tutto ciò richiede, da parte dei fedeli della Chiesa cattolica, prudenza e costanza, sotto la vigilanza dei Pastori, al fine di contribuire alla promozione della giustizia e della verità. È chiaro, quindi che qualsivoglia opera di preparazione e di riconciliazione delle singole persone che desiderano la piena comunione cattolica, si distingue, per sua natura, dall'iniziativa ecumenica; non c'è però tra esse alcuna opposizione, poiché «l'una e l'altra procedono dalla mirabile disposizione di Dio»<sup>16</sup>.

La Chiesa non può prescindere dalla Rivelazione, e lo stesso Ecumenismo deve essere sempre visto sotto l'ottica della redenzione e della *salus animarum*.

I parametri della libertà religiosa si evincono chiaramente dalla dichiarazione “*Dignitatis Humanae*”<sup>17</sup>: il rispetto dei diritti altrui, soprattutto dei soggetti più deboli.

In tale dichiarazione viene espressamente chiarito che la persona umana deve aver garantito il diritto fondamentale alla libertà religiosa. Il contenuto di una tale libertà è indicato nella seguente affermazione:

«gli esseri umani devono essere immuni dalla coercizione da parte dei singoli individui, di gruppi sociali e di qualsivoglia potere umano, così che in materia religiosa nessuno sia forzato ad agire contro la sua coscienza né sia impedito, entro debiti limiti, di agire in conformità ad essa: privatamente o pubblicamente, in forma individuale o associata»<sup>18</sup>.

Inoltre il diritto alla libertà religiosa deve necessariamente fondarsi sulla stessa dignità della persona umana come intesa e insegnata dalla parola di Dio

---

14 *Ibidem*.

15 *Ibidem*.

16 *Ibidem*.

17 Cfr. CONCILIUM ŒCUMENICUM VATICANUM II, declaratio de libertate religiosa: *Dignitatis Humanae*, in AAS LVIII (1966), 929-946 (d'ora innanzi abbreviata in: “*DH*”).

18 Cfr. *ivi*, n. 2.

rivelata e sulla stessa ragione. Questo diritto della persona umana alla libertà religiosa deve essere riconosciuto e sancito come diritto civile nell'Ordinamento giuridico della società<sup>19</sup>.

*Dignitatis Humanæ*, n. 7, infine, delinea quelli che devono considerarsi i limiti della libertà religiosa precisando che essendo tale diritto esercitato nella società umana, di conseguenza, il suo ambito dovrà essere regolato da Norme giuridiche<sup>20</sup>.

Nell'esercizio di ogni libertà si deve osservare il principio morale della responsabilità personale e sociale avendo riguardo sia dei diritti altrui, quanto dei propri doveri verso gli altri e verso il bene comune per poter agire secondo giustizia ed umanità.

#### 4. LIBERTÀ RELIGIOSA E LAICITÀ DELLO STATO: QUESTIONI ATTUALI

In tempi recenti, i concetti di *libertà dell'uomo* e di *tutela dei diritti umani* sono andati sempre più secolarizzandosi. Spesso l'uomo moderno tende a considerare diritti umani vere e proprie aberrazioni ed offese alla dignità della persona. Esempio palese è il cosiddetto "diritto di scelta" in materia di aborto e di eutanasia.

Spesso il problema è acuito proprio dalla mancata presa di posizione dei laici cattolici, anche nel panorama politico.

Molti giuristi, anche di fede cattolica, ritengono giusta e necessaria una regolamentazione normativa di determinati fenomeni sociali. Di recente, in Italia, Paese considerato anche oltre confini "cattolico per antonomasia" i casi Coscioni<sup>21</sup>, Welby<sup>22</sup> ed Englaro<sup>23</sup> hanno sollevato vere e proprie contrapposizioni negli schieramenti parlamentari. Il risultato, a dir poco disastroso, di tale

---

19 «Infine il potere civile deve provvedere che l'eguaglianza giuridica dei cittadini, che appartiene essa pure al bene comune della società, per motivi religiosi non sia mai lesa, apertamente o in forma occulta, e che non si facciano fra essi discriminazioni. Da ciò segue che non è permesso al pubblico potere imporre ai cittadini con la violenza o con il timore o con altri mezzi la professione di una religione qualsivoglia oppure la sua negazione, o di impedire che aderiscano ad un gruppo religioso o che se ne allontanino. Tanto più poi si agisce contro la volontà di Dio e i sacri diritti della persona ed il Diritto delle genti quando si usa, in qualunque modo, la violenza per distruggere o per comprimere la stessa religione o in tutto il genere umano oppure in qualche regione o in un determinato gruppo». *DH*, 6.

20 In Italia, secondo la Disposizione dell'Art. 19 della Costituzione, l'unico limite è rappresentato dal c.d. buon costume.

21 Cfr. L. COSCIONI, *Il Maratoneta*, Roma, 2002.

22 Cfr. P. WELBY, *Lasciatemi morire*, Milano, 2006.

23 Cfr. P. CIOTOLA - L. BELLASPIGA, *Eluana, i fatti*, Milano, 2009.

irrigidimento non ha portato ad alcuna regolamentazione normativa in materia. Esempio evidente è dato dal Disegno di Legge presentato in Parlamento che affronta la spinosa questione della dichiarazione anticipata di trattamento, meglio conosciuto con il termine “Testamento biologico”. Il suo *iter* parlamentare è ancora pieno di ostacoli.

Tali tematiche richiedono una profonda analisi, nonché un incisivo intervento dell’Autorità politica, che in questa sede non è possibile affrontare.

Ciò posto, si ritiene opportuno soffermarsi, in tema di libertà religiosa e laicità dello Stato, su di un episodio di recente attualità che ha suscitato molto clamore.

La Corte Europea per i diritti dell’uomo di Strasburgo<sup>24</sup> con la Sentenza del 3 novembre 2009<sup>25</sup> ha accolto il Ricorso n. 30814/06, avverso la Sentenza del Consiglio di Stato n. 556 del 13 febbraio 2006<sup>26</sup>, presentato da una cittadina italiana di origini finlandesi, che chiedeva la rimozione del crocifisso nelle aule della scuola media della sua città, frequentate dai figli, in ossequio al principio di laicità dello Stato contemplato dagli Artt. 3 e 19 della *Costituzione europea*<sup>27</sup> e dall’Art. 9 *Convenzione Europea*<sup>28</sup> per la salvaguardia dei diritti dell’uomo<sup>29</sup>, ritenendo che la presenza del crocifisso nelle aule scolastiche italiane ravvisasse una violazione dell’Articolo 2 del *Protocollo addizionale*

24 In realtà: il Giudice unico della Seconda Sezione della Corte.

25 Cfr. E.C.H.R - SECOND SECTION, *Case of Lautsi v. Italy (Application no. 30814/06) Judgment, 3 November 2009* (consultabile telematicamente presso la banca dati istituzionale della Corte all’URL: < <http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=2&portal=hbkm&action=html&highlight=lautsi&sessionid=94374300&skin=hudoc-en> > al 05-05-2012); la versione ufficiale italiana “a cura del Ministero della Giustizia” è reperibile all’URL < [http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg\\_1\\_20\\_1.wp?jsessionid=4D0870163BD030152D224C4BF1984304.ajpAL02?previousPage=mg\\_1\\_20&contentId=SDU157180](http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_20_1.wp?jsessionid=4D0870163BD030152D224C4BF1984304.ajpAL02?previousPage=mg_1_20&contentId=SDU157180) > (al 26-03-2012).

26 Cfr. REPUBBLICA ITALIANA. CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI, *Decisione 13 febbraio 2006, n. 556* (consultabile telematicamente presso la banca dati istituzionale del Consiglio all’URL: < <http://www.giustizia-amministrativa.it/webcds/ElencoSentenze.asp> > al 26-03-2012).

27 Cfr. *Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa, firmato a Roma il 29 ottobre 2004* (consultabile telematicamente presso il sito WEB istituzionale all’URL: < [http://www.senato.it/documenti/repository/relazioni/libreria/costituzione\\_europea.pdf](http://www.senato.it/documenti/repository/relazioni/libreria/costituzione_europea.pdf) > al 26-03-2012).

28 Cfr. CONSIGLIO D’EUROPA, *Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali* (4 novembre 1950), (consultabile telematicamente presso il sito WEB istituzionale del Consiglio d’Europa all’URL: < [http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/0D3304D1-F396-414A-A6C1-97B316F9753A/0/CONVENTION\\_ITA\\_WEB.pdf](http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/0D3304D1-F396-414A-A6C1-97B316F9753A/0/CONVENTION_ITA_WEB.pdf) > al 26-03-2012).

29 Art. 9: «Libertà di pensiero, di coscienza e di religione. 1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, così come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l’insegnamento, le pratiche e l’osservanza dei riti. 2. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono state stabilite dalla Legge e che costituiscono misure necessarie, in una

alla *Convenzione* secondo il quale, in materia di diritto all'istruzione, lo Stato deve rispettare le convinzioni religiose e filosofiche dei genitori<sup>30</sup>.

La ricorrente si era in precedenza rivolta al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, il quale, avendo sollevato una pregiudiziale questione di legittimità, aveva investito della questione la Corte Costituzionale.

I Giudici della Consulta, nel dicembre 2004, avevano dichiarato inammissibile la questione, affermando che il crocifisso doveva restare nelle aule scolastiche<sup>31</sup>, mentre i Giudici del Consiglio di Stato affermarono poi che ciò doveva attuarsi non perché fosse una "*suppellettile*" o un "*oggetto di culto*", bensì perché doveva considerarsi «simbolo idoneo ad esprimere l'elevato fondamento dei valori civili»<sup>32</sup>, che hanno un'origine religiosa, ma «che sono poi i valori che delineano la laicità dell'attuale Ordinamento dello Stato». La lunga ed articolata Sentenza si sofferma anche sul concetto di *laicità*, specificando come

«la laicità, benché presupponga e richieda ovunque la distinzione tra la dimensione temporale e la dimensione spirituale e fra gli ordini e le società cui tali dimensioni sono proprie, non si realizza in termini costanti e uniformi nei diversi Paesi, ma, pur all'interno della medesima civiltà, è relativa alla specifica organizzazione istituzionale di ciascuno Stato, e quindi essenzialmente storica, legata com'è al divenire di questa organizzazione»<sup>33</sup>.

In sostanza, per il supremo Giudice, il concetto di laicità italiano è differente da quello britannico o da quello francese, e così via.

Le argomentazioni della Sentenza tendono semplicemente a verificare se l'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche sia lesiva dei contenuti delle

---

società democratica, alla pubblica sicurezza, alla protezione dell'ordine della salute o della morale pubblica, o alla protezione dei diritti e della libertà altrui».

30 La doglianza dei ricorrenti aveva per oggetto la presenza del crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche frequentate dal secondo e dal terzo dei loro figli. Denunciavano una violazione del diritto all'istruzione che l'Art. 2 del *Protocollo n. 1* così garantisce: «il diritto all'istruzione non può essere rifiutato a nessuno. Lo Stato, nell'esercizio delle funzioni che assume nel campo dell'educazione e dell'insegnamento, deve rispettare il diritto dei genitori di provvedere a tale educazione e a tale insegnamento secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche». Deducevano, inoltre, da tali circostanze una violazione del loro diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione consacrato dal già citato Art. 9 della *Convenzione*.

31 Cfr. REPUBBLICA ITALIANA. CORTE COSTITUZIONALE, *N. 389 Ordinanza 13 - 15 dicembre 2004*, in *Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana*, CXLV (2004), 1ª Serie Speciale Corte Costituzionale, n. 49, del 22-12-2004, 56-59; (consultabile anche telematicamente sul sito WEB istituzionale della Consulta: all'URL: < <http://www.giurcost.org/decisioni/2004/0389o-04.html> > al 05-05-2012).

32 Cfr. REPUBBLICA ITALIANA. CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI, *Decisione 13 febbraio 2006, n. 556*.

33 *Ibidem*.



Norme fondamentali del nostro Ordinamento costituzionale, Norme che danno forma e sostanza al principio di laicità che connota oggi lo Stato italiano, ed al quale più volte ha fatto riferimento la Corte Costituzionale.

Investito della questione dalla stessa ricorrente, in sede di Appello, il Consiglio di Stato, statuiva che: «è evidente che il crocifisso è esso stesso un simbolo che può assumere diversi significati e servire per intenti diversi; innanzitutto per il luogo in cui è posto»<sup>34</sup>. Infatti se si trova in un luogo di culto il crocifisso è propriamente ed esclusivamente un simbolo religioso, invece, prosegue la Sentenza:

«in una sede non religiosa, come la scuola, destinata all'educazione dei giovani, il crocifisso potrà ancora rivestire per i credenti i suoi valori religiosi, ma per credenti e non credenti la sua esposizione sarà giustificata ed assumerà un significato non discriminatorio sotto il profilo religioso, se esso è in grado di rappresentare e di richiamare in forma sintetica immediatamente percepibile e intuibile (al pari di ogni simbolo), valori civilmente rilevanti»<sup>35</sup>.

Il Consiglio di Stato intende espressamente riferirsi a quei valori che stanno alla base ed ispirano il nostro intero Ordinamento costituzionale, ovvero il fondamento del nostro convivere civile,

«ed in tal senso il crocifisso –prosegue la Sentenza– potrà svolgere, anche in un orizzonte laico, diverso da quello religioso che gli è proprio, una funzione simbolica, altamente educativa, a prescindere dalla religione professata dagli alunni»<sup>36</sup>.

Nella Sentenza del 3 novembre 2009 la Camera della Corte decise per la violazione dell'Art. 2 del *Protocollo n. 1* esaminato congiuntamente con l'Art. 9 della *Convenzione*, deducendo, dai principi contenuti nell'Art. 2 del *Protocollo n. 1*, come interpretati dalla Giurisprudenza della Corte, un obbligo dello Stato di astenersi dall'imporre, sia pure indirettamente, credenze nei luoghi pubblici o in ambienti dove le persone sono particolarmente vulnerabili, sottolineando quanto l'ambiente scolastico rappresenti un settore particolarmente sensibile a questo proposito. In secondo luogo la Sentenza appellata dallo Stato italiano reputava che fra la pluralità di significati che il crocifisso potesse rappresentare quello religioso rimaneva quello prevalente. In consi-

---

34 *Ibidem*.

35 *Ibidem*.

36 *Ibidem*.

derazione di ciò, la Corte riteneva che la presenza obbligatoria e ostentata del crocifisso nelle aule scolastiche era tale non solo da ledere le convinzioni laiche della ricorrente i cui figli frequentavano allora una scuola pubblica, ma anche da turbare emotivamente gli alunni professanti una religione diversa da quella cristiana o non professanti alcuna religione. A tal proposito la Corte distingueva una cosiddetta libertà di religione “negativa”, che si estende alle pratiche e ai simboli che esprimono in particolare o in generale una credenza, una religione o l’ateismo. Questo “diritto negativo”, per la Camera, merita una particolare protezione se è lo Stato ad esprimere un credo e se la persona è posta in situazione tale da non potersi svincolare o da poterlo fare solo a costo di sforzi e di sacrifici sproporzionati. Lo Stato, quindi, è obbligato alla neutralità confessionale nel campo dell’educazione pubblica dove la frequenza alle lezioni è richiesta, indipendentemente dall’aspetto religioso, al fine di sviluppare negli studenti uno spirito critico. La Corte, inoltre, riteneva che il crocifisso, ragionevolmente associabile alla religione maggioritaria in Italia, fosse un ostacolo al pluralismo educativo che è essenziale a preservare una “società democratica” così come concepita dalla *Convenzione*. La Camera della Corte Europea dei diritti dell’uomo concludeva statuendo che

«l’esposizione obbligatoria di un simbolo di una data confessione nell’esercizio della funzione pubblica relativamente a situazioni specifiche sottoposte al controllo governativo, in particolare nelle aule scolastiche, viola il diritto dei genitori di educare i loro figli secondo le loro convinzioni e il diritto dei bambini scolari di credere o di non credere»<sup>37</sup>.

Secondo la Corte tale misura comporta violazione di quei diritti poiché «le restrizioni sono incompatibili con il dovere che spetta allo Stato di rispettare la neutralità nell’esercizio della funzione pubblica, in particolare nel campo dell’istruzione»<sup>38</sup>.

Lo scenario aperto dalla Sentenza della Corte Europea di Strasburgo, sebbene non definitiva, era in netta opposizione con quanto statuito dal Consiglio di Stato e poneva in essere nuovi interrogativi sui limiti della libertà dell’individuo e sul contenuto della laicità dello Stato.

La situazione così esposta è stata ribaltata, in epoca più recente, dalla Sentenza, definitiva, emessa dalla Grande Camera della Corte Europea dei

---

37 E.C.H.R. - SECOND SECTION, *Case of Lautsi*, §57.

38 *Ibidem*.

diritti dell'uomo in data 18 marzo 2011<sup>39</sup> con la quale, in accoglimento del Ricorso presentato dall'Italia, si è deciso, per il caso di specie, la non violazione dell'Art. 2 del *Protocollo 1* e dell'Art. 9 della *Convenzione*.

Nel Ricorso ivi proposto lo Stato italiano, rappresentato dal Governo del Paese, pur non sollevando alcuna eccezione di irricevibilità della doglianza dei resistenti, deduceva che i Giudici di prime cure non avessero compiuto uno studio di Diritto comparato a proposito dei rapporti tra lo Stato e le religioni e sull'esposizione dei simboli religiosi nelle scuole pubbliche. Secondo il ricorrente un tale studio avrebbe dimostrato che non vi è un comune orientamento in Europa in questo ambito e avrebbe condotto, di conseguenza, a concludere che gli Stati membri dispongono di un *margin*e di apprezzamento particolarmente ampio. L'Italia, tra l'altro, rimproverava alla Sentenza della Camera di dedurre dal concetto di "neutralità" confessionale un principio di esclusione di qualsiasi relazione fra lo Stato e una religione determinata, laddove la neutralità presuppone la considerazione di tutte le religioni da parte dell'Autorità pubblica.

La Sentenza si fonderebbe, perciò, su una confusione tra "neutralità" e "laicità".

In più, secondo il Governo italiano la neutralità implica che gli Stati si astengano dal promuovere non solo una religione specifica, ma anche l'ateismo, il "laicismo" di Stato, essendo questi non meno problematici del proselitismo di Stato. La Sentenza della Camera, insomma, si fonderebbe su un malinteso e condurrebbe a favorire una interpretazione aconfessionale o anti-religiosa di cui sarebbe sostenitrice la resistente, già ricorrente in primo Grado di Giudizio.

Il Governo italiano, inoltre, eccepiva che la "croce" poteva essere percepita non solamente come un simbolo religioso, ma anche come un simbolo culturale e identitario dei principi e dei valori che fondano la democrazia e la civiltà occidentale<sup>40</sup>. Inoltre eccepiva che, nonostante la sua eventuale forza evocatrice, una "immagine" è un simbolo "passivo" il cui impatto sugli individui non è paragonabile a quello di un "comportamento attivo": l'insegnamento impartito in Italia certamente non può essere influenzato dalla presenza del crocifisso nelle aule scolastiche.

---

39 Cfr. E.C.H.R. - GRAND CHAMBER, *Case of Lautsi and others v. Italy (Application no. 30814/06), Judgment, 18 March 2011*, (consultabile telematicamente presso la banca dati istituzionale della Corte all'URL: < <http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=lautsi&sessionId=94374300&skin=hudoc-en> > al 05-05-2012) d'ora in poi citato: "GRAND CHAMBER, *Case of Lautsi*".

40 Tale simbolo è, infatti, presente su molte bandiere di Stati europei.

Va sottolineato, invece, che proprio in virtù del radicamento dei valori del cattolicesimo in Italia, derivato dalla sua evoluzione storica, culturale e territoriale, il crocifisso consente di preservare una tradizione secolare lungi dal ledere il diritto della comunità di trasmettere la sua cultura e quello dei ragazzi di scoprirla.

Nella sua articolata difesa, con espresso riferimento alla Sentenza *Otto-Preminger-Institut contro Austria* del 20 settembre 1994 (serie A n. 295-A)<sup>41</sup>, il Governo eccepiva che la religione cattolica è quella della grande maggioranza degli italiani, e ciò non può essere considerata una circostanza aggravante, come ha fatto la Camera. La Corte avrebbe dovuto, al contrario, riconoscere e proteggere le tradizioni nazionali così come i sentimenti popolari dominanti e lasciare a ogni Stato il compito di bilanciare gli interessi in conflitto. Risulterebbe, d'altra parte, dalla Giurisprudenza della Corte che i programmi scolastici o le Disposizioni che statuiscono una prevalenza della religione di maggioranza non costituiscono, in quanto tali, una influenza indotta da parte dello Stato o un tentativo di indottrinamento. La Corte deve rispettare le tradizioni e i principi costituzionali relativi ai rapporti tra lo Stato e le religioni – e in particolare la peculiare interpretazione della laicità che è prevista in Italia – e tenere conto del contesto di ogni Stato.

Valutando, infine, il secondo capoverso dell'Art. 2 del *Protocollo n. 1*, lo Stato italiano ritiene che esso non vale che per i programmi scolastici. La Sentenza della Camera va quindi criticata laddove conclude per una violazione di tali Norme, senza indicare in che cosa la sola presenza del crocifisso nelle aule scolastiche frequentate dai figli della ricorrente fosse tale da limitare sostanzialmente le possibilità di educarli secondo le proprie convinzioni, adducendo quale unica motivazione che questi ultimi si sarebbero sentiti educati in un ambiente scolastico caratterizzato da una religione determinata.

La difesa dell'Italia, eccepiva che la motivazione della Sentenza della Camera era erronea alla luce della Giurisprudenza della Corte da cui risulta, da una parte, che la *Convenzione* non impedisce agli Stati membri di avere una religione di Stato, né di esprimere preferenza per una religione determinata, né di offrire agli studenti un insegnamento religioso più approfondito trattandosi della religione dominante e, dall'altra, che è necessario considerare che l'influenza educativa dei genitori è molto più grande di quella della scuola.

---

41 Citata nel testo del ricorrente (un sommario della Sentenza è consultabile telematicamente sul sito WEB del “Netherlands Institute of Human Rights - Utrecht School of Law” della “Universiteit Utrecht” all’URL: < <http://sim.law.uu.nl/SIM/CaseLaw/hof.nsf/0/1703f1d98ca04f72c1256640004c2940?OpenDocument> > al 05-05-2012).

In ultima istanza, il Governo poneva l'accento sulla necessità di considerare anche il diritto dei genitori che desiderano conservare il crocifisso nelle aule scolastiche. Questa oltre ad essere la volontà della maggioranza in Italia è anche la volontà democraticamente espressa, nel caso di specie, da quasi tutti i membri del "Consiglio di Istituto" della scuola stessa. Procedere alla rimozione del crocifisso dalle aule scolastiche in tale contesto costituirebbe un abuso di posizione di minoranza. Ciò sarebbe inoltre in contrasto con il dovere dello Stato di aiutare gli individui a soddisfare i loro bisogni religiosi.

Nelle proprie difese, invece, i ricorrenti insistevano nel ritenere che l'esposizione del crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche, che i propri figli frequentavano, costituisse una ingerenza illegittima nel loro diritto alla libertà di pensiero e di coscienza e una violazione del principio del pluralismo educativo nella misura in cui è espressione di una preferenza dello Stato per una determinata religione in un luogo in cui si formano le coscienze.

Così facendo lo Stato non adempiva il suo obbligo di proteggere in modo particolare i minori contro ogni forma di propaganda o di indottrinamento. In più, secondo i ricorrenti, essendo l'ambiente educativo connotato in questo modo da un simbolo della religione dominante, la denunciata esposizione del crocifisso disconosce il diritto dei figli di ricevere una educazione aperta e pluralista diretta allo sviluppo di una capacità di giudizio critico. Infine, essendo la ricorrente *orientata alla laicità*, nella sua accezione negativa, ciò violerebbe il suo diritto di educare i figli conformemente alle proprie convinzioni filosofiche.

Secondo i ricorrenti il crocifisso è senza ombra di dubbio un simbolo religioso e volergli attribuire un valore culturale costituisce un tentativo di difesa estremo ed inutile. Nulla nel sistema giuridico italiano permette di affermare che si tratti di un simbolo dell'identità nazionale: secondo la *Costituzione* solo la bandiera simboleggia questa identità. I ricorrenti sottolineavano che ogni Stato democratico deve garantire la libertà di coscienza, il pluralismo, una uguaglianza di trattamento delle credenze e la laicità delle istituzioni. Precisavano che il principio di laicità implica prima di tutto la neutralità dello Stato il quale deve prendere le distanze dalla sfera religiosa e adottare un atteggiamento identico rispetto a tutti gli orientamenti religiosi. In altre parole, la neutralità obbliga lo Stato a mettere a disposizione uno spazio neutro nell'ambito del quale ognuno può liberamente vivere le proprie convinzioni. Imponendo i simboli religiosi come il crocifisso nelle aule scolastiche, lo Stato italiano farebbe il contrario.

In conclusione, i ricorrenti sottolineavano che se, come dedotto dal Governo italiano, rimuovere il crocifisso dalle aule delle scuole pubbliche costituirebbe una minaccia per l'identità culturale italiana, mantenerli appesi

sarebbe incompatibile con i fondamenti del cosiddetto Stato liberale e di una democrazia pluralista e aperta e il rispetto dei diritti e delle libertà individuali così come consacrati sia dalla *Costituzione italiana* che dalla *Convenzione*.

Al Termine della illustrazione delle posizioni processuali delle parti e delle osservazioni dei terzi intervenuti<sup>42</sup> la Gran Camera della Corte, ha statuito sul caso di specie, offrendo una pregevole quanto dettagliata motivazione.

---

42 I terzi intervenuti che hanno prodotto osservazioni sono stati i Governi dell'Armenia, della Bulgaria, di Cipro, della Federazione Russa, della Grecia, della Lituania, di Malta e della Repubblica di San Marino, i quali hanno affermato che per loro il ragionamento della Camera si basa su una comprensione erronea del concetto di "neutralità" che essa avrebbe confuso con quello di "laicità". Hanno sottolineato in proposito che i rapporti tra Stato e Chiesa sono regolati in modo diverso da un Paese europeo all'altro e che più della metà della popolazione europea vive in un Paese non laico. Hanno aggiunto che inevitabilmente dei simboli dello Stato sono presenti nei luoghi in cui è erogata l'educazione pubblica e che numerosi di questi simboli hanno un'origine religiosa, la croce –che sarebbe tanto un simbolo nazionale quanto religioso– non essendo che l'esempio più visibile. Secondo essi negli Stati europei non laici, la presenza di simboli religiosi nello spazio pubblico è largamente tollerata dai sostenitori della laicità come facente parte dell'identità nazionale; non bisognerebbe che gli Stati avessero a rinunciare ad un elemento della loro identità culturale semplicemente perché questo ha un'origine religiosa. Il ragionamento seguito dalla Camera non sarebbe espressione del pluralismo, che pervade il sistema della *Convenzione*, ma dei valori dello Stato laico; applicarlo a tutta l'Europa equivarrebbe ad "americanizzarla" nella misura in cui si imponessero a tutti una stessa e identica regola e una rigida separazione della Chiesa dallo Stato. Secondo gli Stati intervenienti optare per la laicità è un punto di vista politico, certo rispettabile, ma non neutro; così, nella sfera dell'educazione, uno Stato che sostiene la dimensione laica in opposizione alla dimensione religiosa non è neutro. Analogamente, rimuovere i crocifissi dalle aule scolastiche dove sono sempre stati non sarebbe senza conseguenze educative. In realtà, quale che sia l'opzione scelta dagli Stati –ammettere o meno la presenza del crocifisso nelle aule– ciò che importa sarebbe lo spazio che i programmi e l'insegnamento scolastico lasciano alla tolleranza e al pluralismo. I Governi intervenienti non escludono che ci possano essere situazioni in cui le scelte di uno Stato in questo campo sono inaccettabili. Il Governo della Romania, anch'esso interveniente, reputa che la Camera non ha tenuto sufficientemente conto del largo margine di apprezzamento di cui dispongono gli Stati contraenti allorché sono in gioco questioni sensibili e non vi sia consenso a livello europeo. Ricorda che la Giurisprudenza della Corte riconosce in particolare a tali Stati un ampio margine di apprezzamento quanto all'indossare simboli religiosi da parte dei singoli nelle scuole pubbliche; considera che nello stesso modo deve essere trattata l'esposizione di simboli religiosi in tali luoghi. Sottolinea inoltre che la Sentenza della Camera si fonda sul postulato che l'esposizione dei simboli religiosi nelle scuole pubbliche viola gli Artt. 9 della *Convenzione* e 2 del *Protocollo n. 1* e contrasta con il principio di neutralità obbligando gli Stati contraenti ad intervenire per rimuovere tali simboli. Secondo il Governo il principio di neutralità è meglio attuato quando decisioni di questo genere sono adottate dalla comunità formata dai professori, dagli allievi e dai genitori. In questo stato di cose, poiché non è accompagnata da obblighi particolari relativi alla religione, la presenza del crocifisso nelle aule scolastiche non colpirebbe i sentimenti religiosi degli uni o degli altri a tal punto da configurare violazione delle Disposizioni qui evocate. I membri del Parlamento europeo che agiscono congiuntamente, sottolineano che la Corte non è una Corte costituzionale e che, quindi, deve rispettare il principio di sussidiarietà e riconoscere un margine di apprezzamento particolarmente ampio agli Stati contraenti non solamente quando si tratti di definire le relazioni tra lo Stato e la religione, ma anche quando essi esercitano le loro funzioni nel campo dell'istruzione e dell'educazione. Secondo loro adottando una decisione il cui effetto sarebbe di obbligare alla rimozione dei simboli religiosi dalle scuole pubbliche, la Grande Camera invierebbe un messaggio ideologico radicale. Aggiungono che

La Gran Camera della Corte, in via preliminare, ha precisato che la sola questione di cui si trovava investita era quella della compatibilità, in base alla fattispecie, della presenza del crocifisso nelle sole aule delle scuole pubbliche italiane (e, quindi, non in altri luoghi) con il contenuto degli Artt. 2 del *Protocollo n. 1* e 9 della *Convenzione*. In secondo luogo la Corte ha sottolineato che i sostenitori della laicità<sup>43</sup> si avvalgono delle interpretazioni relative al “grado di forza, di serietà, di coerenza e di importanza” richieste perché si tratti di “convinzioni” ai sensi degli Artt. 9 della *Convenzione* e 2 del *Protocollo n. 1*. Più precisamente, occorre verificare il profilo delle “convinzioni filosofiche” ai sensi del secondo comma dell’Art. 2 del *Protocollo n. 1*, dal momento che esse meritano «rispetto “in una società democratica”», non sono incompatibili con la dignità della persona e non sono in contrasto con il diritto fondamentale del bambino all’istruzione<sup>44</sup>.

La Corte ha ricordato che in materia di educazione e di insegnamento l’Art. 2 del *Protocollo n. 1* è in linea di massima *Lex specialis* rispetto all’Art. 9 della *Convenzione*. Ciò vale a maggior ragione quando, come nel caso di specie, è in gioco l’obbligo degli Stati contraenti –che pone il secondo capoverso di tale Art. 2– di rispettare, nel quadro dell’esercizio delle funzioni che essi svolgono in questo campo, il diritto dei genitori di assicurare questa educazione e questo insegnamento in conformità alle loro convinzioni religiose e filosofiche<sup>45</sup>.

Per la Corte conveniva esaminare il caso in questione principalmente con riferimento al secondo capoverso dell’Art. 2 del *Protocollo n. 1*<sup>46</sup>. Tale Di-

---

risulta dalla Giurisprudenza della Corte che uno Stato, che per ragioni legate alla sua storia o alla sua tradizione dimostra una preferenza per una determinata religione, non oltrepassa questo margine. Così, secondo loro, l’esposizione del crocifisso negli edifici pubblici non contrasta con la *Convenzione* e non bisogna vedere nella presenza di simboli religiosi nello spazio pubblico una forma di indottrinamento, ma l’espressione di una unità e di una identità culturali. Aggiungono che in questo specifico contesto i simboli religiosi hanno una dimensione laica e non devono dunque essere soppressi.

43 Cfr. Sentenza Campbell e Cosans contro Regno Unito, del 25 febbraio 1982 (E.C.H.R. 1982, Serie A n. 48, §36) citata in Sentenza (E.C.H.R. - COURT [CHAMBER], *Case of Campbell and Cosans v. the United Kingdom* [Application n. 7511/76; 7743/76], Judgment, 25 February 1982, §36; consultabile telematicamente presso la banca dati istituzionale della Corte all’URL: < <http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=2&portal=hbkm&action=html&highlight=Campbell%20%7C%20Cosans&sessionid=94371752&skin=hudoc-en> > al 05-05-2012).

44 *Ibidem*.

45 Cfr. Sentenza Folgerø e altri contro Norvegia [GC] del 29 giugno 2007, n. 15472/02, §84, citata in Sentenza (E.C.H.R. - GRAND CHAMBER, *Case of Folgerø and others v. Norway* (Application no. 15472/02), Judgment, 29 June 2007, consultabile telematicamente presso la banca dati istituzionale della Corte all’URL: < <http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=15472/02&sessionid=94377239&skin=hudoc-en> > al 05-05-2012).

46 Cfr. decisione Appel-Irrgang e altri contro Germania (déc.), n. 45216/07, 6 ottobre 2009, citata in Sentenza (C.E.D.H., *Communiqué du Greffier: Décision Appel-Irrgang c. Allemagne* (Requête n.



sposizione andava letta alla luce del primo capoverso dello stesso Articolo, e, più in particolare dell'Art. 9 della *Convenzione* che garantisce la libertà di pensiero, di coscienza e di religione, nonché la libertà di non aderire ad alcuna religione e che pone a carico degli Stati contraenti un "dovere di neutralità e di imparzialità".

In proposito, nella motivazione della Sentenza esaminata la Corte ha statuito che:

«la parola "rispettare" alla quale rinvia l'Art. 2 del *Protocollo n. 1* significa più di "riconoscere" o "prendere in considerazione"; piuttosto che un impegno negativo, questo verbo implica a carico dello Stato una qualche obbligazione positiva<sup>47</sup>. Ciò nonostante, le esigenze della nozione di "rispetto" che si ritrovano anche nell'Art. 8 della *Convenzione* cambiano molto da un caso all'altro, vista la diversità delle pratiche seguite e delle condizioni esistenti negli Stati contraenti. Tale nozione implica anche che gli Stati godano di un ampio margine di apprezzamento per determinare, in funzione dei bisogni e delle risorse della comunità e degli individui, le misure da adottare al fine di assicurare l'osservanza della *Convenzione*. Nel contesto dell'Art. 2 del *Protocollo n. 1* questa nozione significa in particolare che tale Disposizione non potrebbe essere interpretata nel senso di consentire ai genitori di esigere dallo Stato che organizzi un determinato insegnamento<sup>48</sup>. [...] Occorre ugualmente ricordare la Giurisprudenza della Corte relativa al ruolo della religione nei programmi scolastici<sup>49</sup>. Secondo tale Giurisprudenza la definizione e la regolazione dei programmi scolastici sono riservate alla competenza degli Stati contraenti.

---

45216/07), *Décision déclarant irrecevable une requête relative à l'obligation d'assister à un cours d'éthique*, n. 783, 20 octobre 2009, (consultabile telematicamente –solo in francese– presso la banca dati istituzionale della Corte all'URL: < <http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=856396&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649> > al 29-03-2012)

47 Cfr. E.C.H.R. - COURT [CHAMBER], *Case of Campbell*, §37.

48 Cfr. Decisioni Bulski c. Pologne (déc.), nn. 46254/99 et 31888/02 (non disponibili per la consultazione telematica attraverso la Banca dati istituzionale della Corte, alla data del 05-05-2012).

49 Cfr. essenzialmente le Sentenze [a] Kjeldsen, Busk Madsen e Pedersen contro Danimarca, del 7 dicembre 1976, serie A n. 23, §§50-53 (C.E.D.H. - COUR [CHAMBRE], *Affaire Kjeldsen, Busk Madsen et Pedersen c. Danemark [Requête no 5095/71; 5920/72; 5926/72], Arrêt, 7 décembre 1976*, consultabile telematicamente presso la banca dati istituzionale della Corte all'URL: < <http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=2&portal=hbkm&action=html&highlight=Kjeldsen%2C%20%7C%20Busk%20%7C%20Madsen&sessionId=94381499&skin=hudoc-fr> > al 05-05-2012), [b] Folgerø, citata, §84, e [c] Hasan et Eylem Zengin contro Turchia, del 9 ottobre 2007, n. 1448/04, §§51-52. (E.C.H.R. - FORMER SECOND SECTION, *Case of Hasan and Eylem Zengin v. Turkey [Application no. 1448/04], Judgment, 9 October 2007, final 09/01/2008*, consultabile telematicamente presso la banca dati istituzionale della Corte all'URL: < <http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=Hasan%20%7C%20et%20%7C%20Eylem%20%7C%20Zengin&sessionId=94381999&skin=hudoc-fr> > al 05-05-2012).



Non compete in linea di massima alla Corte pronunciarsi su queste questioni dal momento che la loro soluzione varia a seconda dei paesi e delle epoche. In particolare, il secondo capoverso dell'Art. 2 del *Protocollo n. 1* non impedisce agli Stati di divulgare, attraverso l'insegnamento o l'educazione, informazioni o conoscenze aventi direttamente o meno carattere religioso o filosofico; allo stesso modo non autorizza i genitori ad opporsi all'integrazione di un simile insegnamento o educazione nei programmi scolastici. In compenso, dal momento che mira a salvaguardare la possibilità di un pluralismo educativo, implica che lo Stato, nell'adempimento delle sue funzioni in materia di educazione e di insegnamento, vigili affinché le informazioni e le conoscenze comprese nei programmi siano divulgate in maniera obiettiva, critica e pluralista, così da permettere agli alunni di sviluppare un senso critico a proposito in particolare del fatto religioso, in un'atmosfera serena, preservata da ogni proselitismo. Il secondo capoverso dell'Art. 2 del *Protocollo n. 1* fa divieto di perseguire uno scopo di indottrinamento che potrebbe essere considerato come non rispettoso delle convinzioni religiose e filosofiche dei genitori. È qui che si pone per gli Stati il limite da non superare»<sup>50</sup>.

Alla luce dei principi enunciati per ciò che concerne la valutazione dei fatti di causa la Corte non ha condiviso la tesi del Governo italiano, secondo cui l'obbligo che grava sugli Stati contraenti ai sensi del secondo capoverso dell'Art. 2 del *Protocollo n. 1* verta unicamente sul contenuto dei programmi scolastici, sicché la questione della presenza del crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche esula dal suo campo di applicazione. Ha però chiarito che numerose Cause di cui la Corte si è occupata relative a questa Disposizione riguardo il contenuto o l'attuazione dei programmi scolastici oltre l'obbligo degli Stati contraenti di rispettare le convinzioni religiose e filosofiche dei genitori non si limita solo al contenuto dell'istruzione e alle modalità di erogarla: si impone ad essi "nell'esercizio" dell'insieme delle "funzioni" – ai sensi del secondo capoverso dell'Art. 2 del *Protocollo n. 1* – che essi esercitano in materia di educazione e di insegnamento. Ciò include anche la eventuale regolamentazione dell'ambiente scolastico quando il diritto nazionale prevede che questa funzione sia riservata alle Autorità pubbliche.

In questo quadro va inserita, per la Corte, la presenza del crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche italiane<sup>51</sup>.

50 GRAND CHAMBER, *Case of Lautsi*, §61.

51 Cfr. REGNO D'ITALIA, *Regio Decreto 26 aprile 1928*, n. 1297, in *Gazzetta ufficiale del Regno d'Italia*, LXIX (1928), n. 167, 19 luglio 1928 s.o., Art. 119; REGNO D'ITALIA, *Regio Decreto 30 aprile 1924*, n. 965, in *Gazzetta ufficiale del Regno d'Italia*, LXV (1924), n. 148, 25 giugno 1924, Art. 118; REPUBBLICA ITALIANA, *Decreto legislativo 16 aprile 1994*, n. 297, in *Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana*, CXXXV (1994), n. 115, 19 maggio 1994, s.o., Artt. 159 e 190.

In un'ottica generale la Corte ha ritenuto che, quando la regolamentazione dell'ambiente scolastico è riservata alla competenza delle Autorità pubbliche, ciò comporta l'assunzione di una funzione da parte dello Stato nel campo dell'educazione e dell'insegnamento ai sensi del secondo capoverso dell'Art. 2 del *Protocollo n. 1*. Di conseguenza, la decisione relativa alla presenza del crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche riguarda funzioni assunte dallo Stato convenuto nel campo dell'educazione e dell'insegnamento e ricade nell'ambito di applicazione del secondo capoverso dell'Art. 2 del *Protocollo n. 1*. In tale quadro rientra anche l'obbligo dello Stato di rispettare il diritto dei genitori di educare ed istruire i propri figli in conformità alle loro convinzioni religiose e filosofiche.

Pur ammettendo che il crocifisso assume un significato prevalentemente religioso, la Corte ha inteso escludere una qualsivoglia influenza sugli alunni legata alla esposizione sui muri delle aule scolastiche di un simbolo religioso. Ciò posto, pur comprendendo le doglianze della ricorrente, la Corte ha escluso che l'esposizione del crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche frequentate dai suoi figli configurasse il mancato rispetto da parte dello Stato del suo diritto di educare ed istruire questi ultimi in conformità alle sue convinzioni filosofiche. La percezione soggettiva della ricorrente non sarebbe stata di per sé sufficiente ad integrare una violazione dell'Art. 2 del *Protocollo n. 1*.

Inoltre, il Governo italiano ha argomentato che la presenza del crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche è il frutto dell'evoluzione storica dell'Italia, circostanza questa che gli attribuisce un significato non solo culturale, ma anche identitario, corrispondendo oggi ad una tradizione che giudica importante perpetuare. Ha aggiunto, superando il suo significato religioso, che il crocifisso è simbolo dei principi e dei valori che fondano la democrazia e la civiltà occidentale giustificandone la presenza nelle aule scolastiche.

Per la Corte la decisione di conservare o meno una tradizione deve ricadere nell'ambito del margine di apprezzamento dello Stato convenuto. Così come l'Ente giudicante non deve prendere posizione su un dibattito interno alle giurisdizioni nazionali<sup>52</sup>. Da ciò deriva che gli Stati contraenti godono di un margine di apprezzamento quando si tratti di conciliare l'esercizio delle funzioni che essi assumono nel campo dell'educazione e dell'insegnamento e il rispetto dei diritti dei genitori di assicurare tale educazione ed insegnamento in conformità alle proprie convinzioni religiose e filosofiche. Ciò vale sia per la regolazione dell'ambiente scolastico sia per la definizione e la regolazione dei

---

52 Si ricordi che la ricorrente investì della questione la Magistratura amministrativa e la Corte di Cassazione italiane.

programmi<sup>53</sup>. La Corte dunque deve rispettare le scelte degli Stati contraenti in questi ambiti compreso il ruolo che essi assegnano alla religione, a meno che queste scelte non conducano ad una qualsivoglia forma di indottrinamento.

Nel caso concreto, la scelta concernente la presenza del crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche ricade nell'ambito del margine di apprezzamento dello Stato e ciò anche perché non esiste un consenso europeo sulla questione della presenza dei simboli religiosi nelle scuole pubbliche<sup>54</sup>.

L'unica forma di controllo che la Corte ritiene possibile consiste esclusivamente nello stigmatizzare il riferito indottrinamento che, per la Corte non è possibile mettere in opera con la sola esposizione del crocifisso in un Paese in cui la maggioranza della popolazione si professa cristiana. Ne deriva l'impossibilità di accogliere la sollevata eccezione di inadempimento delle prescrizioni di cui all'Art. 2 del *Protocollo n. 1*<sup>55</sup>.

La Sentenza statuisce che il crocifisso appeso al muro deve considerarsi un simbolo essenzialmente passivo. Tale aspetto è particolarmente rilevante per la Corte con riguardo specificamente al principio di neutralità<sup>56</sup>. Non gli si potrebbe attribuire una influenza sugli alunni comparabile a quella che può avere una lezione o la partecipazione ad attività religiose<sup>57</sup>.

La Corte, inoltre, osserva che, nella Sentenza del 3 novembre 2009, la Camera ha all'opposto sostenuto la tesi secondo cui l'esposizione evidente del crocifisso nelle aule scolastiche avrebbe avuto un impatto emotivo rilevante sui figli della ricorrente, che all'epoca avevano 11 e 13 anni. Di conseguenza esso deve essere considerato come un "segno esteriore forte"<sup>58</sup>.

53 In merito si vedano le Sentenze della Corte di Giustizia citate nella Sentenza di cui trattasi: Kjeldsen, Busk Madsen e Pedersen, §§50-53, Folgerø, §84, e Zengin, §§51-52.

54 Cfr. GRAND CHAMBER, *Case of Lautsi*, §26-28.

55 La Corte rinvia su questo punto, *mutatis mutandis*, alle sue Sentenze Folgerø e Zengin citate. Nella Causa Folgerø, in cui aveva dovuto esaminare il contenuto del programma di un corso di "Cristianesimo, religione e Filosofia" ("KRL") ha infatti stabilito che il fatto che questo programma accordi una parte più ampia alla conoscenza del Cristianesimo rispetto a quella delle altre religioni e Filosofie non configurerebbe in sé una violazione dei principi di pluralismo e di obiettività suscettibile di tradursi in indottrinamento. La Corte ha precisato che, visto il posto che occupa il Cristianesimo nella storia e nella tradizione dello Stato convenuto –la Norvegia– tale questione ricadeva nel margine di apprezzamento di cui godono gli Stati per definire e regolare i programmi scolastici (Sentenza citata, §89). La Corte è pervenuta a una conclusione simile nel contesto dei corsi di "cultura religiosa e conoscenza morale" erogati nelle scuole turche i cui programmi accordavano una più ampia conoscenza all'Islam in ragione del fatto che la religione musulmana è praticata dalla maggioranza della popolazione nonostante il carattere laico dello Stato turco (Sentenza Zengin citata §63).

56 Cfr. GRAND CHAMBER, *Case of Lautsi*, §60.

57 Cfr. Sentenze Folgerø e Zengin citate rispettivamente: GRAND CHAMBER, *Case of Lautsi*, §94 e §64.

58 Così come già avvenne nelle motivazioni della Sentenza Dahlab citata ai §§54 e 55 della Sentenza in oggetto. Va però chiarito che l'oggetto del riferito Giudizio concerneva il divieto rivolto a un'insegnante di indossare il velo islamico nel quadro della sua attività di insegnamento, motivando il divie-

La Grande Camera della Corte Europea per i Diritti dell'Uomo non condivide questa interpretazione.

Gli effetti della visibilità della presenza del crocifisso nello spazio scolastico meritano di essere ulteriormente relativizzati in relazione a nuovi e significativi elementi. *In primis* tale presenza non è necessariamente associata ad un insegnamento obbligatorio del Cristianesimo. In secondo luogo, l'Italia non ha alcuna forma di chiusura in ambito scolastico alle altre religioni. Basti pensare che indossare il velo islamico ovvero altri simboli e abbigliamento con significato religioso non è proibito; piuttosto sono previste delle regole per conciliare agevolmente la frequenza scolastica e le pratiche religiose di minoranza; l'inizio e la fine del *Ramadan* sono spesso "festeggiati" nelle scuole e un insegnamento religioso facoltativo può essere attivato nelle scuole per "ogni confessione religiosa riconosciuta".

In concreto, le Autorità scolastiche non devono dimostrarsi intolleranti rispetto agli alunni che professano altre religioni, a quelli non credenti o aventi convinzioni filosofiche che non si rifanno ad alcuna religione.

Proprio in questa ottica la Corte, ha rilevato che i ricorrenti non sostengono né che la presenza del crocifisso nelle aule abbia incitato a sviluppare insegnamenti aventi carattere di proselitismo, né che il secondo e terzo di essi si siano trovati di fronte ad insegnanti che, nell'esercizio delle loro funzioni, avrebbero in modo tendenzioso insistito sulla presenza del crocifisso.

Per tale ragione, la Corte ha osservato che la ricorrente ha mantenuto intatto il suo diritto, in qualità di genitore, di educare i propri figli e di orientarli in una direzione conforme alle proprie convinzioni filosofiche<sup>59</sup>.

La Gran Camera, pertanto, ha ritenuto che decidendo di mantenere appeso il crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche, compreso quelle frequentate dai figli della ricorrente, le Autorità italiane hanno agito nei limiti del margine di apprezzamento di cui dispone lo Stato convenuto nell'ambito del suo obbligo di rispettare, nell'esercizio delle funzioni che esso assume nel campo dell'educazione e dell'insegnamento, il diritto dei genitori di educare ed istruire i figli in conformità alle proprie convinzioni religiose e filosofiche.

---

to con la necessità di proteggere i sentimenti religiosi degli allievi e dei loro genitori e di applicare il principio di neutralità confessionale della scuola consacrato dal Diritto interno svizzero. Dopo aver rilevato che le Autorità elvetiche avevano debitamente bilanciato gli interessi in conflitto, la Corte ha giudicato, in virtù soprattutto della giovane età dei bambini affidati alla cura delle ricorrente, che esse non avevano oltrepassato il loro margine di apprezzamento.

59 Cfr. le Sentenze Kjeldsen, Busk Madsen e Pedersen, e Valsamis (C.E.D.H. - COUR [CHAMBRE], *Affaire Valsamis c. Grèce* [Requête no 21787/93], Arrêt, 18 décembre 1996, consultabile telematicamente presso la banca dati istituzionale della Corte all'URL: < <http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=Valsamis&sessionId=94382497&skin=hudoc-fr> > al 05-05-2012), citate rispettivamente in: GRAND CHAMBER, *Case of Lautsi*, §§54 e 31.

Alla stregua di quanto esposto la Corte ha dedotto che non vi è stata violazione dell'Art. 2 del *Protocollo n. 1*, in riferimento alle doglianze sollevate dalla ricorrente, ed ha considerato che nessuna questione distinta possa essere sollevata, nel caso in esame, con riguardo all'Art. 9 della *Convenzione*.

Altra eccezione e motivo di Ricorso formulato dalla ricorrente aveva come fondamento la pretesa violazione dell'Art. 14 della *Convenzione* ai sensi del quale:

«il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente *Convenzione* deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita o ogni altra condizione».

La Corte ha rigettato anche questo motivo di doglianza perché carente di motivazione, in quanto l'Art. 14 della *Convenzione* ha valore unicamente ai fini del godimento dei diritti e delle libertà garantite dalle altre Norme della *Convenzione* e dai suoi Protocolli.

Per dovere di completezza, esaurita la disamina della Sentenza della Gran Camera della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, va aggiunto che all'interno degli Stati membri del Consiglio d'Europa la questione della presenza dei simboli religiosi nelle scuole pubbliche non costituisce oggetto di una regolamentazione specifica. Essa è espressamente vietata solo in una minoranza di Stati membri: ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Francia (salvo che in Alsazia e Mosella) e Georgia. È espressamente prevista, oltre che in Italia, in alcuni Stati membri: in Austria, in alcuni Lander tedeschi e Comuni svizzeri e in Polonia. Va, peraltro, sottolineato che simboli religiosi nelle scuole pubbliche sono presenti in alcuni Stati membri in cui la questione non è mai stata specificamente regolata come in Spagna, in Grecia, in Irlanda, a Malta, nella Repubblica di San Marino e in Romania.

Della questione, in passato, sono state investite le Giurisdizioni supreme di alcuni Stati membri: in Svizzera, il Tribunale federale ha giudicato incompatibile con le esigenze della neutralità confessionale, consacrata dalla *Costituzione federale*, un'Ordinanza comunale che prevedeva la presenza del crocifisso nelle aule delle scuole elementari senza tuttavia condannare tale presenza in luoghi diversi dagli edifici scolastici<sup>60</sup>; in Germania, la Corte Costituzionale Federale

---

60 Cfr. A.T.F. 116 1-252 (citata nel testo del ricorrente); si veda: TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO, I CORTE

ha giudicato un'Ordinanza simile della Baviera contraria al principio della neutralità dello Stato e difficilmente compatibile con la libertà religiosa dei ragazzi che non si riconoscono nella religione cattolica<sup>61</sup>. Successivamente il Parlamento della Baviera, pur adottando una nuova Ordinanza che conservava questa misura, ha previsto la possibilità per i genitori di invocare le loro convinzioni religiose o laiche per contestare la presenza del crocifisso nelle aule frequentate dai loro figli; in Polonia, la Corte costituzionale, investita da parte dell'*Ombudsman* (=Difensore civico) della questione di legittimità dell'Ordinanza del Ministro dell'Istruzione del 14 aprile 1992, che prevedeva la possibilità di esporre il crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche, ha giudicato la misura compatibile con la libertà di coscienza e di religione e con il principio di separazione tra Chiesa e Stato garantito dall'Art. 82 della *Costituzione*, dal momento che l'Ordinanza non conteneva un obbligo di esposizione del crocifisso<sup>62</sup>. In Romania, la Corte Suprema ha annullato una Decisione del Consiglio nazionale per la lotta contro la discriminazione del 21 novembre 2006 che raccomandava al Ministero dell'Istruzione di regolare la questione della presenza dei simboli religiosi nelle scuole pubbliche e in particolare di non autorizzare l'esposizione di tali simboli se non durante i corsi di religione o nelle aule destinate all'insegnamento religioso. L'alta Corte ha ritenuto che la decisione di appendere tali simboli nelle scuole doveva appartenere alla comunità scolastica formata dai professori, dagli studenti e dai genitori di questi ultimi<sup>63</sup>; in Spagna, il Tribunale superiore di giustizia di Castiglia e León, decidendo nel quadro di un Procedimento avviato da una associazione sostenitrice della scuola laica che aveva invano richiesto la rimozione dei simboli religiosi dagli edifici scolastici, ha giudicato che tali edifici avrebbero dovuto procedere alla rimozione in caso di domanda esplicita dei genitori di uno studente<sup>64</sup>.

Alla luce di quanto sopra esposto e documentato, appare chiaro che il rischio più grande resta il netto rifiuto da parte dell'uomo di tutto ciò che

---

DIRITTO PUBBLICO, 26 settembre 1990 - Pres. EGLI - *Comma di Cadro c. Bernasconi*, in *Quaderni di Diritto e Politica ecclesiastica*, VII (1990) 1, 352-259.

61 Cfr. BverfGE 93-1 (citata nel testo del ricorrente); si veda: BUNDESVERFASSUNGGERICHT - ERSTER SENAT - 16 maggio 1995 - HENSCHEL (Vicepresidente) - SEIDL, GRIMM, SÖLLNER, KÜHLING, SEIBERT, JAEGER, HASS (Giudici), in *Quaderni di Diritto e Politica ecclesiastica*, XII (1995), 3, 808-821.

62 Cfr. CORTE COSTITUZIONALE POLACCA, *Sentenza 20 aprile 1993 n. U 12-32* (citata nel testo del ricorrente, non raggiungibile per lo scrivente).

63 Cfr. CORTE SUPREMA RUMENA, *Sentenza 11 giugno 2008 n. 2393* (citata nel testo del ricorrente, non raggiungibile per lo scrivente).

64 Cfr. TRIBUNALE SUPERIORE DI GIUSTIZIA DI CASTIGLIA E LEON - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO - 14 dicembre 2009, N. 3250 - Rel. F.J. Zartain Valdemoro, in *Quaderni di Diritto e Politica ecclesiastica*, XXVII (2010), 3, 831-833.

rappresenta un legame non solo religioso ma anche culturale con la sua storia e le sue radici, al fine di salvaguardare pretesi “diritti umani” che ancora non hanno un significato comune tra gli uomini.

È, infine, importante chiarire che l’impegno dello Stato (e della Chiesa) nella salvaguardia dei diritti umani deve interessare l’uomo nella sua integrità e non può smarrirsi tra i segni della moderna secolarizzazione.

## 5. NUOVE FRONTIERE: LIBERTÀ RELIGIOSA COME VIA PER LA PACE

Grande interesse e clamore medianico, in tema di libertà religiosa, ha suscitato il messaggio del romano Pontefice in occasione della celebrazione della “*XLIV Giornata mondiale della pace*” del 1 gennaio 2011<sup>65</sup>.

Il santo Padre ha ricordato le persecuzioni, discriminazioni ed i terribili atti di violenza e di intolleranza religiosa che hanno contrassegnato il 2010, con esplicito riferimento al conflitto in Iraq dove in ottobre hanno perso la vita due sacerdoti e più di cinquemila fedeli<sup>66</sup>. Egli ha, inoltre, ringraziato i Governi che si adoperano per «alleviare le sofferenze dei fratelli in umanità, invitando i Cattolici alla preghiera ed alla solidarietà».

È innegabile che anche in questo preciso momento storico la comunità cristiana è quella che patisce il maggior numero di discriminazioni, violente e non, a causa della fede.

Benedetto XVI ritiene che ciò non possa essere accettato perché: «costituisce un’offesa a Dio ed alla dignità umana» impedendo un autentico sviluppo integrale della persona<sup>67</sup>.

Il tema scelto per la XLIV Giornata mondiale della pace: “Libertà religiosa, via per la pace” deve essere inteso come richiamo, stimolo ed esortazione per i fedeli ad un rinnovato impegno per garantire a tutti la libertà di professare e vivere liberamente la propria religione o la propria fede.

Secondo il santo Padre, infatti, solo attraverso la libertà religiosa

65 Cfr. BENEDICTUS PP. XVI, Messaggio per la celebrazione della XLVI Giornata mondiale della pace: *Libertà religiosa, via per la pace* (8 Decembris 2010), in *L’Osservatore romano. Edizione settimanale*, LX (2010), n. 51 (1.565), 24 dicembre 2010, 2-4 (d’ora in poi citato: “BENEDICTUS PP. XVI, *Libertà religiosa*”).

66 Nei primi giorni dell’anno 2011 anche la comunità cristiana in Egitto ha subito alcuni attentati sanguinari così come nel dicembre 2010 vi sono state vittime cristiane in Nigeria e nelle Filippine. Tutti questi episodi di terrorismo sono stati condannati dalla S. Sede e dalla Comunità internazionale.

67 Cfr. BENEDICTUS PP. XVI, *Litteræ encyclicæ de humana integra progressionem in caritate veritateque: Caritas in Veritate*, in *AAS*, CI (2009), n. 29.



«trova espressione la specificità della persona umana, che per essa può ordinare la propria vita personale e sociale a Dio, alla cui luce si comprendono pienamente l'identità, il senso e il fine della persona»<sup>68</sup>.

Ciò posto appare evidente che alla sacralità del diritto alla vita va aggiunto l'inviolabile diritto ad una vita spirituale come elemento costitutivo della stessa dignità della persona umana al fine di sviluppare a pieno una società che tende alla giustizia<sup>69</sup>. In quest'ottica, tale dignità diviene elemento portante e caratterizzante di qualsivoglia Norma sociale e giuridica.

Sul punto concernente il rispetto reciproco nell'ottica della libertà religiosa, Benedetto XVI pone l'accento sul legame inscindibile tra libertà e rispetto citando “*Dignitatis Humanae*” 7<sup>70</sup>. L'attacco al Relativismo è duro e diretto:

«l'illusione di trovare nel Relativismo morale la chiave per la pacifica convivenza è, in realtà, l'origine della divisione e della negazione della dignità degli esseri umani. Si comprende quindi la necessità di riconoscere una duplice dimensione nell'unità della persona umana: quella religiosa e quella sociale»<sup>71</sup>.

Il Pontefice, in linea con la tradizione del Magistero della Chiesa, individua nella famiglia, intesa come “*prima cellula della società umana*”, l'ambito basilare per la formazione di relazioni interpersonali per la pacifica convivenza umana sia nazionale che internazionale. Da tale cellula, attraverso l'esempio e l'insegnamento dei genitori, le nuove generazioni si arricchiscono del patrimonio di fede, di valori e cultura. Tale condizione è certamente il terreno fertile per vedere germogliare una società libera e responsabile che fa della comprensione e della pace i propri valori essenziali.

La libertà religiosa deve essere intesa come patrimonio comune a tutti i popoli della terra e, quindi, non esclusivamente dei credenti. Tale ricchezza deve essere finalizzata ad una piena maturità di civiltà giuridica e politica, un elemento chiave per la concretizzazione di uno Stato di Diritto. Chiari-  
sce, infatti, il romano Pontefice: «quando la libertà religiosa è riconosciuta,

---

68 BENEDICTUS PP. XVI, *Libertà religiosa*, §1.

69 Cfr. BENEDICTUS PP. XVI, *Caritas in Veritate*, in *AAS*, CI (2009), n. 78.

70 «Nell'esercitare i propri diritti i singoli esseri umani e gruppi sociali, in virtù della Legge morale, sono tenuti ad avere riguardo tanto ai diritti altrui, quanto ai propri doveri verso gli altri e verso il bene comune».

71 BENEDICTUS PP. XVI, *Libertà religiosa*, §3; cfr. anche: BENEDICTUS PP. XVI, *Allocutio: Ad Delegatos Nationum Unitarum* (18 Aprilis 2008), in *AAS*, C (2008), 337.



la dignità della persona umana è rispettata nella sua radice, e si rafforzano l'*ethos* e le Istituzioni dei popoli»<sup>72</sup>.

Terreno fertile per la piena realizzazione di una vera libertà religiosa è sicuramente il confronto, la “relazionalità” tra le persone anche di credo diversi, anche non credenti. Tale incontro non deve essere basato sulla tolleranza ma sul confronto, il dialogo. Ciò posto, il risultato finale sarà esclusivamente un arricchimento, soprattutto grazie all’innegabile contributo etico dei credenti, e più in generale della religione, in ambito politico<sup>73</sup>.

Benedetto XVI, nel suo discorso, affronta anche il delicatissimo tema delle eventuali strumentalizzazioni della libertà religiosa, volti a “mascherare interessi occulti”.

Alla luce di tanto appare evidente che in nome della religione non possono trovare alcuna giustificazione il fanatismo, l’integralismo, la violenza e qualsivoglia tentativo di sovvertire l’ordine costituito.

La forza e la violenza, in qualsiasi loro manifestazione, non devono mai essere la giustificazione di azioni poste in essere in nome della religione<sup>74</sup>.

Tali comportamenti, da sempre condannati dalla Chiesa, sono una innegabile offesa a Dio.

I cristiani, all’interno di questa società globalizzata, sono chiamati a rendere una testimonianza reale della propria fede anche attraverso il loro impegno civile. Proprio tale testimonianza favorirà un corretto sviluppo dell’uomo nella sua interezza. Il Papa in tal senso fa un esplicito richiamo agli obiettivi della “*Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo*” del 1948, ancora “disattesi o contraddetti”.

Due grandi limiti per il ruolo pubblico dei credenti nella vita civile e nel loro impegno politico sono individuati nel fondamentalismo e nel laicismo, intesi come «forme speculari ed estreme di rifiuto del legittimo pluralismo e del principio di laicità»<sup>75</sup>.

In tema di fondamentalismo possiamo rilevare che rappresenta un grande limite per la piena realizzazione della dignità della persona e della sua libertà. Non a caso gli Ordinamenti giuridici che tollerano o proumuovono

72 BENEDICTUS PP. XVI, *Libertà religiosa*, §5.

73 Benedetto XVI ha dichiarato in quella sede che la dimensione pubblica della religione non costituisce in nessun modo una discriminazione di coloro che non ne condividono la credenza, ma rafforza, piuttosto, la coesione sociale, l’integrazione e la solidarietà.

74 «La libertà religiosa è condizione per la ricerca della verità e la verità non si impone con la violenza ma con la forza della verità stessa». *DH*, n. 1.

75 BENEDICTUS PP. XVI, *Libertà religiosa*, §8.

tale realtà sono quelli più esposti ai pericoli del totalitarismo, sia politico che ideologico.

Il potere pubblico, non dovrebbe mai essere inteso come un limite per l'uomo.

Esso è e deve essere "pubblico", cioè a disposizione di tutti i membri della comunità internazionale, ne consegue che l'uomo deve avere libero accesso al bene comune, inteso come bene dell'uomo e di tutto l'uomo. Anche la dimensione "pubblica" della religione deve essere riconosciuta e tutelata dagli Ordinamenti civili. «A tal fine –spiega Benedetto XVI– è fondamentale un sano dialogo tra le Istituzioni civili e quelle religiose per lo sviluppo integrale della persona umana e dell'armonia della società»<sup>76</sup>.

Il "sano dialogo" è la chiave, lo strumento necessario per poter impiantare una vera collaborazione finalizzata al raggiungimento del bene comune. Tale forma di collaborazione deve spingere gli operatori ad agire in maniera responsabile sulla base della conoscenza oggettiva ed integrale dei fatti, scevra da ideologie politiche e pseudo-valori che finirebbero col mutilare questo sforzo comune.

Un ultimo pensiero del romano Pontefice va alle comunità cristiane che sono oggetto di persecuzioni e discriminazioni specialmente in Asia, Africa, Medio Oriente e Terra Santa e un invito all'Europa, affinché possa riconciliarsi con le sue radici cristiane.

«Il mondo –conclude Benedetto XVI– ha bisogno di Dio. Ha bisogno di valori etici e spirituali, universali e condivisi, e la religione può offrire un contributo prezioso nella loro ricerca, per la costruzione di un ordine sociale giusto e pacifico, a livello nazionale ed internazionale»<sup>77</sup>.

## 6. CONCLUSIONI

Lo spinoso e delicato problema della libertà religiosa, soprattutto alla luce dei recenti avvenimenti storici e dell'evoluzione della società civile, permeata da evidenti segni di Relativismo e globalizzazione, sembra essere di difficile soluzione.

L'insediamento e la convivenza di individui di numerose etnie, con un proprio bagaglio culturale, sociale e religioso, anche in Paesi nei quali, negli

---

76 *Ivi*, §9.

77 *Ivi*, §15.

anni precedenti, tali realtà sembravano lontane, propone l'acuirsi di problematiche e controversie per la risoluzione delle quali sono chiamati ad operare il Legislatore e, talvolta, anche gli Uffici giudiziari.

Alla luce di tanto, appare innegabile che l'invito al dialogo ed alla collaborazione, molte volte auspicato dal santo Padre, costituisca l'unica soluzione possibile.

In tempi recenti assistiamo, inermi, al mal celato tentativo di estromettere le ragioni dei credenti da tutto ciò che concerne la costituzione di Ordinamenti giuridici, nazionali ed internazionali.

Esempio lampante è stata la compilazione della *Costituzione europea*: all'esito di un acceso dibattito interno tra gli Stati membri, si è stabilita l'esclusione di qualsivoglia riferimento alle radici cristiane del continente in nome di una laicità, che si concretizza nel rinnegare il bagaglio etico e spirituale che i credenti incarnano.

Il rimando alle radici cristiane dell'Europa non avrebbe significato esaltare la posizione dei credenti a danno dei non credenti. La sua negazione è il disconoscimento della propria storia, delle proprie radici, giustificato da un preteso rispetto umano che, in realtà, diviene mutilante e fine a se stesso.

Che popolo è quello che rinnega la propria storia?

Una sana collaborazione tra le Istituzioni civili ed i credenti, impegnati nel mondo, può dare solo i migliori frutti.

Lo sforzo degli Stati sovrani nel garantire la libertà religiosa può permettere alla persona, non più mero individuo, un pieno sviluppo e, quindi, un apporto fondamentale dei credenti alla vita sociale.

Il confronto tra le varie professioni religiose in un contesto di libertà religiosa, può offrire alla società civile solo un arricchimento, purché privo di qualsivoglia forma di tolleranza, intesa come accettazione del male minore al fine di evitarne uno maggiore.

Nel messaggio del santo Padre Benedetto XVI per la celebrazione della XLIV Giornata mondiale della pace viene esplicitamente chiarito che la libertà religiosa resta la più autentica 'arma' della pace. Essa, difatti, valorizza ed esalta le più profonde qualità e potenzialità della persona, che può e deve, nonostante tutto, essere capace di cambiare e migliorare il mondo.



## **V. BIBLIOGRAPHICA**



## Præsentationes

DE SIMONE G. - TAIANI G., *Sociologia delle relazioni internazionali*, coll. *Lineamenta Iuris – I manuali*, Città del Vaticano, 2011, pp. 312, € 28,00, (EAN: 9788846507631)

Le relazioni internazionali si destreggiano tra fattori culturali, economici, politici, religiosi, etnici, giuridici e si innervano nel tessuto sociale, di quella che oggi possiamo chiamare società globalizzata. Ed è questo il motivo principale, per cui le relazioni internazionali, suscitano l'interesse e lo studio da parte di una Disciplina come la Sociologia, in una sua specializzazione specifica che è la "Sociologia delle relazioni internazionali", da cui prende il titolo il presente lavoro. Le relazioni internazionali, eccedono il dato giuridico e si legano a tutti i fattori succitati formando una Disciplina originale, obbligata ad intercettare vari segmenti delle realtà internazionali che richiede una vasta indagine su una pluralità di fattori. Il nostro lavoro in sintonia con le finalità perseguite dalla stessa collana *Lineamenta Iuris*, oltre ad arricchire lo spessore del dibattito accademico, si pone il compito di fornire un valido strumento adatto alla formazione universitaria. Il testo risulta suddiviso in tre Parti e dodici Capitoli. La prima Parte si occupa delle relazioni internazionali in quanto Scienza autonoma, del nuovo assetto geopolitico e delle mutazioni delle relazioni stesse, spaziando dall'Europa all'America, dal continente asiatico a quello africano, fino al Medio Oriente. La seconda Parte tratta del fenomeno della globalizzazione, del concetto di multiculturalismo e pluralismo, di problematiche quali il fondamentalismo e il relativismo. La terza ed ultima Parte affronta il dibattito, ormai almeno teoricamente inarrestabile, su una *global governance* democratica. L'ultimo Capitolo, nel rispecchiare il

nostro profilo umano ed accademico in sintonia con l'Istituzione universitaria di cui facciamo parte, è dedicato alle posizioni e alle riflessioni della Dottrina Sociale della Chiesa in merito alle tematiche affrontate.

*GAETANO DE SIMONE, è docente ordinario di Sociologia del Diritto e Dottrina Sociale della Chiesa presso la Pontificia Università Lateranense e professore invitato nella Facoltà di Teologia della Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale; è stato Decano della Facoltà di Diritto civile della Pontificia Università Lateranense dal 2000 al 2006 e Pro-Rettore della stessa dal 2006 al 2010. È membro del comitato direttivo della F.U.C.E. (Federazione delle Università Cattoliche Europee) e del comitato di redazione della rivista "Studia et Documenta Historiæ et Iuris", nonché del comitato scientifico internazionale della rivista "La Società". Alla docenza affianca l'attività di membro di commissioni speciali presso la Congregazione per Dottrina della fede e la Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti. È autore di diverse pubblicazioni oltre a vari saggi e articoli su tematiche di Sociologia, Dottrina Sociale della Chiesa e Diritto comparato.*

*GENNARO TALANI è assistente ordinario di Sociologia del Diritto presso la Facoltà di Diritto civile della Pontificia Università Lateranense. Dottore in Giurisprudenza dal 2000, ha conseguito il Dottorato in Diritto canonico nel 2005. È Difensore del vincolo presso il Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Salernitano-Lucano. È commissario presso la Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti. È autore di articoli e recensioni su tematiche di Diritto comparato, Sociologia del Diritto e Diritto canonico.*

\* \* \*

GURCIULLO G., *Personalismo e/o formalismo nel Processo di Diritto canonico?*, coll. *Corona lateranensis*, Città del Vaticano, 2011, pp. 414, € 28,00 (EAN: 97888846507372)

Dopo aver offerto un'ampia premessa del fondamento epistemologico del Diritto della Chiesa, l'opera affronta il tema, in seno al Processo canonico e ad alcuni particolari Decreti della Rota Romana, dell'interazione tra la prospettiva personalista e le solennità processuali. Tema per nulla scontato, benché sembri comportare agli occhi dei giuristi europei-continentali un legame naturale ed intrinseco che non chiede di essere ulteriormente approfondito e dimostrato.



GIUSEPPE GURCIULLO, OFM Capp. è dottore in Diritto canonico alla Pontificia Università Lateranense, oltre che aver conseguito Diplomi presso le Congregazioni per le Cause dei Santi e del Culto Divino. Per i Cappuccini di Siracusa è Segretario provinciale e particolare del Ministro provinciale, Archivist, Responsabile dell'ufficio comunicazioni sociali, membro della Commissione economica-edilizia e giuridica della Provincia stessa, oltre che docente di Diritto canonico presso lo Studio Teologico S. Paolo di Catania.

\* \* \*

RIONDINO M., *Giustizia riparativa e Mediazione nel Diritto penale canonico*, coll. *Corona lateranensis*, Città del Vaticano, 2011, pp. 212, € 25,00 (EAN: 9788846507389)

Di fronte al mistero del male e del peccato, la cui presenza nella vita dei fedeli e della comunità interpella con dolorose urgenze la coscienza personale e comunitaria, la Chiesa sente un rinnovato desiderio di dare risposte ogni volta più adeguate e coerenti con l'annuncio della salvezza. La tesi che s'intende sostenere è che la teoria penalistica extracanonica che si riconosce negli ideali della giustizia riparativa e della Mediazione può offrire al Diritto penale canonico, sia nella dimensione sostanziale come in quella processuale, un valido supporto non solo di grande coerenza con la missione ecclesiale ma anche di specifica efficacia pratica.

MICHELE RIONDINO, dopo la Laurea in Giurisprudenza presso l'Università Cattolica del S. Cuore a Milano, consegue il Master in Scienze del Matrimonio e della Famiglia presso l'Istituto "Giovanni Paolo II" in Roma, il Baccalaureato in Filosofia e Teologia e il Dottorato in Diritto canonico nella Pontificia Università Lateranense dove è professore incaricato di Diritto penale canonico e di Elementi di Diritto di famiglia e dei minori. Presso la stessa Università è membro del Comitato scientifico e docente nel "Corso Superiore di Specializzazione in Diritto e tutela dei minori". È autore di numerosi articoli, pubblicati su riviste giuridiche nazionali ed internazionali; ha partecipato come relatore a convegni in Italia e all'estero; ha pubblicato la monografia: *Famiglia e Minori. Temi giuridici e canonici (Lateran University Press, 2011)*.

\* \* \*

ANKONELE S.E., *L'identità de la vie consacrée face aux actuelles mutations socioculturelles en Afrique. Analyse de son identité patrimoniale*, coll. *Corona lateranensis*, Città del Vaticano, 2011, pp. 408, € 25,00 (EAN: 9788846507471)

La vie consacrée, en ces dernières décennies, se confronte aux différentes mutations socioculturelles qui touchent largement aux fondements théologico-canoniques de son identité. Face à cette situation, dans ce livre on cherche à affronter avec courage tous les contours possibles que ces défis présentent et propose des nouvelles perspectives pour une inculturation de la formation dans des Congrégations autochtones de l'Afrique subsaharienne en vue du rayonnement de la vie consacrée dans une société africaine en proie à la globalisation.

*Née à Bopako (R.D.C.), Scholastique Empela, sœur de Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus de Lisala, est graduée en Sciences Religieuses à la Pontificia Universitas Urbaniana et a obtenu son Doctorat en Utroque Iure à la Pontificia Universitas Lateranensis en 2010. Ses recherches scientifiques se portent surtout sur l'identité et la formation inculturée de la vie consacrée face aux actuelles mutations de l'Afrique subsaharienne.*

\* \* \*

BASTI G. - GHERRI P. (edd.), *Logica e Diritto: tra argomentazione e scoperta*. Atti della Giornata canonistica interdisciplinare, Città del Vaticano, 2011, pp. 452, € 35,00, (EAN: 9788846507891)

Mentre pochi dubitano dei preziosissimi servizi che la Logica può offrire, ed ha offerto, al Diritto ed alla normatività in genere, spesso non si considera affatto la ricchezza di prospettive che il Diritto, a sua volta, può offrire alla Logica. La Logica giuridica è stata spesso ridotta a quella normativa o decisionale, oppure alla sola argomentazione; per contro la pratica giuridica offre un ampio campo d'esercizio alla Logica investigativa e valutativa in prospettiva aletica. La ragionevolezza del Diritto e la sua dipendenza dalla verità –ricostruibile spesso solo a posteriori– chiedono oggi alla Logica non un semplice 'calcolo' di soluzioni esatte (il c.d. sillogismo probatorio) o convincenti, ma l'approntamento di metodiche d'investigazione e valutazione realistiche e condivisibili.

## Indice dell'opera

*Presentazione*

- P. GHERRI, *Logica e Diritto: tra argomentazione e scoperta*  
 C. CELLUCCI, *Logica dell'argomentazione e Logica della scoperta*  
 S. GALVAN, *Logica deontica e sue applicazioni*  
 G. BASTI, *Logica aleatica, deontica e Ontologia formale: dalla verità ontica all'obbligo deontico*  
 J.M. SERRANO RUIZ, *Logica decisionale*  
 E. DI BERNARDO, *Il ruolo della Logica nel contesto probatorio dell'accertamento dei fatti nel Processo canonico*  
 A. IACCARINO, *La dimensione agapica della Logica tra interpretazione e applicazione*  
 M. NACCI, *I principi generali del Diritto nell'argomentazione canonica: brevi cenni storici*  
 E. VIMERCATI, *Un esempio antico di metodo analitico-assiomatico: il Carmide di Platone*  
 A. LIVI, *La nuova Logica aleatica come metodo critico per una fondazione rigorosa della verità del Diritto*  
 G. BASTI - P. GHERRI, *Logica e Diritto: per un rilancio canonistico*  
 A. FANELLA - S. PAVONE, *Bibliografia ragionata sulla Logica*



## FONTES HUIUS VOLUMINIS

### A- FONTES ECCLESIASTICI

#### I. CONCILIA

CONCILIUM ŒCUMENICUM VATICANUM II, Decretum de Œcumenismo: *Unitatis Redintegratio*, in *AAS*, LVII (1965), 90-112.

CONCILIUM ŒCUMENICUM VATICANUM II, Decretum de pastorali Episcoporum munere in Ecclesia: *Christus Dominus*, in *AAS*, LVIII (1966), 673-701.

CONCILIUM ŒCUMENICUM VATICANUM II, Declaratio de libertate religiosa: *Dignitatis Humanæ*, in *AAS*, LVIII (1966), 929-946.

CONCILIUM ŒCUMENICUM VATICANUM II, Constitutio pastoralis de Ecclesia in mundo huius temporis: *Gaudium et Spes*, in *AAS*, LVIII (1966), 1025-1120.

#### II. PONTIFICES<sup>1</sup>

X 2.28.56, in Æ. FRIEDBERG (cur.), *Corpus Iuris canonici*, II, Graz, 1955, 435.

X 2.28.66, in Æ. FRIEDBERG (cur.), *Corpus Iuris canonici*, II, Graz, 1955, 441.

VI 2.15.3, in Æ. FRIEDBERG (cur.), *Corpus Iuris canonici*, II, Graz, 1955, 1015-1016.

---

1 Per le Fonti a partire dal sec. XX non viene indicata la data, poiché quella normalmente posta al termine del documento non coincide con quella di promulgazione sugli “*Acta Apostolica Sedis*” creando così indebita confusione quanto ad effettività di vigenza.

Clem. 2.1.2, in Æ. FRIEDBERG (cur.), *Corpus Iuris canonici*, II, Graz, 1955, 1143.

Clem. 5.11.2, in Æ. FRIEDBERG (cur.), *Corpus Iuris canonici*, II, Graz, 1955, 1200.

PAULUS PP. III, Constitutio apostolica (extractum): *Altitudo* (1 Iunii 1537), in *AAS*, IX (1917), II, 509.

PIUS PP. IV, Epistula: *Cum Sicut Nuper* (16 Aprilis 1561), in P. GASPARRI - J. SERÉDI (edd.), *Codicis Iuris canonici Fontes*, I, Romæ, 1923, n. 102.

PIUS PP. V, Constitutio apostolica: *Romani Pontificis* (2 Augusti 1571), in *AAS*, IX (1917), II, 509.

GREGORIUS PP. XIII, Constitutio apostolica: *Populis* (25 Ianuarii 1585), in *AAS*, IX (1917), II, 510.

GREGORIUS PP. XV, Constitutio apostolica: *Universi Dominici Gregis* (30 Augusti 1622), in P. GASPARRI - J. SERÉDI (edd.), *Codicis Iuris canonici Fontes*, I, Romæ, 1923, n. 201.

BENEDICTUS PP. XIV, Constitutio apostolica: *Ad Apostolicæ* (17 Octobris 1740), in BENEDICTUS PP. XIV, *Benedicti XIV. Pont. Opt. Max. opera omnia in tomos XVII distributa*, XV, Prati, 1845, 152-154.

BENEDICTUS PP. XIV, Constitutio apostolica: *Cum Illud* (14 Decembris 1742), in *AAS*, IX (1917), II, 495-505.

BENEDICTUS PP. XIV, Constitutio apostolica: *Sacramentum Pœnitentiæ* (1 Iunii 1741), in BENEDICTUS PP. XIV, *Benedicti XIV. Pont. Opt. Max. opera omnia in tomos XVII distributa*, XV, Prati, 1845, 65-68 [anche: BENEDICTUS PP. XIV, Constitutio apostolica: *Sacramentum Pœnitentiæ* (1 Iunii 1741), in *AAS*, IX (1917), II, 505-508].

BENEDICTUS PP. XIV, Littera: *Doctoribus et scholaribus universis Bononiæ commorantibus, et Iuri canonico et civili studentibus*, in BENEDICTUS PP. XIV, *Benedicti XIV. Pont. Opt. Max. opera omnia in tomos XVII distributa*, XV, Prati, 1845, VII-X.

PIUS PP. IX, Constitutio apostolica qua Censuræ latæ sententiæ limitantur: *Apostolicæ Sedis Moderationi*, (12 Octobris 1869), in P. GASPARRI - J. SERÉDI (edd.), *Codicis Iuris canonici Fontes*, III, Romæ, 1925, n. 552.

LEO PP. XIII, Constitutio apostolica, cum adiecta Instructione: *Prædecessores Nostri* (24 Maii 1882), in *AAS*, IX (1917), II, 485-495.

BENEDICTUS PP. XV, Litteræ apostolicæ motu proprio datæ quibus Commissio instituitur ad Codicis Canones authentice interpretandos: *Cum Iuris canonici*, in *AAS*, IX (1917), I, 483-484.

BENEDICTUS PP. XV, *Codex Iuris Canonici, Pii X Pontificis Maximi iussu digestus Benedicti Papæ XV auctoritate promulgatus*, in *AAS*, IX (1917), II, 3-521.

BENEDICTUS PP. XV, *Codex Iuris canonici Pii X Pontificis Maximi iussu digestus, Benedicti Papæ XV auctoritate promulgatus. Præfatione, Fontium annotatione et Indice analytico-alphabetico ab E.mo Petro Card. Gasparri auctus*, Romæ, 1918.

PIUS PP. X, Constitutio apostolica de romana Curia: *Sapienti Consilio*, in *AAS*, I (1909), 7-19.

PIUS PP. X, *Lex propria Sacræ Romanæ Rotæ et Signaturæ Apostolicæ*, in *AAS*, I (1909), 20-35.

PIUS PP. X, Constitutio apostolica: *Providentissima Mater*, in *AAS*, IX (1917), II, 5-8.

PIUS PP. X, Constitutio apostolica: *Vacante Sede Apostolica*, in *AAS*, IX (1917), II, 457-484.

PIUS PP. X, Constitutio apostolica: *Commissum Nobis*, in *AAS*, IX (1917), II, 484-485.

PIUS PP. XI, Litteræ encyclicæ de festo Domini nostri Iesu Christi regis constituendo: *Quas Primas*, in *AAS*, XVII (1925), 593-610.

IOANNES PP. XXIII, Litteræ apostolicæ motu proprio datæ, quædam præcipiuntur vacante Sede apostolica valitura: *Summi Pontificis Electio*, in *AAS*, LIV (1962), 632-640.

PAULUS PP. VI, Constitutio apostolica de Romana Curia: *Regimini Ecclesiæ Universæ*, in *AAS*, LIX (1967), 885-928.

PAULUS PP. VI, Allocutio: *L'impegno ardente e primario d'ogni redento* (22 Maii 1968), in PAULUS PP. VI, *Insegnamenti di Paolo VI*, VI, Città del Vaticano, 1969, 796-797.

PAULUS PP. VI, Litteræ apostolicæ motu proprio datæ quibus Normæ quædam statuuntur ad Processus matrimoniales expeditius absolvendos: *Causas Matrimoniales*, in *AAS*, LXIII (1971), 441-446.

- PAULUS PP. VI, Adhortatio apostolica de religiosa vita secundum Concilii Œcumenici Vaticani II renovanda præceptiones: *Evangelica Testificatio*, in *AAS*, LXIII (1971), 512-513.
- PAULUS PP. VI, Constitutio apostolica de Sede Apostolica vacante deque electione romani Pontificis: *Romano Pontifici Eligendo*, in *AAS*, LXVII (1975), 609-645.
- IOANNES PAULUS PP. II, *Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus*, in *AAS*, LXXV (1983), II, 1-320.
- IOANNES PAULUS PP. II, Constitutio apostolica: *Universi Dominici Gregis*, in *AAS*, LXXXVIII (1996), 305-343.
- IOANNES PAULUS PP. II, Adhortatio apostolica post-synodalis: *Vita Consecrata*, in *AAS*, LXXXVIII (1996), 394-395.
- IOANNES PAULUS PP. II, Litteræ apostolicæ motu proprio datæ quibus Normæ de gravioribus Delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis promulgantur: *Sacramentorum Sanctitatis Tutela*, in *AAS*, XCIII (2001), 737-739.
- IOANNES PAULUS PP. II, Allocutio: *Ad Tribunal Rotæ Romanæ iudiciali ineunte anno* (29 Ianuarii 2005), in *AAS*, XCVII (2005), 166.
- BENEDICTUS PP. XVI, Allocutio: *Ad Tribunal Rotæ Romanæ* (28 Ianuarii 2006), in *AAS*, XCVIII (2006), 135-138.
- BENEDICTUS PP. XVI, *Discorso ai membri del Corpo Diplomatico presso la S. Sede* (9 Ianuarii 2006), in *AAS*, XCVIII (2006), 122.
- BENEDICTUS PP. XVI, Allocutio: *Ad Delegatos Nationum Unitarum* (18 Aprilis 2008), in *AAS*, C (2008), 337.
- BENEDICTUS PP. XVI, Litteræ apostolicæ motu proprio datæ quibus Supremi Tribunalis Signaturæ Apostolicæ Lex propria promulgatur: *Antiqua Ordinatione Tribunalium*, in *AAS*, C (2008), 513-538.
- BENEDICTUS PP. XVI, Litteræ encyclicæ de humana integra progressionem in caritate veritateque: *Caritas in veritate*, in *AAS*, CI (2009), 641-709.
- BENEDICTUS PP. XVI, Messaggio per la celebrazione della XLVI Giornata mondiale della Pace: *Libertà religiosa, via per la pace* (8 Decembris 2010), in *L'Osservatore romano. Edizione settimanale*, LX (2010), n. 51 (1.565), 24 dicembre 2010, 2-4.
- BENEDICTUS PP. XVI, Litteræ apostolicæ motu proprio datæ quibus Constitutio apostolica Pastor Bonus immutatur atque quædam competentia a Congregatione de Cultu divino et Disciplina Sacramentorum ad novum Officium de Processibus Dispensationis super Matrimonio rato et non consummato ac Causis nullitatis sacræ Ordinationis, apud Tribunal Rotæ



Romanæ constitutum, trasferuntur: *Quærit Semper*, in *AAS*, CIII (2011), 569-571.

### III. CURIA ROMANA ET TRIBUNALES<sup>2</sup>

- S. CONGREGATIO SANCTI OFFICII, Decretum: *In Congregatione Generali* (24 Septembris 1665), in P. GASPARRI - J. SERÉDI (edd.), *Codicis Iuris canonici Fontes*, IV, Romæ, 1926, n. 734.
- S. CONGREGATIO SANCTI OFFICII, Instructio: *Quæ Supremus Pontifex* (20 Februarii 1866), in P. GASPARRI - J. SERÉDI (edd.), *Codicis Iuris canonici Fontes*, IV, Romæ, 1926, n. 990.
- S. CONGREGATIO SANCTI OFFICII, Instructio: *Instructionis Sanctæ Romanæ* (6 Augusti 1897), in P. GASPARRI - J. SERÉDI (edd.), *Codicis Iuris canonici Fontes*, IV, Romæ, 1926, n. 1190.
- S. CONGREGATIO SANCTI OFFICII, Instructio: *Non Raro* (20 Iulii 1890), in P. GASPARRI - J. SERÉDI (edd.), *Codicis Iuris canonici Fontes*, IV, Romæ, 1926, n. 1123.
- PONTIFICIA COMMISSIO DECRETIS CONCILII VATICANI II INTERPRETANDIS, *Responsa ad proposita dubia*, in *AAS*, LXIII (1971), 330.
- CONGREGATIO PRO INSTITUTIS VITÆ CONSECRATÆ ET SOCIETATIBUS VITÆ APOSTOLICÆ, Istruzione sulla vita contemplativa e la clausura delle monache: *Verbi Sponsa*, Città del Vaticano, 1999.
- CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDELI, Epistula ad totius Catholicæ Ecclesiæ Episcopos aliosque Ordinarios et Hierarchas interesse habentes de Delictis gravioribus eidem Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis: *Ad Exsequendam*, in *AAS*, XCIII (2001), 785-788.
- PONTIFICIUM CONSILIUM DE LEGUM TEXTIBUS, Instructio servanda a Tribunalibus diocesanis et interdicesanis in pertractandis Causis nullitatis Matrimonii: *Dignitas Connubii*, in *Communicationes*, XXXVII (2005), 11-92.
- CONGREGATIO PRO INSTITUTIS VITÆ CONSECRATÆ ET SOCIETATIBUS VITÆ APOSTOLICÆ, Istruzione sul servizio dell'autorità e l'obbedienza: *Faciem Tuam*, Città del Vaticano, 2008.
- CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, Normæ: *De gravioribus Delictis*, in *AAS*, CII (2010), 419-430.

---

2 Data l'insufficienza di un criterio di ordinamento solo cronologico delle Fonti relative alla complessa attività della Curia romana, le stesse verranno raggruppate (rispettando la cronologia 'relativa') per sostanziali settori d'interesse così da favorire una consultazione omogenea 'per materie', più utile allo scopo scientifico. Lo stesso si farà nel distinguere tra Normativa e Giurisprudenza.

- SACRA ROMANA ROTA, *Normæ Sacræ Romanæ Rotæ Tribunalis*, in *AAS*, XXVI (1934), 449-492.
- SACRA ROMANA ROTA, *Normæ S. Romanæ Rotæ Tribunalis*, in *AAS*, LXXIV (1982), 490-515.
- SUPREMA S. CONGREGATIO SANCTI OFFICI, *Instructio de modo procedendi in Causis sollicitationis: Crimen Sollicitationis*, Città del Vaticano, 1962.
- SECRETARIA STATUS, *Normæ speciales in Supremo Tribunali Signaturæ Apostolicæ ad experimentum servandæ post Constitutionem apostolicam Pauli VI "Regimini Ecclesiæ Universæ"*: *Supremum Tribunal*, Città del Vaticano, 1968 [anche in: X. OCHOA, *Leges Ecclesiæ post Codicem Iuris canonici editæ*, III, Roma, 1972, coll. 5321-5332].
- S. CONGREGATIO PRO RELIGIOSIS ET INSTITUTIS SÆCULARIBUS, *Instructio de vita contemplativa et de monialium clausura: Venite Seorsum*, in *AAS*, LXI (1969), 674-690.
- ROMANÆ ROTÆ TRIBUNAL, *Normæ Romanæ Rotæ Tribunalis*, in *AAS*, LXXXVI (1994), 508-540.
- SUPREMUM SIGNATURÆ APOSTOLICÆ TRIBUNAL, *Litteræ circulares ad Præsides Conferentiarum episcopalium de Tribunalium ecclesiasticorum statu et activitate* (28 Decembris 1970), in *AAS*, LXIII (1971), 480-486.
- SUPREMUM SIGNATURÆ APOSTOLICÆ TRIBUNAL, *Normæ pro Tribunalibus interdioecesanis vel regionalibus aut interregionalibus* (28 Decembris 1970), in *AAS*, LXIII (1971), 486-492.
- SIGNATURA APOSTOLICA, *Decr. part. Præsumptiones facti pro Causis nullitatis Matrimonii* (3 Decembris 1995), in *Ius Ecclesiæ*, VIII (1996), 851-852.
- ROMANÆ ROTÆ TRIBUNAL, *Coram SCIACCA, decisio diei 14 Martii 2008* (Prot. N. 18.982, Sent. 51/08), in *Apollinaris*, LXXXIII (2010), 31-40.
- SUPREMUM SIGNATURÆ APOSTOLICÆ TRIBUNAL, *Decisio*, 11 Iunii 1968, in *Periodica*, LX (1971), 273-275.
- SUPREMUM SIGNATURÆ APOSTOLICÆ TRIBUNAL, *Coram STAFFA, decisio diei 24 Novembris 1973*, in *Apollinaris*, XLVII (1974), 368-376.
- SUPREMUM SIGNATURÆ APOSTOLICÆ TRIBUNAL, *Coram STAFFA, decisio diei 1 Iunii 1974*, in *Apollinaris*, XLVII (1974), 384-391.
- SUPREMUM SIGNATURÆ APOSTOLICÆ TRIBUNAL, *Coram PALAZZINI, decisio diei 8 Novembris 1975*, in X. OCHOA, *Leges Ecclesiæ post Codicem Iuris canonici editæ*, V, Roma, 1980, n. 4411.
- SUPREMUM SIGNATURÆ APOSTOLICÆ TRIBUNAL, *Coram ODDI, decretum diei 20*

*Maii 1978*, in X. OCHOA, *Leges Ecclesiae post Codicem Iuris canonici editae*, VI, Roma, 1987, n. 4667.

SUPREMUM SIGNATURÆ APOSTOLICÆ TRIBUNAL, *Coram FELICI, decisio diei 20 Ianuarii 1979*, in X. OCHOA, *Leges Ecclesiae*, VI, n. 4683.

SUPREMUM SIGNATURÆ APOSTOLICÆ TRIBUNAL, *Coram FELICI, decisio diei 15 Decembris 1979*, in X. OCHOA, *Leges Ecclesiae*, VI, n. 4746.

SUPREMUM SIGNATURÆ APOSTOLICÆ TRIBUNAL, *Coram FELICI, decisio diei 31 Maii 1980*, in X. OCHOA, *Leges Ecclesiae*, VI, n. 4777.

SUPREMUM SIGNATURÆ APOSTOLICÆ TRIBUNAL, *Coram FELICI, decisio diei 21 Novembris 1981*, in X. OCHOA, *Leges Ecclesiae*, VI, n. 4874.

SUPREMUM SIGNATURÆ APOSTOLICÆ TRIBUNAL, *Decretum 27 Novembris 1982* (Prot. n. 12.618/80 C.A.), in *Monitor ecclesiasticus*, CVIII (1983), 289-290.

SUPREMUM SIGNATURÆ APOSTOLICÆ TRIBUNAL, *Coram SABATTANI, decisio diei 20 Ianuarii 1986*, in *Monitor ecclesiasticus*, CXI (1986), 141-151.

SUPREMUM SIGNATURÆ APOSTOLICÆ TRIBUNAL, *Coram SABATTANI, decretum diei 26 Aprilis 1986*, in *Monitor ecclesiasticus*, CXI (1986), 381-387.

SUPREMUM SIGNATURÆ APOSTOLICÆ TRIBUNAL, *Coram SABATTANI, decretum diei 7 Iunii 1986*, in *Monitor ecclesiasticus*, CXII (1987), 273-281.

SUPREMUM SIGNATURÆ APOSTOLICÆ TRIBUNAL, *Coram PALAZZINI, decisio diei 23 Ianuarii 1988*, in *Il Diritto ecclesiastico*, CII (1991), 157-162.

SUPREMUM SIGNATURÆ APOSTOLICÆ TRIBUNAL, *Coram COCCOPALMERIO, decisio diei 22 Iunii 2002*, in P.V. PINTO, *Diritto amministrativo canonico*, Bologna, 2006, 505-512.

#### IV. ALII

*Professio catholicæ fidei*, in *AAS*, IX (1917), II, 9-10.

*Catechismus Catholicæ Ecclesiae*, Città del Vaticano, 1997.

#### V. PATRES ET DOCTORES

S. THOMAS, *Summa Theologiæ*, I-II, q. 90, a. 4.

R. DE PENNAFORTE, *Summa de Pœnitentia*, (X. OCHOA - A. DIEZ, curr.), I/B, Roma, 1976, Proœmium.

B- FONTES NON ECCLESIASTICI

II. LEGALES<sup>3</sup>

ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE, *Regole minime concernenti l'amministrazione della giustizia per i minori* (New York, 29-11-1985), in URL: < [http://www.giustiziaminorile.it/normativa/onu\\_ny\\_29111985.pdf](http://www.giustiziaminorile.it/normativa/onu_ny_29111985.pdf) > (al 26-13-2012).

TENTH UNITED NATIONS CONGRESS, *Declaration on the prevention of crime and the treatment of offenders*, (Vienna 10-17 aprile 2000), in URL: < <http://www.uncjin.org/Documents/congr10/4r3e.pdf> > (al 26-03-2012).

CONSIGLIO D'EUROPA, *Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali* (4 novembre 1950), in URL: < [http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/0D3304D1-F396-414A-A6C1-97B316F9753A/0/CONVENTION\\_ITA\\_WEB.pdf](http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/0D3304D1-F396-414A-A6C1-97B316F9753A/0/CONVENTION_ITA_WEB.pdf) > (al 26-03-2012).

CONSIGLIO D'EUROPA, *Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli* (25 gennaio 1996), in URL: < <http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/PDF/160-Italian.pdf> > (al 26-03-2012).

COUNCIL OF EUROPE. COMMITTEE OF MINISTERS, *Recommendation No. R (87) 20 of the Committee of Ministers to member States on social reactions to juvenile delinquency*, (17-09-1987), in URL: < <https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=608029&SecMode=1&DocId=694290&Usage=2> > (al 26-03-2012).

COUNCIL OF EUROPE. COMMITTEE OF MINISTERS, *Recommendation No. R (98) 1 of the Committee of Ministers to member States on family mediation*, (21-01-1998), in URL: < <https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=1153972&SecMode=1&DocId=450792&Usage=2> > (al 26-03-2012).

COUNCIL OF EUROPE. COMMITTEE OF MINISTERS, *Recommendation No. R (99) 19 of the Committee of Ministers to member States concerning mediation in penal matters*, (15-09-1999), in URL: < <https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=420059&Site=DC> > (al 26-03-2012).

*Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, firmato a Roma il 29 otto-*

---

3 Per praticità di consultazione si distinguono le Fonti normative da quelle giurisprudenziali, segnalando inoltre come la maggior parte di quelle internazionali sia ormai reperibile quasi esclusivamente per via telematica (con la complicazione che questo comporta a livello bibliografico); anche dal punto di vista linguistico molti Organismi internazionali non mostrano omogeneità e continuità, soprattutto a livello 'comunitario' (europeo).

bre 2004, in URL: < [http://www.senato.it/documenti/repository/relazioni/libreria/costituzione\\_europea.pdf](http://www.senato.it/documenti/repository/relazioni/libreria/costituzione_europea.pdf) > (al 26-03-2012).

- REGNO D'ITALIA, *Regio Decreto 30 aprile 1924, n. 965*, in *Gazzetta ufficiale del Regno d'Italia*, LXV (1924), n. 148, 25 giugno 1924.
- REGNO D'ITALIA, *Regio Decreto 26 aprile 1928, n. 1297*, in *Gazzetta ufficiale del Regno d'Italia*, LXIX (1928), n. 167, 19 luglio 1928, s.o.
- REPUBBLICA ITALIANA, *Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448: Approvazione delle disposizioni sul Processo penale a carico di imputati minorenni*, in *Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana*, CXXIX (1988), n. 250, 24 ottobre 1988.
- REPUBBLICA ITALIANA, *Legge 27 maggio 1991: Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989*, in *Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana*, CXXXII (1991), n. 135, 11 giugno 1991.
- REPUBBLICA ITALIANA, *Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297*, in *Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana*, CXXXV (1994), n. 115, 19 maggio 1994, s.o., Artt. 159 e 190.
- REPUBBLICA ITALIANA, *Legge 28 agosto 1997, n. 285: Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza*, in *Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana*, CXXXVIII (1997), n. 207, 5 settembre 1997.
- REPUBBLICA ITALIANA, *Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 274: Disposizioni sulla competenza penale del Giudice di Pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468*, in *Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana*, CXLI (2000), n. 234, 6 ottobre 2000, s.o. n. 166.
- REPUBBLICA ITALIANA, *Legge 20 marzo 2003, n. 77: Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996*, in *Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana*, CXLIV (2003), n. 91, 18 aprile 2003, s.o. n. 66.
- REPUBBLICA ITALIANA, *Legge 8 febbraio 2006, n. 54: Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli*, in *Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana*, CXLVII (2006), n. 50, 1 marzo 2006.
- REPUBBLICA ITALIANA, *Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28: Attuazione dell'articolo 60 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali*, in *Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana*, CLI (2010), n. 53, 5 marzo 2010.

- C.E.D.H. - COUR (CHAMBRE), *Affaire Kjeldsen, Busk Madsen et Pedersen c. Danemark* (Requête no 5095/71; 5920/72; 5926/72), Arrêt, 7 décembre 1976, in URL: < <http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=2&portal=hbkm&action=html&highlight=Kjeldsen%2C%20%7C%20Busk%20%7C%20Madsen&sessionId=94381499&skin=hudoc-fr> > (05-05-2012).
- E.C.H.R. - COURT (CHAMBER), *Case of Campbell and Cosans v. the United Kingdom* [Application n. 7511/76; 7743/76], Judgment, 25 February 1982, in URL: < <http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=2&portal=hbkm&action=html&highlight=Campbell%20%7C%20Cosans&sessionId=94371752&skin=hudoc-en> > (al 05-05-2012).
- C.E.D.H. - COUR (CHAMBRE), *Affaire Valsamis c. Grèce* [Requête no 21787/93], Arrêt, 18 décembre 1996, in URL: < <http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=Valsamis&sessionId=94382497&skin=hudoc-fr> > (al 05-05-2012).
- E.C.H.R. - GRAND CHAMBER, *Case of Folgerø and others v. Norway* (Application no. 15472/02), Judgment, 29 June 2007, in URL: < <http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=15472/02&sessionId=94377239&skin=hudoc-en> > (al 05-05-2012).
- E.C.H.R. - FORMER SECOND SECTION, *Case of Hasan and Eylem Zengin v. Turkey* (Application no. 1448/04), Judgment, 9 October 2007, final 09/01/2008, in URL: < <http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=Hasan%20%7C%20et%20%7C%20Eylem%20%7C%20Zengin&sessionId=94381999&skin=hudoc-fr> > (al 05-05-2012).
- C.E.D.H., *Communiqué du Greffier: Décision Appel-Irrgang c. Allemagne* (Requête n. 45216/07), *Décision déclarant irrecevable une requête relative à l'obligation d'assister à un cours d'éthique*, n. 783, 20 octobre 2009, in URL: < <http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=856396&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649> > (al 29-03-2012).
- E.C.H.R. - SECOND SECTION, *Case of Lautsi v. Italy* (Application no. 30814/06) Judgment, 3 November 2009, in URL: < <http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=2&portal=hbkm&action=html&highlight=lautsi&sessionId=94374300&skin=hudoc-en> > (al 05-05-2012) [versione ufficiale italiana “a cura del Ministero della Giustizia” in URL: < [http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg\\_1\\_20\\_1.wp?sessionId=4D0870163BD030152D224C4BF1984304.ajpAL02?previousPage=mg\\_1\\_20&contentId=SDU157180](http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_20_1.wp?sessionId=4D0870163BD030152D224C4BF1984304.ajpAL02?previousPage=mg_1_20&contentId=SDU157180) > (al 26-03-2012)].

- E.C.H.R. - GRAND CHAMBER, *Case of Lautsi and others v. Italy (Application no. 30814/06)*, Judgment, 18 march 2011, in URL: < <http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=lautsi&sessionid=94374300&skin=hudoc-en> > (al 05-05-2012).
- BUNDESVERFASSUNGSGERICHT - ERSTER SENAT - 16 maggio 1995 - HENSCHEL (Vicepresidente) - SEIDL, GRIMM, SÖLLNER, KÜHLING, SEIBERT, JAEGER, HASS (Giudici), in *Quaderni di Diritto e Politica ecclesiastica*, XII (1995), 3, 808-821.
- REPUBBLICA ITALIANA. CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI, *Decisione 13 febbraio 2006, n. 556*, in URL: < <http://www.giustizia-amministrativa.it/webcds/ElencoSentenze.asp> > (al 26-03-2012).
- REPUBBLICA ITALIANA. CORTE COSTITUZIONALE, N. 389 *Ordinanza 13 - 15 dicembre 2004*, in *Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana*, CXLV (2004), 1<sup>a</sup> Serie Speciale Corte Costituzionale, n. 49, del 22-12-2004, 56-59.
- TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO, I<sup>a</sup> CORTE DIRITTO PUBBLICO, 26 settembre 1990 - Pres. EGLI - Comma di Cadro c. Bernasconi, in *Quaderni di Diritto e Politica ecclesiastica*, VII (1990) 1, 352-259.
- TRIBUNALE SUPERIORE DI GIUSTIZIA DI CASTIGLIA E LEON - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO - 14 dicembre 2009, N. 3250 - Rel. F.J. ZARTAIN VALDEMORO, in *Quaderni di Diritto e Politica ecclesiastica*, XXVII (2010), 3, 831-833.





## BIBLIOGRAPHIA HUIUS VOLUMINIS<sup>1</sup>

- “Mandato”, in GALGANO F. (dir.), *Dizionario enciclopedico del Diritto*, Padova, 1996.
- “Solicitation”, in E. TAUNTON, *The Law of the Church. A encyclopedia of canon Law for english-speaking Countries*, London, 1906.
- AA.VV., *Studi in onore di Federico Cammeo*, I, Padova, 1933.
- AA.VV., *Studi in onore di Vincenzo del Giudice*, Milano, 1953.
- AA.VV., *Il problema dell'autodifesa nel Processo penale*, Bologna, 1977.
- AA.VV., *Il nuovo Codice di Diritto canonico*, Roma, 1983.
- AA.VV., *Iustus Iudex. Festgabe für Paul Wesemann zum 75 Geburtstag von seinen freunden und Schülern*, Essen, 1990.
- AA.VV., *Canon Law. Letter and spirit. A practical guide to the Code of canon Law*, Dublin, 1995.
- AA.VV., *Comentario exegético al Código de Derecho canónico*, 2 ed., Pamplona, 1997.
- AA.VV., *L'incapacità di intendere e volere nel Diritto matrimoniale canonico (Can. 1095, nn. 1-2)*, coll. *Studi giuridici*, n. LII, Città del Vaticano, 2000.
- AA.VV., *La Mediazione familiare nel Diritto interno e nelle situazioni transfrontaliere*, Napoli, 2007.
- AA.VV., *Atti del XIII Colloquio giuridico internazionale. La filiazione nella cultura giuridica europea* (Roma, Pontificia Università Lateranense, 23-24 Aprile 2008), in *Civitas et iustitia*, VI (2008), 2.

---

1 Per quanto, ormai da tempo, la Biblioteconomia abbia cessato di utilizzare la formula “AA.VV.” per indicare la ‘responsabilità’ delle opere collettanee con un numero di autori o curatori superiore a tre, indicizzando tali opere semplicemente “al titolo”, per facilitare la consultabilità bibliografica si continua ad utilizzare qui la modalità ‘tradizionale’ in campo editoriale.

- ABBO J. - HANNAN J., *The sacred Canons. A concise presentation of the current disciplinary Norms of the Church*, II, London, 1952.
- ADLER R. - BARNES B., *Mediation and lawyers: the pacific way*, in *Hawaii Bar Journal*, XXV (1983).
- ALBERTI CASELLATI M.E., *L'educazione dei figli nell'Ordinamento canonico*, Padova, 1990.
- ALONSO MORAN S. - CABREROS DE ANTA M., *Comentarios al Código de Derecho canónico con el texto legal latino y castellano*, III, Madrid, 1964.
- ANAYA TORRES J.M., *L'Assenza dalla comunità*, in *Quaderni di Diritto ecclesiale*, 23 (2010).
- ANDRÉS D., *Le forme di vita consacrata*, Roma, 2005.
- ARENA A.M., *Lezioni di Diritto processuale comparato*, Roma, 1975.
- ARIAS J., "Commentary on 1983 CIC, Can. 1387", in CAPARROS E. - AUBE H. - THERIAULT M. (eds.), *Code of canon Law annotated*, 2 ed., Montréal, 2004.
- ARROBA CONDE M.J., *El principio dispositivo en el Proceso contencioso canónico*, Roma, 1989.
- ARROBA CONDE M.J., *Verità e principio della doppia Sentenza conforme*, in P.A. BONNET (cur.), *Verità e definitività della Sentenza canonica*, coll. *Studi giuridici*, n. XLVI, Città del Vaticano, 1997.
- ARROBA CONDE M.J., *La Prova peritale e le problematiche processualistiche*, in AA.VV., *L'incapacità di intendere e volere nel Diritto matrimoniale canonico (Can. 1095, nn. 1-2)*, coll. *Studi giuridici*, n. LII, Città del Vaticano, 2000.
- ARROBA CONDE M.J., *Apertura verso il Processo amministrativo di nullità matrimoniale e diritto di difesa delle parti*, in *Apollinaris*, LXXV (2002).
- ARROBA CONDE M.J., *Diritto processuale canonico*, 5 ed., Roma, 2006.
- ARROBA CONDE M.J., *Le Dichiarazioni delle parti nelle Cause di nullità matrimoniale*, in VILLA J.E. - GNAZI C. (cur.), *Matrimonium et Ius. Studi in onore del Prof. Avv. Sebastiano Villeggiante*, coll. *Studi giuridici*, n. LXIX, Città del Vaticano, 2006.
- ARROBA CONDE M.J., *Principi di Deontologia forense*, in ASSOCIAZIONE CANONISTICA ITALIANA (cur.), *Il diritto di difesa nel Processo matrimoniale canonico*, coll. *Studi giuridici*, n. LXXII, Città del Vaticano, 2006.
- ARROBA CONDE M.J., *Cuestiones fundamentales de Derecho probatorio canónico*, in RODRIGUEZ CHACON R. (ed.), *Puntos de especial dificultad en Derecho matrimonial canónico, sustantivo y procesal y cuestiones actuales de Derecho eclesíastico y relaciones Iglesia-Estado*, Madrid, 2007.
- ARROBA CONDE M.J., *La Dichiarazione delle parti come valorizzazione della dimensione personalista del Processo matrimoniale canonico*, in GHERRI P. (ed.), *Diritto canonico, Antropologia e Personalismo. Atti della Giornata canonistica interdisciplinare*, Città del Vaticano, 2008.
- ARROBA CONDE M.J., *Prova e difesa nel Processo di nullità del Matrimonio canonico. Temi controversi*, Lugano, 2008.
- ARROBA CONDE M.J., *Adnotatio in Sententiam*, in *Apollinaris*, LXXIII (2010).

- ARROBA CONDE M.J., *Corresponsabilità e Diritto processuale*, in GHERRI P. (ed.), *Responsabilità ecclesiale, corresponsabilità e rappresentanza*. Atti della Giornata canonistica interdisciplinare, Città del Vaticano, 2010.
- ARROBA CONDE M.J., *La competenza di grazia in materia giudiziaria*, in BONNET P.A - GULLO C. (cur.), *La Lex propria del S.T. della Segnatura Apostolica*, coll. *Studi giuridici*, n. LXXXIX, Città del Vaticano, 2010.
- ARROBA CONDE M.J., *Aspectos médicos e processuais do Matrimônio rato e não consumado*, in *Suprema Lex - Revista de Direito canônico*, I (2011).
- ARROBA CONDE M.J., *Deontologia e Norme processuali*, in DALLA TORRE G., *Deontologia degli operatori dei Tribunali ecclesiastici*, coll. *Studi giuridici*, n. XCII, Città del Vaticano, 2011.
- ASSOCIAZIONE CANONISTICA ITALIANA (cur.), *Il diritto alla difesa nell'Ordinamento canonico*, coll. *Studi giuridici*, n. XVIII, Città del Vaticano, 1988.
- ASSOCIAZIONE CANONISTICA ITALIANA (cur.), *Crisi coniugali: riconciliazione e contenzioso giudiziario*, coll. *Studi giuridici*, n. LIV, Città del Vaticano, 2001.
- ASSOCIAZIONE CANONISTICA ITALIANA (cur.), *Il diritto di difesa nel Processo matrimoniale canonico*, coll. *Studi giuridici*, n. LXXII, Città del Vaticano, 2006.
- ASSOCIAZIONE CANONISTICA ITALIANA (cur.), *La prova della nullità matrimoniale nella Giurisprudenza della Rota Romana*, coll. *Studi giuridici*, n. XCI, Città del Vaticano, 2011.
- ASSOCIAZIONE CANONISTICA ITALIANA (cur.), *Questioni attuali di Diritto penale canonico*, coll. *Studi giuridici*, n. XCVI, Città del Vaticano, 2012.
- ASTIGUETA D.G., *L'Investigazione previa: alcune problematiche*, in *Periodica*, XCVIII (2009).
- AYRINHAC H.A., *Penal Legislation in the new Code of canon Law [1920]*, (rev. by LYDON P.) New York (NY), 1944.
- BALDWIN M., *Bulla Cruciata*, in *New catholic encyclopedia*, II, New York (NY), 1967.
- BALLARANI G., *La capacità auto determinativa del minore nelle situazioni esistenziali*, Milano, 2008.
- BARAK A., *La discrezionalità del Giudice*, Milano, 1995.
- BARILE P. - CHELI E. - GRASSI S., *Istituzioni di Diritto pubblico*, Padova, 2009.
- BASTIT M., *Naissance de la Loi moderne. La pensée de la Loi de Saint Thomas à Suárez*, Paris, 1990.
- BAURA E. - CANOSA J. (curr.), *La giustizia nell'attività amministrativa della Chiesa: il Contenzioso amministrativo*, Milano, 2006.
- BEAL J.P., "Commentary on Canons 1148-1149", in C.L.S.A., *New commentary on the Code of canon Law*, Mahwah (NJ), 2000.
- BEAL J.P., *Confining and structuring administrative discretion*, in *The Jurist*, XLVI (1986).
- BEAL J.P., *The 1962 Instruction Crimen sollicitationis: caught red-handed or handed a red herring?*, in *Studia canonica*, XLI (2007).

- BEGUS C., *L'armonia della Giurisprudenza canonica*, Città del Vaticano, 2002.
- BEGUS C., *Recezione ed istituzionalizzazione del Personalismo nella Giurisprudenza canonica*, in GHERRI P. (ed.), *Diritto canonico, Antropologia e Personalismo*. Atti della Giornata canonistica interdisciplinare, Città del Vaticano, 2008.
- BENIGNI S., *La simulazione implicita: aspetti sostanziali e processuali*, Roma, 1999.
- BERLINGÒ S., *Prova e Processo matrimoniale*, in ASSOCIAZIONE CANONISTICA ITALIANA (cur.), *La prova della nullità matrimoniale nella Giurisprudenza della Rota Romana*, coll. *Studi giuridici*, n. XCI, Città del Vaticano, 2011.
- BETTETINI A., *Il diritto ad un'adeguata tutela giurisdizionale (Can. 221) e il Processo penale canonico*, in *Il Diritto ecclesiastico*, CXIX (2008).
- BETTIOL G., *Sullo spirito del Diritto penale canonico dopo il Concilio Vaticano II*, in *Rivista italiana di Diritto e Procedura penale*, IV (1971).
- BEYER J., *Iudex laicus vir vel mulier*, in *Periodica*, LXXV (1986).
- BEYER J., *Il Diritto della vita consacrata*, Milano, 1989.
- BIANCHI P., *Alcune annotazioni circa l'Interrogatorio di parti e Testi nelle Cause di nullità di Matrimonio*, in *Quaderni di Diritto ecclesiale*, 17 (2004).
- BIANCHI P., *Una prima presentazione dell'Istruzione della Santa Sede Dignitas Connubii*, in *Rivista diocesana milanese*, LXXXXVI (2005).
- BITETTO A.L., *La Mediazione familiare in Inghilterra e Galles*, in AA.VV., *La Mediazione familiare nel Diritto interno e nelle situazioni transfrontaliere*, Napoli, 2007.
- BLASI A., *Profili sulla difesa nel Contenzioso amministrativo canonico*, in *Apollinaris*, LX (1987).
- BOGLIOLO C. - BACHERINI A.M., *Manuale di Mediazione familiare*, Milano, 2010.
- BONNET P.A., *Le Prove (Artt. 155-216)*, in BONNET P.A. - GULLO C. (edd.), *Il Giudizio di nullità matrimoniale dopo l'Istruzione "Dignitas Connubii". Parte terza. La parte dinamica del Processo*, coll. *Studi giuridici*, n. LXXVII, Città del Vaticano, 2008.
- BORRAS A., *Les sanctions dans l'Église*, Paris, 1990.
- BOTTA R., *La Norma penale nel Diritto della Chiesa*, Bologna, 2001.
- BOUCHARD M. - MIEROLO G., *Offesa e riparazione*, Milano, 2005.
- BRETON PH., *Convaincre sans manipuler. Apprendre à argumenter*, Paris, 2008.
- BRUNI A., *La gestione positiva del conflitto attraverso la Mediazione*, in *Quaderni di Mediazione*, II (2007).
- BUSELLI MONDIN P., *Il sistema dei Ricorsi e dei Decreti nel Processo matrimoniale canonico*, Città del Vaticano, 2005.
- CABREROS DE ANTA M. - ALONSO LOBO A. - ALONSO MORAN S., *Comentarios al Código de Derecho canónico con el texto legal latino y castellano*, coll. *Biblioteca de autores cristianos*, n. 226, IV, Madrid, 1963-1964.
- CABREROS DE ANTA M., *Comentarios al Código de Derecho canónico*, III, Madrid, 1964.

- CALAMANDREI P., *La Cassazione civile. I. Storia e Legislazioni*, in CALAMANDREI P., *Opere giuridiche*, (M. CAPELLETTI, cur.) VI, Napoli, 1976.
- CALAMANDREI P., *La teoria dell'error in iudicando nel Diritto italiano intermedio*, in CALAMANDREI P., *Opere giuridiche*, (M. CAPELLETTI, cur.) VIII, Napoli, 1978.
- CAMPISI R., *I motivi di reiezione del Libello. Prassi dei Tribunali ecclesiastici italiani e Giurisprudenza della Rota Romana*, Città del Vaticano, 2007.
- CAMPITELLI A., "Presunzione (Dir. intermedio)", in *Enciclopedia del Diritto*, XXXV, Milano, 1986.
- CANTINI J. - LEFEBVRE C., "Sinibalde dei Fieschi (Innocent IV)", in NAZ R. (ed.), *Dictionnaire de Droit canonique*, VII, Paris, 1965.
- CAPOGRASSI G., *Intorno al Processo (ricordando Giuseppe Chiovenda)*, in *Rivista internazionale di Filosofia del Diritto*, XVIII (1938).
- CAPPELLO F.M., *La Curia romana secondo la sapiente riforma di Pio X ossia autorità, competenza, materia delle Congregazioni, dei Tribunali e degli Uffici della S. Sede*, Torino, 1910.
- CAPPELLO F.M., *Tractatus canonico-moralis de Sacramentis iuxta Codicem Iuris canonici*, II, Romæ, 1944.
- CARACCIOLI L.A., *La vie du Pape Benôit XIV Prosper Lambertini, avec des notes instructives et son portrait*, Paris, 1783.
- CARAVALE M., *La Monarchia meridionale: Istituzioni e dottrina giuridica dai Normanni ai Borboni*, Bari, 1998.
- CARDINALE M., *Il diritto alla difesa nel sistema di giustizia amministrativa canonica*, in *Ephemerides Iuris canonici*, XXXIX (1983).
- CARLEN C. (ed.), *The papal Encyclicals*, I, Ypsilanti (MI), 1981.
- CARMIGNANI CARIDI S., *Principio inquisitorio e principio dispositivo*, in BONNET P.A. - GULLO C. (edd.), *Il Giudizio di nullità matrimoniale dopo l'Istruzione "Dignitas Connubii". Parte prima. I principi*, coll. *Studi giuridici*, n. LXXV, Città del Vaticano, 2007.
- CASTILLO R.J. LARA, *La difesa dei diritti nell'Ordinamento canonico*, in ASSOCIAZIONE CANONISTICA ITALIANA (cur.), *Il diritto alla difesa nell'Ordinamento canonico*, coll. *Studi giuridici*, n. XVIII, Città del Vaticano, 1988.
- CENTINEO CAVARRETTA G., *La Mediazione familiare nell'esperienza inglese: spunti per una riflessione comparatistica*, in *Il Diritto di famiglia e delle persone*, XXX (2001).
- CERATO P., *De Delicto sollicitationis*, Patavii, 1922.
- CESARI C., *Sospensione del Processo e messa alla prova*, in GIOSTRA G. (cur.), *Il Processo penale minore*, Milano, 2009.
- CESARI C., *The juvenile justice system in Italy*, in GIOSTRA G. - PATANÈ V. (curr.), *European juvenile justice system*, Milano, 2007.
- CHELODI I., *Ius canonicum de Delictis et Pænis et de Iudiciis criminalibus* [1920], 5 ed., (rev. by CIPROTTI P.) Vicenza, 1943.
- CHIAVARIO M., *Processo e garanzie della persona*, Milano, 1984.

- CICOGNANI A., *Canon Law*, (trans. by O'HARA J. - BRENNAN F.) Philadelphia (PA), 1934.
- CIMMA M.R., *L'episcopalis Audientia nelle Costituzioni imperiali da Costantino a Giustiniano*, Torino, 1989.
- CIOTOLA P. - BELLASPIGA L., *Eluana, i fatti*, Milano, 2009.
- CIPROTTI P., *Il Diritto penale della Chiesa dopo il Concilio*, in *Ephemerides Iuris canonici*, XXVI (1970).
- CIPROTTI P., "Diritto penale canonico", in *Enciclopedia giuridica*, IX, Roma, 1989.
- CLOKE K., *Politics and values in Mediation: the chinese experience*, in *Mediation quarterly*, XVII (1987).
- COLAMUSSI M., *La messa alla prova*, Padova, 2010.
- COMOGLIO L.P., *Etica e tecnica del giusto Processo*, Torino, 2004.
- COMOGLIO L.P., *Le Prove civili*, Torino, 2004.
- COMOGLIO L.P. - FERRI C. - TARUFFO M., *Lezioni sul Processo civile*, I, Bologna, 2005.
- CONFALONIERI A., *Europa e giusto Processo. Istruzioni per l'uso*, Torino, 2010.
- CONTE E., *Diritto comune*, Bologna, 2009.
- COOGLER O.J., *Changing the lawyer's role in matrimonial practice*, in *Counciliation Courts review*, I (1977).
- COOGLER O.J., *Structured Mediation in Divorce settlement*, Lexington, 1978.
- CORTESE E., *Le grandi linee della storia giuridica medievale*, Roma, 2011.
- COSCONI L., *Il Maratoneta*, Roma, 2002.
- COSI G., *Vendetta, Pena, Mediazione: dalla retribuzione alla restituzione*, in COSI G. - FODDAI M.A. (curr.), *Lo spazio della Mediazione*, Milano, 2003.
- CRETNEY S.M. - MASSON J.M. - BAILEY R., *Principles of family Law*, London, 2003.
- DALLA TORRE G., *La collaborazione dei laici alle funzioni sacerdotale, profetica e regale dei ministri sacri*, in *Monitor ecclesiasticus*, CIX (1984).
- DALLA TORRE G., *La città sul monte*, Roma, 2007.
- DALLA TORRE G. (curr.), *Deontologia degli operatori dei Tribunali ecclesiastici*, coll. *Studi giuridici*, n. XCII, Città del Vaticano, 2011.
- DAMASKA M., *I volti della giustizia e del potere. Analisi comparatistica del Processo*, Bologna, 1986.
- DAMASKA M., *Il Diritto delle Prove alla deriva*, Bologna, 2003.
- DANIEL W.L., *Ministerium iustitiæ. Jurisprudence of the Supreme Tribunal of the Apostolic Signatura*, Montreal, 2011.
- DAVIS G., *Monitoring publicly funded family Mediation*, in *Family Law*, XXXI (2001).
- DE A. SMET, *De Absolutione complicitis et sollicitatione*, 2 ed., Brugis, 1921.
- DE LUCA L., *Lo "Ius remonstrandi" contro gli Atti legislativi del Pontefice*, in AA.Vv., *Studi in onore di Vincenzo del Giudice*, Milano, 1953.

- DE LUCA L., *L'accettazione popolare della Legge canonica nel pensiero di Graziano e dei suoi interpreti*, in *Studia gratiana*, III (1955).
- DE PAOLIS V., *Il libro VI. Le sanzioni nella Chiesa*, in *La Scuola cattolica*, CXII (1984).
- DE PAOLIS V., "Commentary on Canon 1387", in MARZOA A. - MIRAS J. - RODRIGUEZ-OCAÑA R. (eds.), *Exegetical Commentary on the Code of canon Law*, IV/1, Chicago (IL), 2004.
- DE PAOLIS V. - D'AURIA A., *Le Norme generali. Commento al Codice di Diritto canonico. Libro primo*, Roma, 2008.
- DE PAOLIS V., *La vita consacrata nella Chiesa*, Venezia, 2010.
- DE PENNAFORTE R., *Summa de Pœnitentia*, (OCHOA X. - DIEZ A. cur.), I/B, Roma, 1976.
- DEL GIUDICE V., *Nozioni di Diritto canonico*, Milano, 1970.
- DELLA ROCCA F., *Nuovi saggi di Diritto processuale canonico*, Padova, 1988.
- DENTI V., *La difesa come diritto e come garanzia*, in AA.VV., *Il problema dell'autodifesa nel Processo penale*, Bologna, 1977.
- DI BERNARDO E., *Accertamento razionale dei fatti nella fase probatoria*, coll. *Corona lateranensis*, Città del Vaticano, 2002.
- DI BERNARDO E., *Il sillogismo giudiziale. Prerogative e limiti di applicabilità nel Processo canonico*, in *Apollinaris*, LXXVII (2004).
- DI CEGLIE R. (ed.), *Senso comune e verità. Verso un fondamento comune alle diverse formulazioni della verità*, Roma, 2004.
- DI MATTIA G., *Il Diritto penale a misura d'uomo*, in *Apollinaris*, LXIV (1991).
- DI MATTIA G., *La Procedura penale giudiziaria e amministrativa CCEO e nel CIC*, in *Apollinaris*, LXIX (1996).
- DOM AUGUSTINE (BACHOFEN C.), *A commentary on the new Code of canon Law*, VIII, London, 1922.
- DOMINÈDÒ F., "Mandato (Diritto civile)", in AZARA A. - EULA E. (dirr.), *Novissimo digesto italiano*, Torino, 1964.
- ERLEBACH G., *La nullità della Sentenza giudiziale "ob ius defensionis denegatum" nella Giurisprudenza rotale*, coll. *Studi giuridici*, n. XXV, Città del Vaticano, 1991.
- EUSEBI L., *Il dolo come volontà*, Brescia, 1993.
- EUSEBI L., *Processo e sanzioni relativi alla competenza penale del Giudice di Pace: il ruolo del principio conciliativo*, in PICOTTI L. - SPANGHER G. (cur.), *Competenza penale del Giudice di Pace e "nuove" Pene non detentive*, Milano, 2003.
- EUSEBI L., *Riparazione e riconciliazione nel Diritto penale*, in *Archivio giuridico*, CXXXVII (2007).
- EUSEBI L., *La condotta umana come volizione di eventi*, in EUSEBI L. (cur.), *Dinamiche della volizione e libertà*, Milano, 2008.
- EUSEBI L., *Responsabilità morale e giuridica del governo ecclesiale. Il ruolo dei Vescovi in rapporto ai fatti illeciti dei chierici nel Diritto canonico e nel Diritto*



- italiano, in GHERRI P. (ed.), *Responsabilità ecclesiale, corresponsabilità e rappresentanza*. Atti della Giornata canonistica interdisciplinare, Città del Vaticano, 2010.
- FADIGA L., *Il Giudice dei minori*, Bologna, 2010.
- FEDELE P., *Lo spirito del Diritto penale canonico*, in *Archivio penale*, VII (1972).
- FELICIANI G., *Le basi del Diritto canonico*, Bologna, 1995.
- FERRANTE M., *Le Prove in generale* (Artt. 143-154), in BONNET P.A. - GULLO C. (edd.), *Il Giudizio di nullità matrimoniale dopo l'Istruzione "Dignitas Connubii". Parte terza. La parte dinamica del Processo*, coll. *Studi giuridici*, n. LXXVII, Città del Vaticano, 2008.
- FERRARI V., *Prima lezione di Sociologia del Diritto*, Bari-Roma, 2010.
- FERRARIS L., *Confessarius*, in FERRARIS L., *Prompta bibliotheca canonica, iuridica, moralis, theologica, nec non ascetica, polemica, rubricistica, historica*, editio novissima, II, Montis Casini, 1844.
- FERRER BELTRAN J., *Prueba y verdad en el Proceso*, Madrid-Barcelona, 2002.
- FERRER BELTRAN J., *La valoración racional de la Prueba*, Madrid-Barcelona, 2007.
- FERRERES J.B., *La Curia romana según la novissima disciplina decretada por Pio X: comentario canónico e histórico sobre la Const. Sapienti consilio*, Madrid, 1911.
- FERRUA P., *Il giusto Processo*, Bologna, 2005.
- FIGLIOLI P., "Appello, a) Diritto intermedio", in *Enciclopedia del Diritto*, II, Milano, 1958.
- FOLEY J.J., *Preliminary Investigation: considerations and options*, in DUGAN P.M. (cur.), *Towards future developments in penal Law*, Montreal, 2010.
- FORCELLINI ÆG., *Totius latinitatis lexicon*, IV, Prati, 1868.
- FREEMAN M., *The future of children's rights*, in *Children and society*, XIV (2000).
- FUGAZZA E., *Diritto Istituzioni e giustizia in un Comune dell'Italia padana. Piacenza e i suoi Statuti (1135-1323)*, Padova, 2009.
- G.I.D.D.C. (cur.), *I Giudizi nella Chiesa. Processi e Procedure speciali*, coll. *Quaderni della Mendola*, n. 7, Milano, 1999.
- GARCÍA MARTÍN J., *Le Norme generali del Codex Iuris canonici*, 4 ed., Roma, 2002.
- GARCÍA MARTÍN J., *Le Norme generali del Codex Iuris canonici*, 5 ed., Roma, 2006.
- GASPARRI P. - SERÉDI J. (edd.), *Codicis Iuris canonici Fontes*, I-IX, Romæ, 1923-1949.
- GENTILE A., *Teoria del Diritto e tecnica dell'argomentazione forense*, in *Politica del Diritto*, XXXVIII (2008).
- GHERRI P. (ed.), *Norme e regole nella vita e nel Diritto*. Atti della Giornata canonistica interdisciplinare, Città del Vaticano, 2009.
- GHERRI P., *Diritto amministrativo canonico. Introduzione generale: Fondamenti, Teoria e Metodo*. Appunti pro manuscripto ad uso degli studenti, Roma, A.A. 2010-2011.



- GHERRI P., *Ricerca scientifica umanistica. Introduzione pratica*, Reggio Emilia, 2011.
- GIANFORMAGGIO L., *Studi sulla giustificazione giuridica*, Torino, 1986.
- GIORELLO G., *Libertarismo ovvero radicalismo senza radici*, in ANTISERI D. - GIORELLO G. (cur.), *Libertà, un manifesto per credenti e non credenti*, Milano, 2008.
- GIORGIO G., *La traccia dell'altro: Jacques Derrida*, in *Ricerche teologiche*, XIV (2003).
- GONZALEZ-TELLEZ I., *Commentaria perpetua in singulos textus quinque librorum Decretalium Gregorii IX*, II, 2, Venetiis, 1766.
- GORDON I., *De iustitia administrativa ecclesiastica tum transacto tempore tum hodierno*, in *Periodica*, LXI, (1972).
- GRAZIANO L., *La "previa Investigatio" e la tutela dei diritti nell'Ordinamento penale canonico*, in CITO D. (cur.), *Processo penale e tutela dei diritti nell'Ordinamento canonico*, Milano, 2005.
- GREEN TH.J., *The future on penal Law in the Churc*, in *The Jurist*, XXXV (1975).
- GREEN TH.J., "Commentary on Canon 1387", in C.L.S.A., *New commentary on the Code of canon Law*, Mahwah (NJ), 2000.
- GRICE P., *Studies in the way of words*, Cambridge-London, 1989.
- GROCHOLESKI Z., *Ius canonicum et caritas*, in *Periodica*, LXXXIII (1994).
- GROSSI P., *L'ordine giuridico medievale*, Roma-Bari, 2004.
- GROSSI P., *L'Europa del Diritto*, Roma-Bari, 2007.
- GULLO C., *Ostruzionismo processuale e diritto di difesa*, in AA.Vv., *Iustus Iudex. Festgabe für Paul Wesemann zum 75 Geburtstag von seinen freunden und Schülern*, Essen, 1990.
- GULLO C., *Il Ricorso gerarchico: Procedura e decisione*, in AA.Vv., *La giustizia amministrativa nella Chiesa*, coll. *Studi giuridici*, n. XXIV, Città del Vaticano, 1991.
- GUTH H.-J., "Ius remonstrandi": *l'institution juridique du droit de remontrance épiscopal*, in *Revue de Droit canonique*, LII (2002).
- HAACK S., *Defending Science - Within reason. Between scientism and cynicism*, Amherst (NY), 2007.
- HAYNES R., *Philosopher king. The humanist Pope Benedict XIV*, London, 1970.
- HEMMER H., "Benôit XIV", in VACANT A. - MANGENOT E. - AMANN E. (dir.), *Dictionnaire de Théologie catholique contenant l'exposé des doctrines de la Théologie catholique leurs preuves et leur histoire*, II/1, Paris, 1923.
- HERGENRÖTHER PH., *Die Appellationem nach dem Dekretalenrechte*, Eichstätt, 1875.
- HERRANZ J., *Il principio di legalità nell'esercizio della potestà di governo*, in J. HERRANZ, *Studi sulla nuova Legislazione della Chiesa*, Milano, 1990.
- HOGAN D., *Pope Benedict XIV and canon Law*, in *Canon Law Society of Great Britain & Ireland Newsletter*, XXXVII (2005), n. 142.
- IACCARINO A., *Giustizia e verità. Per un'Ontologia del pluralismo*, Roma, 2008.
- INGOGLIA A., *La Separazione coniugale in Diritto canonico*, Milano, 2004.

- INGOGLIA A., *L'inammissibilità delle Prove illecite (Art. 157 "Dignitas Connubii")*, in VILLA J.E. - GNAZI C. (curr.), *Matrimonium et Ius. Studi in onore del Prof. Avv. Sebastiano Villeggiante*, coll. *Studi giuridici*, n. LXIX, Città del Vaticano, 2006.
- IZZI C., *La certezza morale nel Giudizio canonico*, in *Apollinaris*, LXXXIV (2011).
- JEMOLO A.C., *Peculiarità del Diritto penale ecclesiastico*, in AA.VV., *Studi in onore di Federico Cammeo*, I, Padova, 1933.
- JOMBART E., *Le volontarisme de la Loi d'après Suárez*, in *Nouvelle revue de Théologie*, LIX (1932).
- JONE H., *Commentarium in Codicem Iuris canonici*, II, Paderborn, 1954.
- KELLY D., "Commentary on Canons 1148-1149", in AA.VV., *Canon Law. Letter and spirit. A practical guide to the Code of canon Law*, Dublin, 1995.
- KILLERMANN S., *La Lex propria della Rota Romana prima delle Normæ vigenti*, in BONNET P.A. - GULLO C. (curr.), *Le "Normæ" del Tribunale della Rota Romana*, coll. *Studi giuridici*, n. XLII, Città del Vaticano, 1997.
- KUTTNER S., *Medieval Councils, Decretales and Collections of canon Law. Selected essays*, Hampshire, 1992.
- LABANDEIRA E., *La "remonstratio" y la aplicación de las Leyes universales en la Iglesia particular*, in *Ius canonicum*, XLVIII, (1984).
- LABANDEIRA E., *Trattato di Diritto amministrativo canonico*, Milano, 1994.
- LAUDAN C., *Truth, error and criminal Law. An essay in legal Epistemology*, Cambridge, 2006.
- LHUMANN N., *Procedimenti giuridici e legittimazione sociale*, Milano, 1995.
- LINAHEN L., *De Absolutione complicitis in peccato turpi*, coll. *Canon Law studies*, n. 164, Washington (DC), 1942.
- LINENBERGER H., *The false denunciation of an innocent confessor*, coll. *Canon Law studies*, n. 236, Washington (DC), 1949.
- LIVI A., *Verità del pensiero. Fondamenti di Logica aletica*, Città del Vaticano, 2002.
- LIVI A., *La ricerca della verità. Dal senso comune alla dialettica*, Roma, 2005.
- LLOBELL J., *La conferma del Decreto di Dimissione del religioso a norma del Can. 700. Note sull'ermeneutica degli Istituti rivolti all'attuazione del diritto di difesa*, in *Ius Ecclesiæ*, IV (1992).
- LOBINA G., *La motivazione dei Decreti amministrativi*, in *Monitor ecclesiasticus*, CVIII (1983).
- LONGO G., "Mandato (Diritto romano)", in AZARA A. - EULA E. (dirr.), *Novissimo digesto italiano*, Torino, 1964.
- LOZA F., "Commentary on Can. 977", in MARZOA A. - MIRAS J. - RODRIGUEZ-OCAÑA R. (eds.), *Exegetical commentary on the Code of canon Law*, III/1, Chicago (IL), 2004.
- LUCII FERRARIS F., *Sollicitatio ad turpia*, in L. FERRARIS, *Prompta bibliotheca canonica, iuridica, moralis, theologica, nec non ascetica, polemica, rubricistica, historica*, editio novissima, VII, Montis Casini, 1844.

- LUDICKE K. - JENKINS R.E., *Dignitas connubii. Norms and commentary*, Washington, 2006.
- LYDON P.J., *Ready answers in canon Law. A practical summary of the Code for the parish clergy*, New York-Cincinnati-Chicago-San Francisco, 1934.
- LYNCH M., *La verità e i suoi nemici*, Milano, 2004.
- MALUMBRES F., *Los laicos y la potestad de régimen en los trabajos de reforma codicial: una cuestión controvertida*, in *Ius canonicum*, XXVI (1986).
- MANDRIOLI C., *Diritto processuale civile*, II, Torino, 2003.
- MANNOZZI G., *La giustizia senza spada*, Milano, 2003.
- MARAGNOLI G., *La Formula del Dubbio (Artt. 135-137)*, in BONNET P.A. - GULLO C. (edd.), *Il Giudizio di nullità matrimoniale dopo l'Istruzione "Dignitas Connubii". Parte terza. La parte dinamica del Processo*, coll. *Studi giuridici*, n. LXXVII, Città del Vaticano, 2008.
- MARCHESI M., *I Ricorsi gerarchici presso i Dicasteri della Curia romana*, in *Ius Ecclesiae*, VIII (1996).
- MARCONI D., *Per la verità. Relativismo e Filosofia*, Torino, 2007.
- MARINELLI V., *Dire il Diritto. La formazione del giudizio*, Milano, 2002.
- MARTIN J., "Commentary on Canon 1387", in AA.VV., *Canon Law. Letter and spirit. A practical guide to the Code of canon Law*, Dublin, 1995.
- MATTEI U., *Stare decisis*, Milano, 1988.
- MAURO T., *L'Avocatio Causae*, in BONNET P.A. - GULLO C. (curr.), *Le "Normae" del Tribunale della Rota Romana*, coll. *Studi giuridici*, n. XLII, Città del Vaticano, 1997.
- MAZZUCATO C., *Mediazione e giustizia ripartiva in ambito penale. Spunti di riflessione tratti dall'esperienza e dalle linee guida internazionali*, in PICOTTI L. - SPANGHER G. (curr.), *Verso una giustizia penale "conciliativa"*, Milano, 2002.
- MC CORMICK N., *Ragionamento giuridico e teoria del Diritto*, Torino, 2001.
- MCAREAVEY J., "Commenting on Canon 977", in AA.VV., *Canon Law. Letter and spirit. A practical guide to the Code of canon Law*, Dublin, 1995.
- MCGLYNN C., *Families and the European Union. Law, politics and pluralism*, Cambridge, 2006.
- MC MANUS F.R., "Commentary on Canon 977", in C.L.S.A., *New commentary on the Code of canon Law*, Mahwah (NJ), 2000.
- MESTITZ A., *Messa alla prova: tra innovazione e routine*, Roma, 2008.
- MICHIELS G., *Normae generales Iuris canonici. Commentarius libri I Codicis*, editio altera, I, Fornaci, 1949.
- MIGUÉLEZ DOMÍNGUEZ L. - ALONSO MORAN S. - CABREROS DE ANTA M., *Código de Derecho canónico y Legislación complementaria. Texto bilingüe y comentado por professors de la Pontificia Universidad de Salamanca*, coll. *Biblioteca de autores cristianos*, n. 7, 3 ed., Madrid, 1949.
- MIRAS J., "Can. 1734", in AA.VV., *Comentario exegético al Código de Derecho canónico*, 2 ed., Pamplona, 1997.

- MIRAS J. - CANOSA J. - BAURA E., *Compendio di Diritto amministrativo canonico*, coll. *Subsidia canonica*, n. 4, (trad. PERLASCA A.) 1 ed., Roma, 2007.
- MIZINSKI A.G., *L'Indagine previa*, in SUCHECKI Z. (cur.), *Il Processo penale canonico*, Città del Vaticano, 2003.
- MONETA P., *Il controllo giurisdizionale sugli Atti dell'Autorità amministrativa nell'Ordinamento canonico*. I. *Profili di Diritto sostanziale*, Milano, 1973.
- MONETA P., *Le parti in Causa: diritti e limiti*, in AA.Vv., *La Procedura matrimoniale abbreviata*, Città del Vaticano, 1998.
- MONTESANO L., *Le Prove disponibili di Ufficio e l'imparzialità del Giudice civile*, in *Rivista trimestrale di Diritto e Procedura civile*, XXXII (1978).
- MONTINI G.P., *Modalità procedurali e processuali per la difesa dei diritti dei fedeli. Il Ricorso gerarchico. Il Ricorso alla Segnatura Apostolica*, in *Quaderni di Diritto ecclesiale*, 8 (1995).
- MONTINI G.P., *Il Diritto canonico dalla A alla Z*, in *Quaderni di Diritto ecclesiale*, 10 (1997).
- MORINEAU J., *Lo Spirito della Mediazione*, Milano, 2003.
- MOSCO L., "Impossibilità sopravvenuta della prestazione", in *Enciclopedia del Diritto*, XX, Milano, 1970.
- MUSSELLI L., *Storia del Diritto canonico. Introduzione alla storia del Diritto e delle Istituzioni ecclesiali*, Torino, 2007.
- NACCI M., *Origini, sviluppi e caratteri del Ius publicum ecclesiasticum*, coll. *Corona lateranensis*, Città del Vaticano, 2010.
- NACCI M., *Religiosi e promozione del laicato. Aspetti giuridici tratti dal "modello" di Paolo VI*, in *Commentarium pro Religiosis et Missionariis*, XCI (2010).
- NACCI M., *Decidere per ragioni: l'Arbitrato. Profili storico-giuridici*, in *Apollinaris*, LXXXIV (2011).
- NACCI M., *Il Cardinale Michele Lega: profilo storico-giuridico*, in *Quaderni dello Studio Rotale*, XXI (2011).
- NAZ R., "Benôit XIV", in NAZ R. (ed.), *Dictionnaire de Droit canonique*, II, Paris, 1937.
- NAZ R., "Dénonciation calomnieuse du confesseur", in NAZ R. (ed.), *Dictionnaire de Droit canonique*, IV, Paris, 1949.
- NICOLUSSI A., *Luigi Mengoni e il Diritto privato*, in NOGLER L. - NICOLUSSI A., *Luigi Mengoni o la coscienza del metodo*, Padova, 2007.
- NORRIS C., *Epistemology. Key concepts in Philosophy*. London-New York, 2005.
- OCHOA J., *I Processi canonici in generale*, in AA.Vv., *Il nuovo Codice di Diritto canonico*, Roma, 1983.
- ORESTANO R., "Appello, a) Diritto romano", in *Enciclopedia del Diritto*, II, Milano, 1958.
- ORTEGA UHINK J., *De Delicto sollicitationis*, coll. *Canon Law studies*, n. 289, Washington (DC), 1954.

- ORTIZ M.A., *I Ricorsi gerarchici*, in AA.VV., *I Giudizi nella Chiesa. Processi e Procedure speciali*, Milano, 1999.
- P.A. BONNET - C. GULLO (curr.), *Il Processo matrimoniale canonico*, 2 ed., coll. *Studi giuridici*, n. XXIX, Città del Vaticano, 1994.
- P.A. BONNET (cur.), *Verità e definitività della Sentenza canonica*, coll. *Studi giuridici*, n. XLVI, Città del Vaticano, 1997.
- P.A. BONNET (cur.), *La Procedura matrimoniale abbreviata*, coll. *Studi giuridici*, n. XLIX, Città del Vaticano, 1998.
- PADOA SCHIOPPA A., *Italia ed Europa nella storia del Diritto*, Bologna, 2003.
- PALOMBI R., *Le Presunzioni (Artt. 214-216)*, in BONNET P.A. - GULLO C. (edd.), *Il Giudizio di nullità matrimoniale dopo l'Istruzione "Dignitas Connubii". Parte terza. La parte dinamica del Processo*, coll. *Studi giuridici*, n. LXXVII, Città del Vaticano, 2008.
- PANFORTI M.D., *Affinità e discordanze del Diritto di famiglia in Europa*, in BRUNETTA D'USSEAU F. (cur.), *Il Diritto di famiglia nell'Unione Europea*, Padova, 2005.
- PAPALE C., *Il Processo penale canonico*, Città del Vaticano, 2007.
- PARKINSON L., *Separation, Divorce and family Mediation*, London, 1987.
- PARKINSON L., *Co-mediating with a lawyer Mediator*, in *Family Law*, XIX (1989).
- PARKINSON L., *Family Mediation*, London, 1997.
- PASTOR L. VON, *The history of the Popes from the close of the Middle Ages*, (PEELER E. trans.) 35 voll., London, 1949-1950.
- PATTI S. - CUBEDDU M.G., *Introduzione al Diritto della famiglia in Europa*, Milano, 2008.
- PEACHEY D., *The Kitchner experiment*, in WRIGHT M. - GALAWAY B. (curr.), *Mediation and criminal justice. Victims, offenders and community*, London, 1989.
- PETERS E., *The 1917 or pio-benedictine Code of canon Law in english translation with extensive scholarly apparatus*, San Francisco (CA), 2001.
- PETERS E., *Smearing the Pope: the BBC and Benedict XVI*, in *Catholic world report*, XVI (2006), December.
- PETERS E., *The canonical achievements of Pope John Paul II*, in *Ave Maria Law review*, V (2007).
- PETRUCCIANI S., *La giustificazione della giustizia*, in DOTTORI R. (ed.), *Autonomy of reason?*, Wien-Berlin, 2009.
- PFERSMANN O. - TROPER M., *Dibattito sulla teoria realista dell'interpretazione*, Napoli, 2007.
- PIGHIN B.F., *Diritto penale canonico*, Venezia, 2008.
- PINTO P.V., *I Processi nel Codice di Diritto canonico. Commento sistematico al Libro VII*, Città del Vaticano, 1993.
- PRICE S.J. - PRICE C. - MCKENRY P.C., *Families and change*, London, 2009.
- PROTO PISANI A., *Lezioni di Diritto processuale civile*, Napoli, 1994.

- PROTO PISANI A., *Allegazione dei fatti e principio di non contestazione nel Processo civile (Nota a Cass. 23. I. 2002, n. 761)*, in *Il Foro italiano*, CXXVIII (2003).
- PULVIRENTI A., *Il Giudizio e le Impugnazioni*, in PENNISI A. (cur.), *La giustizia penale minorile: formazione, devianza, Diritto e Processo*, Milano, 2004.
- PUNTILLO G., *Decreto penale extragiudiziale canonico e diritto di difesa: contributi alla comparazione con l'Ordinamento italiano*, coll. *Corona lateranensis*, Città del Vaticano, 2010.
- QUAGLIONI D., *La giustizia nel Medioevo e nella prima Età moderna*, Bologna, 2004.
- QUATTROCCOLO S., *Riqualificazione del fatto nella Sentenza penale e tutela del contraddittorio*, Napoli, 2011.
- RANAUDO A., *Il Ricorso gerarchico e la Rimozione e Trasferimento dei Parroci nel nuovo Codice*, in GROCHOLEWSKI Z. - CARCEL ORTÍ V. (cur.), *Dilexit iustitiam. Studia in honorem Aurelii Card. Sabattani*, coll. *Studi giuridici*, n. V, Città del Vaticano, 1984.
- READ G., "Commentary on Canon 521", in AA.VV., *Canon Law. Letter and spirit. A practical guide to the Code of canon Law*, Dublin, 1995.
- RECCHI S., *Il consiglio evangelico dell'obbedienza (Can. 601)*, in *Quaderni di Diritto ecclesiale*, 24 (2010).
- REGATILLO E., *Ius sacramentarium*, 4 ed., Santander, 1964.
- RESTA E., *Il Diritto fraterno*, Roma-Bari, 2002.
- RICCI G.F., *Principi di Diritto processuale generale*, Torino, 1998.
- RICCI G.F., *Le Prove atipiche*, Milano, 1999.
- RINCÓN-PÉREZ T., "Can. 601", in AA.VV., *Comentario exegético al Código de Derecho canónico*, 2 ed., Pamplona, 1997.
- RIONDINO M., *La Mediazione familiare*, in *Commentarium pro Religiosis et Missionariis*, LXXIX (2005).
- RIONDINO M., *Il minore di fronte alla giustizia*, in *Commentarium pro Religiosis et Missionariis*, LXXXVII (2006).
- RIONDINO M., *Profili comparatistici della Mediazione familiare in Europa*, in *Apollinaris*, LXXIX (2006).
- RIONDINO M., *L'evoluzione del concetto di "interesse del minore" nella cultura giuridica europea*, in AA.VV., *Atti del XIII Colloquio giuridico internazionale. La filiazione nella cultura giuridica europea* (Roma, Pontificia Università Lateranense, 23-24 Aprile 2008), in *Civitas et iustitia*, VI (2008), 2.
- RIONDINO M., *Dalla Pena medicinale alla Mediazione penale. Principali applicazioni canoniche*, in *Commentarium pro Religiosis et Missionariis*, XC (2009).
- RIONDINO M., *Giustizia riparativa e Mediazione minorile*, in *Apollinaris*, LXXXII (2009).
- RIONDINO M., *Justicia restaurativa y Mediacion juvenil. La experiencia en Italia*, in *Nuove esperienze di giustizia minorile*, I (2009).



- RIONDINO M., *L'interesse supremo del fanciullo guida la tutela concreta*, in *Famiglia e Minori* (mensile di documentazione giuridica di "Guida al Diritto-II Sole 24 Ore"), IV (2009), 2.
- RIONDINO M., *Mediazione familiare e interculturalità in Europa. Profili di Diritto comparato*, in *Il Diritto di famiglia e delle persone*, XXXIX (2010).
- RIONDINO M., *Per il minore autore di Reato valutazioni ad hoc suddivise in quattro fasi*, in *Famiglia e minori* (mensile di documentazione giuridica di "Guida al Diritto-II Sole 24 Ore"), V (2010), 9.
- RIONDINO M., *Famiglia e Minori. Temi giuridici e canonici*, Città del Vaticano, 2011.
- RIONDINO M., *Giustizia ripartiva e mediazione nel Diritto penale canonico*, coll. *Corona lateranensis*, Città del Vaticano, 2011.
- RIONDINO M., *La "Mediazione" come decisione condivisa*, in *Apollinaris*, LXXXIV (2011).
- RIONDINO M., *Messa alla prova: una scelta ancora residuale per la giustizia minore*, in *Famiglia e minori* (mensile di documentazione giuridica di "Guida al Diritto-II Sole 24 Ore"), VI (2011), 2.
- RIONDINO M., *O bonum coniugum e a jurisdictione no Matrimônio canônico*, in *Suprema Lex - Revista de Direito canônico*, I (2011).
- RIONDINO M., *Connessione tra Pena canonica e Pena statale*, in AA.VV., *Questioni attuali di Diritto penale canonico*, Città del Vaticano, 2012.
- RIONDINO M., *Juvenile justice system in Italy*, in FARKÁS A. (cur.), *Developing tendencies of criminal Law in Europe and in the USA*, Budapest, 2012, in corso di pubblicazione.
- RIPA A., *La novità mancata. Il valore probativo delle Dichiarazioni delle parti dal Codice del 1983 alla Dignitas Connubii; il contributo della Giurisprudenza rotale*, coll. *Corona lateranensis*, Città del Vaticano, 2010.
- RIZZO C., *Accertamenti sull'età e la personalità del minore nel Procedimento penale*, Milano, 2007.
- ROCCO M. - SANTI A. (curr.), *Codice della Mediazione e della Conciliazione*, Milano, 2011.
- RONZANI P., *La Pena ecclesiale*, Padova, 2004.
- RUMIATI R., *Decidere*, Bologna, 2000.
- RUMIATI R. - BONINI N., *Psicologia della decisione*, Bologna, 2001.
- RUSCAZIO M.C., *Receptio Legis. Sviluppo storico, profili ecclesiologici, realtà giuridica*, Napoli, 2011.
- RUSO F., *La Curia romana nella sua organizzazione e nel suo completo funzionamento a datare dal 3 novembre 1908: Diritto e Psicologia*, Palermo, 1908.
- SACCO R., *Presunzione, natura costitutiva o impeditiva del fatto, onere della prova*, in *Rivista di Diritto civile*, III (1957).
- SANCHIS J., *L'Indagine previa al Processo penale*, in *Ius Ecclesiae*, II (1990).
- SANCHIS J., *La Legge penale e il Precetto penale*, Milano, 1995.

- SANTANGELO A., *Appunti dalle lezioni di Diritto comune. II parte. Il Processo civile romano-canonico*, in URL: < <http://www.historia.unimi.it/sezione/fonti/dircomune/dispense1.pdf> > (al 30/06/2012).
- SARACENI E.G., *L'autorità ragionevole. Premesse per uno studio del Diritto canonico amministrativo secondo il principio di ragionevolezza*, Milano, 2004.
- SATTA S., *Contributo alla dottrina dell'Arbitrato*, Milano, 1969.
- SCIACCA G., *I Tribunali della Sede Apostolica*, in *Diritto e religioni*, IV (2009).
- SCIALOJA V., *Procedura civile romana. Esercizio e difesa dei diritti*, Roma, 1936.
- SERRANO RUIZ J.M., *Una discutible cuestión procesal: los conocimientos personales del Juez en la instrucción del Juicio*, in AZNAR GIL F.R., (ed.), *Estudios de Derecho matrimonial y procesal en homenaje al Prof. Juan Luis Acebal Luján*, Salamanca, 1999.
- SERRANO RUIZ J.M., *Famiglia e pluralismo religioso: note introduttive. Presupposti e prospettive nel sistema canonico*, Città del Vaticano, 2000.
- SESTA M., *Manuale di Diritto di famiglia*, Padova, 2011.
- SHERMAN CH.P., *Roman Law in the modern world*, II, New York, 1924.
- SIMEONI L. (cur.), *Storia politica d'Italia dalle origini ai giorni nostri. Le Signorie*, 2 voll., Milano, 1950.
- STANKIEWICZ A., *I doveri del Giudice*, in BONNET P.A. - GULLO C. (cur.), *Il Processo matrimoniale canonico*, 2 ed., coll. *Studi giuridici*, n. XXIX, Città del Vaticano, 1994.
- STANKIEWICZ A., *Un'innovazione storica*, in *L'Osservatore romano*, CLI (2011), n. 223, 28 settembre.
- STEIN P., *I fondamenti del Diritto europeo*, Milano, 1987 (orig.: STEIN P., *Legal Institutions: the development of dispute settlement*, London, 1984).
- SUÁREZ F., *Tractatus de Legibus ac de Deo legislatore in decem libros distributus*, Conimbricæ, 1612.
- TACERO OLIVA J.E., *Nueva aproximación a la Pericia psicológica desde la dimensión personal del Matrimonio y del Proceso*, Toledo, 2002.
- TARUFFO M., *La motivazione della Sentenza civile*, Padova, 1975.
- TARUFFO M., *La prova dei fatti giuridici. Nozioni generali*, Milano, 1992.
- TARUFFO M., *Idee per una teoria della decisione giusta*, in TARUFFO M., *Sui confini. Scritti sulla giustizia civile*, Bologna, 2002.
- TARUFFO M., *La semplice verità. Il Giudice e la costruzione dei fatti*, Bari, 2009.
- TOMASSETTI L. (ed.), *Bullarum Diplomatum et Privilegiorum sanctorum romanorum Pontificum*, (Taurinensis editio: collectione novissima plurium Brevium, Epistolarum, Decretorum actorumque S. Sedis a S. Leone Magno usque ad præsensens) Augustæ Taurinorum, 1857-1872.
- TRAMMA U., *Regolamentazione canonica della crisi coniugale*, in AA.VV., *Crisi coniugali: riconciliazione e contenzioso giudiziario*, Città del Vaticano, 2001.
- TRUJILLO I., *Imparzialità*, Torino, 2008.



- URRUTIA F.J., *Les Normes générales. Commentaires des Canons 1-203*, Paris, 1992.
- VACCÀ C., *La giustizia non togata*, Milano, 1998.
- VALDRINI P., *Injustices et protection des droits dans l'Église*, Strasbourg, 1983.
- VALDRINI P., *Étude sur le caractère subjectif du Contentieux administratif ecclésiastique*, in SÁNCHEZ Y SÁNCHEZ J. - AZNAR GIL F. (curr.), *Estudios canonicos en homenaje al Profesor D. Lamberto de Echeverría*, Salamanca, 1988.
- VALDRINI P., *La ricezione della Legge nel Diritto canonico. Pertinenza e significato*, in *Diritto e religioni*, V (2010).
- VALDRINI P., *La decisione di governo nella Chiesa. Rationabilitas e iustitia dell'Atto amministrativo singolare*, in *Apollinaris*, LXXXIV (2011).
- VALDRINI P., *Fedele, uguaglianza e organizzazione della Chiesa nel CIC del 1983*, in SABETTA A. (cur.), *Ambula per hominem et pervenies ad Deum. Studi in onore di S.E. Mons. Ignazio Sanna*, Roma, (in corso di pubblicazione).
- VASALLO N., *Contro la verifobia: sulla necessità epistemologica della nozione di verità*, in AMORETTI M.M.C. - MARSONET M. (edd.), *Conoscenza e verità*, Milano, 2007.
- VENTRELLA MANCINI C., *L'Indagine previa nel Processo penale del Codice di Diritto canonico della Chiesa latina e delle Chiese orientali*, in COPPOLA R. (cur.), *Incontro fra Canonici d'oriente e d'Occidente*, Bari, 1994.
- VERDE G., "Prova (Dir. proc. civ.)", in *Enciclopedia del Diritto*, XXXVII, Milano, 1988.
- VILLA J.E. - GNAZI C. (curr.), *Matrimonium et Ius. Studi in onore del Prof. Avv. Sebastiano Villeggiante*, coll. *Studi giuridici*, n. LXIX, Città del Vaticano, 2006.
- VILLEGGIANTE S., *Lo jus defensionis denegatum e il diritto di difesa della parte dichiarata assente*, in *Monitor ecclesiasticus*, CXI (1986).
- WELBY P., *Lasciatemi morire*, Milano, 2006.
- WERNZ F.X., *Ius Decretalium ad usum prælectionum in scholis textus canonici sive Iuris Decretalium*, 2 ed., VI, Prati, 1913.
- WERNZ F.X. - VIDAL P., *Ius canonicum ad Codicis normam exactum. VII. Ius pænale ecclesiasticum*, Romæ, 1937.
- WILLIAMS B., *Truth and truthfulness. An essay in genealogy*, Princeton-Oxford, 2002.
- WOESTMAN W.H., *Ecclesiastical Sanctions and the Penal Process*, Ottawa, 2003.
- WOOD R., *The beautiful light*, Centennial (CO), 2005.
- WOYWOD S., *A practical commentary on the Code of canon Law [1925]*, (rev. by C. SMITH) I, New York, 1957.
- ZAGREBELSKY G., *Contro l'Etica della verità*, Roma-Bari, 2008.
- ZUANAZZI I., *Præsis ut prosis. La funzione amministrativa nella diakonia della Chiesa*, Napoli, 2005.
- ZUANAZZI I., *La possibilità dei Tribunali amministrativi a livello particolare*, in BAURA E. - CANOSA J. (curr.), *La giustizia nell'attività amministrativa della Chiesa: il Contenzioso amministrativo*, Roma, 2006.

BIBLIOGRAPHIA HUIUS VOLUMINIS

ZUANAZZI I., De damnorum reparatione. *La responsabilità dell'Amministrazione ecclesiale a riparare i danni*, in BONNET P.A. - GULLO C. (curr.), *La Lex propria del S.T. della Segnatura Apostolica*, coll. *Studi giuridici*, n. LXXXIX, Città del Vaticano, 2010.

ZUANAZZI I., *La tutela dei diritti in tema di Privilegio*, in *Ius Ecclesiae*, XXIII (2011).

## **VI. INDICES**



## INDEX CANONUM CIC 1983

<b>Canone</b>	<b>pagina</b>	<b>Canone</b>	<b>pagina</b>
6	596, 639	126	32
14	259	127	281, 290, 645
15	32	128	78
16	252, 259	135	264, 634
17	260	192	629
18	260	201	555
19	260	205	645
22	67, 331	213	70, 551
25	539	221	520
29-93	634	223	555
35-93	633, 634	226	621
35	634	227	649
38	643	289	649
48	634	384	629
49	634	461	644
50-51	78	494	645
50	316, 511, 552, 566, 624, 625, 631, 642	514	521
51	79, 643	515	559, 644
59	634	519	549, 550, 559
74	649	528	549, 559
76	539, 634	531	644
90	639	536	644
103	16	567	280
		578	275, 278, 280

<b>Canone</b>	<b>pagina</b>	<b>Canone</b>	<b>pagina</b>
581	278	638	282, 290
586	275	640	290
587	278, 281, 283	641	282, 290
590	289	642	290
593	275	643	282, 290
594	275	645	282, 290
596	278	646	290
597	281, 290	647	279, 290
598	278, 281, 291	648	290
599	279, 289	649	290
600	279, 289	650	282, 290
601	279, 289, 483, 484, 486	651	290
607	281	652	290
609	279	653	282, 290
610	290	654	282, 290
613	279	655	282
614	279	656	282
615	279	657	282, 290
616	279, 290	658	282
617	281, 290	659	282, 290
618	290, 482	660	290
619	290	661	290
620	15, 290	662	279
622	281, 290	663	282, 289
623	279, 281, 290	664	289
624	279, 281, 290	665	289, 458, 464, 469, 470, 472, 474, 475, 477, 479, 480
625	279, 290	666	289
626	281	667-686	459, 465
627	279, 281, 290	667	279, 282, 289, 459, 465, 479
628	281, 290	668	280, 282, 283, 290
629	281	669	283
630	281	670	280
631	279, 281	673	290
632	281	675	290
633	281	676	290
634	279, 290	677	290
636	282, 290		
637	290		

<b>Canone</b>	<b>pagina</b>	<b>Canone</b>	<b>pagina</b>
678	289, 290	1317	624, 631
684-704	291	1318	624
684	283, 291	1319	624
686	459	1321	68
689	290	1325	628
690	290	1329	628
695	496	1341	13, 623, 626, 627
695	15	1342	22, 623, 630
696	283, 458, 464, 472, 477, 481, 482, 483, 486, 487, 488	1344	626
697	457, 463, 469, 472, 474, 477, 492, 493, 494, 497, 498, 499	1347	626
698-699	472, 477, 492, 497, 498	1349	13
699	16, 457, 463	1355	623
700	16, 470, 492	1362	13, 601
748	652	1367	10
908-1365	11	1378	10, 11, 591
927	11	1379	10
983-994	525	1381	629
997	603	1387	11, 596
1060	257	1388	12, 525
1061	569	1389	552, 629
1101	305	1395	13
1152	622	1399	13
1153	622	1400	68, 316, 535, 634
1186	308	1405	574
1187	308	1408	16
1188	308	1421	578, 579
1192	308	1423	562
1215	644	1425	507
1222	644	1427	16
1254	67	1444	574
1263	644	1445	634
1277	645	1446	330, 509, 620
1292	645	1452	68, 266, 516, 519, 520
1314	626	1459	546
		1462	546
		1476	544
		1481	544
		1502	546

<b>Canone</b>	<b>pagina</b>	<b>Canone</b>	<b>pagina</b>
1504	547	1695	622
1505	548, 579, 580	1713-1716	330
1507	546	1714	330, 331
1510-1539	633	1716	331
1510	460, 467	1717	14, 15, 22, 623, 625, 626
1512	517, 546		
1513	546	1718	14
1514	68, 521	1718	625, 626
1526	516, 518, 522	1720	15
1527	261, 524	1722	23
1535	529	1732-1739	641
1536	261, 266	1732	550
1537	261	1733	332
1538	261, 529	1733	79, 332
1541	261	1734	316, 332
1548	525	1738	498, 500
1550	523, 525	1739	555
1572	261, 528, 530	1740	643
1573	261, 266, 529, 595	1741	643, 644
1575	528	1742	643, 644
1579	261	1748-1752	644
1581	528	1750	644
1585	516	1752	622
1598-1606	194		
1598	265, 527		
1602	498		
1604	251, 265		
1608	69, 245, 246, 249, 251, 255, 257, 258, 261		
1611	74, 265, 546		
1612	74		
1620	8, 185		
1622	265		
1644	251		
1661	185		
1679	261, 266		
1680	529		
1683	574		



## INDEX CANONUM CCEO 1990

<b>Canoni</b>	<b>Pagine</b>
702-1440	11
1152	13
1442	10
1443	10
1457	11
1456	12
1458	11
1468	22
1473	23
1486	15
1517-1519	642



## INDEX NOMINUM ET AUCTORUM

### A

- Abbagnano N., 37, 199, 200, 206, 219  
Abbo J.A., 586, 602  
Abramo (bibl.), 58  
Acebal Lujan J.L., 520  
Ackerman B., 201  
Acquaviva G., 152  
Adler R., 610  
Alberghi S., 35  
Alberti Casellati M.E., 622  
Alessandrini C., 158  
Alexander PP. VII, 600  
Allam M., 61  
Allen W.F., 246  
Alonso Moran S., 116, 126, 130, 567, 582  
Alpa G., 112, 113, 328  
Amann E., 583  
Amato C., 328  
Amoretti M.M.C., 512  
Anaya Torres J.M., 480, 485  
Andrés Gutiérrez D., 276, 479, 480, 482, 486, 492, 495  
Ansperger C., 221, 229, 231, 238  
Antonio P., 159  
Appel-Irrgang J., 663  
Arangio F., 314  
Arena A.M., 516  
Arias J., 349  
Aristotele, 33, 34, 215, 218  
Arrieta J.I., 123, 124, 151, 157, 161, 373  
Arroba Conde M.J., 117, 127, 142, 143, 144, 145, 146, 256, 258, 259, 260, 261, 266, 267, 268, 269, 313, 314, 316, 332, 339, 340, 369, 491, 492, 494, 495, 496, 497, 500, **505-534**, 536, 565, 566, 569, 574, 579, 621, 622  
Astigueta D.G., 625  
Atteritano A., 329  
Aube H., 591  
Aubert J.M., 132  
Aubi J.B., 328  
Aulard A., 323  
Auletta F., 328  
Aumenta F., 158  
Avila J.E., 524,  
Ayrinhac H.A., 601  
Azara A., 37, 558  
Aznar Gil F.R., 520, 641

**B**

- Bachofen C. (Dom Augustine), 582, 586  
 Bailey R., 612  
 Bakuizen van den Brink J.N., 318  
 Baldwin M., 603  
 Balena G., 303  
 Balestrero E., 158  
 Ballarani G., 525, 614  
 Barak A., 511  
 Barberis M., 234  
 Barile P., 649  
 Barnes B., 610  
 Barry B., 206, 209, 227, 238  
 Bartocetti V., 117, 330  
 Bartolo da Sassoferrato, 322  
 Basiello U., 75  
 Basti G., 34, 42, 52, 70, 83, 185, 188, 193, 195  
 Bastit M., 637  
 Baura E., 79, 316, 331, 332, 498, 499, 500, 566, 634, 639, 641, 642, 643  
 Beal J.P., 370, 371, 598  
 Beccaria C., 206  
 Begus C., 72, 73, 131, **479-501**, 508  
 Bellaspiga L., 654  
 Bellavista A., 392  
 Bellini P., 315  
 Benazzi A., 166  
 Benedictus PP. XIV 338, **581-605**  
 Benedictus PP. XVI 9, 19, 22, 121, 127, 135, 149, 154, 156, 333, 338, 340, 380, 383, 456, 469, 493, 564, 569, 671, 672, 673  
 Benigni S., 524  
 Bentham J., 206  
 Benvenuti F., 80  
 Berlingò S., 513  
 Bernardini P., 329  
 Bertolino R., 392  
 Bertone T. card., 153  
 Beste U., 586  
 Besussi A., 204, 241  
 Bettetini A., 506  
 Bettiol G., 623  
 Beyer J., 480, 579  
 Bianchi M., 362, 363, 364  
 Bianchi P., 247, 256, 265, 508, 527  
 Biasi V., 31  
 Bigini C.A., 151  
 Biscardi A., 55  
 Bitetto A.L., 611  
 Blanc L., 323  
 Blondel M., 43  
 Bobbio N., 199, 206, 323  
 Bochenski J.M., 35  
 Bogliolo C., 611  
 Bombín L.M., **91-113**  
 Bonaiuto P., 31  
 Bonifacius PP. VIII, 584  
 Bonini N., 532  
 Bonini S., 384  
 Bonnet P.A., 123, 127, 128, 130, 152, 172, 179, 246, 247, 255, 265, 315, 330, 519, 520, 521, 522, 530, 541, 574, 567, 622  
 Borchert D.M., 37  
 Borrás A., 622  
 Borsani L., 324  
 Botta R., 297, 298, 625  
 Bouchard M., 616  
 Bourke V.J., 319  
 Bove M., 328  
 Breton Ph., 532  
 Brimo A., 323  
 Brunetta d'Usseaux F., 612  
 Bruni A., 315, 609  
 Bruno F., 254  
 Brutus S.J., 200  
 Buonomo V., 159, 161, 166

- Burke R.L. card., 469, 473, 474, 497, 499  
 Buselli Mondin P., 50, 71, 76, 88, 533  
 Busk Madsen A., 668
- C**
- Caberletti G., **115-147**  
 Cabrerros de Anta M., 116, 126, 130, 315, 516, 567, 582  
 Cacciavillan A. card., 456, 461, 467  
 Cadoppi A., 363  
 Calabrese A., 348, 349, 352, 353, 354, 355, 356, 375,  
 Calamandrei P., 124, 130, 326, 640  
 Callasso F., 151  
 Cammeo F., 166  
 Campbell G., 663, 664  
 Campisi R., 521  
 Campitelli A., 314, 516  
 Cance A., 586  
 Cangiotti M., 203  
 Canonico M., 297, 300, 302  
 Canosa J., 79, 131, 316, 331, 332, 372, 498, 499, 500, 566, 634, 639, 641, 642, 643, 645  
 Cantarella E., 54, 55  
 Capograssi G., 392, 506  
 Cappello F.M. card., 349, 567, 586  
 Capper Ph., 329  
 Caracalla (Imp.), 59  
 Caramella S., 33, 195  
 Caravale M. 572, 573  
 Carbone C., 62  
 Cardinale M., 495, 499  
 Carlen C., 584  
 Carlevaris A., 329  
 Carlyle T., 323  
 Carmignani Caridi S., 519  
 Carneade, 199  
 Cernelutti F., 393  
 Caron P.G., 318  
 Carraro L., 315  
 Carrieri C., 158  
 Carulli V., 392  
 Casoria J., 142  
 Caspani V., 325  
 Cassese S., 325  
 Castillo Lara R.J. card., 493, 499  
 Caterini E., 328  
 Caturelli A., 30  
 Centi T.S., 319  
 Centineo Cavarretta G., 611  
 Cesari C., 618, 620  
 Cesera C., 158, 159  
 Cheli E., 649  
 Chelodi I., 590  
 Chiappetta G., 328  
 Chiavario M., 392, 492  
 Chiovenda G., 506  
 Cian G., 325  
 Cicerone M.T., 199, 260  
 Cicognani A. card., 586  
 Cimma M.R., 318, 609  
 Ciotola P., 654  
 Ciprotti P., 166, 622, 623  
 Cito D., 59, 349, 350, 352, 353, 354, 355, 356, 372, 384, 386, 625  
 Clementi F., 161  
 Cloke K., 609  
 Cocchi G., 116  
 Cocciardi G., 392  
 Coccopalmerio F. card., 456, 461, 468, 469, 473, 474, 478  
 Coggi R., 319  
 Colamussi M., 618  
 Collura G., 328  
 Colorio A., 55  
 Comanducci P., 215, 217, 221, 231, 241  
 Comoglio L.P., 519, 521, 525, 529, 531

- Comolli G., 303  
 Confalonieri A., 531  
 Conso G., 393  
 Conte a Coronata M., 123, 133, 348  
 Conte A., 35  
 Conte E., 571  
 Coogler O.J., 611  
 Coppola R., 388, 625  
 Corbelini G., **149-181**  
 Corbo N., 314  
 Corradini F., 142  
 Cortella L., 35  
 Cortese E., 73, 571  
 Cosans J., 663  
 Coscioni L., 654  
 Cosi G., 609  
 Cotesta V., 328  
 Cretney S.M., 612  
 Crifò G., 317, 318  
 Cubeddu M.G., 612  
 Cuenca Boi F.J., 318  
 Cuneo J.J., 371
- D**
- D'Agostino F., 56, 231  
 D'Auria And., 634  
 D'Avack P.A., 330  
 Da Re A., 206  
 Dal Sasso G., 319  
 Dalla Torre G., 152, 153, 159, 172,  
 520, 579, 647, 648, 652  
 Damaska M., 523  
 Daniel W.L., 642  
 Daniels N., 230  
 David R., 93, 94, 95, 96, 103, 110,  
 111  
 Davis G., 611  
 De Cruz P., 108, 110  
 De Diego-Lora C., 117, 123, 124, 130  
 De Feis E., 302  
 De Filippis B., 223, 234, 238, 240  
 De Franchis F., 93, 101  
 De Girolami R., 36  
 De Lanversin B., 144, 145  
 De Luca L., 300, 302, 315, 637, 638  
 De Paolis V. card., 347, 349, 350, 352,  
 353, 354, 355, 356, 368, 373, 375,  
 380, 461, 468, 473, 478, 480, 486,  
 623, 634  
 Del Prato E., 314  
 Della Rocca F., 140, 246, 250, 251  
 Delsignore S., 362, 363, 364  
 Denti V., 493  
 Denzinger H., 344  
 Derrida J., 513  
 Descartes R. (Cartesio), 43  
 Destrez H., 319  
 Dhas V.G., **337-381**  
 Di Bernado E., 68, 71, 131, 187, 192,  
 267, 521, 528, 530, 532  
 Di Carlo A.M., 323  
 Di Ceglie R., 512  
 Di Giovine O., 363  
 Di Gravio L., 315  
 Di Marzio P., 303  
 Di Mattia G., 375, 385, 391, 622, 625  
 Di Meglio C., 350  
 Di Robilant E., 323  
 Diez A., 599  
 Dilthey W., 189  
 Diogene Laerzio, 199  
 Diurni G., 318, 330  
 Domiando F., 558  
 Dominionioni O., 393  
 Donati D., 153  
 Doran T.G., 456, 461, 468  
 Dossetti G., 246, 258, 261  
 Dottori R., 511  
 Duschene L., 151  
 Dworkin R., 206, 219, 220, 242

**E**

Echevarría Rodriguez J., 461, 468,  
469, 473, 474, 478  
Einstein A., 189  
Erbingaus H., 189  
Erdö P. card., 247, 264, 265, 266, 456,  
461, 467  
Erlebach G., 491  
Errázuriz C.J., 59  
Escande R., 323  
Eula E., 37, 558  
Euler L., 184  
Eusebi L., 519, 616, 628, 629

**F**

Fadiga L., 619  
Famularo N., 37  
Fanciullacci R., 35  
Faraday M., 189  
Farkàs A., 618  
Fazzalari E., 314  
Fedele P., 623  
Feliciani G., 622  
Ferraboschi F., 297  
Ferrante M., 520, 527  
Ferrara A., 211  
Ferrara M., 203  
Ferrarese M.R., 328  
Ferrari V., 557  
Ferrer Beltran J., 513, 515  
Ferrerres J.B., 348, 567  
Ferri C., 519  
Ferrua P., 531  
Feuerbach L., 218  
Fiandaca G., 364, 391  
Filipazzi A., 161  
Fiore E.M., 254  
Fiorelli P., 572  
Foddai M.A., 609  
Foley J.J., 625

Folgerø I., 663, 667  
Forcellini E., 142, 538  
Fornero G., 37  
Franceschi F., 307  
Franceschi H., 123, 247  
Frankena W.K., 37  
Franzoni M., 314  
Freeman M., 612  
Freud S., 31, 45, 189  
Friedberg Æ., 571, 576  
Frignani A., 329  
Fugazza E., 576  
Fuller L., 217

**G**

Gadamer H.G., 38  
Gahl jr R.A., 206  
Galan y Gutierrez E., 323  
Galaway B., 616  
Galeotti E., 217  
Galgano F., 328, 559  
Galletto T., 328  
Galvan S., 193  
Gambaro A., 73  
Gamberini A., 391  
García Failde J.J., 250, 256  
García Martín J., 579, 634  
Garelli G., 35  
Gasparri P. card., 142, 249, 582, 585,  
586, 587, 590, 592, 593, 594, 595  
Gastaldo P., 203  
Gaudemet J., 318, 330  
Gentile A., 520  
Geraldo A., 379  
Gherri P., **27-88**, 131, **183-198**, 313,  
314, 500, 506, 508, 509, 511, **535-**  
**562**, 629, 637, 638  
Ghetti G., 80  
Giacchi O., 246, 249, 250  
Giacobbe D., 328

Giacon C., 319  
 Giadrossi G., 219  
 Gianformaggio L., 515  
 Giardina A., 329  
 Gil de las Heras F., 144  
 Giommi R., 315  
 Giorello G., 651  
 Giorgio G., 513  
 Giostra G., 618, 620  
 Giuseppe (bibl.), 58  
 Gnazi C., 511, 524  
 Gödel K., 189  
 Gonzalez-Tellez I., 517  
 Gordon I., 123, 142, 641  
 Grabmann M., 318  
 Grassi S., 649  
 Gratianus magister, 594  
 Graziani E., 246, 251, 261, 262  
 Graziano L., 298, 625  
 Green Th.J., 592, 623  
 Gregorius PP. IX, 313, 594  
 Gregorius PP. XV, 595  
 Grice P., 511  
 Griffin B.F., 371  
 Griffin E.F., 370  
 Grochowski Z. card., 133, 246, 247,  
 248, 253, 255, 258, 259, 262, 264,  
 267, 394, 500, 622  
 Grossi P., 84, 317, 320, 322, 323, 324,  
 325, 328, 638, 639  
 Grozio H., 218  
 Gullo C., 127, 128, 130, 246, 247, 384,  
 387, 469, 474, 497, 499, 519, 520,  
 521, 522, 541, 567, 574, 622  
 Guth H.J., 638

## H

Haack S., 512  
 Hägerström A., 86  
 Hamel E., 136

Hannan J.D., 586, 602  
 Harman F., 254  
 Hart H., 216, 234, 236  
 Haynes R., 583  
 Hegel F., 189  
 Heidegger M., 30  
 Heisenberg W., 38, 189  
 Hemmer H., 583  
 Hergenrother Ph., 571  
 Herranz J. card., 636  
 Hervada J., 57  
 Hilbert M., 128  
 Hilgeman W., **149-181**  
 Hobbes T., 200, 218, 220  
 Hofmann H., 219, 220  
 Hogan D., 584  
 Hove van A. 136, 586  
 Hugo di S. Vittore, 320  
 Hume D., 35, 42, 43, 192  
 Hunt L., 323  
 Husserl E., 50, 51, 51

## I

Iaccarino A., **199-242**, 513  
 Iannelli D., 315  
 Iglesias F., 273, 278, 280, 285, 288, 291  
 Ingoglia A., 524, 622  
 Introvigne M., 220  
 Ioannes Paulus PP. II 9, 20, 21, 41,  
 120, 121, 122, 124, 126, 132, 133,  
 134, 135, 137, 138, 139, 153, 156,  
 247, 250, 252, 253, 255, 259, 260,  
 264, 267, 285, 484, 496, 586  
 Ioannes PP. XXIII 120, 132, 273  
 Iorio V., 227  
 Isidoro di Siviglia, 320  
 Izzi C., 145, **245-269**, 532

## J

Jacuzio R., 166



- Jarrel L., 378  
 Jaspers K., 30  
 Jauffret-Spinosi C., 93, 94, 95, 96, 103, 110, 111  
 Jemelo A.C., 152, 623  
 Jenkins R.E., 526  
 Jiménez Echave A., **271-292**  
 Jombart E., 637  
 Jone H., 587  
 Jratsch J.E., 319  
 Julienne A.R., 329  
 Jullien A. card., 135, 139, 140
- K**  
 Kant I., 33, 34, 41, 189, 200, 201, 218, 220, 221  
 Kelly D., 353, 587  
 Killerman S., 567  
 Kjeldsen A., 668  
 Kowal W., 247  
 Krueger P., 94  
 Kuppermann J.J., 37  
 Kuttner S., 575  
 Kymlicka W., 206, 209, 231, 235
- L**  
 La China S., 328  
 La Pira G., 318  
 La Spina A., 30, 31  
 La Spisa M., 319  
 Labandeira E., 634, 638, 643  
 Lagges P., 370  
 Lagomarsino G., 294, **296-310**  
 Lambertini P. card., 581, 583, 584  
 Lariccia S., 152  
 Laudan C., 511  
 Lautsi S., 86, 655, 658, 659, 665, 667  
 Lefebvre C., 146, 254, 584  
 Lefebvre L., 323  
 Lega M. card., 117, 119, 122, 124, 125, 129, 186, 249, 251, 258, 313, 330  
 Legrenzi P., 31  
 Leibniz G.W., 35, 35, 43  
 Leo PP. XIII 586  
 Levada W. card., 17  
 Levi A., 188  
 Lhumann N., 506  
 Linahen L., 581  
 Linenberger H., 581  
 Livi A., 513  
 Llobell J., 119, 123, 124, 126, 130, 131, 137, 140, 247, 251, 254, 259, 260, 268, 386, 492  
 Lobina G., 499  
 Locke J., 200, 201, 218, 220  
 Lombardi Vallauri L., 86  
 Lonergan B., 44, 45, 45, 46, 47, 47, 48, 49, 49, 50  
 Longo G., 558  
 López Illana F., 254  
 Lopez-Gallo P., 350  
 Loschiavo L., 315, 330  
 Lottin O., 319  
 Lowenfeld A.F., 329  
 Loza F., 349  
 Ludicke K., 350, 526  
 Luison L., 315  
 Lydon P., 601  
 Lynch M., 511, 513
- M**  
 Mac Cormick N., 533  
 Macca V., 277  
 Maccarrone M., 151  
 MacIntyre A., 221  
 Maffettone S., 201, 202, 203, 206, 207, 210, 211, 238, 240, 241, 242, 243  
 Mainardi H., 582  
 Malecha P., 461, 468, 473, 478

- Malumbres F., 579  
 Mancuso F., 119  
 Mandonnet P., 319  
 Mandrioli C., 524  
 Manganaro P., 202  
 Mangenot E., 583  
 Mannozi G., 615  
 Manzini V., 392  
 Maragnoli G., 521  
 Marchesi M., 499  
 Marconi D., 512, 513, 514  
 Mari P., 318, 330  
 Mari S., 234  
 Marinelli V., 515  
 Maritain J., 128  
 Markesinis B., 113  
 Marotta S., 328  
 Marrone P., 236  
 Marsonet M., 512  
 Martens K., 375  
 Martin De Agar J.T., 332  
 Martin E.A., 93  
 Martin J., 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103,  
 104, 105, 107, 109, 112  
 Martone L., 322  
 Marzoa A., 123, 144, 349, 353, 375,  
 388, 590  
 Marzotto C., 315  
 Masson J.M., 612  
 Maternini M.F., 302, 330  
 Mattei U., 481  
 Matteucci N., 199, 206  
 Mauriello V., 158  
 Mauro T., 574  
 Mazzucato C., 615  
 Mcareavy J., 590  
 McCarthy E.A., 246, 248, 249  
 McGlynn P.C., 612  
 McKeney C., 612  
 Mcmanus F.R., 590  
 Menchini S., 328  
 Mendeleev D.I., 189  
 Mengoni L., 525  
 Mercieca G., 456, 461, 467  
 Merryman J.H., 100  
 Mestitz A., 619  
 Michele V.S., 142  
 Michiels G., 586, 635, 637  
 Mierolo G., 616  
 Migne J.P., 320  
 Miguelez Dominguez L., 582  
 Mill J.S., 206  
 Miller R.W., 328  
 Minetti M.N., 176  
 Mirabelli C., 159, 165  
 Mirabelli G., 328  
 Miras J., 79, 123, 144, 332, 349, 375,  
 388, 498, 499, 500, 590, 634, 639,  
 642, 643, 645  
 Mizinski A.G., 625  
 Moccia S., 384  
 Moè A., 116  
 Mogavero D., 267  
 Monateri P.G., 73  
 Mondin B., 319  
 Moneta P., 302, 315, 519, 636, 641  
 Montesano L. 520  
 Montini G.P. 118, 349, 350, 370, 373,  
 485, 487, 492, 496, 500  
 Morando D., 30, 33  
 Morelli G., 166  
 Moriarty R.T., 349, 354, 355  
 Morineau J., 315, 608  
 Mortara L., 324  
 Moscarini L.V., 314  
 Mosco L., 488  
 Mosconi M., 374, 375  
 Mosè (bibl.), 56  
 Mullaney M., 370, 372  
 Muller P., 183, 185, 195

Musco E., 364  
Musselli L., 576

**N**

Nacci M., **311-333**, 509, **563-580**, 636  
Nagel T., 212, 229, 230  
Natale M.S., 61  
Naus J.E., 319  
Naz R., 583, 593  
Nicolussi A., 525  
Nigro F., 348  
Nogler L., 525  
Noldin H., 348  
Nolet C., 35  
Norris C., 513  
Nussbaum M.C., 201, 214

**O**

Ochoa X., 254, 481, 482, 483, 484,  
486, 488, 489, 490, 491, 493, 494,  
495, 496, 497, 498, 499, 500, 508,  
519, 599  
Ocone C., 202  
Olivecrona K., 86  
Oliver R.W., 370  
Opocher E., 218  
Orestano R., 571  
Oriega Uhink J., 581  
Orlandi R., 391  
Orteliva P., 151  
Ortiz M.A., 123, 247, 256, 491, 492,  
498  
Ottaviano R., 158

**P**

Pacelli F., 151  
Padoa Schioppa A., 571, 572  
Padovani T., 363  
Pagani P., 30, 33  
Palestro V., 144

Palombi R., 522  
Panforti M.O., 612  
Papale C., 625  
Papanti-Pelettier P., 159  
Parijs van Ph., 221, 229, 231, 238  
Parkinson L., 315, 611  
Parmiggiani M., 364  
Parolin P., 158  
Pasquino G., 199, 206  
Passioneo D. card., 605  
Pastor von L., 583  
Patane V., 618  
Patroncelli M., 161  
Patti S., 612  
Paulson J.E., 371  
Paulus PP. IV, 541  
Paulus PP. VI 120, 132, 134, 153, 176,  
273, 275, 277, 278, 280, 285, 286,  
288, 292, 356, 380, 387, 472, 474,  
477, 481, 483, 485, 576, 650  
Peachey D., 616  
Pedersen H., 668  
Pellegrini M.G., 86  
Pennisi A., 618  
Perini I., 142  
Pescara R., 325  
Peterman C., 219  
Peters E., **581-605**  
Petrucciani S., 206, 218, 511  
Petrus Hispanus, 183, 185  
Pfersmann O., 511  
Piano Mortari V., 322  
Picardi N., 314  
Picotti L., 615, 616  
Pighin B.F., 348, 352, 354, 355, 356,  
625  
Pinder P.M., 329  
Pinto P.V., 117, 185, 340, 349, 373,  
379, 380, 580  
Pirhing E., 313, 585

- Pironio E.F. card., 276, 284, 285, 291  
 Pisanelli G., 324  
 Pius PP. IV, 583  
 Pius PP. IX, 592  
 Pius PP. X 125, 137, 377, 391, 393,  
 567, 568  
 Pius PP. XI 152  
 Pius PP. XII 119, 120, 122, 124, 132,  
 133, 139, 146, 147, 246, 247, 249,  
 250, 251, 252, 253, 254, 255, 258,  
 261, 262, 267, 273,337, 340, 348,  
 356, 367, 374, 376, 377, 378, 584  
 Pizzoli F., 225, 226, 236  
 Platone, 199, 215  
 Polloc K.F., 323  
 Pompedda M.F. card., 141, 254  
 Ponzanelli G., 328  
 Popper K., 189  
 Possenti V., 229  
 Pound R., 86  
 Price C., 612  
 Price S.J., 612  
 Proto Pisani A., 518, 532  
 Provera G., 55  
 Pufendorf S., 200  
 Puig F., 59  
 Pulvirenti A., 618  
 Punderson J.R., 469, 474  
 Puntillo G., **383-394**, 506  
 Punzi C., 328
- Q**  
 Quadri E., 297, 298, 299  
 Quaglioni D., 571  
 Quattrocchio S., 521
- R**  
 Ramos F.J., 258, 265  
 Ranaudo A., 500  
 Ratzinger J. card., 12, 21, 348, 584  
 Rawls J., **199-243**  
 Recchi S., 486  
 Regatillo E.F., 586  
 Reiffenstuel A., 585  
 Reimann M., 108  
 Reinstadler S., 122, 128, 129  
 Resta E., 609  
 Ricci F., 324  
 Ricci G.F., 520, 524  
 Riccobono S., 318  
 Richardson D., 189  
 Ricoeur P., 30, 215, 220, 222, 231,  
 232, 239  
 Rincòn-Pérez T., 483, 484, 486  
 Riondino M., 315, 507, 509, 512, 525,  
 560, 569, **607-631**  
 Ripa A., 511, 523  
 Rivelli M., 151  
 Rizzo C., 619  
 Roberti F. card., 116, 123, 125, 250,  
 258, 265  
 Rocco M., 614  
 Rodriguez Chacon R., 517  
 Rodriguez Luno A., 138  
 Rodriguez-Ocana R., 117, 123, 144,  
 349, 375, 388, 590  
 Romano S., 325  
 Ronzani P., 625  
 Ross A., 86  
 Rossi L., 136  
 Rousseau J.J., 200, 201, 218, 220  
 Rubino-Sammartano M., 328  
 Ruffini G., 328  
 Ruffini P., 79  
 Rumiati R., 511, 532  
 Ruscazio M.C., 637  
 Russell B., 42
- S**  
 Sabetta A., 636

- Sacco R., 73, 522  
 Sagnac P., 323  
 Salachas D., 340  
 Salerno F., 318, 330  
 Salucci R., 349  
 Sánchez T., 248  
 Sánchez y Sánchez J., 641  
 Sanchis J., 624, 625  
 Sandel M.J., 211, 226, 227  
 Santangelo A., 572, 573  
 Santi A., 614  
 Santoro-Passarelli F., 314  
 Saraceni E.G., 638, 645  
 Sarais A., 150  
 Sassen S., 328  
 Schimitt A., 348  
 Schmalzgrueber F., 313, 585  
 Schöch N., 456, 462  
 Schopenhauer A., 30  
 Schoupe J.P., 59  
 Schultz W., 150  
 Schumacher W.A., 371  
 Sciacca G., 535, 566  
 Scialoja V., 571  
 Scicluna C.J., 10, 384, 371, 373, 379  
 Scivoletto C., 315  
 Selva A., 319  
 Sen A., 202, 220, 230  
 Serédi J. card., 583, 585  
 Serrano Ruiz J.M., 184, 185, 520, 622  
 Sertillanges A.D., 319  
 Sesta M., 612  
 Severino E., 30, 33  
 Sherman P., 571  
 Sidgwick H., 206  
 Simeoni L., 572  
 Simmons A.J., 219  
 Simon H.A., 31  
 Solari G., 323  
 Soldati N., 329  
 Spangher G., 615, 616  
 Spinoza B., 200  
 Staffa D. card., 254  
 Stankiewicz A. card., 123, 143, 144,  
 145, 247, 249, 259, 264, 268, 568,  
 570, 622  
 Stein E., 50  
 Stein P., 99, 609  
 Stickler A.M. card., 586  
 Stortoni L., 384  
 Strauss L., 189, 323  
 Stuart Mill J., 129  
 Suárez F., 627, 637  
 Suchecki Z., 368, 375, 394, 625
- T**
- Tacero Oliva J.E., 524  
 Talamanca M., 318  
 Tarski A., 34, 189  
 Taruffo M., 506, 510, 511, 512, 513,  
 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520,  
 521, 522, 523, 525, 529, 531, 533  
 Tassinari G., 328  
 Taunton E., 585  
 Tauran L. card., 456, 461, 467, 469,  
 473, 474  
 Taylor C., 229  
 Telleschi R., 315  
 Tenella Sillani C., 326  
 Thomas S., 637  
 Thompson J., 323  
 Tiberghien G., 30  
 Tomassetti L., 582  
 Tommaso D'Aquino san 131, 132,  
 133, 248, 265, 318, 319  
 Torresetti G., 328  
 Toscano M., 86  
 Trabucchi A., 325  
 Tramma U., 622  
 Treggiani F., 318, 330

Troper M., 511

Trujilo I., 328, 520

**U**

Urrutia F.J., 634

**V**

Vaccà C., 321, 324, 325, 328, 608

Valdrini P. 511, 539, **633 -646**

Valentini N., 350

Vallini A. card., 456, 461, 467, 469,  
473, 474, 478

Valsamis E., 668

Valsecchi A., 136

Vann K.W., 378

Vanni Rovighi S., 128, 129

Vannini O., 392

Varuvel G.D., **337-381**

Vasallo N., 512

Veca S., 200, 203, 205, 206, 207, 212,  
216, 224, 225, 226, 235, 241

Ventrella Mancini C., 625

Verde G., 328, 518

Versaldi G., 145

Vidal P., 116, 117, 118

Villa J. E., 511

Villegiante S., 493, 511

Vinnen A., 314

Vismara G., 318

Vogenauer S., 108

Volpe M., **647-675**

Vovelle M., 323

**W**

Wauck L.A., 247

Wegan M., 462, 456, 469, 474

Wellby P., 654

Welzel H., 323

Wernz F.X., 116, 117, 118, 582

Williams B., 511

Woestman W.H., 625

Wojtyla K. card., 50, 584

Wolfe R., 209

Wood R., 583

Woywod S., 586, 590, 592, 595

Wright M., 616

Wund W., 189

**Z**

Zagrebelky G., 511

Zengin H., 664, 667

Zimmermann R., 108

Zuanazzi I., 316, 541, 566, 639, 642,  
643, 645

Zuccotti F., 55

Zuifcak S., 328

# INDEX GENERALIS

## I. Apostolica

<i>Guida alla comprensione delle Procedure di base della Congregazione per la Dottrina della Fede (CDF) riguardo alle accuse di abusi sessuali</i>	7
CHARLES J. SCICLUNA (Promoter of Justice CDF), <i>The Procedure and praxis of the Congregation for the Doctrine of the Faith regarding Graviora Delicta</i>	10
CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, <i>Lettera del Cardinale William Levada per la presentazione della circolare alle Conferenze episcopali sulle Linee guida per i casi di abuso sessuale nei confronti di minori da parte di chierici</i>	17
CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, <i>Lettera circolare per aiutare le Conferenze episcopali nel preparare Linee guida per il trattamento dei casi di abuso sessuale nei confronti di minori da parte di chierici</i>	19
SUPREMUM TRIBUNAL SIGNATURE APOSTOLICÆ, <i>Decreta</i>	455
CRISTIAN BEGUS, <i>Adnotationes in Decreta</i>	479
Apollinaris, LXXXIV (2011), 735-737	735

**II. Studia**

PAOLO GHERRI, *Decidere e giudicare nella Chiesa* 27

**III. Argumenta**

LUIS M. BOMBÍN, *Decidere per criteri: il giudizio in common Law* 91

GIORDANO CABERLETTI, *La motivazione nella Sentenza canonica* 115

GIORGIO CORBELLINI - WALDERY HILGEMAN, *La nuova Legge vaticana sulla cittadinanza, la residenza e l'accesso* 149

PAOLO GHERRI, *Bilancio canonistico della Quinta Giornata canonistica interdisciplinare* 183

ANTONIO IACCARINO, *La teoria della giustizia di John Rawls* 199

CLAUDIA IZZI, *La certezza morale nel Giudizio canonico* 245

AITOR JIMÉNEZ ECHAVE, *Actualización y renovación de las Constituciones y Directorios* 271

GUIDO LAGOMARSINO, *Commento a Sentenza della Cassazione italiana, 20 gennaio 2011 n. 1343* 293

MATTEO NACCI, *Decidere 'per ragioni': l'Arbitrato. Profili storico-giuridici* 311

MANUEL J. ARROBA CONDE, *Conoscenza e giudizio nella Chiesa* 505

PAOLO GHERRI, *Coram Sciacca, 14 marzo 2008: Causa iurium o Contenzioso amministrativo?* 535

MATTEO NACCI, *Le novità del motu proprio "Quærit Semper" e gli insegnamenti della storia sulla missione della Rota Romana* 563

EDWARD N. PETERS, *Retrospectives on Benedict XIV's const. Sacramentum Pœnitentiæ (1741)* 581



MICHELE RIONDINO, <i>La "Mediazione" come decisione condivisa</i>	607
PATRICK VALDRINI, <i>La Decisione di governo nella Chiesa. Rationabilitas e iustitia dell'Atto amministrativo singolare</i>	633
MARCELLO VOLPE, <i>Stato laico e libertà di religione: questioni attuali e nuove frontiere</i>	647

#### IV. Excerpta

VARUVEL G. DHAS, <i>Modifiche introdotte nelle norme riguardanti i "graviora Delicta"</i>	337
GIUSEPPE PUNTILLO, <i>"Delicta graviora" e Legislazione canonica di emergenza</i>	383

#### V. Bibliographica

<i>Præsentationes</i>	397; 679
<i>Fontes</i>	405; 685
<i>Bibliographia</i>	421; 697

#### VI. Indices

Index Canonum CIC 1983	717
Index Canonum CCEO 1990	721
Index Nominum et Auctorum	723
Index generalis	735